



***"Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, N.231"***

Leonardo Global Solutions S.p.A.

**Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 4 aprile 2023**

Disponibile su intranet aziendale e sul sito web www.leonardo-globalsolutions.com



SOMMARIO

DEFINIZIONI	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	10
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.	10
1.2 SANZIONI	14
1.3 DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO	17
1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DEL MODELLO.	18
1.5 L'EFFICACIA DI ESIMENTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	18
2. <i>BEST PRACTICES</i> E LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	21
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS	23
3.1 MISSION E OBIETTIVI AZIENDALI	23
3.2 STRUTTURA LEGALE E ASSETTO DI GOVERNANCE	27
3.3. ASSETTO ORGANIZZATIVO	28
3.4. MOTIVAZIONI DI LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS S.P.A. NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01	28
3.4.1 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	29
3.4.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	30
3.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO	33
3.6 ELEMENTI DEL MODELLO	35
3.7 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.	40
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	40
4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	40
4.2 REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	43
4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	45
4.4 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI E DEL VERTICE AZIENDALE.	48
4.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	49
4.5.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI	49
4.5.2 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
4.5.3 OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA	52
4.6 ATTIVITÀ DI VERIFICA SUL MODELLO ORGANIZZATIVO	52
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO	53



5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	53
5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E <i>PARTNER</i>	54
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	55
6.1 PRINCIPI GENERALI	55
6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	57
6.2.1 IMPIEGATI E QUADRI	57
6.2.2 DIRIGENTI.....	58
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.	58
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, REVISORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI, TRA CUI I MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	59
6.5 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	59
6.5.1 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI	60
6.5.2. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	60
6.5.3. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI 61	
6.5.4. IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI DEL MODELLO.....	61
6.5.5. IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..	61
7. ALLEGATI.....	63
7.1 CATALOGO REATI PRESUPPOSTO 231/01	64
7.2 ELENCO AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI.....	75
PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25), CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, C.1, S-BIS), INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25- DECIES E ART. 10, CO. 9, LEGGE 16.03.2006 N. 146).....	82
A1 I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAGLI ARTICOLI 24, 25, 25-TER LETT. S) BIS E 25- DECIES DEL DECRETO, E DALL'ART. 10, COMMA 9, LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146.....	82
A2 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTT. 357-358 C.P.)	92
A3 AREE A RISCHIO	95
A4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	97
A5 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	101
A6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	136
PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER) E MARKET ABUSE (ART. 25-SEXIES)	138
B1 LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01.....	138
B1-BIS LE FATTISPECIE DEGLI ABUSI DI MERCATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01	144



B2 AREE A RISCHIO	147
<i>B3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....</i>	<i>147</i>
B4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	150
B5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	161
PARTE SPECIALE C - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER).....	163
C1 LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI TERRORISMO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01	163
C2 AREE A RISCHIO.....	165
C3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	165
C4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	167
C5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	181
PARTE SPECIALE D - REATI ASSOCIATIVI (ART. 24-TER E ART.10 LEGGE 146/2006) ...	183
D1 LE FATTISPECIE DEI REATI ASSOCIATIVI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01	183
D2 AREE A RISCHIO.....	186
D3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	187
D4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO.....	189
D5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	197
PARTE SPECIALE E - REATI ED ILLECITI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES), DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES), REATO DI IMPIEGO DI STRANIERI PRIVI DEL REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 25-DUODECIES)	199
E1 LE FATTISPECIE DEI REATI ED ILLECITI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01	199
E1-BIS LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01.....	201
E2 FATTORI DI RISCHIO.....	204
E3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	205
E4 AREE A RISCHIO.....	208
E5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	210
E6 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	210
E7 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	221
PARTE SPECIALE F - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)	223



F1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01.....	223
F2 AREE A RISCHIO	225
F3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	226
F4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO.....	228
F5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	243
PARTE SPECIALE F-BIS - REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 – OCTIES.1).....	245
F-BIS1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01	245
F-BIS2 AREE A RISCHIO	246
F-BIS3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	247
F-BIS4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	247
F-BIS5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	250
PARTE SPECIALE G - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS)	252
G1 LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI RICHIAMATE DAL D.LGS.231/2001	252
G2 AREE A RISCHIO.....	253
G3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	253
G4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO.....	255
G5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	261
PARTE SPECIALE H - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1) E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)	263
H1 LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001.....	263
H1-BIS LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	264
H2 AREE A RISCHIO.....	266
H3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	267
H4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO.....	267
H5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	271
PARTE SPECIALE I - REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)	273
I1 LE TIPOLOGIE DI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO).....	273
I2 I PROFILI DI RISCHIO AMBIENTALE	275
I3 AREE A RISCHIO.....	276



I4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	277
I5 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	277
I6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	309
PARTE SPECIALE L - REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES) E REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)	311
L1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01.....	311
L2 ESEMPIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO.....	313
L3 AREE A RISCHIO.....	313
L4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	315
L5 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	319
L6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	333
PARTE SPECIALE M - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 – SEPTIESDECIES) E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 – DUODEVICIES)	335
M1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01.....	335
M2 LA NOZIONE DI BENE CULTURALE.....	337
M3 AREE A RISCHIO.....	339
M4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	340
M5 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	341
M6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	345



DEFINIZIONI

“Attività Sensibili”	L’insieme di attività di particolare rilevanza svolte da LGS nell’ambito dei Processi Sensibili.
“Attività strumentali”	l’insieme di attività svolte da LGS che presentano rischi di rilevanza penale solo se, combinate con le Attività Sensibili, supportano La realizzazione del reato costituendone la modalità di attuazione.
“CCNL”	Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
“Collaboratori esterni”	Coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Consulenti, fornitori e terze parti in genere).
“Consulenti”	I soggetti che agiscono in nome e/o per conto di LGS sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione.
“Decreto”	il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
“Destinatari”	Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 3.4 della Parte Generale del presente modello e agli specifici paragrafi delle singole Parti Speciali.
“Gruppo Leonardo”	Leonardo S.p.a. e tutte le società da questa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359 c.c..
“Modello”	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto, adottato da LGS.
“O.d.V.”	L’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.
“Partner”	partner commerciali e finanziari Società.
“Processo Sensibile”	L’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di LGS, in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
“Process Owner”	Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.
“Reati”	Le fattispecie di reato considerate dal Decreto.



“Società”	Leonardo Global Solutions S.p.A. (abbreviata in LGS).
“Contratti Intercompany”	Contratti tra le società del Gruppo Leonardo aventi ad oggetto la definizione di una serie di rapporti economici e giuridici.
“Rapporti nel Gruppo”	Rapporti giuridici, amministrativi, finanziari e commerciali esistenti tra Leonardo Spa e le altre società del Gruppo e/o tra le società del Gruppo.
“Narrative L. 262/2005”	Insieme di procedure operative descrittive dei principali processi amministrativi, contabili e finanziari adottati dalla società Leonardo Global Solutions S.p.A..
“Vertice aziendale”	L’Amministratore Delegato della società Leonardo Global Solutions S.p.A.
“GIA”	Group Internal Audit, funzione centralizzata che ha la responsabilità di supportare il Cda, il Comitato Controllo e Rischi, il Collegio Sindacale di Leonardo S.p.A. e i consigli di amministrazione e i collegi sindacali delle aziende del Gruppo, nello svolgimento delle valutazioni circa l’adeguatezza ed effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi del Gruppo Leonardo.



PARTE GENERALE



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, ed in particolare:

- la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la *Convenzione di Bruxelles* del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate "Enti"), per alcune tipologie di reato (c.d. "reati presupposto") commesse, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. "apicali");
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "sottoposti").

La responsabilità amministrativa della persona giuridica ha quale proprio presupposto la commissione di un reato da parte della persona fisica nell'abito dell'attività d'impresa. Si tratta di una responsabilità dell'ente concorrente e autonoma rispetto a quella della persona fisica. La responsabilità amministrativa dell'Ente è autonoma nel senso che può sussistere quandanche la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti imputabile, ovvero il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto, l'interpretazione di alcuni principi dell'ordinamento, tra cui il principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 della Costituzione applicabile unicamente nei confronti delle persone fisiche, ostava alla possibilità di introdurre un tipo di responsabilità dell'ente i cui meccanismi ascrittivi coincidevano con quelli della responsabilità penale, residuando per l'ente unicamente una forma di responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.c.).



Tali argomenti ostativi sono stati superati mediante la costruzione di una responsabilità dell'ente quale *tertium genus* tra quella puramente amministrativa e quella penale, che condivide con quest'ultima alcuni dei criteri di ascrizione della responsabilità.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende anche i reati commessi all'estero, alle condizioni che saranno di seguito precisate, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Si elencano di seguito i reati che, allo stato, sono inclusi nel perimetro di applicazione del Decreto, nonché la possibile rilevanza degli stessi per LGS (se predisposta la relativa Parte Speciale):

ARTICOLO DECRETO	REATO	PARTE SPECIALE
24 ¹	Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	A
24-bis ²	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	G
24-ter ³	Delitti di criminalità organizzata	D
25 ⁴	Reati di Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	A
25-bis ⁵	Reati di Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Reati non rilevanti

¹ Articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020 (Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

² Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e modificato da ultimo dal D.L. n. 105/2019 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

³ Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)

⁴ Articolo modificato dalla L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), nonché modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020 (Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

⁵ Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie), convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 e modificato dal D.Lgs. n. 125/2016 (Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI)



ARTICOLO DECRETO	REATO	PARTE SPECIALE
25-bis.1 ⁶	Delitti contro l'industria e il commercio	H
25-ter ⁷	Reati societari	B
25-ter, c. 1, l. s-bis	Reati di Corruzione tra privati	A
25-quater ⁸	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	C
25-quater.1 ⁹	Reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile	Reati non rilevanti
25-quinquies ¹⁰	Delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù	E
25-sexies ¹¹ e art. 187-quinquies D. Lgs. 58/98 ¹²	Reati ed illeciti amministrativi in materia di <i>market abuse</i>	B
25-septies ¹³	Reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	E

⁶ Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)

⁷ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali), modificato dalla L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dalla L. 69/2015 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), nonché modificato da ultimo da ultimo dal D.Lgs. n. 38/2017 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

⁸ Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno)

⁹ Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile)

¹⁰ Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 (Misure contro la tratta di persone) e modificato dalla L. n. 199/2016 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).

¹¹ Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004)

¹² L'articolo 187-quinquies del T.U.F. disciplina la responsabilità dell'Ente in relazione ad alcuni illeciti amministrativi previsti nello stesso Capo del T.U.F., secondo criteri analoghi a quelli previsti dal Decreto.

¹³ Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e successivamente sostituito dalla D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)



ARTICOLO DECRETO	REATO	PARTE SPECIALE
<i>25-octies</i> ¹⁴	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	F
<i>25-octies</i> 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	F-bis
<i>25-nonies</i> ¹⁵	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati non rilevanti
<i>25-decies</i> ¹⁶	Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	A
<i>25-undecies</i> ¹⁷	Reati ambientali	I
<i>25-duodecies</i> ¹⁸	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	E
<i>25-terdecies</i> ¹⁹	Reati di razzismo e xenofobia	Reati non rilevanti
<i>25-quaterdecies</i> ²⁰	Frodi connessi a competizioni sportive	Reati non rilevanti
<i>25 quinquiesdecies</i> ²¹	Reati tributari	L

¹⁴ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e modificato dalla L. n. 186/2014 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio).

¹⁵ Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)

¹⁶ Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

¹⁷ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) e modificato dalla L. n. 68/2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).

¹⁸ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e modificato dalla L. n. 161/2017 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate)

¹⁹ Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017)

²⁰ Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014)

²¹ Articolo aggiunto dal D.L. n. 124/2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019) e aggiornato da ultimo dal D.Lgs.



ARTICOLO DECRETO	REATO	PARTE SPECIALE
<i>25-sexiesdecies</i> ²²	Reati contrabbando	L
<i>25-septiesdecies</i> ²³	Delitti contro il patrimonio culturale	M
<i>25-duodevicies</i> ²⁴	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	M
<i>Art. 12, L. n. 9/2013</i> ²⁵	Responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Reati non rilevanti
<i>Articolo 10, L. n. 146/2006</i> ²⁶	Reati transnazionali introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale"	Reati non rilevanti

Per quanto concerne i reati non contemplati nella Parte Speciale, la Società ha adottato un complesso di presidi – organizzativi e procedurali – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, astrattamente idoneo anche alla prevenzione del rischio di commissione di tali illeciti, richiamandosi, al riguardo, anzitutto i principi espressi nel Codice Etico della Società, oltre a quanto dettagliato nelle procedure aziendali con specifico riferimento alla prevenzione dei reati indicati nelle Parti Speciali del Modello.

Per una dettagliata descrizione dei reati si rimanda al testo del D. Lgs. 231/2001.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'allegato 7.1 "LGS_Catalogo Reati_231".

1.2 SANZIONI

Le sanzioni previste, a carico dell'Ente, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- **sanzioni pecuniarie;**
- **sanzioni interdittive;**

n. 75/2020 (Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

²² Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 (Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

²³ Articolo aggiunto dalla Legge n. 22/2022 del 9.3.2022 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale)

²⁴ Articolo aggiunto dalla Legge n. 22/2022 del 9.3.2022 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale)

²⁵ Articolo 10, Legge n. 9/2013 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini)

²⁶ Articolo 10, Legge n. 146/2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale)



- **confisca;**
- **pubblicazione della sentenza.**

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni pecuniarie sono diminuite se prima della sentenza di primo grado l'ente si è adoperato efficacemente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (nei casi di reati contro la P.A. come previsto dalla L. 3/2019, di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti apicali, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro se è stato commesso dai sottoposti) hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni²⁷:

²⁷ Il legislatore ha ritenuto applicabili le sanzioni interdittive solo ad alcune fattispecie di reato delle seguenti categorie: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto); delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto); falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto); reati societari (art. 25-*ter* del Decreto); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto); pratiche di mutilazione degli organi



1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso, alternativamente da:

- soggetti in posizione apicale;
- soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Nei confronti dell'ente possono essere applicate altresì misure cautelari, alcune delle quali anticipano i divieti e le sospensioni di cui alle sanzioni interdittive, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale. L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto (art. 23).

Il Decreto prevede infine che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato; quando questa non è possibile, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità per valore equivalente.

Quando nei confronti dell'Ente è applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna

Inosservanza delle sanzioni interdittive

Il reato contemplato dall'art. 23 del Decreto punisce chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure. Ai fini della presente norma vengono prese in considerazione tutte quelle attività svolte dall'Ente che possono comunque presentare interferenze rispetto all'esecuzione di una sanzione interdittiva o di una misura cautelare interdittiva.

genitali femminili (art. 25-*quater.1* del Decreto); delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto); omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto); ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto); Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-*octies* 1); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies* del Decreto); reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; razzismo e xenofobia (Art.25-*terdecies*); frodi in competizioni sportive (Art. 25- *quaterdecies*); reati tributari (Art. 25-*quinquiesdecies*); contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies*); delitti contro il patrimonio culturale (Art.-*septiesdecies*); riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*octiesdecies*); reati transazionali (Legge146/2006)



Al riguardo, si ricorda che le sanzioni interdittive applicabili altresì in via cautelare, di cui agli artt. 9 e 45 del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In particolare, il reato può configurarsi quando nel corso o all'esito di un procedimento relativo alla responsabilità amministrativa dell'Ente cui il soggetto attivo appartiene o di un altro Ente con il quale detto soggetto abbia, per conto della società, rapporti di qualsiasi natura, sia applicata – in via cautelare o definitiva – una misura interdittiva ai sensi del Decreto.

A titolo esemplificativo, si cita il caso dell'Ente cui sia stata applicata la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione che, in violazione di detta prescrizione, per interposta persona o in forma occulta, intrattenga rapporti contrattuali con la stessa Pubblica Amministrazione. Ancora, può indicarsi il caso in cui, essendo stata applicata all'Ente la misura del divieto di pubblicizzare beni o servizi, la società continui a reclamizzare i propri servizi mediante forme occulte di pubblicità].

1.3 DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei reati-presupposto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da reati-presupposto commessi all'estero.

- In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere dei reati contemplati dallo stesso Decreto commessi all'estero, alle seguenti condizioni: il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto²⁸;

²⁸ Art 5, co. 1, D.Lgs. 231/01: "L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte



- L'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- L'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p..

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DEL MODELLO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Per ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, il Decreto prevede il principio del *simultaneus processus* con il procedimento avente ad oggetto l'accertamento del reato dinanzi al Giudice penale, ovvero la regola per la quale l'accertamento della responsabilità a carico dell'ente e della persona fisica avviene nell'ambito del medesimo procedimento innanzi al Giudice penale. Il principio generale si fonda sul *simultaneus processus*, salvi alcuni casi specificamente individuati dal codice.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante la verifica della sussistenza:

- del reato presupposto
- dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo apicale o subordinato;
- di una carenza organizzativa, c.d. colpa di organizzazione, che abbia impedito di prevenire la commissione del reato presupposto da parte della persona fisica.

1.5 L'EFFICACIA DI ESIMENTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che la responsabilità dell'Ente è esclusa quando l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'accertamento è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare l'adeguatezza del Modello adottato.

Inoltre, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento deve essere stato affidato ad un Organismo

alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)". Vedasi, peraltro, a titolo di maggiore esaustività quanto riportato nelle "Definizioni" del Modello ("*Destinatari*").



dell'Ente ("Organismo di Vigilanza, "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

Per quanto concerne i soggetti in posizione subordinata, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo. Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, per essere idoneo, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuazione delle aree nel cui ambito sussiste la possibilità che siano commessi reati;
- previsione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introduzione di un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- sistema *Whistleblowing*, per la segnalazione di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e l'istruttoria del fatto oggetto della segnalazione.

Gruppi di imprese

LGS è una Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Leonardo Spa²⁹.

Tale circostanza genera la necessità di effettuare talune precisazioni in merito alla responsabilità amministrativa delle società all'interno di un gruppo di imprese.

²⁹ Leonardo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento attribuitale dall'art. 2497 c.c. e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, gestionale e operativa delle società del Gruppo, richiede l'adozione e l'implementazione dei Modelli da parte delle società direttamente o indirettamente controllate, soggette alla disciplina del diritto italiano, tenendo conto degli specifici profili di rischio connessi alla concreta operatività di ciascuna di esse, nel perseguimento degli obiettivi di: a) garantire la correttezza dei comportamenti, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti di settore e dei principi espressi nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e nel Codice Etico adottato dalla Società; b) rendere consapevoli tutti coloro che operano nel contesto del Gruppo che eventuali comportamenti illeciti possono dar luogo all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, con grave pregiudizio per il patrimonio, l'operatività e l'immagine non solo della società eventualmente interessata, ma anche di Leonardo e delle altre società del Gruppo. Tutte le società del Gruppo sono tenute a rispettare le regole e i principi contenuti nella Carta dei Valori del Gruppo, nei rispettivi Codici Etici, nel Codice Anticorruzione del Gruppo, nelle Linee di indirizzo Gestione delle segnalazioni, nelle Direttive, nelle proprie procedure e negli altri documenti aziendali, nonché nelle normative nazionali, internazionali e locali applicabili.



Nell'ordinamento italiano il gruppo viene considerato unitariamente solamente nella prospettiva economica, non anche in quella giuridica.

Il Gruppo di imprese non rientra tra i destinatari della normativa 231 elencati all'art. 1 del Decreto.

In merito alla responsabilità 231 del Gruppo si è espressa anche Confindustria, che nelle sue Linee Guida 2014 – e 2021 - per i Modelli Organizzativi dedica il paragrafo V alla materia ("La responsabilità da reato nei Gruppi di imprese"). In tale documento viene chiarito che il Gruppo, non rientrando tra i soggetti indicati dell'art. 1 del D.Lgs. 231/2001, non può considerarsi di per sé diretto centro di imputazione della responsabilità da reato 231 (non configurabilità della "Responsabilità del Gruppo"). D'altro canto, l'estensione della Responsabilità alla holding / controllante per il reato commesso dalla controllata viene ritenuta ammissibile, anche se non si può, con un inaccettabile automatismo, ritenere che l'appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi che le scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio, essendo piuttosto imputabile all'intero raggruppamento o alla sua controllante o capogruppo. Anche perché non esiste una posizione di garanzia in capo ai vertici della holding / controllante, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate.

Perché, quindi, sia configurabile una responsabilità da reato, occorre che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale - alla controllante³⁰.

E' necessario, quindi, che la Società controllante eserciti la direzione e il coordinamento nei confronti delle sue controllate senza ingerire in modo sistematico e continuativo nella gestione della controllata con la conseguenza di divenire amministratore di fatto delle controllate, potenzialmente responsabile ai sensi del Decreto 231 in caso di commissione di un reato presupposto nell'ambito della controllata. In ossequio alla giurisprudenza maggioritaria delineatasi intorno al tema della responsabilità 231 e Gruppi di impresa, oltre all'ipotesi appena descritta, è idoneo a determinare un coinvolgimento a titolo di responsabilità 231 della *Holding* il concorso ex art. 110 c.p. dell'apicale/subordinato della controllante nel reato commesso dall'apicale/subordinato della controllata, oltre che, come stabilito in giurisprudenza (Cassazione penale, sez. IV, n. 32899 2021), con specifico riferimento ai reati colposi, nel caso in cui la gestione del rischio

³⁰ la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016 che ha fatto proprio il principio di diritto elaborato dalla Corte con la sentenza Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011) ha chiarito che l'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato devono essere riscontrati in concreto. La responsabilità può estendersi alla società controllante qualora: a) sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante; b) persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso, provato in maniera concreta e specifica.



sia esercitata dai vertici della controllante con riferimento ad aree di rischio connesse all'attività di impresa della controllata.

Dunque, Leonardo S.p.A., nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento e agendo nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale del gruppo, dovrà sollecitare l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le società del gruppo di propri modelli organizzativi, indicando la struttura del codice di comportamento, i principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli relativi attuativi. E parallelamente, LGS, in qualità di destinataria dei precetti del Decreto, pur attenendosi alle indicazioni e modalità attuative previste dalla *holding*, in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo svolge autonomamente l'attività di predisposizione e di revisione del proprio Modello, calandolo nella propria realtà aziendale e prevedendo – ove opportuno - principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione al settore di attività dell'ente e ai reati per esso rilevanti.

Va infine precisato che, in tale contesto, LGS, in qualità di controllata, richiede alle competenti funzioni della *holding* un supporto volto a favorire l'adozione, implementazione e monitoraggio del proprio modello. Al riguardo, la funzione Internal Auditing della capogruppo, contraddistinta da standard di indipendenza e il cui raggio d'azione si estende anche alla Società (che è priva di una propria struttura di audit), viene chiamata a supportare il management della Società nelle iniziative che assumono rilevanza ai fini del decreto 231. In particolare, l'Internal Audit può promuovere la complessiva coerenza di approccio rispetto agli indirizzi della holding, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna organizzazione.

2. BEST PRACTICES E LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *best practices* di settore e alle *Linee Guida* emanate da Confindustria³¹.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto interviene l'insieme coordinato di Strutture Organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale– dal *management* e dal personale aziendale, indirizzato a garantire un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

³¹ Emanate il 7 marzo 2002, le Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria diverse volte nel corso degli anni successivi. L'ultima versione, rilasciata da Confindustria è di giugno 2021.



- codice etico;
- sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- sistemi di controllo integrato.

Per quanto riguarda i reati colposi, oltre a quelli di cui sopra, le Linee Guida prevedono quale principio di controllo specifico l'adozione di un sistema di monitoraggio relativo alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema di controllo preventivo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- gestione operativa: integrazione del sistema di controllo con la gestione complessiva dei processi aziendali;
- segregazione e separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli.

Ancora, il sistema di controllo dovrà prevedere:

- una *policy whistleblowing*, regolante le modalità per l'effettuazione di segnalazioni e per la gestione delle stesse, con la distinzione di fasi e responsabilità;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, quale destinatario delle segnalazioni di cui al punto che precede, che può essere composto di preferenza anche da soggetti esterni, cui principali requisiti siano:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'O.d.V., anche su base strutturata o per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno ai gruppi di aziende soluzioni organizzative che accentrino presso la Capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza ex D.Lgs. 231/01 anche nelle società del Gruppo stesso a condizione che:
 - in ogni controllata sia istituito l'O.d.V.;
 - sia possibile per l'O.d.V. della controllata avvalersi delle risorse operative di Leonardo Spa dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
 - i soggetti di cui si avvale l'O.d.V. di Leonardo Spa, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professio-



nisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'O.d.V. di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Infine, allo scopo di rafforzare la trasparenza delle informazioni sull'attività d'impresa, le suddette Linee Guida hanno dedicato un paragrafo alle comunicazioni delle informazioni non finanziarie. Sul punto, sebbene la Società non rientri nel novero degli enti obbligati a redigere per ogni esercizio una dichiarazione individuale di carattere non finanziario (c.d. DNF), la stessa partecipa alla dichiarazione consolidata redatta da Leonardo.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS

3.1 MISSION E OBIETTIVI AZIENDALI

Le principali aree di processo presidiate da LGS nella sua missione sono:

- **Acquisti di Gruppo:** LGS ha l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi operativi, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché al presidio e all'efficientamento dei relativi processi, attraverso la gestione dei servizi di procurement e, in particolare dei servizi relativi: a) alla negoziazione, stipula e/o messa a disposizione di contratti e/o accordi quadro con fornitori selezionati e qualificati (cd. "Sourcing strategico"); b) alla gestione delle singole richieste di acquisto e l'emissione dei relativi ordini di acquisto verso i fornitori selezionati (cd. "Procurement Operativo").

Servizi di Procurement

A LGS è affidata la responsabilità sull'intero processo di acquisto per determinate categorie merceologiche ("core business" e "no core business") tramite il conferimento da parte di Leonardo Spa e Società del Gruppo Leonardo di un apposito mandato irrevocabile con rappresentanza e di una procura per il compimento degli atti giuridici necessari per l'acquisto dei beni e/o servizi relativi alla selezione del fornitore, negoziazione, stipula, modifica, recesso e risoluzione di ordini di acquisto e contratti. Per le ulteriori categorie merceologiche non oggetto del suddetto mandato con rappresentanza, su incarico di Leonardo Spa e delle Società del Gruppo Leonardo, LGS mette a disposizione accordi quadro conclusi in favore delle stesse società.

- **Real Estate:** Nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare (quasi totalmente di proprietà di LGS) utilizzato da Leonardo e le sue Divisioni in Italia è compito di LGS garantire la cura e la valorizzazione degli immobili tramite la gestione integrata degli aspetti amministrativi, tecnico-manutentivi, ambientali ed energetici legati alle sedi e agli stabilimenti industriali del Gruppo



stesso. LGS, attraverso una rete di presidi territoriali coordinati da un nucleo centrale – si occupa di un vasto patrimonio immobiliare svolgendo attività di:

- a) Property & Asset Management, per l’ottimizzazione, la gestione a regime, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà;
- b) Engineering and Project Management di asset immobiliari in base alle specifiche esigenze industriali delle società utilizzatrici del sito e all’evoluzione del loro core business;
- c) Environmental Management;
- d) Environmental Services;
- e) Energy Management e gestione delle relative iniziative di efficientamento;
- f) servizi di consulenza nella gestione del processo di preventivazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture e opere civili (cd. “Construction”).

Property & Asset Management

Nell’ambito della gestione integrata del patrimonio immobiliare rientrano sia le attività relative alla gestione del patrimonio in uso alle Società/Divisioni del Gruppo sia le attività relative alla gestione del patrimonio non più operativo/dismesso. In particolare, LGS ha la responsabilità di:

- garantire la gestione tecnico-amministrativa del patrimonio e la relativa regolarità urbanistico-catastale;
- gestire la manutenzione ordinaria;
- individuare attività/progetti di investimento per interventi di manutenzione straordinaria e/o nuove infrastrutture;
- elaborare strategie per la valorizzazione degli immobili non più in uso che prevedano tanto la messa a reddito degli immobili (ad es. locazione o commercializzazione), quanto la loro riconversione dalla destinazione industriale a quella civile;
- valutare le caratteristiche del patrimonio immobiliare non strategico del Gruppo e individuare opportunità di locazione e/o rinegoziazione dei contratti esistenti.

Engineering and Project Management

LGS presidia gli interventi di ammodernamento o ampliamento delle infrastrutture attraverso un competente presidio tecnico che dallo studio di fattibilità al momento della consegna degli interventi stessi ne verifica puntualmente l’andamento fornendo al contempo i servizi di supporto necessari alla realizzazione di nuove infrastrutture o ampliamenti, per le nuove o mutate esigenze industriali delle Società/Divisioni del Gruppo.

Environmental Management

In linea con le strategie e le politiche ambientali di Gruppo, LGS ha la responsabilità di:

- definire politiche di prevenzione ambientale e gestione dei relativi rischi per quanto riguarda gli asset di proprietà;



- programmare, pianificare e implementare programmi di audit e verifiche ambientali nei siti di proprietà, con particolare riguardo ai siti locati alle Divisioni/ Società LDO;
- implementare il Sistema di Gestione Ambientale della Società, certificato ISO 14001;
- garantire supporto tecnico-specialistico alle Unità Organizzative aziendali nell'ambito di specifici progetti, vendita di immobili, chiusura di siti industriali e il controllo delle attività di indagine e bonifica ambientale dei siti di proprietà utilizzati dalle Società/Divisioni di Leonardo;
- presidiare l'intero processo di Reporting del Capitale Ambientale di Leonardo funzionale al Bilancio Integrato di Leonardo e alla DNF, alla partecipazione di Leonardo al CDP- Carbon Disclosure Project e DJSI- Dow Jones Sustainability Index, come da apposito contratto di servizi;
- fornire a Leonardo i Servizi per la Sostenibilità relativi agli aspetti Acque e Rifiuti: Water & Waste Management Plan; gestione e coordinamento dei Water Assessment e dei Waste Assessment, come da apposito contratto di servizi.

Environmental Services

Nell'ambito dei procedimenti di bonifica e delle attività ad essi correlate dei quali Leonardo S.p.A. è titolare ai sensi degli artt. 242 o 245 del D.Lgs. 152/2006, LGS fornisce specifici servizi di consulenza finalizzati al supporto per la gestione delle attività di controllo e di indagine, caratterizzazione e bonifica ambientale, fermo restando che Leonardo Spa, quale titolare del procedimento di bonifica presso il sito, rimane unico soggetto responsabile del procedimento stesso e di tutte le attività e spese ad esso correlate. In particolare, tali servizi, erogati anche avvalendosi di fornitori terzi, consistono nel supporto al responsabile dei procedimenti per:

- la gestione degli adempimenti prescritti dagli Enti di vigilanza e controllo;
- le scelte tecniche relative ai procedimenti di bonifica in corso presso i siti interessati;
- la revisione e, laddove necessaria, la modifica dei documenti/report tecnici elaborati dai predetti fornitori terzi da inviare agli Enti di vigilanza e controllo;
- la supervisione delle attività di monitoraggio svolte dai predetti fornitori esterni;
- l'identificazione di interventi aggiuntivi da eseguire, la cui esigenza sia sorta durante l'esecuzione delle attività;
- la redazione dei capitolati e documenti tecnici eventualmente necessari per le attività da affidare ai suddetti fornitori esterni;
- alla partecipazione ai tavoli tecnici/Conferenze di Servizi indetti dagli Enti di vigilanza e controllo.

Energy Management



LGS supporta la Leonardo Corporate nel miglioramento delle performance energetiche dei siti utilizzati da Leonardo stessa, attraverso:

- la pianificazione e l'implementazione di audit periodici, al fine di disporre di una mappatura sempre aggiornata del profilo di consumo energetico dei siti;
- l'utilizzo di un unico modello di analisi tecnico-economica dei progetti, per l'individuazione delle iniziative prioritarie e la presentazione delle proposte di investimento, valutando anche modelli contrattuali che prevedano finanziamenti di terzi;
- il supporto alle Divisioni utilizzatrici dei siti per l'implementazione delle iniziative individuate;
- la predisposizione di linee guida, policy e procedure finalizzate all'uso corretto delle risorse energetiche, sia in ambito civile che industriale;
- la gestione del cd. "Programma di Efficienza Energetica", attraverso il monitoraggio dello status delle iniziative, la verifica dei risparmi ottenuti rispetto alle ipotesi di progetto e la rendicontazione, nei progetti di "Sostenibilità", delle iniziative implementate e dei benefici energetici correlati.

Construction

In coerenza con le Linee Guida emesse da Leonardo Spa il 17 novembre 2021 con riferimento alla gestione del processo di preventivazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture e opere civili nell'ambito di programmi connessi alla fornitura di prodotti core da parte di Leonardo stessa, LGS eroga in favore di talune Divisioni Leonardo:

- servizi afferenti la gestione della fase di prevendita;
- servizi afferenti la gestione della fase di offerta;
- servizi di consulenza di "Project Management" per: i) la progettazione, ii) la realizzazione e iii) il collaudo delle infrastrutture, ivi incluso il supporto nella consegna delle opere ai Clienti (nazionali e/o esteri);
- servizi di consulenza di "Program Management Office" dedicati al monitoraggio e reporting dell'attività di consulenza resa.

Leonardo Spa rimane l'owner della commessa cui i predetti servizi si riferiscono e, in particolare, l'unica a gestire i rapporti con il cliente.

- **Servizi di Facility agli Edifici, alle Persone e al Business:** LGS gestisce in maniera centralizzata i servizi di Facility Management per il Gruppo Leonardo, i quali si suddividono sostanzialmente in tre macroaree: a) Servizi agli edifici; b) Servizi alle persone; c) Servizi al business.

Servizi agli edifici

Racchiudono tutte le attività volte a garantire la continuità di funzionamento dei siti operativi presso i quali la società cliente svolge la propria attività, nel rispetto degli standard di qualità, igiene ambientale, sicurezza e funzionalità operativa. In particolare, trattasi di servizi di: manutenzione e conduzione di impianti generali e fabbricati; pulizia ordinaria e straordinaria; disinfestazione



e igienizzanti; manutenzione aree verdi; sgombero neve e spargimento antigelive; layout uffici e traslochi; facchinaggio e arredi.

Servizi alle persone,

Comprendono la progettazione e la gestione di attività finalizzate ad accrescere il benessere di chi lavora in azienda, in linea con gli obiettivi di Sostenibilità di Gruppo.

In particolare, trattasi di servizi di: ristorazione interna (mensa e catering); distribuzione automatica di bevande calde o fredde e di generi alimentari; gestioni ticket restaurant e convenzioni esterne; trasferimenti interni ed esterni agli stabilimenti; relocation.

Servizi al business,

Racchiudono tutte quelle attività che si pongono a supporto del core business aziendale, permettendo un efficace svolgimento delle attività lavorative, anche attraverso l'uso di piattaforme dedicate e di tecnologie digitali.

In particolare, trattasi di servizi di: business travel; validazione trasferte, fleet management e carte carburante; mobility management; gestione e conservazione di documenti digitali; centri stampa e di digitalizzazione documentale; archivi centralizzati; servizio posta e fattorinaggio; gestione materiali d'ufficio (catalogo elettronico); supporto per allestimento e ospitalità in occasione di mostre & fiere, eventi e delegazioni; gestione sedi estere di rappresentanza.

3.2 STRUTTURA LEGALE E ASSETTO DI GOVERNANCE

Il modello di corporate governance della Società è conforme alle disposizioni del Codice civile e alle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di società (in particolare a quelle contenute nel T.U.F.).

Il sistema di amministrazione e controllo adottato, basato sul modello tradizionale, è così articolato:

- Assemblea degli Azionisti, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.
- Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo Statuto – all'Assemblea.
- Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della Struttura Organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.



3.3. ASSETTO ORGANIZZATIVO

Leonardo Global Solutions è una società con azionista unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI. Il sistema di amministrazione e controllo adottato è quello tradizionale, con la presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Nell'ambito di tale sistema, il Consiglio di Amministrazione è l'organo principale cui sono assegnati i poteri di indirizzo strategico del business e la definizione degli assetti organizzativi.

In particolare, LGS è dotata di una Struttura Organizzativa che, in base alle dimensioni e alla struttura operativa della Società, nonché, alle esigenze imposte dal mercato, assegna le responsabilità e identifica le linee di dipendenza gerarchica.

La struttura organizzativa a diretto riporto dell'Amministratore Delegato si articola in:

- strutture di business, costituite da due Direzioni, definite per garantire il coordinamento e l'indirizzamento dei perimetri di attività chiave (Real Estate e Procurement), a loro volta articolate in Business Unit che assicurano lo sviluppo e il presidio del core business aziendale. In particolare:
 - Direzione Real Estate, Infrastructures & Site Services
 - BU Civil Infrastructures
 - BU Facility Management & Site Services
 - Direzione Procurement, Supply Chain & Digital Services
 - BU Acquisti Indiretti
 - BU Acquisti per la Produzione;
- strutture organizzative di staff composte da Unità Organizzative che assicurano l'indirizzo ed il coordinamento della Società. In tale ambito si evidenzia l'attribuzione, a talune di esse, del presidio della gestione dei servizi alle persone per il Gruppo, nonché dei servizi di politica ambientale.

3.4. MOTIVAZIONI DI LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS S.P.A. NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

Leonardo Global Solutions S.p.A., al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano nell'ambito o con la Società sia sempre conforme alla legge e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto, conformandosi alle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, sono destinatari del presente Modello e nell'ambito delle specifiche competenze, sono tenuti alla sua conoscenza e osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;



- i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- l'Amministratore Delegato e i Dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei.
- coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori e terze parti in genere).

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello.

3.4.1 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello predisposto da Leonardo Global Solutions si fonda su un sistema strutturato ed organico di protocolli preventivi che:

- individuano le aree e i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Società;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure che assicuri una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- postulano una Struttura Organizzativa adeguata alle attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo un'organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della Struttura Organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito in coerenza con le attività da svolgere;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure, per rappresentare la Società verso l'esterno, finalizzato alla segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio reato;
- attribuiscono all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.



Il Modello si propone come finalità quelle di:

- orientare il sistema di *corporate governance*;
- sancire che Leonardo Global Solutions non tollera comportamenti illeciti – anche qualora effettuati nell’interesse o a vantaggio della Società - in quanto tali comportamenti sono contrari ai principi etici cui Leonardo Global Solutions intende attenersi;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale, con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- informare tutti coloro che operano nell’ambito o per Leonardo Global Solutions nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
- informare tutti coloro che operano nell’ambito di o per Leonardo Global Solutions che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà nei confronti dell’autore della violazione l’applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- c prevenire sanzionare comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.4.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello organizzativo è un documento dinamico, risultato di una costante attività di adeguamento all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e organizzativa. Il presente documento è, dunque, frutto di una serie di attività, susseguitesi nel tempo, volte all’individuazione dei “reati rilevanti” (cioè quei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 che in astratto potrebbero essere commessi in LGS), delle aree e dei processi “sensibili” in LGS e delle misure di prevenzione adottate o da implementare nella Società.

Sotto il profilo metodologico si è, pertanto, proceduto secondo l’attività indicata nelle pagine seguenti:



Risk mapping

- analisi del contesto aziendale ai fini dell'identificazione e aggiornamento della mappatura delle aree a rischio;
- individuazione dei processi e delle attività in astratto soggette alla commissione di reati presupposto di cui al Decreto;
- identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio mediante: (i) esame della documentazione aziendale, e.g. organigramma, procedure, procure, deleghe, disposizioni organizzative; (ii) conduzione di interviste con i responsabili di funzione nell'ambito delle strutture aziendali;
- all'esito dell'attività di *assessment*, redazione della mappa delle aree a rischio, oggetto di presentazione e approvazione da parte del CdA.

Analisi Rischi Potenziali

- individuazione dei reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, con inquadramento delle occasioni criminose nonché delle modalità di commissione della condotta illecita.

As-in analysis

- analisi e valutazione dell'idoneità del sistema di controlli preventivi esistenti;
- individuazione degli presidi di controllo interno già in vigore (e.g. procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) mediante l'acquisizione di informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione;
- nell'ambito delle aree a rischio individuate, conduzione di interviste con i responsabili di funzione, formalizzate in apposite schede di rilevazione, al fine del tracciamento di azioni migliorative;
- analisi delle componenti del sistema di controllo preventivo:
 - **sistema organizzativo**, in punto di conformità ai criteri di formalizzazione del sistema e segregazione delle funzioni;
 - **direttive e procedure di Gruppo**, in punto di esistenza di procedure formalizzate a regolamentazione delle attività svolte dalle strutture;
 - **sistema autorizzativo**, in punto di esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e concretamente svolte, con



	<p>focus sulle procure e deleghe gestionali interne, anche tenuto conto degli esiti delle interviste con i <i>Process Owner</i> (PO);</p> <ul style="list-style-type: none">● sistema di deleghe e procure, con specifico focus in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro e sulla conformità agli orientamenti giurisprudenziali dominanti in tema di (i) definizione delle responsabilità, (ii) assegnazione di poteri di spesa e di intervento dinanzi al verificarsi di un evento rischioso;● sistema di controllo di gestione, in ordine ai profili / ruoli coinvolti nel processo e alla capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;● sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione, in punto di un idoneo sistema di monitoraggio dei processi, dei risultati e di eventuali non conformità, nonché di un idoneo sistema di gestione della documentazione idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni;● principi etici formalizzati, in punto di idoneità dei principi di cui al Codice Etico della Società a presidiare ciascuna attività esposta a rischio reato;● sistema disciplinare, in punto di adeguatezza del sistema sanzionatorio contro condotte commesse in violazione dei principi e delle disposizioni di cui all'assetto normativo della società, commesse da apicali e subordinati;● comunicazione al personale e sua formazione, in punto di aggiornamento in coerenza con le modifiche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sulla base dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale;● attività svolte attraverso società esterne (c.d. <i>outsourcer</i>), in punto di formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti, di presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società esterne e in ordine alle modalità di autorizzazione dei pagamenti.
--	--

Gap Analysis	<p>- all'esito della <i>as-in analysis</i>, individuazione dei <i>gap</i> accertati all'interno del sistema preventivo di LGS da colmare per l'allineamento con i principi e le disposizioni di cui al Decreto, alle Linee Guida di Confindustria 2014/2021, pratiche nazionali e internazionali, con tracciamento delle attività correttive e/o migliorative nel sistema dei controlli;</p>
---------------------	--



- nella conduzione dell'attività di cui sopra, focus oltre che sulle aree di attività selezionate come maggiormente esposte a rischio reato su quelle indirettamente "strumentali" alla commissione di illeciti, e.g. acquisizione di beni e servizi;
- approfondimento nell'ambito delle aree a rischio, delle attività nelle quali Leonardo Global Solutions S.p.A., intrattiene, o potrebbe intrattenere, rapporti non diretti con le controparti ma per il tramite soggetti terzi.

3.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e dalle "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio per Leonardo Global Solutions, contemplate nel Decreto, strutturate come descritto di seguito.

La "**Parte Generale**" comprende una sintetica descrizione: del quadro normativo del Decreto; della struttura e della governance della Società e del suo Sistema di Controllo Interno; delle finalità, dei destinatari e degli elementi fondamentali del presente Modello; delle regole riguardanti la costituzione dell'Organismo di Vigilanza; delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello; della formazione del personale e della diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale; delle regole che disciplinano le modalità di aggiornamento del Modello.

Le "**Parti Speciali**", invece, sono dedicate alle diverse tipologie di reato presupposto considerate rilevanti per la Società all'esito dell'attività di risk assessment, alle aree a rischio ed alle relative attività sensibili, nonché alle regole comportamentali ed ai principi di controllo specifici a presidio dei rischi.

In particolare, alla luce della specifica attività di Leonardo Global Solutions S.p.A. sono stati individuati come **maggiormente rilevanti** – e pertanto oggetto di specifico approfondimento nelle parti Speciali del Modello – i reati indicati nella pagina seguente.



<p><u>Parte Speciale A</u> Reati contro la P.A. e contro la Amministrazione della Giustizia- artt. 24, 25, 25-ter - lett. s e 25-decies</p>	<p><u>Parte Speciale B</u> Reati Societari e <i>Market Abuse</i> - artt. 25-ter e 25-sexies e 187-quinquies T.U.F.,</p>	<p><u>Parte Speciale C</u> Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25-<i>quater</i> Delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù - art. 25-<i>quinquies</i> Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - art. 25-<i>duodecies</i></p>
<p><u>Parte Speciale D</u> Reati di criminalità organizzata - Art. 24-<i>ter</i></p>	<p><u>Parte Speciale E</u> Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - Art. 25-<i>septies</i></p>	<p><u>Parte Speciale F</u> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio - art. 25-<i>octies</i></p>
<p><u>Parte Speciale F -bis</u> Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 25-<i>octies 1</i></p>	<p><u>Parte Speciale G</u> Delitti informatici e trattamento illecito dei dati - art. 24-<i>bis</i></p>	<p><u>Parte Speciale H</u> Delitti contro l'industria ed il commercio - art. 25-<i>bis</i> Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-<i>novies</i>)</p>
<p><u>Parte Speciale I</u> Reati Ambientali -D. Lgs. 121/11, L. 68/2015, art. 25-<i>undecies</i> D.lgs. 231/2001</p>	<p><u>Parte Speciale L</u> Reati Tributari e Reati di contrabbando - artt. 25-<i>quinquiesdecies</i> 25-<i>sexiesdecies</i></p>	<p><u>Parte Speciale M</u> Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - art. 25- <i>septiesdecies</i> e 25-<i>duodevicies</i></p>

Si segnala che, per quanto riguarda:

- i delitti contro l'industria ed il commercio - art. 25-bis, di cui alla parte Speciale H e limitatamente ai reati di cui agli artt. Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), all'esito delle attività di risk assessment svolte, il rischio di commissione dei reati stessi è stato considerato residuale e, pertanto, trovano principalmente applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, quelli descritti nelle parti speciali A e B.
- i reati di cui all'art. 25-sexiesdecie (Contrabbando), di cui alla parte speciale L, all'esito delle attività di risk assessment svolte, si ritiene che i reati introdotti dal D.Lgs. 14 luglio n. 75/2020 siano di difficile commissione in quanto la Società opera raramente con l'estero, solo per operazioni passive e per importi economici ampiamente inferiori alle soglie previste dal decreto citato (ovvero evasione IVA per almeno euro 10 milioni).
- i reati di cui agli artt. 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 c.p. (abuso d'ufficio), il riferimento esclusivo presente nell'art. 25 del D. Lgs 231/01 all'offesa agli interessi dell'Unione Europea, ha portato a ritenere di minore rilevanza la concreta possibilità di commissione



di tali reati, in virtù dell'attività svolta dalla Società e delle verifiche che le competenti strutture aziendali pongono in essere. In ogni caso, in relazione a tali tipologie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, quelli descritti nella parte speciale A, nonché i principi generali di comportamento descritti nelle relative Parti Speciali e nel Codice Etico.

- le restanti famiglie di reato previste dal Decreto, all'esito delle attività di risk assessment svolte, si è ritenuto che la loro commissione possa essere stimata non significativa in relazione all'ambito di attività della Società. In ogni caso, il rischio ad esse connesso risulta adeguatamente presidiato alla luce dei principi generali di controllo descritti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

Per una migliore rappresentazione delle fattispecie di reato rilevanti per l'attività della Società, nell'allegato 7.1 al presente Modello è riportato l'intero catalogo dei reati 231 con indicazione della Parte Speciale in cui essi vengono trattati.

3.6 ELEMENTI DEL MODELLO

Conformemente a quanto evidenziato al capitolo sub. II, le componenti del sistema di controllo preventivo adottato da Leonardo Global Solutions S.p.A. sono:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- sistema autorizzativo: poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controlli interni:
 - procedure, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
 - sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, in particolare presidi manuali e automatici idonei a prevenire la commissione dei Reati o a rilevare ex-post delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del Modello;
 - segregazione dei compiti tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra;
 - tracciabilità e documentabilità *ex-post*: le attività e i controlli condotti nell'ambito dei Processi Sensibili trovano adeguata formalizzazione;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello.



Qui di seguito vengono, quindi, descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Leonardo Global Solutions S.p.A. aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, mentre - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo - si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati.

Si precisa che, per quanto concerne il Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare ed il sistema di comunicazione di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

➤ **Sistema di principi etici e regole di comportamento**

I Destinatari rispettano i principi etici e le regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con colleghi, business partner, clienti, fornitori e con la Pubblica Amministrazione, che trovano la propria fonte nei seguenti documenti aziendali:

- Codice Etico;
- Principi e regole di comportamento, contenute nel presente Modello;
- Carta dei Valori del Gruppo Leonardo;
- Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo;
- Linee di indirizzo Gestione delle Segnalazioni;
- Procedure GDPR;
- Procedure interne con particolare riferimento alla Procedura 1;
- Contratti infragruppo e procedure/direttive di gruppo applicabili in LGS.

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle sopra elencate e si fondano sui principi di questo. I principi generali e le regole di condotta generali contenute nel presente Modello, quindi, completano i principi etici già esistenti con i requisiti specifici necessari alla prevenzione della commissione dei Reati rilevanti.

Con particolare riferimento al Codice Etico, esso rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari. Il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

I documenti sopra elencati, che contengono i principi etici della Società, dovranno essere aggiornati e completati tempestivamente nel caso in cui dovessero emergere nuovi ambiti di attività od eventuali problematiche riconducibili all'efficacia degli stessi. Si deve inoltre provvedere ad un'adeguata diffusione dei suddetti documenti ai Destinatari ed ad un'idonea formazione



rivolta ai Destinatari e finalizzata ad illustrare opportunamente il contenuto, il significato e l'ambito di applicazione dei principi etici e delle regole di comportamento.

➤ **Sistema Organizzativo**

Il Sistema Organizzativo della Società (strutture/posizioni organizzative, obiettivi ed aree di responsabilità) è definito attraverso l'emanazione di Disposizioni Organizzative (*i.e.* Ordini di Servizio e Comunicazioni interne/di servizio) da parte dell'Amministratore Delegato.

La formalizzazione e la diffusione è assicurata dalla Funzione Risorse Umane, la quale provvede, qualora necessario, all'aggiornamento dell'organigramma della Società sulla base delle disposizioni organizzative emanate.

Il contenuto delle Disposizioni Organizzative, nonché l'aggiornamento dell'organigramma, viene diffuso a tutto il personale aziendale attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale, nonché tramite posta elettronica.

Gli Ordini di Servizio possono avere per oggetto:

- la formalizzazione di ruoli e responsabilità nell'ambito delle varie Strutture Organizzative aziendali;
- l'istituzione, la modifica, la soppressione di Strutture Organizzative, comitati, progetti e gruppi di lavoro aziendali.

Inoltre, la Società emana e diffonde anche Comunicazioni interne/ di servizio, che hanno ad oggetto aspetti organizzativi ed operativi dell'organizzazione aziendale (ad esempio documentare sviluppi e cambiamenti relativi alle persone che hanno impatto e riflessi sulle dinamiche organizzative) quali:

- nomine a Dirigente;
- uscita dall'organizzazione di persone che hanno rivestito ruoli chiave ovvero hanno fornito un contributo professionale e personale rilevante nel corso dell'attività lavorativa in azienda.

Allegati alle principali disposizioni organizzative, gli Organigrammi rappresentano in modo sintetico, schematico e convenzionale l'articolazione delle Strutture Organizzative, consentendo di individuare rapidamente responsabilità e collegamenti gerarchici ("solid line") ovvero funzionali ("dotted line") tra le Unità Organizzative.

➤ **Sistema Autorizzativo**

Il Sistema Autorizzativo della Società è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:

- le responsabilità organizzative e gestionali assegnate risultano coerenti con le attività e gli obiettivi aziendali;
- le deleghe e le procure coniugano i compiti alle relative responsabilità organizzative e gestionali assegnate e concretamente svolte;



- ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri rispettivamente del delegato e del procuratore, precisandone i limiti e le modalità di esercizio anche attraverso indicazioni operative formalizzate con lettere di accompagnamento;
- tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Leonardo Global Solutions nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono farlo in forza di una specifica delega o procura, a rappresentare la Società

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale;
- poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie dei singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi.

Sono, inoltre, previste deleghe connesse alla salute, sicurezza e ambiente che assegnano specifici poteri di spesa, di controllo e di intervento ai responsabili di Unità Organizzative o Business Unit che gestiscono attività potenzialmente a rischio con riferimento specifico ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché reati ambientali.

➤ **Procedure aziendali nelle aree a rischio**

Le procedure interne sono orientate al rispetto dei seguenti principi di controllo:

- **segregazione delle funzioni:** separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
- **tracciabilità:** traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo;
- **formalizzazione:** adeguato livello di formalizzazione in ambito aziendale;
- **comunicazione:** adeguato livello di diffusione e comunicazione in ambito aziendale;
- **accountability:** individuazione di ruoli e responsabilità per le attività/processi oggetto di regolamentazione.
- **Gestione della documentazione:** La documentazione di Leonardo Global Solutions viene gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni. Specifici presidi, anche di natura tecnica, escludono la possibilità di accesso al protocollo della società in entrata e in uscita a soggetti non autorizzati e l'impossibilità di



alterazione della protocollazione già effettuata a cura delle Unità Organizzative preposte.

L'attività della Società è disciplinata da Direttive, Procedure e Policy/Istruzioni Operative.

In particolare, le Direttive di Gruppo sono emanate da Leonardo su temi di interesse comune alle società del Gruppo ed in adempimento dei suoi poteri/doveri di indirizzo e coordinamento. La Società recepisce direttamente le Direttive di Gruppo o le recepisce attraverso l'elaborazione e l'approvazione di proprie Procedure.

Le Procedure disciplinano operativamente un flusso strutturato di attività e informazioni riferite a tematiche specifiche, individuando altresì ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, in coerenza con quanto previsto dalle Direttive di Gruppo.

Le Policy/Istruzioni Operative forniscono indicazioni su temi specifici afferenti a LGS.

Completano il sistema di controllo l'Internal Audit di Gruppo e la funzione del *Risk Manager*.

➤ **Controllo di gestione e flussi finanziari**

Il sistema di controllo di gestione adottato da Leonardo Global Solutions è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *Budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

Il sistema è improntato alla:

- segregazione dei soggetti/funzioni coinvolte per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- allo sviluppo di un sistema adeguato e tempestivo di flussi informativi e di reporting, per la segnalazione dell'esistenza o dell'insorgere di situazioni di criticità.

La gestione delle risorse finanziarie è definita, in linea generale, sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, predisposti, effettuati e controllati da profili separati (soggetti per quanto possibile distinti), ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

La gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie pre-determinate.



Si precisa che LGS è una delle Società del Gruppo Leonardo rientranti nel perimetro di applicazione della Legge 262/05 in tema di tutela del risparmio e di disciplina dei mercati finanziari (cd. "Società in ambito³²").

I principali processi significativi attualmente compresi nel perimetro di applicazione della L. 262/05 sono riconducibili ai macro-processi di: chiusure contabili, ciclo attivo e passivo, adempimenti fiscali, gestione cespiti, personale e finanza.

In tal senso, le procedure amministrativo-contabili, nonché le relative narrative che la Società ha adottato nei suddetti ambiti e, più in generale, la gestione finanziaria della Società è conforme al Modello Leonardo sul Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Finanziaria (ICFR) ex L. 262/2005.

3.7 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, è demandato al Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, con il supporto di diverse funzioni quali Legale, Affari Societari e Compliance nonché Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, di integrare il presente Modello alla luce di modifiche normative rilevanti ovvero modifiche organizzative che possano incidere sulla valutazione del rischio.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'O.d.V. svolge la propria attività con:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza garantiscono che l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e sia immune da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della Società.

Tali requisiti vengono assicurati:

- attraverso la presenza tra i componenti dell'O.d.V. di soggetti (anche esterni) con adeguate competenze professionali;

³² Sono considerate in ambito le Società del Gruppo su cui analizzare e valutare i controlli in quanto considerate rilevanti rispetto al Bilancio consolidato.



- escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'O.d.V. all'interno della Società (*i.e.*, autonomia di iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dall'organo dirigente);
- prevedendo di cause di ineleggibilità e di decadenza a garanzia dell'onorabilità dei componenti;
- Mediante assenza di poteri operativi in capo ai membri dell'Organismo di Vigilanza, ancorché parzialmente costituito da membri interni;
- prevedendo un'attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale.

Inoltre, l'O.d.V. nell'espletamento delle proprie funzioni dispone di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l'operatività.

Professionalità

I membri dell'O.d.V. sono in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, potendo altresì avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni alla Società.

Continuità d'azione

L'O.d.V. opera presso la Società esercitando continuativamente i poteri di controllo e riunendosi di norma almeno una volta al mese, per lo svolgimento dell'incarico assegnato.

In particolare, l'O.d.V. deve:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare costantemente sul rispetto del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- operare stabilmente presso la società al fine di assicurare la visione d'insieme delle attività aziendali;
- verificare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo Global Solutions S.p.A., in ottemperanza alle prescrizioni imposte della normativa interna emessa da Leonardo S.p.a. ha conferito la qualifica di O.d.V. ai sensi dell'art. 6, lettera b del Decreto, ad un Organismo plurisoggettivo composto:

- da due membri esterni (di seguito denominati "Membri Esterni"), uno dei quali avente la carica di Presidente individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, finanziarie e di controllo interno; in particolare essi dovranno aver maturato una adeguata e comprovata esperienza nell'ambito della applicazione del Decreto 231);
- dal Responsabile pro-tempore della Unità Organizzativa Legale, Affari Societari e Compliance di Leonardo Global Solutions S.p.A. (di seguito denominato anche "Membro Interno").



Caratteristiche della funzione, compiti ed attività dell'O.d.V. sono disciplinati da un apposito Statuto, approvato dal C.d.A. di Leonardo Global Solutions S.p.A..

Il funzionamento operativo dell'O.d.V. potrà essere - su decisione del medesimo - articolato in uno specifico Regolamento approvato dall'O.d.V. stesso.

L'O.d.V. di Leonardo Global Solutions S.p.A. è dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". All'O.d.V. inoltre sono garantite la necessaria autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- la presenza tra i membri dell'O.d.V. di due professionisti esterni è stata ritenuta, anche in sintonia con le indicazioni formulate al riguardo da Leonardo S.p.a., la più adeguata ad assicurare l'autonomia ed indipendenza delle quali l'Organismo deve necessariamente disporre;
- la professionalità si riferisce all'insieme di strumenti e tecniche specialistiche che l'Organismo possiede per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata ed è assicurata:
 - dalle specifiche competenze in materia legale, di controllo e procedurale, possedute dai componenti dell'Organismo;
 - dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia della Unità Organizzativa alla quale vengono demandate le funzioni di Internal Audit che dei responsabili di varie Unità Organizzative aziendali o di consulenti esterni; ad esempio, anche per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'O.d.V. potrà avvalersi di tutte le risorse interne o esterne attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetti alle emergenze), comprese quelle previste dalle normative di settore. L'O.d.V. potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'O.d.V.. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'O.d.V. a singoli membri o concretamente svolte da altre funzioni aziendali, permane la responsabilità dell'O.d.V. medesimo;
- la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo opera stabilmente presso la Società riunendosi di norma almeno una volta al mese per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli e che almeno uno dei suoi membri dispone di una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.



La durata in carica, revoca, sostituzione e decadenza dei membri dell'O.d.V. sono regolate dallo Statuto dell'O.d.V. approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, l'Organismo resta in carica per la durata di tre anni. Il Presidente ed il Membro Esterno possono essere rieletti una sola volta. Il Presidente rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Inoltre, i membri decadono con la perdita dei requisiti sulla base dei quali è avvenuta la nomina, così come dettagliati nello Statuto dell'O.d.V. cui si rimanda per maggiori dettagli.

La nomina quale membro dell'O.d.V. è condizionata, come detto, alla presenza dei requisiti previsti dallo Statuto dell'O.d.V., nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa come espressi al paragrafo 4.2 "Requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza".

4.2 REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

1. non essere soggetto dichiarato interdetto, inabilitato, fallito ovvero condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria;
3. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, e non aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., , in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o reati della stessa indole (reati tributari, reati fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica, etc);
4. non essere indagato per reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, associazione di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni a delinquere, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
5. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.
6. non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter del D.Lgs. 58 del 1998 (TUF);

I membri esterni dell'O.d.V. devono possedere anche i seguenti requisiti di indipendenza:

1. non intrattenere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Amministratori, Sindaci, Dirigenti della Società, di Leonardo S.p.a. o delle Società del Gruppo Leonardo;



2. non essere in presenza di situazioni che possano determinare conflitti d'interesse, anche potenziali, con la Società, con Leonardo S.p.a. o con altre società del Gruppo; in particolare non avere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con la Società, con Leonardo S.p.a. o con altre società del Gruppo tali da comprometterne l'indipendenza;
3. non ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Leonardo S.p.a. o di altra società del Gruppo
4. non essere titolare direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie nella Società, in Leonardo S.p.a. o in altre società del Gruppo tali da comprometterne l'indipendenza;

Al fine di garantire i requisiti di onorabilità e indipendenza, i membri esterni dell'Organismo, all'atto della nomina, e comunque non oltre 10 giorni successivi alla stessa, devono rilasciare apposita dichiarazione circa l'insussistenza di motivi di incompatibilità, a pena di decadenza. Nel contesto della medesima dichiarazione, i membri dell'O.d.V. si impegnano a comunicare tempestivamente per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Società eventuale venir meno dei previsti requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché, più in generale, qualsiasi circostanza sopravvenuta che li renda incompatibili con lo svolgimento dell'incarico.

Costituisce possibile giusta causa di sospensione e di successiva revoca o decadenza dell'incarico, a seconda dei casi:

1. il venir meno di anche uno solo dei requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza sopra specificati (il cui verificarsi deve essere tempestivamente comunicato dai membri dell'O.d.V.);
2. la violazione dell'obbligo di partecipare ad almeno l'80% delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
3. l'interruzione del rapporto di lavoro con la Società (per i membri interni);
4. il mancato o negligente assolvimento dei compiti attribuiti all'O.d.V., nonché la violazione del Codice Anticorruzione del Gruppo, del Codice Etico o del Modello;

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'O.d.V. e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, sono di seguito indicate le modalità di revoca dei poteri connessi a tale incarico.

La revoca dei poteri di uno dei membri dell'O.d.V. e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'O.d.V.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di O.d.V. possono intendersi, a titolo esemplificativo:

- il grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nello Statuto;



- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, anche non definitiva, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'O.d.V., secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento, con sentenza anche non definitiva, emessa nei confronti di uno dei membri dell'O.d.V. per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- un provvedimento di condanna, con sentenza anche non definitiva, in sede amministrativa della Società per uno degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'O.d.V., secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- un provvedimento di condanna in sede amministrativa, con sentenza anche non definitiva, nei confronti di uno dei membri dell'O.d.V. per uno degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del T.U.F.;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell'O.d.V..

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo O.d.V..

Ove sussistano gravi ragioni di opportunità (ad esempio: applicazione di misure cautelari), il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'O.d.V., provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo *ad interim*.

Nelle more della nomina del nuovo O.d.V. le funzioni e i compiti allo stesso assegnati sono provvisoriamente esercitati dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 *bis* del Decreto.

4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La *mission* dell'Organismo di Vigilanza di Leonardo Global Solutions S.p.A. consiste in generale nel:

- esaminare sulla base del Piano di attività predisposto e approvato dall'Organismo, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello stesso, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della Struttura Organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente nonché in caso di violazione delle prescrizioni del Modello;
- monitorare - sulla base del Piano di attività approvato - l'efficace attuazione del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle altre strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;



- effettuare, sulla base del Piano di attività approvato dall'Organismo, verifiche periodiche, anche senza preavviso, presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello ex D.Lgs. 231/01 adottato, siano attuati i protocolli individuati nel Modello stesso;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di *follow-up*;
- effettuare, anche con il supporto delle strutture competenti, la verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;
- effettuare la verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma, al fine di verificare la coerenza degli stessi sia nell'ambito delle responsabilità organizzative e gestionali definite, sia nell'ambito dei poteri conferiti dall'organo delegante;
- proporre, sulla base di quanto emerso dalle attività svolte dall'OdV, alle strutture aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, di integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività;
- definire e curare, in attuazione del Modello ex D.Lgs. 231/01, il flusso informativo che consenta all'O.d.V. di essere aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'O.d.V. di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- promuovere presso le competenti strutture aziendali un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute e comunicare tempestivamente all'organo amministrativo le eventuali infrazioni rilevate;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni – normative e procedurali – che possono dare luogo ai reati di cui al Decreto;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano per conto della Società;



- monitorare, anche tramite audizione, che i responsabili interni delle aree a rischio reato conoscano i compiti e le mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto;
- verificare periodicamente, con il supporto delle strutture competenti, la presenza e la validità delle clausole finalizzate ad assicurare l'osservanza del Modello da parte dei Terzi destinatari;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti, in base al sistema disciplinare, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori da irrogare nei confronti dei trasgressori.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'O.d.V. sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- disporre di risorse finanziarie approvate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di budgeting, idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (es. consulenze specialistiche, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del budget permette all'O.d.V. di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti indicati dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto;
- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'O.d.V. ai sensi del Decreto;
- avvalersi di consulenti esterni e/o professionisti di comprovata competenza nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle proprie attività osservando le procedure interne previste per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- richiedere che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni a consulenti e professionisti esterni, *partners* finanziari e commerciali, fornitori di servizi nonché revisori nell'ambito delle attività svolte per conto della Società.

L'Organismo, inoltre, ha la facoltà di coordinarsi con l'Organismo di Vigilanza di Leonardo S.p.a. ai fini di una interpretazione omogenea della normativa rilevante e delle best practices di riferimento.

L'Organismo si riunisce con cadenza mensile presso la sede della Società, anche tramite collegamenti da remoto. In caso di necessità il Presidente provvede alla convocazione dell'Organismo senza ritardo.



4.4 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI E DEL VERTICE AZIENDALE.

In merito all'attività di reporting l'O.d.V. di Leonardo Global Solutions provvede a fornire un'informativa semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, il reporting semestrale avrà principalmente ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili al Decreto;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- un'analisi di tutte le segnalazioni ricevute e delle azioni intraprese dall'O.d.V. stesso ai sensi di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo Gestione delle Segnalazioni pro tempore vigenti;
- le proposte di revisione e aggiornamento del Modello;
- l'informazione sul Piano di attività (adozione e stato di avanzamento).

Inoltre, l'OdV presenta al CdA il proprio Piano annuale delle attività.

L'O.d.V. dovrà, inoltre, riferire tempestivamente al Presidente e all'Amministratore Delegato (c.d. flussi informativi *ad hoc*) in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'O.d.V. stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'O.d.V. documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Amministratore Delegato.

L'O.d.V., infine, dovrà riferire senza indugio:

- al Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e da altri Dirigenti della Società o da membri del Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione;



- al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla Società di Revisione ovvero da membri del Consiglio di Amministrazione affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

4.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso e, pertanto, in conformità a quanto previsto dal Modello, l'Organismo dovrà essere informato, secondo le procedure ivi contemplate, in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento *ex post* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

4.5.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute, anche in forma anonima, ponendo in essere le opportune iniziative in conformità e secondo quanto stabilito dalle Linee di Indirizzo di Gestione delle Segnalazioni in vigore pro – tempore.

Per le segnalazioni sono previsti i seguenti canali di trasmissione: (i) piattaforma informatica di Gruppo dedicata <https://whistleblowing.leonardocompany.com> (ii) indirizzo di posta elettronica dedicato odv231lgs@leonardo.com, ovvero (iii) per posta, all'indirizzo "Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01, Leonardo Global Solutions S.p.A., Piazza Monte Grappa n. 4, 00195, Roma".

Si precisa che le Linee Guida di Confindustria 2021 stabiliscono che il modello organizzativo preveda il divieto di atti discriminatori nei confronti dei whistleblower, precetto la cui effettività va garantita anche mediante l'inclusione nel sistema disciplinare di misure sanzionatorie volte a reprimere la violazione degli obblighi di riservatezza e del divieto degli atti ritorsivi o discriminatori, nonché di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

In tal senso, la Società assicura:

- la massima tutela e riservatezza per il segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (diretta o indiretta), per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte dei Destinatari, inoltre, non può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- la protezione dalle segnalazioni diffamatorie.



Sono previste, inoltre, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, nonché di chi adotti misure di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima, in linea con il sistema disciplinare descritto al paragrafo 6.

Con riferimento alle modalità di svolgimento dell'istruttoria e verifica delle segnalazioni ricevute si rinvia alle Linee di indirizzo Gestione delle segnalazioni pro tempore vigenti.

4.5.2 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare l'O.d.V. in merito ad ogni atto, comportamento od evento di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbe determinare una violazione del Modello o, che, più in generale, sia potenzialmente rilevante ai fini del Decreto.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori prassi applicative, i flussi informativi nei confronti dell'O.d.V. si distinguono in:

- **flussi informativi *ad hoc***, che attengono a criticità attuali o potenziali per la Società da parte di chiunque ne venga a conoscenza;
- **informativa costante**, rappresentata dalle informazioni rilevanti in relazione alle attività ricorrenti.

Nel dettaglio, con riferimento ai **flussi informativi *ad hoc***, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'O.d.V. di Leonardo Global Solutions S.p.A. le informative concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, alla Società, o ai suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti da parte della medesima Autorità, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto Legislativo 231/01 ovvero per i relativi reati presupposto;
- evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate;
- eventuale esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra uno dei Destinatari del Modello e la Società;
- eventuali provvedimenti assunti dalla Autorità Giudiziaria o dagli Organi di Vigilanza in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro, dai quali emergano violazioni di tali norme;
- eventuali provvedimenti assunti dalla Autorità Giudiziaria o dagli Organi di Vigilanza in materia di ambiente, dai quali risultino violazioni di tali norme;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura aziendale o organizzativa;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, delle procedure;



- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- rapporti dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello e nei relativi protocolli (procedure);
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di reati;
- commissione di reati o compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi.

L'O.d.V. può chiedere alla Società di Revisione informazioni in merito alle attività da queste svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello e prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

Inoltre, sono oggetto di flusso informativo *ad hoc* le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01, ivi comprese le eventuali anomalie riscontrate nell'attività di verifica svolta dal G.I.A.

Con riferimento all'**informativa costante**, la stessa viene fornita periodicamente all'O.d.V. di Leonardo Global Solutions S.p.A. mediante la trasmissione delle informative concernenti:

- variazioni organizzative e procedurali significative ai fini del Modello;
- articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società;
- richiesta, erogazione, gestione di finanziamenti pubblici e agevolati;
- operazioni con Parti Correlate concluse a valori diversi da quelli di mercato, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
- operazioni infragruppo che comportino per la Società acquisto o cessione di beni o servizi a valori diversi da quelli di mercato, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
- eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre società del Gruppo che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- eventuali transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata;
- attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e partecipazione alla medesima da parte del personale;
- comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento rilevante delle procedure poste a presidio della gestione ambientale e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e attestazione dell'operatività dei relativi controlli nel loro complesso;



- eventuali contestazioni risultanti a seguito di ispezione in materia di sicurezza e in materia ambientale da parte di Enti pubblici e/o Autorità di controllo (es. ARPA, ASL etc);
- report relativi agli eventuali infortuni verificatisi nella Società nonché ai c.d. "quasi infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di salute e sicurezza indicando le misure necessarie assunte di fini dell'adeguamento dei protocolli e procedure.

4.5.3 OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA

Al fine di dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree sensibili/strumentali, tutti i soggetti assegnatari di poteri conferiti sulla base di specifiche procure dall'azienda per l'esercizio delle attività (con particolare riguardo a quelle potenzialmente interessate dal rischio di commissione reati ex D. Lgs. 231/01), divengono responsabili di ogni singola operazione a rischio reato da loro svolta o attuata, direttamente o per il tramite dei propri collaboratori. Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'O.d.V. dai suddetti responsabili, nonché dal RSPP della Società, tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza (di seguito, la Scheda o le Schede) da aggiornarsi su base trimestrale, così come previsto dall'apposita Istruzione Operativa emessa dalla Società in tema di "Gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

Le Schede di Evidenza devono, tra l'altro, informare che:

- è stata data debita evidenza delle operazioni svolte con le PP.AA. nelle aree a rischio reato;
- sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello e che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello, né infrazioni di sorta con il Modello stesso.

I suddetti responsabili delle attività a rischio reato individuate hanno il compito di compilare le dichiarazioni e di trasmetterle sistematicamente all'Organismo che ne cura l'archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che pianifica periodicamente con i vari responsabili.

Sulle operazioni in questione l'O.d.V. potrà effettuare ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

L'Organismo cura l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede da parte dei responsabili delle aree a rischio reato. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

4.6 ATTIVITÀ DI VERIFICA SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche:



- attività di **monitoraggio sull'effettività del Modello** (che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei Destinatari del Modello con la quale si conferma che:
 - è stata data debita evidenza delle operazioni svolte con le PP.AA. nelle aree a rischio reato;
 - sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello, sono stati rispettati le deleghe ed i poteri di delega ed i limiti di firma e che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello, né infrazioni di sorta con il Modello stesso.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di compilare e di ritrasmetterle le schede di evidenza all'O.d.V. che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

- **verifiche delle procedure:** l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato annualmente con le modalità stabilite dall'O.d.V. così come dettagliate nelle singole Parti Speciali.

Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili lacune e di suggerimenti in ordine alle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto semestrale che l'O.d.V. predispose per il Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V. propone al C.d.A. di Leonardo Global Solutions S.p.A. l'aggiornamento del Modello nei casi in cui si renda necessario e/o opportuno in ragione di intervenute modifiche del contesto normativo di riferimento, organizzative o dei protocolli interni della Società, ovvero di rilevate carenze del sistema normativo interno.

Le modifiche conseguenti a delibere approvate del Consiglio di Amministrazione sono direttamente apportate nel Modello dall'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Leonardo Global Solutions S.p.A. promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

La Funzione Risorse Umane, in cooperazione con l'O.d.V., gestisce la formazione del personale sui contenuti del Decreto e sull'attuazione del Modello, dandone evidenza all'O.d.V.



In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:

- l'inserimento del Modello, del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e del Codice Etico nella specifica sezione "Etica e Compliance" del sito internet della Società;
- la messa a disposizione del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e del Codice Etico per tutto il personale in forza, nonché la distribuzione di tali documenti ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda, con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e al rispetto delle relative prescrizioni;
- corso *on-line*, disponibile in modo permanente, sui contenuti del Modello, del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e del Codice Etico;
- l'aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello, al Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo o al Codice Etico.

Il percorso di formazione è articolato sui livelli qui di seguito indicati, utilizzati anche in alternativa a seconda delle opportunità:

personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza: incontri di formazione in aula;

- corso di formazione realizzato in modalità *e-learning* attraverso supporto informatico.
- altro personale: informativa in sede di assunzione; corso di formazione realizzato in modalità *e-learning* attraverso supporto informatico. .

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come al corso *on-line*, è obbligatoria; la Funzione Risorse Umane monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale, compresi i neo-assunti.

La tracciabilità della partecipazione all'attività di formazione è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità "*e-learning*", attraverso l'attestato di fruizione dei nominativi delle persone coinvolte, reperibile sulla piattaforma informatica dedicata. Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Anticorruzione del Gruppo, al Codice Etico, ove l'OdV non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte

5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Leonardo Global Solutions promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello, del Codice Etico e del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i professionisti e collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

Leonardo Global Solutions provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza anche parziale dei principi stabiliti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo apposite clausole



risolutive espresse che, in detti casi, attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere di diritto i contratti stessi.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, gli articoli 6 comma 2, lettera e), e 7, comma 4 lettera b) del Decreto prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*.

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione/illecito contestati. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'oggetto della contestazione;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione/illecito, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni/illeciti nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione/illecito;
- eventuale recidività dell'autore.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Leonardo Global Solutions S.p.A. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dalla Funzione Risorse Umane.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole contenute nel Modello autorizza l'O.d.V. a richiedere all'Unità Organizzativa aziendale competente l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate e determinata sulla base della gravità della violazione commessa in conformità ai criteri indicati nel CCNL, ove applicabile, e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'O.d.V. dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.



Costituiscono violazioni del Modello, a titolo di esempio:

- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio o alle attività sensibili indicate nelle Parti Speciali del Modello;
- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato indicate quali "strumentali" nelle Parti Speciali del Modello;
- mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai protocolli (procedure) in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata partecipazione all'attività di formazione relativa al contenuto del Modello e, più in generale, del Decreto da parte dei Destinatari;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure), ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti predisposti, incluso l'O.d.V.;
- qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti delle persone oggetto di segnalazioni sulla violazione del Modello e, soprattutto, dei segnalanti;
- comportamento non collaborativo nei confronti dell'O.d.V., consistente a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'O.d.V. al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'O.d.V., nella mancata partecipazione agli incontri di formazione;
- violazione degli obblighi di informazione verso l'O.d.V. (descritti al paragrafo 4.5.);
- violazione della normativa in materia di *whistleblowing* sia con riguardo alla tutela della riservatezza del segnalante sia in caso di segnalazioni non veritiere effettuate con dolo o colpa grave.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata dalla Funzione Risorse Umane sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva;



- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per la Società;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze della condotta in violazione;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

6.2.1 IMPIEGATI E QUADRI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità ai "Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA O SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio reato, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e alla morale della Società;
- incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio reato un notevole inadempimento in violazione delle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento violazioni più gravi di quelle individuate al precedente punto;



- incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio reato un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto ovvero palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dalla Funzione Risorse Umane.

6.2.2 DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole comportamentali previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

In particolare:

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;
- qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaci, l'O.d.V. ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali – a seconda delle rispettive competenze - procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, diffida formale, revoca dell'incarico/delega, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Tenuto conto che gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti della Società, nell'ipotesi in cui si ravvisino violazioni del Modello tali da compromettere il rapporto di fiducia con l'esponente aziendale ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell'interesse e/o dell'immagine della Società (ad esempio, applicazione di misure cautelari ovvero rinvio a giudizio di Amministratori in relazione alla commissione di reati da cui possa derivare la



responsabilità amministrativa della Società), si procederà alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla revoca del mandato. In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione della Società, l'O.d.V. informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Collegio Sindacale della Società, l'O.d.V. informerà il Consiglio di Amministrazione affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, REVISORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI, TRA CUI I MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, revisori, partner, controparti ed altri soggetti esterni alla Società tra cui i membri dell'Organismo di Vigilanza in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale nonché l'eventuale proposizione della azione per il risarcimento dei danni subiti in virtù delle clausole che LGS prevede in ogni contratto elaborate dall'Unità Organizzativa Legale, Affari Societari e Compliance.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione provvederà, in collaborazione con il Collegio Sindacale, ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'O.d.V. che sia anche un dipendente o dirigente della Società si applicheranno le sanzioni previste nel rispetto delle normative vigenti, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'O.d.V..

6.5 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e delle procedure si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari quanto alla fase:

- della contestazione della violazione all'interessato;
- contraddittorio, ovvero la possibilità a favore del soggetto a cui è stata contestata la violazione di proporre argomentazioni a sua difesa;
- di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'O.d.V. riporta l'avvenuta violazione del Modello.



6.5.1 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'O.d.V. trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione con l'indicazione della condotta constatata, allegando gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'O.d.V. per un'adunanza del Consiglio e, in tale sede, acquisisce le eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'O.d.V., per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione della revoca del mandato, il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio l'Assemblea dei soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Nel caso in cui, invece, l'Amministratore sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, valgono le modalità contenute nel paragrafo 6.5.2.

6.5.2. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'O.d.V. trasmette al Vertice Aziendale ed al Responsabile della Funzione Risorse Umane, una apposita relazione con l'indicazione della condotta constatata, allegando gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Il Vertice Aziendale convoca il Dirigente interessato e, di concerto con il Responsabile della Funzione Risorse Umane definirà la posizione dell'interessato nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre una posizione apicale con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del D.Lgs. 231/01 è previsto che il Consiglio di Amministrazione possa decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico.



Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, nel rispetto dei termini previsti dalla contrattazione collettiva applicabile a cura del Vertice Aziendale.

Ferma restando la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, chi è interessato al provvedimento può promuovere, nei trenta giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In caso di nomina di tale Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

6.5.3. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI

Il procedimento di applicazione della sanzione da parte della Società nei confronti di Operai, Impiegati e Quadri avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, del vigente Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alle installazioni impianti nonché del Codice Disciplinare Aziendale.

Le sanzioni devono essere applicate entro sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

6.5.4. IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI DEL MODELLO

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate al paragrafo 6.4, Il Responsabile dell'UO che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con il Responsabile della UO Legale, Affari Societari e Compliance e sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dall'Amministratore Delegato (nonché dal C.d.A. se la stipulazione del contratto è stata deliberata dal Consiglio), invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione gli eventuali documenti e gli elementi a supporto della contestazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

6.5.5. IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il procedimento sanzionatorio di sospensione o revoca dell'incarico applicabile nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci di cui al paragrafo 6.5.1. trova applicazione *mutatis mutandis*, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di uno o più componenti dell'O.d.V.



In tal caso la segnalazione della violazione sarà trasmessa al Presidente del Collegio Sindacale, il quale provvederà a redigere la relazione e a trasmetterla al Consiglio di Amministrazione.



7. ALLEGATI

7.1 Catalogo reati presupposto 231/01

7.2 Elenco Aree a Rischio / Attività Sensibili



7.1 CATALOGO REATI PRESUPPOSTO 231/01

#	Catalogo Reati ex D.Lgs. 231/01	Fattispecie di Reato	Parte Speciale Modello
1	Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020] Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]	A
		Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]	A
		Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)	A
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]	A
		Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	A
		Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	A
		Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	n.a.
2	Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019] Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	G
		Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	G
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	G
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	G
		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	G
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	G
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	G
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	G
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	G
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	G
		Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	G
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	G		



#	Catalogo Reati ex D.Lgs. 231/01	Fattispecie di Reato	Parte Speciale Modello
3	Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015] Delitti di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	D
		Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	D
		Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)	D
		Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	D
		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]	D
		Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)	D
		Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)	D
4	Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020] Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	A
		Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]	A
		Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	A
		Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	n.a.
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	A
		Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]	A
		Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	A
		Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	A
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	A
		Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]	A
		Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]	A
Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	A		



#	Catalogo Reati ex D.Lgs. 231/01	Fattispecie di Reato	Parte Speciale Modello
		Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	A
		Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	A
5	Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016] Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	n.a.
		Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	n.a.
		Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	n.a.
		Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	n.a.
		Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	n.a.
		Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	n.a.
		Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	n.a.
		Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	n.a.
		Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	H
		Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	H
6	Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] Delitti contro l'industria e il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)	n.a.
		Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	n.a.
		Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	n.a.
		Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	n.a.
		Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	n.a.
		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	n.a.
		Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	n.a.
		Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	n.a.
7	Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017] Reati societari	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	B
		Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	B
		False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	n.a.
		Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	B
		Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	B
		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	B
		Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	B



#	Catalogo Reati ex D.Lgs. 231/01	Fattispecie di Reato	Parte Speciale Modello
		Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	B
		Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]	n.a.
		Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	B
		Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	B
		Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]	A
		Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]	n.a.
		Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	B
		Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	n.a.
		Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.) (NB: prima punito a mezzo articolo 2623 c.c., è stato abrogato dall'art. 34 dalla L. N.262/2005 e introdotto nel Testo Unico della Finanza all'art.173-bis)	B
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	B
8	Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	C
	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)	C
		Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]	n.a.
		Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)	C
		Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)	C
		Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]	n.a.
		Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)	C
		Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)	n.a.
		Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)	n.a.
		Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)	C
		Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	C
		Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)	C
		Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)	C
		Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)	C
		Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]	n.a.
		Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	C
		Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	n.a.



#	Catalogo Reati ex D.Lgs. 231/01	Fattispecie di Reato	Parte Speciale Modello
		Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	n.a.
		Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	n.a.
		Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	n.a.
		Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)	n.a.
		Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)	n.a.
		Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)	C
		Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)	n.a.
		Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)	C
9	Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006] Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	n.a.
10	Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016] Delitti contro la personalità individuale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	n.a.
		Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	n.a.
		Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	n.a.
		Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	n.a.
		Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]	n.a.
		Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	n.a.
		Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]	n.a.
		Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	n.a.
		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	C
		Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	n.a.
11	Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] Reati di abuso di mercato	Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]	B
		Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]	B
12	Art. 187-quinquies TUF [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018] Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)	B
		Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)	B



#	Catalogo Reati ex D.Lgs. 231/01	Fattispecie di Reato	Parte Speciale Modello
13	Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018] Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	E
		Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	E
14	Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]	F
		Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]	F
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]	F
		Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]	F
15	Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021] Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	F-Bis
		Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	n.a.
		Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)	F-Bis
		Altre fattispecie: <i>"Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica (cfr. Titolo VII codice penale), contro il patrimonio (cfr. Titolo XIII codice penale) o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti."</i>	F-Bis
16	Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)	n.a.
		Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)	H
		Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere	H



#	Catalogo Reati ex D.Lgs. 231/01	Fattispecie di Reato	Parte Speciale Modello
		o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)	
		Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)	H
		Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)	n.a.
		Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)	n.a.
		Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).	n.a.
17	Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).	A
18	Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]	Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	I
		Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	I
		Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	I
		Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	n.a.
		Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	n.a.



#	Catalogo Reati ex D.Lgs. 231/01	Fattispecie di Reato	Parte Speciale Modello
	Reati ambientali	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	n.a.
		Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	I
		Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)	n.a.
		Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)	I
		Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)	I
		Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)	I
		Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)	I
		Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)	n.a.
		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] (NB: in relazione al principio della riserva di codice la fattispecie prevista dall'art.260 D.Lgs n 152/2006 è stata inserita all'interno dell'art. 452-quaterdecies c.p.).	I
		False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)	I
		Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)	I
		Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)	n.a.
		Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)	n.a.
		Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)	I
19	Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161] Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)	E
		Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)	E



#	Catalogo Reati ex D.Lgs. 231/01	Fattispecie di Reato	Parte Speciale Modello
20	Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018] Razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018] <u>(NB: in relazione al principio della riserva di codice la fattispecie prevista dall'art.3 L. n 654/1975 è stata inserita all'interno dell'art. 604-bis c.p.)</u> .	n.a.
21	Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019] Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)	n.a.
		Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)	n.a.
22	Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020] Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	L
		Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	L
		Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	L
		Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	L
		Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	L
		Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	L
		Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	L
		Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	L
23	Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] Contrabbando	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)	L
		Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)	L
		Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)	L
		Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)	L
		Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)	L
		Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)	L
		Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)	L
		Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)	L
		Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)	L



#	Catalogo Reati ex D.Lgs. 231/01	Fattispecie di Reato	Parte Speciale Modello
		Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)	L
		Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)	L
		Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)	L
		Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)	L
		Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)	L
		Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)	L
24	Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022] Delitti contro il patrimonio culturale	Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)	M
		Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)	n.a.
		Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)	M
		Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)	M
		Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)	M
		Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)	n.a.
		Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)	n.a.
		Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)	M
		Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)	n.a.
25	Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022] Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)	M
		Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	M
26	Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)	n.a.
		Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)	n.a.
		Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)	n.a.
		Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)	n.a.
		Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	n.a.
		Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	n.a.
		Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	n.a.
		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	n.a.



#	Catalogo Reati ex D.Lgs. 231/01	Fattispecie di Reato	Parte Speciale Modello
		Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	n.a.
27	(L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale] Reati transnazionali	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)	n.a.
		Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	n.a.
		Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)	n.a.
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	A
		Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	A
		Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	D
		Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	D



7.2 ELENCO AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI

#	Aree a Rischio	Attività Sensibili	Parte Speciale Modello
1	Gestione dei rapporti con la PA (rapporti di natura commerciale e negoziale)	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione ed invio dell'offerta; • Negoziazione del contratto; • Stipula del contratto • Esecuzione e gestione del contratto; • Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, penali, ecc.). 	A
2	Comunicazione alle Autorità di Vigilanza e Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche in sede di ispezioni	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; • Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo. 	A; B
3	Gestione del trattamento di previdenza ed assistenza del personale (dichiarazioni e versamenti contributivi e comunicazioni alle autorità competenti relative ai rapporti di lavoro: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro etc.) e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di accertamenti e/o ispezioni	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione amministrativa del personale; • Determinazione, gestione e versamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale, inclusa l'elaborazione delle relative dichiarazioni. • Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo, in relazione alle tematiche previdenziali e assistenziali. 	A; F
4	Gestione delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti delle imposte e delle compensazioni di crediti d'imposta, nonché gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in caso di accertamenti e/o ispezioni	<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione delle imposte dirette e indirette; • Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento; • Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette. • Gestione degli adempimenti tributari e fiscali verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; • Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo, in relazione alle tematiche tributarie e fiscali. 	A; B; F; L
5	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (inclusi i rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari) [penale, civile, amministrativo e giuslavoristico]	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione dei professionisti esterni ed affidamento di incarichi agli stessi; • Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e fiscali), anche attraverso il supporto di professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società; • Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali. 	A; D
6	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi e/o autorizzazioni e (quali concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, finanziamenti per la produzione di beni e servizi, etc.), in sede di accertamenti e/o ispezioni anche in materia ambientale nonché per l'esecuzione di adempimenti presso la Pubblica Amministrazione (comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti, documenti, pratiche, etc.) per l'esercizio di attività aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, in relazione all'ottenimento di provvedimenti amministrativi (anche a tutela a tutela di beni culturali e paesaggistici); • Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo (anche in relazione alle tematiche di Ambientali e di Salute e Sicurezza). 	A; M
7	Gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione e richiesta dei finanziamenti pubblici o agevolati; • Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati; • Rendicontazione dei finanziamenti pubblici o agevolati 	A; F



#	Aree a Rischio	Attività Sensibili	Parte Speciale Modello
8	Approvvigionamento di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di sourcing procurement • Pre-Qualificazione e Qualificazione dei fornitori • Predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Accordi Quadro e Contratti • Selezione e Attivazione dei fornitori • Predisposizione e autorizzazione delle Richieste d'Acquisto • Predisposizione, negoziazione, autorizzazione ed emissione degli OdA • Supervisione e coordinamento delle attività gestite da società esterne, regolate da Accordo Quadro / Contratto di servizio • Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento. 	A; C; D; E; F; H; I; L
9	Gestione delle risorse finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti; • Gestione degli incassi • Gestione dei pagamenti • Gestione della Cassa Contante 	A; B; C; D; F; F-bis; L
10	Gestione della contabilità generale	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della contabilità generale; • Gestione della contabilità fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori esterni; • Gestione dei cespiti • Determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate; 	L
11	Gestione delle Operazioni Ordinarie e straordinarie, nonché delle alleanze e partnership strategiche	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.; • Gestione delle operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni societarie, ecc.); • Gestione delle alleanze e partnership strategiche. 	A; B; C; D; F; L
12	Attività di predisposizione e comunicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai soci e/o terzi (bilancio di esercizio e situazioni patrimoniali infrannuali)	<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali; • Redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali; 	B; F; L
13	Gestione dei cedolini e relativi adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione amministrativa del personale (elaborazione stipendi); • Determinazione delle imposte dirette e indirette; • Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento. 	L
14	Selezione e gestione del personale compreso il personale somministrato e appartenente alle categorie protette	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione e assunzione del personale; • Formulazione dell'offerta economica; • Impiego del personale; • Gestione amministrativa del personale; • Valutazione del personale finalizzata all'erogazione degli incentivi e dei bonus Assunzione. 	A; C; D; E
15	Spese di trasferta e di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione amministrativa del personale; • Autorizzazione delle missioni e delle note spese; • Gestione degli anticipi per missioni; • Rendicontazione e rimborso delle spese sostenute; • Gestione delle spese di rappresentanza. 	A; C; D; F; F-bis
16	Gestione dell'omaggistica, spese per ospitalità, sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie, contributi ad associazioni ed enti	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione degli omaggi; • Gestione delle ospitalità; • Ricerca e selezione degli eventi / iniziative da sponsorizzare e dei soggetti a cui erogare contributi; • Gestione dei rapporti con i destinatari delle sponsorizzazioni e dei contributi; • Gestione e organizzazione operativa delle sponsorizzazioni e dei contributi; 	A; C; D; F



#	Aree a Rischio	Attività Sensibili	Parte Speciale Modello
		<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese connesse alle sponsorizzazioni e ai contributi. 	
17	Gestione dei rapporti con parti correlate e rapporti infragruppo	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con le Parti Correlate Gestione dei rapporti infragruppo. 	A; B; C; D; F; L
18	Gestione delle transazioni con controparti estere o con elementi di transnazionalità	<ul style="list-style-type: none"> Determinazione delle imposte dirette e indirette; Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento. 	D; L
19	Realizzazione di investimenti	<ul style="list-style-type: none"> predisposizione del budget dei costi annuale; gestione del budget dei costi e approvazione degli extra-budget; produzione della reportistica e rendicontazione; analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi). 	A; C; D; F
20	Gestione dei contratti di compravendita di beni immobili e dei contratti di servizio	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione ed invio dell'offerta (contratto di servizio) o della proposta irrevocabile d'acquisto (acquisto di immobile) ovvero accettazione della proposta irrevocabile d'acquisto (vendita immobiliare); Negoziazione del contratto; Stipula del contratto; Esecuzione e gestione del contratto; Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, ritardi/anticipi di consegna, penali, ecc.). 	A; B; C; D; F
21	Gestione delle offerte commerciali	<ul style="list-style-type: none"> Definizione degli economics, Identificazione e gestione dei rischi di natura contrattuale Anagrafiche clienti; Predisposizione ed invio dell'offerta; Negoziazione del contratto; Stipula del contratto; monitoraggio incassi. 	A; C; D
22	Gestione dei rapporti con soggetti terzi per l'ottenimento di certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> predisposizione e trasmissione di informazioni ad enti certificatori; gestione dei rapporti con enti certificatori nell'ambito di attività ispettive, finalizzate al rilascio o al rinnovo della certificazione. 	A
23	Gestione dei rapporti con gli organi sociali che svolgono attività di controllo sulla gestione e con la società di revisione	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti col Collegio Sindacale; Rapporti con la Società di Revisione. 	A; B
24	Definizione del Budget aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione del budget dei costi annuale; Gestione del budget dei costi e approvazione degli extra-budget; Produzione della reportistica e rendicontazione; Analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi). 	L
25	Gestione delle attività relative alla formazione della volontà assembleare e del C.d.A.	<ul style="list-style-type: none"> Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione; Gestione dei rapporti con gli organi societari e con i Soci. 	B
26	Comunicazione e diffusione di notizie e/o pubblicità relativa ai beni/servizi. Rapporti con stampa generalista, stampa specialistica, aggiornamento sito internet LGS	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione e diffusione di notizie e/o pubblicazione relativa ai beni/servizi. Rapporti con stampa generalista, stampa specialistica e aggiornamento sito internet LGS 	B; H
27	Pianificazione – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 	E; F



#	Aree a Rischio	Attività Sensibili	Parte Speciale Modello
28	Attuazione e funzionamento – attività volta a definire Strutture Organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • Attività di sorveglianza sanitaria; • Attività di informazione e formazione dei lavoratori; • Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; • Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 	E
29	Controllo e azioni correttive – attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione verifiche periodiche	<ul style="list-style-type: none"> • Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate • Attività di manutenzione del modello organizzativo deve prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 	E
30	Riesame della Direzione – Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda		E
31	Gestione della sicurezza informatica		G
32	Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione		G
33	Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio		G
34	Gestione e protezione della postazione di lavoro		G
35	Gestione degli accessi da e verso l'esterno		G
36	Gestione e protezione delle reti		G
37	Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)		G
38	Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.) [per la sola sede di Via Pastrengo]		G
39	Acquisizione / cessione di asset in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di due-diligence connessa all'acquisizione / cessione di asset in relazione al quale sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici; • Assistenza nello svolgimento di attività di due-diligence connessa all'acquisizione/cessione di asset in relazione al quale sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici. 	I; M
40	Realizzazione / gestione (ivi compresa la manutenzione ordinaria / straordinaria) di asset ed attività in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di ampliamento, manutenzione ordinaria e/o straordinaria su asset di competenza; • Gestione degli aspetti ambientali relativi a siti non in uso, dismessi e ai terreni di proprietà anche connessi all'erogazione di servizi di facility management; • Gestione di eventuali manufatti contenenti amianto; • Attività di vigilanza e controllo su fornitori che eseguono attività/servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o lavori; • Attività di Audit su fornitori/appaltatori che eseguono attività per conto di LGS atte a verificare e valutare la gestione degli aspetti ambientali connessi alle principali attività di servizio commissionate a terzi; • Gestione dei servizi di facility management verso i conduttori dei siti di proprietà di LGS; • Gestione dei servizi di facility management e manutenzione ordinaria presso la sede direzionale. 	I; M



#	Aree a Rischio	Attività Sensibili	Parte Speciale Modello
41	Inquinamento idrico	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di vigilanza e controllo sulle aree di proprietà ed in uso a LGS atte a prevenire/gestire scarichi su suolo da parte dei conduttori dei siti; • Attività di gestione e controllo su appaltatori che eseguono attività per conto di LGS che potrebbero determinare inquinamento idrico; • Attività di Audit di rischio ambientale sulle aree di proprietà di LGS atte a prevenire e gestire: i) scarichi sul suolo non consentiti, ii) eventuali perdite da reti di scarico o impianti di trattamento con potenziale inquinamento del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali; • Identificazione delle opere di collettamento/adeguamento degli scarichi e gestione dei relativi interventi. 	I
42	Gestione dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di vigilanza e controllo sulle aree di proprietà di LGS atte a prevenire/gestire abbandoni incontrollati da parte di terzi/ignoti o dei conduttori dei siti; • Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono attività per conto di LGS con riferimento particolare alla produzione e gestione di rifiuti; • Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti con particolare riferimento ai rifiuti derivanti dalla dismissione dei cespiti aziendali; • Gestione di rifiuti connessi ad attività sui siti di proprietà (es. terre e rocce da scavo); • Gestione delle attività di, classificazione, caratterizzazione dei rifiuti e predisposizione di certificati di analisi; • Gestione delle attività di trasporto, spedizione (predisposizione documentazione) e smaltimento dei rifiuti; • Gestione degli adempimenti amministrativi connessi ai rifiuti (es. formulari di identificazione dei rifiuti, registri, ecc.); • Attività di Audit di rischio ambientale sulle aree di proprietà atte a verificare e valutare il rischio di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque causata da eventuali abbandoni di rifiuti. 	I
43	Emissioni in atmosfera	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di gestione e controllo operativo sui siti di proprietà di LGS atte a prevenire / gestire potenziali fonti di inquinamento da parte dei conduttori dei siti di proprietà di LGS; • Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono per conto di LGS servizi di facility management che potrebbero generare emissioni atmosferiche; • Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono attività per conto di LGS (es. manutenzioni e cantieri) con riferimento ad attività/asset che potrebbero generare emissioni atmosferiche; • Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono attività per conto di LGS (es. servizi facility management e manutenzione ordinaria) che potrebbero determinare inquinamento atmosferico; • Gestione emissioni in atmosfera connesse alla sede direzionale. 	I
44	Gestione dei siti contaminati	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di vigilanza e controllo per la gestione degli adempimenti in materia di prevenzione e bonifica dei siti contaminati o potenzialmente contaminati di proprietà di LGS (sia intestati a LGS che a soggetti conduttori o ex conduttori dei siti di proprietà di LGS); • Gestione della comunicazione verso l'Autorità Competente (comunicazione ex art. 242) e delle attività di bonifica in conformità al progetto approvato dalle autorità Competenti e delle relative prescrizioni (es. derivanti da 	I



#	Aree a Rischio	Attività Sensibili	Parte Speciale Modello
		<p>Conferenze dei Servizi, ecc.) nonché di ordinanze ministeriali e della autorità di controllo sui Siti di Interesse Nazionale (SIN);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporto nella gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati di proprietà di LGS; • Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono attività per conto di LGS (es. manutenzioni e cantieri) che potrebbero determinare inquinamento; • Attività di Audit di rischio ambientale sulle aree di proprietà di LGS atte a verificare e valutare la corretta gestione dei procedimenti afferenti la bonifica del sito; 	
45	Gestione di attività in sostituzione dell'utilizzatore dei siti di proprietà di lgs	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione delle procedure aziendali di intervento sostitutivo da parte della Società quale "proprietario incolpevole", previste per l'eliminazione delle violazioni riscontrate in sede di Audit di rischio ambientale e la realizzazione di tutte le misure di carattere tecnico e amministrativo previste ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in tema di bonifica dei siti contaminati, inclusa la comunicazione alle autorità ai sensi dell'art. 245; • Attivazione delle procedure aziendali di intervento sostitutivo da parte della Società quale "proprietario incolpevole" e la realizzazione di tutte le misure di carattere tecnico e amministrativo previste ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in tema di bonifica dei siti contaminati, inclusa la comunicazione alle autorità ai sensi dell'art. 245. 	I
46	Tutela dell'ozono stratosferico	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione, manutenzione e smaltimento delle apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e clima alteranti; • Attività di gestione e controllo operativo relativo alle apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e clima alteranti. 	I
47	Individuazione e gestione degli impatti sull'ecosistema, sulla biodiversità, sulla flora e sulla fauna, su aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico e/o su aree ed habitat naturali, su specie animali e vegetali protette e/o sulla pubblica incolumità, derivanti dalle attività svolta dalla società	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura dei siti e delle attività di LGS che potrebbero generare potenziali impatti sull'ambiente e relativo aggiornamento. 	I
48	Gestione di anomalie/emergenze ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione delle modalità operative per la gestione di eventuali anomalie, incidenti o emergenze ambientali e relativo aggiornamento; • Informazione, comunicazione ed attuazione delle misure di emergenza al verificarsi di eventi anomali/emergenze ambientali presso i siti di competenza. 	I
49	Sostanze chimiche	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono attività di facility management che potrebbero prevedere l'utilizzo di sostanze chimiche 	I



Parte Speciale A

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis)
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25-decies art. 10, co. 9,
Legge 16.03.2006 n. 146)



**PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25),
CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, C.1, S-BIS), INDUZIONE A NON RENDERE DI-
CHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(ART. 25-DECIES E ART. 10, CO. 9, LEGGE 16.03.2006 N. 146)**

**A1 I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAGLI ARTICOLI 24, 25, 25-TER LETT. S) BIS E
25-DECIES DEL DECRETO, E DALL'ART. 10, COMMA 9, LEGGE 16 MARZO 2006, N.
146**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/01 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 24 del Decreto

a. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato punisce chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina agli scopi previsti.

Quanto all'oggetto materiale del reato, si precisa che:

- i **contributi** costituiscono le dazioni effettuate dalla pubblica amministrazione o da altri enti, in assenza di corrispettivo gravante sul privato beneficiario, si tratta di specifici trasferimenti economici motivati da finalità di interesse pubblico, in relazione alle quali non si instaura un sinallagma e che quindi non comportano un obbligo di restituzione;
- le **sovvenzioni** sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità;
- i **finanziamenti** sono trasferimenti di risorse che sottendono – a carico del soggetto che li percepisce – un obbligo di utilizzo per finalità determinate;
- i **mutui agevolati** corrispondono ai contratti stipulati di cui al comparto privatistico, che si sostanziano in erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

A titolo esemplificativo, si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie protette, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.



b. *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)*

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

Va evidenziato che tale reato, avendo natura sussidiaria, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.).

A titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti; ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

c. *Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)*

Il reato si configura quando, mediante artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, il soggetto attivo procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), in modo da conseguire vantaggi non dovuti. Si pensi, ancora, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad Enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

d. *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

Quanto all'oggetto materiale del reato, si rinvia a quanto già specificato nell'art. 316-bis (Malversazione di erogazioni pubbliche)

In ogni caso, le norme prendono in considerazione altre erogazioni dello stesso tipo, o comunque denominate, idonee a ricomprendere la complessità di trasferimenti economici che - sebbene assimilabili alle categorie tipizzate - vengano diversamente qualificate.



Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, sovvenzioni o contributi finalizzati, ad esempio, alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

e. Frode informatica (art. 640-ter, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto.

Il fatto è aggravato se commesso ai danni dello Stato (art. 640, comma II, c.p.), ovvero se produce un trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso di qualità di operatore del sistema.

Il reato è presupposto della responsabilità 231 dell'ente, se commesso arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico o dell'Unione europea. La frode informatica prevede una mera attività materiale di alterazione o manipolazione di un sistema informatico o telematico posta in essere intervenendo, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione o in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla Pubblica Amministrazione.

f. Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi è volta a punire la condotta di chi commette una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali concernenti di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Ciò potrebbe avvenire anche in via indiretta concorrendo con altra società o ente che si interfaccia direttamente con uno Stato o con altro ente pubblico o privato che svolge servizi pubblici.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 del Decreto



g. Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno, mediante violenza o minaccia, a dare o promettere indebitamente per sé o per altri, denaro o altra utilità.

Trattasi di reato proprio che punisce la condotta di soggetti che ricoprono la posizione di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio³³. In questi termini, il reato non sembra ricadere nell'area di rischio tipica di LGS, i cui amministratori, dirigenti e dipendenti – stante l'attività svolta dalla Società - non rivestono la qualità di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio.

Il rischio, pertanto, più che nell'ipotesi in cui un *intra*neo di LGS - sia esso un apicale o un subordinato – che, in ragione dell'attività specificamente svolta, assuma la qualifica di incaricato di pubblico servizio (abusando del suo ufficio e favorendo la Società), potrà ravvisarsi nell'ipotesi in cui, personale interno di LGS concorra nel reato proprio del reato del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e cioè nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extra*neus nel reato "proprio". Tuttavia, il dipendente (e con lui l'impresa nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe a titolo di concorso, solo nel caso in cui nella sua condotta si rinvenissero³⁴:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.

h. Corruzione (Corruzione propria - art. 319 c.p., Corruzione impropria - art. 318 c.p., Pene per il corruttore - art. 321 c. p.)

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria (art. 319 c.p.) dalla corruzione impropria (art. 318).

Integra il reato di corruzione propria (art. 319 c.p.) la condotta del pubblico ufficiale che per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio, riceve – per sé o per altri – denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa.

La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto. Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 esclude la punibilità del corruttore.

³³ In particolare, gli artt. 357 e 358 c.p. forniscono la definizione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, la cui nozione è riportata al paragrafo A2, infra

³⁴ Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intra-neus" (Cass. Pen. Sez. VI, Sent. n. 25390/2019).



Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) punisce la condotta del pubblico ufficiale che riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro od altre utilità o ne accetta la promessa. *Ad esempio, è il caso della regalia al funzionario ASL che omette di segnalare un'irregolarità nel verbale di una ispezione di un luogo di lavoro.*

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche nell'ipotesi in cui il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. *Ad esempio, è il caso della regalia a un operatore dell'impresa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come illecito compenso per lo smaltimento di un rifiuto pericoloso.*

Le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p. hanno natura di reato proprio che pertanto può essere commesso unicamente da soggetti che ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio.

Il reato di corruzione passiva - *i.e.* il reato commesso dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che riceve l'utilità per piegare la propria funzione alla richiesta del privato - non sembra rientrare nell'area di rischio tipica di LGS. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità (art. 321 c.p.), che è l'ipotesi che più rilevante per l'attività della Società.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

i. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo



un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

j. *Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c. p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardi un incaricato di pubblico servizio.

k. *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei poteri, ovvero per ritardare, omettere, o compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato, per l'esercizio delle sue funzioni ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

l. *Peculato (art. 314 e 316 c.p.)*

Costituiscono presupposto della responsabilità 231 dell'ente, i reati di peculato (art. 314 co. 1 c.p.) e di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il reato di peculato di cui all'art. 314, comma 1, c.p. punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p., punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio della funzione o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, ricevano o ritengano indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altre utilità.

Queste condotte rilevano come rischio per le società solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Ue". In tal senso, in considerazione delle attività svolte dalla Società - i cui amministratori, dirigenti e dipendenti non rivestono la qualità di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio - la possibilità di commissione dei reati ex artt. 314 e 316 c.p. si ravvisa unicamente nell'ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio" nell'ambito della partecipazione a bandi per finanziamenti europei.

m. *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*

Il delitto di abuso d'ufficio è disciplinato all'art. 323 c.p. ed è una norma tendenzialmente "sussidiaria", cioè destinata a essere applicata laddove non siano riscontrabili altre più gravi condotte che possono ledere la "cosa pubblica" in senso lato (si pensi al peculato, alla corruzione, alla concussione).



Dopo varie interpolazioni, l'articolo citato prevede oggi che venga punito con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Salvo – come si è detto – che il fatto non costituisca un più grave reato.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno abbiano un carattere di rilevante gravità.

Queste condotte rilevano come rischio per le società solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Ue". In tal senso, in considerazione delle attività svolte dalla Società - i cui amministratori, dirigenti e dipendenti non rivestono la qualità di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio – la possibilità di commissione del reato ex art. 323 c.p. si ravvisa unicamente nell'ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio" nell'ambito della partecipazione a bandi per finanziamenti europei.

n. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

In virtù della disposizione in esame, sono puniti i reati di peculato, concussione e corruzione, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione (artt. 314-320 e 322, terzo e quarto comma), anche se commessi da:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte



del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti di Enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone sopra indicate;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

o. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

La norma di cui al secondo comma sanziona, inoltre, chi dà o promette denaro o altre utilità, con la conseguenza che il privato viene ad essere punito come correo del pubblico funzionario. *Ad esempio, è il caso del funzionario della ASL che richiede il pagamento indebito di una somma per non rilevare un'irregolarità durante una ispezione di un luogo di lavoro.*

p. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Questa fattispecie punisce chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio anche straniero, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Si tratta, dunque, di una condotta sussidiaria rispetto a quelle di vera e propria corruzione e ne condivide pertanto i protocolli di prevenzione. *Ad esempio, è il caso del professionista incaricato per la presentazione di una pratica edilizia che riceve un compenso per remunerare indebitamente un funzionario comunale per favorire il rilascio di un permesso.*

Si riporta di seguito una breve descrizione del reato contemplato dall'art. 25-ter, comma 1, lett. s) bis del Decreto

q. Corruzione tra privati (art. 2635 del Codice civile)



Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, anche tramite interposta persona, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni, per i soggetti indicati al primo comma, e fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza. Tipico esempio della corruzione tra privati si ha quando un dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari riceve un'ingente somma di denaro per alterare le anzidette scritture.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del T.U.F.

r. Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635-bis del Codice civile)

Il reato in esame può configurarsi in seguito a due condotte tenute alternativamente.

Infatti, il primo comma dell'art. 2635 bis c.c. punisce con la pena prevista dall'art. 2635 c.c. ridotta di un terzo chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio o di obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il secondo comma prevede che la stessa pena si applichi ai medesimi soggetti di cui al primo comma che, però, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altre utilità per il compimento o l'omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio o di obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accolta.

Tale reato è stato recentemente introdotto dal D.lgs. 38/2017 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) e da ultimo modificato dalla L. 3/2019 (Legge "Spazzacorrotti"), che ha abrogato il comma 3 del predetto articolo, eliminando la procedibilità a querela della persona offesa.



Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-decies del Decreto

s. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti all'Autorità Giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe assumere astrattamente rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto con riguardo alle ipotesi in cui un soggetto che abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria venga indotto alla reticenza o a rendere false dichiarazioni nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (*ad esempio per non rivelare informazioni che potrebbero pregiudicare l'Ente nel contesto del procedimento*), mediante minacce (licenziamenti, demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera).

t. Favoreggiamento personale art. 378 (art. 10, comma 9, Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Il reato, introdotto dalla Legge n. 146/2006 è la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, punisce chiunque, dopo che è stato commesso un reato e fuori dalle ipotesi di concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La commissione del reato da parte di un esponente aziendale nell'interesse o vantaggio dell'Ente, può comportare la responsabilità amministrativa di quest'ultimo soltanto nell'ipotesi in cui sia commesso con modalità transnazionale, ossia, ai sensi dell'art. 3, Legge 16.03.2006, n. 146, nel caso sussistano le seguenti condizioni:

- coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- reato commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma con effetti sostanziali in un altro Stato.

La responsabilità dell'Ente potrebbe astrattamente sussistere nell'ipotesi di un soggetto apicale di una società estera del Gruppo che, al fine di depistare l'attività investigativa da parte dell'autorità giudiziaria italiana nei confronti di un interno di LGS, concorre in maniera sistematica con il management di LGS nel commettere attività di depistaggio.



Si evidenzia che con la L. 3/2019 è stato inserito tra i reati presupposto il delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p. e con il D.lgs. 75/2020 sono stati introdotti i reati di peculato, abuso d'ufficio, frode in pubbliche forniture. A seguito della rinnovata valutazione del rischio, i presidi già adottati dalla Società in materia di prevenzione dei reati contro la P.A. e di prevenzione della corruzione sono stati ritenuti idonei anche alla mitigazione del rischio di commissione dei nuovi reati introdotti. Con la medesima L. 3/2019 sono state aggravate le misure interdittive per gli enti nel caso di commissione di uno dei reati previsti in questa Parte Speciale. In particolare, come già specificato nella Parte Generale, le sanzioni interdittive, a seguito della modifica intervenuta con L. 3/2019, dovranno avere durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti apicali, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro se è stato commesso dai sottoposti (con la precisazione, all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, che tali sanzioni interdittive sono, invece, diminuite, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è adoperato efficacemente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi).

Inoltre, per quanto attiene alla corruzione tra privati e all'istigazione alla corruzione tra privati, la perseguibilità d'ufficio che è oggi prevista per gli artt. 2635 e 2635-bis c.c. rende più considerevole il rischio di contestazione delle condotte illecite.

A2 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTT. 357-358 C.P.)

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione o con l'Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Pertanto, per una corretta analisi dei delitti di contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria la definizione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche "PA"), pubblico ufficiale (di seguito, in breve, anche "PU") e incaricato di pubblico servizio (di seguito, in breve, anche "IPS"), questi ultimi soggetti attivi di detti reati.

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste,



ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Per Ente Pubblico si intende l'"organismo di diritto pubblico" che secondo l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria presenta, tra gli altri, i seguenti elementi caratterizzanti:

- ente dotato di personalità giuridica organizzato anche in forma societaria;
- sottoposizione alla vigilanza e controllo dello Stato o più della metà dei membri degli organi di amministrazione e di vigilanza designata dallo Stato o enti locali o finanziamento in prevalenza dallo Stato o enti pubblici;
- attività svolta in assenza di criteri di economicità (rischio economico a carico dello Stato), perseguimento di finalità di interesse generale né industriale né commerciale.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale indica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

L'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In particolare, vengono definiti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di



- Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vicepretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
 - soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli Enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sovranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri Enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme ecc.).



La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio. Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può, dunque, rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.). Inoltre, l'art. 322-*bis* estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione

e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- un membro della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- un funzionario, agente operante presso le Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- un soggetto che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolge funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
- un membro delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali (in caso di induzione indebita a dare o promettere altre utilità ai sensi dell'art. 319-*quater* c.p.).

A3 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri) o con l'Autorità Giudiziaria o con soggetti terzi privati.

Vengono pertanto definite *aree a rischio reato* tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni o con soggetti privati.

Vengono invece definite *aree di supporto* quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che pertanto, pur



non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, possono risultare strumentali alla commissione di reati.

Tenuto conto, pertanto, dei rapporti che Leonardo Global Solutions S.p.A. può intrattenere con le Amministrazioni Pubbliche e con soggetti privati in Italia ed all'estero, sono state individuate le seguenti aree ritenute più specificamente a rischio:

Aree a rischio dei reati nei rapporti con la PA:

1. *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (rapporti di natura commerciale e negoziale)*
2. *Comunicazione alle Autorità di Vigilanza e Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche in sede di ispezioni*
3. *Gestione del trattamento di previdenza ed assistenza del personale (dichiarazioni e versamenti contributivi e comunicazioni alle autorità competenti relative ai rapporti di lavoro: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro etc.) e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di accertamenti e/o ispezioni*
4. *Gestione delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti delle imposte e delle compensazioni di crediti d'imposta, nonché gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in caso di accertamenti e/o ispezioni*
5. *Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia civile, penale, amministrativa, fiscale e giuslavoristica (inclusi i rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari)*
6. *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi e/o autorizzazioni (quali concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, finanziamenti per la produzione di beni e servizi, etc.), in sede di accertamenti e/o ispezioni anche in materia ambientale nonché per l'esecuzione di adempimenti presso la Pubblica Amministrazione (comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti, documenti, pratiche, etc.) per l'esercizio di attività aziendali*
7. *Gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici*

Aree di supporto alla commissione dei reati nei rapporti con la PA ed **Aree a Rischio dirette** per la commissione del reato di corruzione tra privati:

8. *Approvvigionamento di beni e servizi*
9. *Selezione e gestione del personale compreso il personale somministrato e appartenente alle categorie protette*
10. *Gestione delle risorse finanziarie*
11. *Gestione delle Operazioni Ordinarie e straordinarie, nonché delle alleanze e partnership strategiche*
12. *Spese di trasferta e di rappresentanza*



13. *Gestione dell'omaggistica, spese per ospitalità, sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie, contributi ad associazioni ed enti*
14. *Gestione dei rapporti con parti correlate e rapporti e infragruppo*
15. *Realizzazione di investimenti*
16. *Gestione dei contratti di compravendita di beni immobili e dei contratti di servizio*

Con specifico riferimento al *reato di corruzione tra privati*, oltre alle aree a rischio sopra indicate, sono state individuate le seguenti ulteriori aree a rischio:

17. *Gestione dei rapporti con soggetti terzi per l'ottenimento di certificazioni*
18. *Gestione dei rapporti con gli organi sociali che svolgono attività di controllo sulla gestione e con la società di revisione*
19. *Gestione delle offerte commerciali*

A4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori esterni e Partner - come già definiti nella Parte Generale - qui di seguito tutti definiti i "Destinatari".

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 23, 24, 25, 25-ter lett.s) bis e 25-decies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi previsti nel presente Modello, nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto ai Destinatari di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o soggetti privati;
- favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- corrispondere a rappresentanti della Pubblica Amministrazione retribuzioni in denaro non dovute ovvero accordare agli stessi utilità di qualsiasi natura, che possano integrare una delle fattispecie di reato in oggetto;
- promettere o offrire regali in denaro contante o in strumenti di pagamento equivalenti, così come in titoli negoziabili di ogni categoria, a Pubblici Ufficiali,



- Istituzioni Pubbliche o Autorità, rappresentanti di partiti politici e sindacati o verso funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa a soggetti privati, ai o loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- promettere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
 - effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, anche qualora tali prestazioni siano richieste e presentate come "consuetudinarie" o comunque conformi ad una "prassi ammessa" nel Paese in cui la Società si trova ad operare;
 - ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
 - effettuare spese di rappresentanza non ispirate a criteri di ragionevolezza o senza effettive finalità di business;
 - distribuire o ricevere omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico, dal Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e dalla normativa interna;
 - effettuare direttamente o indirettamente (per interposta persona) "*facilitation payments*", cioè i pagamenti di modico valore e non ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'esecuzione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui la Società si relaziona;
 - effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente previsto ;
 - riconoscere compensi in favore di consulenti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 - esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su esponenti della Pubblica Amministrazione in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;
 - presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;



- condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della PA per le attività a rischio sono tracciati nelle Schede di evidenza dai Responsabili interni delle aree potenzialmente a rischio reato;
- gli accordi con i Partner e/o altri soggetti terzi sono definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate - e sono verificati ed approvati in base alle vigenti procedure e nel rispetto dei poteri conferiti ai soggetti di Leonardo Global Solutions S.p.A.;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato cash, salvo i casi di piccola cassa previsti dalle procedure aziendali;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità; i rapporti con le società controllate e collegate, direttamente o indirettamente, devono essere gestiti nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), nell'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'O.d.V..

Nell'intraprendere e gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di gestione del contenzioso, dei rapporti con le autorità giudiziarie e amministrative, finanziarie e di vigilanza, nella richieste e gestione di autorizzazioni, richieste di finanziamenti pubblici, licenze e concessioni amministrative, nella gestione del personale, nonché, più in generale, nell'ambito di qualsiasi rapporto, anche indiretto, con la Pubblica Amministrazione, tutti coloro che operano per conto della società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti;



- divieto di promettere o offrire, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in relazione al compimento di atti d'ufficio;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con pubblici funzionari;
- i contatti personali con i pubblici funzionari devono avvenire esclusivamente a cura dei soggetti autorizzati coerentemente con le responsabilità organizzative assegnate;
- le comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione devono essere sottoscritte nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti di Leonardo Global Solutions S.p.A.;
- rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- corretto utilizzo delle procedure informatiche;
- la gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;
- la scelta dei consulenti dovrà avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista e nel rispetto delle procedure aziendali;
- il legale e il consulente dovranno prendere visione del Modello, del Codice anticorruzione del Gruppo Leonardo e del Codice Etico della Società ed accettare ed uniformarsi alle prescrizioni ad esso contenute;
- l'attività prestata dai Consulenti deve essere debitamente documentata e la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;
- le procedure relative al rilascio ed alla gestione di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché i rapporti con le autorità e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive o di vigilanza, o funzioni comunque connesse al contenzioso amministrativo o giudiziario, devono essere curate e/o coordinate esclusivamente dalle funzioni competenti e devono essere improntate alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto delle leggi e delle altre norme vigenti in materia. In particolare, occorre: evitare di esercitare ogni tipo di pressione o comunque di influenzare indebitamente le determinazioni di detti organi; agire nel rispetto dei limiti della concessione, dell'autorizzazione o della licenza ottenute. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere, dovranno essere evidenziate in forma scritta e gestite dalle funzioni competenti nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia e delle procedure aziendali;
- ogni situazione anomala deve essere tempestivamente segnalata alle funzioni aziendali competenti e all'O.d.V..



Con riferimento alla gestione dei rapporti con soggetti terzi privati, tutti coloro che operano per conto della Società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti;
- divieto di promettere o offrire, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità in relazione al compimento ovvero omissione di atti;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti;
- la gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera e/o con il coordinamento delle funzioni aziendali competenti;
- le comunicazioni dirette a tali soggetti devono essere sottoscritte nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti di Leonardo Global Solutions S.p.A.;
- rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe e procure in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- corretto utilizzo delle procedure informatiche;
- ogni situazione anomala deve essere tempestivamente segnalata alle funzioni aziendali competenti e all'O.d.V.

A5 **PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo specifici possono essere sintetizzati come segue:

- principio di segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede/chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante al fine di garantire la tracciabilità del processo;
- tracciabilità e verificabilità di ogni operazione relativa all'area a rischio che deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post;
- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo che preveda compiti, ruoli e responsabilità formalizzati;
- il sistema organizzativo coerente con le attività aziendali e volto a assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - organigrammi definiti tramite Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative, che indicano le responsabilità attribuite, le aree di attività, il raccordo tra le diverse unità organizzative, le linee di dipendenza gerarchica e



funzionale, e che rispecchiano l'effettiva operatività delle funzioni indicate e che devono essere costantemente aggiornati;

- un sistema dei poteri articolato in:
 - o poteri di rappresentanza permanente (tramite il conferimento di procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse e alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale) che devono essere costantemente aggiornati in coerenza con le responsabilità previste nell'assetto organizzativo aziendale;
 - o poteri relativi a singole operazioni (tramite procure conferite in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie di singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi).

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre Unità Organizzative competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e delle procedure, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di **controllo specifici** in relazione alle aree di attività considerate a rischio.

In particolare, con riferimento alle seguenti aree a rischio valgono i protocolli di controllo specifici indicati nel dettaglio:

1. *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (rapporti di natura commerciale e negoziale)*
2. *Comunicazione alle Autorità di Vigilanza e Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche in sede di ispezioni*
3. *Gestione del trattamento di previdenza ed assistenza del personale (dichiarazioni e versamenti contributivi e comunicazioni alle autorità competenti relative ai rapporti di lavoro: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro etc.) e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di accertamenti e/o ispezioni*
4. *Gestione delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti delle imposte e delle compensazioni di crediti d'imposta, nonché gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di accertamenti e/o ispezioni*
5. *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (quali concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, finanziamenti etc.), in sede di accertamenti e/o ispezioni anche in materia ambientale nonché per l'esecuzione di adempimenti presso la Pubblica Amministrazione (comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti, documenti, pratiche etc.) per l'esercizio di attività aziendali*



Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni; di redazione dei modelli e/o documenti; di presentazione dei modelli e/o documenti; di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici;
- il conferimento, ove necessario, di una procura/delega, ai responsabili delle Unità Organizzative coinvolte al fine di dotarli del potere di rappresentare l'azienda dinanzi alla Pubblica Amministrazione;
- la redazione trimestrale da parte dei procuratori e/o delegati sopra indicati, nonché dal RSPP della Società, di un report informativo all'O.d.V. (c.d. "Scheda di Evidenza") contenente l'indicazione: dell'Ente contattato, dell'ufficio competente, delle principali iniziative/attività svolte, qualifica del referente contattato;
- l'autorizzazione del Vertice Aziendale, o di altra funzione dallo stesso delegata, per la consegna della documentazione richiesta e/o consegnata al soggetto pubblico;
- l'indicazione delle modalità di gestione di eventuali contestazioni;
- la tracciabilità della documentazione eventualmente richiesta e consegnata al soggetto pubblico;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la formalizzazione delle modalità di gestione di accertamenti e visite ispettive;
- verifica e validazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con esponenti della PA in sede di visita ispettiva;
- la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello, e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere di diritto in contratti stessi nel caso di violazione di tale obbligo.

Per le suddette aree a rischio, ad integrazione dei protocolli precedentemente enunciati, si riportano nella presente Parte Speciale ulteriori principi di controllo specifici.

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (rapporti di natura commerciale e negoziale)

a. Attività sensibili

1. Predisposizione ed invio dell'offerta;
2. Negoziazione del contratto;
3. Stipula del contratto
4. Esecuzione e gestione del contratto;



5. Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, penali, ecc.).

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Trasmettere alla Pubblica Amministrazione / Società pubblica appaltante della documentazione incompleta o attestante delle informazioni non veritiere, anche attraverso l'omissione di informazioni dovute, al fine di garantirsi la partecipazione alle procedure di gara anche in assenza dei requisiti minimi previsti dal bando;
- Offrire, dare o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso del proprio potere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una commessa;
- Indebitamente dare o promettere denaro o altre utilità ad un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto nel processo di gara, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire l'interesse della Società nel processo di aggiudicazione della gara e ottenere l'aggiudicazione di una commessa.
- Al fine di ottenere una gestione favorevole e non dovuta o eventuali varianti contrattuali favorevoli, offrire o promettere denaro o altre utilità:
 - a esponenti della Pubblica Amministrazione / Società Pubbliche o Private (ad esempio al fine di ottenere il pagamento di una fattura non ancora prevista dal contratto o applicare costi di manutenzione più elevati di quelli previsti dal contratto), anche su sollecitazione di questi ultimi a seguito della loro prospettazione - diretta o indiretta, esplicita o implicita - di danni, ritardi, intoppi o comunque di ostacoli di qualsiasi natura e tipologia nello svolgimento della propria attività;
 - ad un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto nel processo di gestione del contratto, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire l'interesse della Società nella gestione del contratto.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere

- il rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito: alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla conduzione delle trattative, alla definizione delle principali condizioni contrattuali, approvazione e firma del contratto;



- la definizione di procedure operative che identificano in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione). In particolare, le procedure operative devono definire le modalità e le responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- in occasione di trattative private con la Pubblica Amministrazione, divieto di esercitare ogni tipo di pressione o comunque di influenzare indebitamente la scelta della controparte.

2. Comunicazione alle Autorità di Vigilanza e Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche in sede di ispezioni

a. Attività sensibili

1. Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
2. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Offrire, dare o promettere denaro o altre utilità a:
 - un Pubblico Ufficiale, anche su sollecitazione di quest'ultimo, al fine di far concludere celermente un accertamento ispettivo e / o di attestare falsamente il rispetto delle norme di riferimento.
 - un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite con un pubblico ufficiale coinvolto nelle ispezioni alla Società come prezzo della sua mediazione illecita, al fine di ottenere un esito positivo delle verifiche o la mancata rilevazione di infrazioni.
- Trasmettere agli enti pubblici competenti documentazione non veritiera o alterata al fine di condizionare il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione, omettendo rilievi in sede di verifica e rappresentando fatti differenti rispetto a quelli reali.
- Al fine di condizionare il rilascio o il rinnovo della certificazione (ad esempio certificato di prevenzione incendi), anche in sede di verifica o ispezione, offrire, dare o promettere denaro o altre utilità a:
 - un pubblico ufficiale;
 - un soggetto intermediario che vanta relazioni, asserite o esistenti, con un pubblico ufficiale coinvolto nella gestione delle certificazioni, come prezzo della sua mediazione illecita.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- Il rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;



- la definizione di procedure operative che identificano in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione). In particolare, le procedure operative devono definire le modalità e le responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti della Società agli incontri con la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni o le Autorità di Vigilanza.

3. Gestione del trattamento di previdenza ed assistenza del personale (dichiarazioni e versamenti contributivi e comunicazioni alle autorità competenti relative ai rapporti di lavoro: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro etc.) e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di accertamenti e/o ispezioni

a. Attività sensibili

1. Gestione amministrativa del personale;
2. Determinazione, gestione e versamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale, inclusa l'elaborazione delle relative dichiarazioni.
3. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo, in relazione alle tematiche previdenziali e assistenziali.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Rendere dichiarazioni non complete o non veritiere relative alla situazione contributiva, previdenziale e assistenziale del personale, anche mediante l'alterazione del software di controllo INPS per le denunce retributive e contributive, al fine di ottenere indebiti vantaggi derivanti dal pagamento di contributi inferiori rispetto al dovuto in danno dello Stato.
- Trasmettere agli enti certificatori pubblici competenti documentazione non veritiera o alterata, anche in occasione di richieste di informazioni o chiarimenti, omettendo altresì informazioni dovute, al fine di condizionare il rilascio o il rinnovo di certificazioni.
- Gestire in modo abusivo / ingiustificato gli applicativi informatici della Pubblica Amministrazione, accedendo, alterando o cancellando dati ed informazioni destinate alla Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la formalizzazione del processo di elaborazione e trasmissione dei trattamenti previdenziali del personale, con particolare riferimento alle modalità e agli strumenti (sistemi) di elaborazione dei dati retributivi, alle modalità



e strumenti di calcolo dei trattamenti previdenziali e alle strutture responsabili della predisposizione dei modelli.

4. Gestione delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti delle imposte e delle compensazioni di crediti d'imposta, nonché gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in caso di accertamenti e/o ispezioni

a. Attività sensibili

1. Determinazione delle imposte dirette e indirette;
2. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento;
3. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.
4. Gestione degli adempimenti tributari e fiscali verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
5. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo, in relazione alle tematiche tributarie e fiscale.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Al fine di ottenere indebiti vantaggi derivanti dal pagamento di imposte inferiori rispetto al dovuto in danno dell'Amministrazione Finanziaria:
 - alterare o manipolare il sistema informatico o telematico predisposto dalla Pubblica Amministrazione;
 - offrire, dare o promettere utilità a favore di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso del proprio potere;
 - predisporre e/o trasmettere dichiarazioni fiscali o modelli di versamento incompleti o non veritieri;
- Indebitamente offrire, dare o promettere denaro o altre utilità ad un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto nelle ispezioni / verifiche alla Società, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire l'interesse della Società ottenendo un improprio beneficio nel pagamento delle imposte.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte dirette e indirette;
- verifica di accuratezza del processo di determinazione delle imposte dirette e indirette;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;



- monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

5. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia civile, penale, amministrativa, fiscale e giuslavoristica (inclusi i rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari)

a. Attività sensibili

1. Selezione dei professionisti esterni ed affidamento di incarichi agli stessi;
2. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e fiscali), anche attraverso il supporto di professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società;
3. Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Al fine di ottenere indebiti vantaggi in un procedimento giudiziale / stragiudiziale:
 - assegnare pratiche a professionisti esterni tramite i quali poter compiere attività corruttive nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;
 - selezionare professionisti esterni vicini o collegati, direttamente o indirettamente, con la Pubblica Amministrazione;
 - negoziare con i professionisti esterni tariffe professionali fittizie o superiori a quanto dovuto per le prestazioni professionali rese, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi o alla remunerazione di: a) un soggetto intermediario (che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso); b) Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone/società a questi direttamente o indirettamente collegate, al fine di perseguire un interesse della Società;
 - negoziare compensi professionali dipendenti in misura esclusiva da un esito favorevole del giudizio o comunque manifestatamente sproporzionata costituente indebito incentivo nei confronti dei legali esterni a conseguire tale risultato.
- Offrire, dare o promettere utilità a un pubblico ufficiale che assuma la qualità di rappresentante della controparte in un contenzioso giudiziale/stragiudiziale, al fine di giungere ad un accordo transattivo più favorevole.
- Indebitamente offrire, dare o promettere denaro o altre utilità ad un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale coinvolto nel contenzioso, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire l'interesse della Società e al fine di ottenere un esito positivo di un contenzioso che la vede coinvolta;
- Offrire, dare o promettere denaro o altre utilità, ad esempio:



- ad un magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del professionista esterno incaricato della Società, al fine di ottenere una sentenza favorevole del giudizio;
 - ad un ausiliario di un magistrato, al fine di ritardare la notifica di un atto od occultare un documento sfavorevole per la Società contenuto nel fascicolo del procedimento;
 - ad esponenti dell'Autorità giudiziaria, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro preventivo, avente ad oggetto beni della Società, disposto nell'ambito di un procedimento penale;
 - anche per interposta persona (es. per il tramite dei professionisti esterni), a Soggetti Rilevanti o ente privato controparte nel procedimento, inducendoli a compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), indurre taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria procedente, nel corso procedimenti che la vedono coinvolta.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di ricezione delle contestazioni, verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- la registrazione, la conservazione e l'archiviazione, in formato cartaceo o elettronico, di tutta la documentazione di supporto prodotta e ricevuta nello svolgimento delle attività di propria competenza, avvalendosi, ove esistenti, di archivi dedicati opportunamente protetti;
- modalità per flussi informativi tra la Società e Leonardo S.p.a. in caso di insorgenza di un contenzioso;
- la formale approvazione di un'eventuale transazione e/o conciliazione nel rispetto di apposite procure;
- l'indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio, competenze tecnico/specialistiche, esperienze pregresse, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità,) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti (richiamandosi, a tale proposito, agli standard di controllo relativi all'attività sensibile della selezione dei consulenti);
- la conferma da parte del professionista esterno circa l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o conflitto di interessi nei confronti della Società;



- strumenti di monitoraggio delle attività effettivamente svolte dal professionista esterno allo scopo di verificare la resa prestazione ai fini del controllo di congruità delle parcelle;
- la valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione al pagamento da parte della funzione coinvolta;
- l'adeguata documentazione delle attività svolte e la conservazione della stessa documentazione in apposito archivio;
- modalità per flussi informativi tra la Società e Leonardo Spa per il monitoraggio e aggiornamento sui contenziosi in essere;
- la definizione di clausole nei contratti con i professionisti esterni con cui dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, adottati dalla Società, nonché del Modello Anticorruzione del Gruppo Leonardo e la previsione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere di diritto i contratti stessi nel caso di violazione di tale obbligo;
- la trasmissione all'O.d.V. delle richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- Il divieto di condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria.

6. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi e/o autorizzazioni (quali concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, finanziamenti etc.), in sede di accertamenti e/o ispezioni anche in materia ambientale nonché per l'esecuzione di adempimenti presso la Pubblica Amministrazione (comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti, documenti, pratiche etc.) per l'esercizio di attività aziendali.

I provvedimenti di cui trattasi comprendono concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, finanziamenti etc., nonché, per l'esecuzione di adempimenti presso la Pubblica Amministrazione, comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti, documenti, pratiche, ecc. per l'esercizio delle diverse attività aziendali.

a. Attività sensibili

1. Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, in relazione all'ottenimento di provvedimenti amministrativi;
2. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo, anche in relazione alle tematiche di Ambientali e di Salute e Sicurezza.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato



- Trasmettere alla Pubblica Amministrazione della documentazione incompleta o attestante delle informazioni non veritiere, anche attraverso l'omissione di informazioni dovute, al fine dell'ottenimento del provvedimento amministrativo che, altrimenti, verrebbe negato.
- Indebitamente offrire, dare o promettere denaro o altre utilità a:
 - un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso del proprio potere, al fine dell'ottenimento del provvedimento amministrativo;
 - un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto nel processo di adozione del provvedimento amministrativo, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso.
- Retribuire indirettamente esponenti della Pubblica Amministrazione quale corrispettivo dell'interessamento di una pratica relativa alla Società, ad esempio attraverso il conferimento di incarichi fittizi o in assenza di reale necessità a soggetti legati ad un pubblico ufficiale.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e con i principi di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni; di redazione dei modelli e/o documenti; di presentazione dei modelli e/o documenti; di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici anche nell'ambito di accertamenti e verifiche ispettive.

7. Gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici

a. Attività sensibili

1. Individuazione e richiesta dei finanziamenti pubblici o agevolati;
2. Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati;
3. Rendicontazione dei finanziamenti pubblici o agevolati

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Al fine della concessione di finanziamenti pubblici o agevolati, offrire, dare o promettere denaro o utilità:
 - a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso del proprio potere;
 - a un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto nella gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso;
- Al fine della concessione di finanziamenti pubblici o agevolati, fornire delle informazioni false o attestanti dei requisiti insussistenti al fine di indurre



la Pubblica Amministrazione a concedere il finanziamento che non avrebbe erogato in assenza dell'inganno / errore.

- Destinare i contributi ottenuti dallo Stato o altro Ente Pubblico in attività diverse rispetto a quelle per le quali erano stati originariamente erogati, attestando, altresì, nella rendicontazione dei finanziamenti concessi, delle informazioni non veritiere relativamente all'utilizzo degli stessi.

c. Principi di controllo

Con riferimento alla gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività di: richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici nel rispetto di ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle attività inerenti la richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, anche di carattere istituzionale;
- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti;
- trasparenza e correttezza nel fornire informazioni e dati alla Pubblica Amministrazione, al fine di garantirne la completezza e veridicità;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del sistema autorizzativo vigente;
- corretto utilizzo delle procedure informatiche;
- analisi degli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari;
- correttezza dei comportamenti tenuti nell'esecuzione dei rapporti con l'Ente pubblico, adempiendo in modo scrupoloso agli obblighi assunti. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere, ivi inclusi eventuali inadempimenti, sono evidenziate in forma scritta e gestiti dalle strutture competenti in conformità agli accordi stipulati e nel rispetto delle altre norme vigenti in materia.

Oltre a quanto rappresentato, in relazione agli acquisti di beni, servizi o consulenze nell'ambito dei rapporti con le parti correlate, si veda anche quanto indicato nel seguito del presente documento.

8. Approvvigionamento di beni e servizi

a. Attività sensibili

1. Attività di sourcing procurement



2. Pre-Qualificazione e Qualificazione dei fornitori
3. Predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Accordi Quadro e Contratti
4. Selezione e Attivazione dei fornitori
5. Predisposizione e autorizzazione delle Richieste d'Acquisto
6. Predisposizione, negoziazione, autorizzazione ed emissione degli OdA
7. Supervisione e coordinamento delle attività gestite da società esterne, regolate da Accordo Quadro / Contratto di servizio
8. Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Pre-qualificare / qualificare dei fornitori legati, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, o da questi segnalati, anche se privi dei requisiti di reputazione, onorabilità e professionalità necessari, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità;
- Al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, a seguito dell'autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi ovvero della maggiorazione dei compensi per i fornitori, creare fondi extracontabili da destinare:
 - a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso del loro potere;
 - per la remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società;
 - a scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.
- Offrire, dare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti di un fornitore o di una Società di consulenza, inducendolo a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità consistenti, ad esempio, nella stipulazione di contratti di fornitura / consulenza a condizioni più vantaggiose.
- Creazione, a seguito dell'autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi ovvero del conferimento di contratti di consulenza fittizi ovvero del riconoscimento di compensi professionali superiori a quelli dovuti, di fondi extracontabili da destinare:
 - a scopi corruttivi nei confronti di pubblici ufficiali anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;



- alla remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un pubblico ufficiale, come prezzo della sua intermediazione illecita al fine di perseguire un interesse della Società (Il soggetto intermediario, inoltre, potrebbe essere lo stesso consulente / professionista ed il contratto di consulenza potrebbe rappresentare il compenso per la sua attività di mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio).
- a scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.
- Al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, prevedere una retribuzione indiretta a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società, ad esempio attraverso il conferimento di incarichi di consulenza fittizi, o in assenza di reale necessità, a soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio;
- Con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), indurre uno o più consulenti / fornitori, attraverso una maggiorazione del compenso da erogare, in deroga alle procedure / prassi, quale utilità nei confronti dei consulenti / fornitori stessi, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.
- Al fine di ottenere una gestione favorevole e non dovuta o eventuali varianti contrattuali favorevoli, offrire, dare o promettere denaro o altre utilità a rappresentanti / Soggetti Rilevanti della Società Cliente (ad esempio al fine di ottenere il pagamento di una fattura non ancora prevista dal contratto o applicare costi di manutenzione più elevati di quelli previsti dal contratto), anche su sollecitazione di rappresentanti di questi ultimo a seguito della loro prospettazione - diretta o indiretta, esplicita o implicita - di danni, ritardi, intoppi o comunque di ostacoli di qualsiasi natura e tipologia nello svolgimento della propria attività;

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- **esistenza di segregazione:**
 - in merito alla gestione delle anagrafiche/albo fornitori, tra chi: richiede l'inserimento di un fornitore in anagrafica/Albo; effettua le verifiche e procede all'inserimento/modifica dei dati del fornitore in anagrafica/Albo;
 - in merito al processo di fornitura, tra chi: inserisce la Richiesta di Acquisto; approva la Richiesta di Acquisto; ricerca e seleziona il fornitore,



sottoscrive l'Ordine di Acquisto/contratto; fornisce il benessere al pagamento;

- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei fornitori, volto a perseguire la più ampia partecipazione dei fornitori stessi alle gare, verificando in particolare: la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria del fornitore in base a elementi oggettivi e predefiniti e l'assenza di conflitti di interessi, anche con riguardo ai rapporti di parentela o relazioni di carattere personale o professionale, con amministratori e dirigenti della Società e delle altre Aziende del Gruppo Leonardo esistenza di un processo strutturato di valutazione e qualifica dei fornitori di beni e servizi e apposita reportistica attestante le risultanze delle valutazioni effettuate;
- esistenza di un Albo Fornitori qualificati per i fornitori di beni e servizi con specificazione delle modalità relative alla richiesta di ammissione, all'analisi e alla valutazione della richiesta, alla qualificazione e ai suoi effetti, alla modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco;
- definizione, preventivamente all'avvio del procedimento negoziale, dei criteri di valutazione delle offerte (requisiti, punteggi e coefficienti di ponderazione), nonché definizione e approvazione della vendor list dei fornitori da invitare;
- la definizione di un processo di selezione del fornitore, previa definizione, pianificazione e monitoraggio dei fabbisogni di acquisto nonché verifica ed approvazione di detti fabbisogni, generalmente basato sullo svolgimento di una gara competitiva che prevede la partecipazione di una pluralità di fornitori ed in cui l'allineamento tecnico-economico delle offerte sia effettuato attraverso una griglia di valutazione predefinita i cui parametri dipendono dalla specifica merceologia e dalle caratteristiche particolari dell'oggetto del contratto e che, comunque, tengono conto dei requisiti tecnici del prodotto/servizio, dei requisiti economici o dei requisiti dei fornitori;
- la definizione sia di un processo di selezione competitiva dei fornitori e delle condizioni attraverso le quali è ammissibile effettuare acquisti urgenti o in deroga alle procedure di selezione competitive standard, sia delle relative modalità di autorizzazione, con indicazione formale delle motivazioni per le quali viene richiesta la deroga;
- formalizzazione delle motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione standard definite e autorizzazione della deroga, nel rispetto delle deleghe in essere;
- esistenza di un processo di monitoraggio delle performance dei fornitori aziendali basato su criteri di valutazione chiaramente identificati;



- le regole per tutte le funzioni aziendali coinvolte relativamente alle diverse fasi del processo (individuazione del fabbisogno, richiesta di offerta ai fornitori, modalità di selezione dei fornitori, modalità di autorizzazione delle operazioni di acquisto, verifica delle prestazioni);
- la definizione di una contrattualistica e/o modulistica standard; in particolare, i contratti devono essere definiti in coordinamento tra le UO competenti con l'UO Legale, Affari Societari e Compliance;
- formale approvazione, nel rispetto delle procure in essere, delle Richieste di Acquisto;
- formale autorizzazione, nel rispetto dei limiti delle procure in essere, degli Ordini di Acquisto/Contratti;
- la previsione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle normative applicabili che vincolano il contraente allo svolgimento di tutte le attività condotte nel pieno rispetto delle stesse normative vigenti;
- la previsione di specifiche clausole contrattuali, con il supporto della competente funzione legale, nell'ambito dei rapporti con i fornitori riguardo norme e prescrizioni a cui attenersi in relazione allo svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società;
- la previsione di clausole contrattuali con cui i terzi di obbligano a:
 - non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01
 - ad agire nel pieno rispetto della normativa anticorruzione applicabile impegnandosi, altresì, a rispettare e a far rispettare tutti i principi contenuti nel Modello adottato dalla Società, nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo disponibili sul sito web della Società, che dichiarano di conoscere e accettare.
 - clausole risolutive espresse in caso di violazione da parte dei terzi contraenti degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione³⁵;
- evidenza dei controlli, antecedenti alla disposizione del pagamento, circa l'attestazione di avvenuta ricezione del bene e/o conformità del servizio/prestazione ricevuta in conformità a quanto stabilito nel contratto e archiviazione della relativa documentazione.

³⁵ Leggi Anti-Corruzione: a) il Codice Penale italiano, il Decreto 231 e le altre disposizioni applicabili (Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il FCPA (il Foreign Corrupt Practices Act emanato negli Stati Uniti), il Bribery Act 2010 (emanato nel Regno Unito), le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; b) le disposizioni interne Anti-Corruzione adottate dalla società finalizzate a prevenire i rischi relativi alla corruzione.



Con riferimento specifico ai servizi di Consulenza, coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di richiesta della prestazione, di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico, di certificazione della corretta esecuzione della prestazione, di autorizzazione del pagamento;
- esistenza di un processo formale di valutazione del consulente, anche in linea con le Direttive di Leonardo S.p.a.;
- la conferma da parte del consulente circa l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o conflitto di interessi, anche con riguardo ai rapporti di parentela o relazioni di carattere personale o professionale, con amministratori e dirigenti della Società e delle altre Aziende del Gruppo Leonardo, anche in linea con le Direttive di Leonardo S.p.a.;
- formalizzazione, in apposita documentazione, delle risultanze della valutazione compiuta, anche in linea con le Direttive di Leonardo S.p.a.;
- verifica del possesso dei requisiti minimi da parte del consulente, anche in linea con le Direttive di Leonardo S.p.a.;
- la definizione di clausole nei contratti con cui la controparte dichiara di conoscere e si obblighi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, adottati dalla Società, e del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione;
- formale approvazione, nel rispetto delle procure in essere, del contratto con il consulente/prestatore professionale;
- la valutazione di congruità della parcella, rispetto alle condizioni pattuite e con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società, al momento del pagamento del corrispettivo al professionista;
- la predisposizione e l'archiviazione di documenti giustificativi degli incarichi conferiti, in assenza dei riferimenti contrattuali specifici (ad esempio: nel caso di professionisti) con motivazione e attestazione di inerenza e congruità della prestazione e della relativa parcella, approvati da adeguato livello gerarchico.

Con riferimento specifico alle attività di predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Contratti di Servizio, coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere la formalizzazione di contratti di service che prevedono, tra gli altri:

- la formale definizione degli obblighi e delle responsabilità della società mandante e della società mandataria;
- l'identificazione dei servizi da erogare;



- l’inserimento di clausole specifiche nell’ambito delle quali le società si impegnano, nei confronti l’una dell’altra, al rispetto più rigoroso dei propri Codici Etici e Modelli nonché del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare;
- la previsione di apposite clausole risolutive espresse in caso di violazione alle suddette prescrizioni, fermo restando il diritto di richiedere risarcimento del danno;
- le modalità per il controllo dell’adempimento delle prestazioni contrattuali

9. Selezione e gestione del personale compreso il personale somministrato e appartenente alle categorie protette

a. Attività sensibili

1. Selezione e assunzione del personale;
2. Formulazione dell’offerta economica;
3. Impiego del Personale;
4. Gestione amministrativa del personale;
5. Valutazione del personale finalizzata all’erogazione degli incentivi e dei bonus Assunzione.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Predisporre una retribuzione indiretta a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione quale corrispettivo dell’interessamento in una pratica relativa alla Società e, quindi, per l’ottenimento di vantaggi non dovuti attraverso:
 - la prospettata assunzione di personale legato direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio (o, in futuro, dello stesso Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio), in deroga alle procedure/prassi di selezione e assunzione definite,
 - il miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto legato a (o comunque segnalato da) un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio;
- Prevedere una retribuzione indiretta a favore di soggetti rilevanti di società o enti privati, quale corrispettivo per indurli a compiere/ omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà attraverso la prospettata assunzione di personale legato direttamente o indirettamente al Soggetto Rilevante corrotto (o, in futuro, dello stesso corrotto), in deroga alle procedure/prassi di selezione e assunzione definite, ovvero attraverso il miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto legato a (o comunque segnalato da) il Soggetto Rilevante corrotto, in vista del conseguimento di vantaggi procurati dalla condotta del corrotto.
- Riconoscere privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti (ad esempio incrementi retributivi, bonus, fringe benefits e/o promozioni) in



deroga alle procedure / prassi, in favore di un soggetto legato direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità.

- Assegnare dei target in termini di benefit o bonus parametrati al raggiungimento di risultati ed obiettivi aziendali particolarmente ambiziosi, che potrebbero indurre l'esponente aziendale, per conseguire il risultato richiesto, alla commissione di reati che rendono più agevole il perseguimento dell'obiettivo.
- Al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, riconoscere dei privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti (ad esempio incrementi retributivi o bonus), in deroga alle procedure/prassi, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso del loro potere;
- Al fine di ottenere indebiti vantaggi, attraverso la gestione del personale (ad esempio maggiorazione impropria delle retribuzioni), creare fondi extracontabili da destinare alla remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto in procedimenti / pratiche, di qualsiasi natura, con la Società, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società. Il prezzo della mediazione potrebbe, inoltre, consistere nella prospettata assunzione di personale legato direttamente o indirettamente all'intermediario;
- Indebitamente dare o promettere denaro o altre utilità ad un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto nelle ispezioni / verifiche alla Società, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire l'interesse della Società attraverso l'ottenimento di un improprio beneficio nel pagamento di contributi;
- Con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), indurre un dipendente, attraverso una maggiorazione del bonus o la concessione di promozioni in deroga alle procedure/prassi, quale utilità nei confronti del dipendente stesso, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di richiesta di assunzione di personale e di valutazione / selezione o promozione del personale stesso, con la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;



- la formale definizione del piano annuale dei fabbisogni di personale;
- la formale definizione, in coerenza con i profili generici inseriti nel piano delle assunzioni, delle caratteristiche relative alle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
- criteri oggettivi e trasparenti di selezione dei candidati, nonché la tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula e le modalità di valutazione ("attitudinale" e "tecnica") del candidato, affidate a soggetti diversi che sottoscrivano le valutazioni medesime in modo da garantire la tracciabilità delle scelte effettuate;
- un sistema di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- la verifica della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale anche in materia di anticorruzione (quale, ad esempio, il certificato del titolo di studio, il permesso di soggiorno per i lavoratori extra-comunitari, ecc.);
- la formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, del contratto di assunzione;
- la disponibilità permanente on-line del corso informativo-formativo su Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo;
- la formale autorizzazione delle richieste di ferie/straordinari/permessi del personale;
- la formale autorizzazione delle variazioni retributive a favore del personale;
- la formalizzazione della trasferta attraverso la compilazione dell'apposita modulistica;
- la gestione degli eventuali piani di incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di: (i) livelli professionali di applicazione; (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare; (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;
- le modalità e le tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per il processo di selezione, assunzione, promozione;
- i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice Etico e del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo;
- la determinazione degli obiettivi aziendali e dei relativi programmi di incentivazione deve essere condotta in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi



e/o difficilmente realizzabili attraverso l'ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti;

- previsione di idoneo sistema di reporting all'Organismo di Vigilanza delle violazioni o sospetti delle Leggi Anti-Corruzione;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per:
 - il monitoraggio della quota di riserva per il personale appartenente alle categorie protette;
 - il calcolo della quota di riserva per il personale appartenente alle categorie protette;
 - il controllo del corretto computo della quota di riserva per il personale appartenente alle categorie protette;
 - la predisposizione, autorizzazione e trasmissione dell'informativa periodica.

10. Gestione delle Risorse Finanziarie

a. Attività sensibili

1. Gestione degli incassi
2. Gestione dei pagamenti
3. Gestione della Cassa Contante

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Effettuare, a titolo esemplificativo, operazioni improprie sui conti correnti societari ovvero una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti ovvero prelievi ingiustificati dalla piccola cassa ovvero rimborsi di spese fittizie o per ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto, al fine di fondi extracontabili da destinare:
 - a scopi corruttivi nei confronti di pubblici ufficiali anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;
 - alla remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua intermediazione illecita al fine di perseguire un interesse della Società;
 - a scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'identificazione delle principali modalità operative di gestione degli incassi e dei pagamenti (flusso di processo);
- esistenza di segregazione:



- in merito alla gestione dei conti correnti, tra chi: richiede l'apertura/modifica/chiusura di un conto corrente; autorizza l'operazione di cui sopra;
- in merito alla gestione degli incassi, dei pagamenti e della cassa, tra chi: predispone le richieste (di pagamento, di anticipo per cassa, ecc.); autorizza le richieste di cui sopra; inoltra le richieste di cui sopra alla controparte (istituto bancario, ufficio cassa, ecc.);
- in merito alla contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie e riconciliazione dei conti correnti/cassa, tra chi: effettua operativamente la contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie; ne verifica la corretta e completa contabilizzazione; esegue la riconciliazione dei conti correnti/cassa;
- regole specifiche per la gestione delle eccezioni in deroga alla procedura da applicarsi in casi, tassativamente previsti (es. pagamenti urgenti, pagamento senza ordini di acquisto e/o non gestiti a sistema);
- deve essere adottato uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda il monitoraggio di transazioni finanziarie *cross-border* di particolare rilevanza economica, in particolare:
 - chiara identificazione della controparte destinataria del bonifico;
 - corrispondenza tra il soggetto destinatario del pagamento e la documentazione giustificativa del pagamento;
 - verifica che la sede banca di appoggio, coincida con la sede legale/amministrativa della controparte e/o della/e nazione/i in cui la controparte opera prevalentemente.
- l'esistenza di un sistema di procure con riferimento ai vincoli, ai limiti di spesa e alle responsabilità relativamente alle disposizioni di pagamento;
- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- un sistema che garantisca che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentabili e che tutti i documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, siano appropriatamente archiviati; in particolare:
 - con riferimento ai pagamenti:
 - l'attestazione dell'esecuzione della prestazione;
 - i controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute;
 - l'iter per la predisposizione e l'autorizzazione della proposta di pagamento;
 - le modalità per l'effettuazione dei pagamenti;
 - la formalizzazione dell'attività di riconciliazione dei conti correnti bancari per causale di uscita;
 - le eventuali poste in riconciliazione sono giustificate e tracciate con la documentazione di supporto;



- con riferimento agli incassi:
 - o modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- la predisposizione di apposite forme di rendiconto periodico all'O.d.V., in caso di:
 - eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre società del Gruppo che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
 - partite significative pendenti, anche nel contesto del Gruppo che non risultino riconciliate entro 90 giorni, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
 - eventuali transazioni effettuate off-shore;
- la predisposizione di apposite forme di rendiconto periodico all'O.d.V.

11. Gestione delle Operazioni Ordinarie e straordinarie nonché delle alleanze e partnership strategiche

a. Attività sensibili

1. Distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.;
2. Gestione delle operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni societarie, ecc.);
3. Gestione delle alleanze e partnership strategiche.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Creazione, a seguito di operazioni fittizie quali operazioni societarie straordinarie (ad esempio fusioni o scissioni), acquisizione di partecipazioni in altre società, operazioni di join venture, di fondi extracontabili da destinare:
 - a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del proprio potere
 - alla remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua intermediazione illecita al fine di perseguire un interesse della Società.
- Conseguire indebiti vantaggi, consistenti ad esempio nella conclusione di un accordo di M&A o di partnership a condizioni particolarmente vantaggiose, attraverso la dazione, l'offerta o la promessa, anche per interposta persona (ad es. per il tramite dei suoi consulenti esterni), di denaro o altre utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti della società controparte nell'operazione, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

c. Principi di controllo



- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni societarie, ecc.);
- autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere e dei principi normativi e statutari adottati, a porre in essere o a proporre agli Organi Societari competenti le operazioni ordinarie;
- documentare e archiviare ogni fase del processo dell'operazione straordinaria.

12. Spese di trasferta e di rappresentanza

a. Attività sensibili

1. gestione amministrativa del personale;
2. autorizzazione delle missioni e delle note spese;
3. gestione degli anticipi per missioni;
4. rendicontazione e rimborso delle spese sostenute;
5. gestione delle spese di rappresentanza.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Creare fondi extracontabili, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, alterando e/o modificando i dati relativi alle anagrafiche / presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni del personale ovvero riconoscendo stipendi maggiorati rispetto al dovuto ovvero erogando somme di denaro ai dipendenti formalmente giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, da destinare:
 - a scopi corruttivi nei confronti di pubblici ufficiali, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;
 - alla remunerazione di un soggetto intermediario (che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un pubblico ufficiale, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società);
 - a scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- Al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, effettuando dei rimborsi per spese fittizie o per un ammontare maggiore rispetto a quanto effettivamente sostenuto, creare fondi extracontabili da destinare:
 - a scopi corruttivi nei confronti di pubblici ufficiali, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;
 - alla remunerazione di un soggetto intermediario (che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un pubblico ufficiale come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società).



c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o di trasferta prevedendo la segregazione dei soggetti deputati all'autorizzazione e al controllo di tali spese;
- la formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (ad esempio, di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o di trasferta prevedendo specifiche soglie di autorizzazione;
- la formale autorizzazione all'erogazione di anticipi per trasferta ai dipendenti;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le somme contabilizzate;
- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza.

13. Gestione dell'omaggistica, spese per ospitalità, sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie, contributi ad associazioni ed enti

a. Attività sensibili

1. gestione degli omaggi;
2. gestione delle ospitalità;
3. ricerca e selezione degli eventi / iniziative da sponsorizzare e dei soggetti a cui erogare contributi;
4. gestione dei rapporti con i destinatari delle sponsorizzazioni e dei contributi;
5. gestione e organizzazione operativa delle sponsorizzazioni e dei contributi;
6. autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese connesse alle sponsorizzazioni e ai contributi.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Attribuire, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, regalie ovvero omaggi di rilevante valore economico, nonché effettuare improprie spese di ospitalità o di rappresentanza nei confronti:
 - di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso del proprio potere, ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate
 - di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto in procedimenti/pratiche, di qualsiasi natura, con la Società, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società;



- di Soggetti Rilevanti o di Società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, quale corrispettivo per scopi corruttivi.
- Offrire, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, sponsorizzazioni o contributi liberali in favore di enti / organizzazioni / persone fisiche collegate, direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione o a Soggetti Rilevanti di società o enti privati, quale corrispettivo per scopi corruttivi.
- Al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando improprie o fittizie sponsorizzazioni o contributi liberali, creare fondi extra-contabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di:
 - un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso del proprio potere;
 - un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società.
 - Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di gestione e autorizzazione degli omaggi;
- la formalizzazione, in apposita modulistica, delle richieste relative ad omaggi;
- la formale approvazione delle richieste di omaggio da parte dei ruoli/figure aziendali preposti; in particolare gli omaggi devono avere tutte le caratteristiche seguenti:
 - non consistere in un pagamento in contanti;
 - essere effettuato in relazione a finalità di business legittime e in buona fede;
 - non essere motivato dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
 - essere ragionevole secondo le circostanze;
 - essere di buon gusto e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
 - rispettare le leggi locali e i regolamenti applicabili al Soggetto Pubblico o al privato;
- il rispetto dell'iter autorizzativo per attribuzione di omaggi;
- la definizione di limiti di spesa per gli omaggi;
- i controlli formalizzati sull'approvazione degli omaggi;



- l'esistenza di un registro nel quale sono riportati gli omaggi erogati, i beneficiari e il valore degli stessi;
- la definizione di un report riepilogativo (ad es. semestrale) degli omaggi erogati nel periodo di riferimento contenente:
 - la finalità;
 - il beneficiario;
 - la descrizione dell'oggetto;
 - il valore d'acquisto;
 - la richiesta pervenuta con l'indicazione della relativa autorizzazione;
 - la quantità erogata;
 - la data dell'erogazione;
 - archiviazione della documentazione prodotta in merito alla gestione di omaggi, donazioni e liberalità;
- l'esistenza di segregazione tra chi: pianifica, richiede, verifica e approva richieste relative a sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie e contributi ad associazioni ed enti;
- la formalizzazione delle richieste di sponsorizzazione, mediante compilazione di apposita modulistica;
- l'esecuzione di attività di due diligence sul destinatario dell'iniziativa (in termini di assenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, esistenza delle condizioni per poter realizzare l'iniziativa, ecc.);
- la formale approvazione delle richieste di sponsorizzazione da parte dei soggetti muniti dei poteri conferiti dal vertice aziendale;
- l'indicazione degli eventi di mostre, fiere e convention in un apposito Piano annuale approvato dalle competenti Unità di Leonardo S.p.a.;
- la formalizzazione di un preventivo di spesa suddiviso per tipologia di costo (allestimento fiera, trasporto, ecc.) per ogni intervento previsto;
- la verifica della coerenza del preventivo dell'iniziativa rispetto a quanto previsto dal budget;
- la formale approvazione degli eventuali extra-budget richiesti da un'iniziativa;
- la verifica della conformità delle spese sostenute rispetto a quelle preventive;
- obbligo di dichiarazione del promotore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel Contratto di Sponsorizzazione;
- verifica dell'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) da parte della controparte, nonché della relativa corrispondenza con quanto previsto nel contratto;
- i contratti di sponsorizzazione devono prevedere, inter alia, le seguenti clausole:
 - la descrizione dell'evento/iniziativa/sponsorizzazione,



- i benefit di cui la Società è destinataria,
- l'ammontare del corrispettivo previsto e la modalità di pagamento;
- diritto della Società di svolgere controlli sul promotore nel caso in cui abbia un ragionevole sospetto che il promotore possa aver violato le disposizioni del Contratto di Sponsorizzazione.
- l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali la controparte si impegna nei confronti della Società al rispetto più rigoroso dei propri Codici Etici e Modelli nonché del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo;
- la previsione di apposite clausole risolutive espresse in caso di violazione alle suddette prescrizioni, fermo restando il diritto di richiedere risarcimento del danno.

14. Gestione dei rapporti con parti correlate e rapporti infragruppo

a. Attività sensibili

1. Gestione dei rapporti con le Parti Correlate
2. Gestione dei rapporti infragruppo

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Gestire i rapporti con le parti Correlate o i rapporti con società del gruppo alterando l'effettività dei rapporti in essere, formalizzando contratti fittizi aventi ad oggetto prestazioni di beni o servizi o definendo corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto al fine di fondi extracontabili da destinare:
 - a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;
 - alla remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua intermediazione illecita al fine di perseguire un interesse della Società;
 - a scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.
- Conseguire indebiti vantaggi, consistenti ad esempio nella stipulazione di contratti con Parti Correlate o infragruppo a condizioni più vantaggiose, attraverso l'offerta o la promessa, anche per interposta persona, di denaro o utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti della società correlata.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e con i principi di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di individuazione dell'opportunità commerciale, di sottoscrizione



del contratto, di certificazione della corretta esecuzione del contratto, di emissione delle fatture e contabilizzazione degli incassi;

- l'individuazione di criteri di determinazione dei corrispettivi per le prestazioni rese ovvero ricevute;
- le tipologie di beni o servizi di cui la Società può proporre la cessione/acquisto;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- verifica della correttezza e coerenza del contratto rispetto al fabbisogno di acquisto / alla vendita da effettuare; la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
- la formalizzazione di tutte le fasi del processo e l'archiviazione della documentazione rilevante (contratti, scambi di comunicazioni con i clienti/fornitori, ecc.);
- la definizione di clausole nei contratti con cui la controparte dichiara di conoscere e si obblighi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, adottati dalla Società nonché del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e la previsione di apposite clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- la predisposizione di apposite forme di rendiconto periodico all'O.d.V.
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti infragrupo, ivi incluso con riferimento alla gestione del transfer pricing;
- approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni infragrupo e con Parti Correlate, nonché dei relativi contratti;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, al pagamento delle fatture infragrupo, previa verifica della corrispondenza delle stesse rispetto alla prestazione ricevuta e a quanto previsto nel contratto;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei rapporti infragrupo e con Parti Correlate, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

15. Realizzazione di investimenti

a. Attività sensibili

1. predisposizione del budget dei costi annuale;
2. gestione del budget dei costi e approvazione degli extra-budget;
3. produzione della reportistica e rendicontazione;
4. analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi).

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato



- Predisposizione impropria del budget annuale dei costi e del piano di produzione al fine di nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle analisi di controllo e di gestione così da creare fondi extracontabili da destinare:
 - a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere
 - alla remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua intermediazione illecita al fine di perseguire un interesse della Società.
 - a scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone/società a questi direttamente o indirettamente collegate.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni; di redazione dei modelli e/o documenti; di presentazione dei modelli e/o documenti; di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici;
- specifiche modalità di controllo (ad es. la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni) per perseguire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- il conferimento, ove necessario, di una procura, ai responsabili delle Unità Organizzative coinvolte al fine di dotarli del potere di rappresentare l'azienda dinanzi alla Pubblica Amministrazione;
- la redazione periodica da parte dei procuratori e/o delegati sopra indicati, di un report informativo all'O.d.V. contenente l'indicazione: dell'Ente contattato, dell'ufficio competente, delle principali iniziative/attività svolte, qualifica del referente contattato;
- l'autorizzazione del Vertice Aziendale, o di altra funzione dallo stesso delegata, per la consegna della documentazione richiesta e/o consegnata al soggetto pubblico;
- l'indicazione delle modalità di gestione di eventuali contestazioni;
- la tracciabilità della documentazione eventualmente richiesta e consegnata al soggetto pubblico;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la formalizzazione delle modalità di gestione di accertamenti e visite ispettive;



- verifica e validazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con esponenti della PA in sede di visita ispettiva;
- la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, adottati dalla Società, nonché nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e la previsione di apposite clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

16. Gestione dei contratti di compravendita di beni immobili e dei contratti di servizio

a. Attività sensibili

1. Predisposizione ed invio dell'offerta (contratto di servizio) o della proposta irrevocabile d'acquisto (acquisto di immobile) ovvero accettazione della proposta irrevocabile d'acquisto (vendita immobiliare);
2. Negoziazione del contratto;
3. Stipula del contratto;
4. Esecuzione e gestione del contratto;
5. Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, ritardi/anticipi di consegna, penali, ecc.).

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altre utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti della società cliente, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità (consistenti ad esempio nell'aggiudicazione di un contratto di vendita o nella maggiorazione dei ricavi di manutenzione ovvero nell'accettazione di eventuali e sopravvenute modifiche contrattuali).
- Offrire o promettere denaro o utilità a un pubblico ufficiale al fine di velocizzare, agevolare, snellire o sbloccare il trattamento di pratiche o rapporti di qualsiasi tipo con la Pubblica amministrazione.

c. Principi di controllo

Con particolare riferimento alla gestione dei contratti di vendita di beni immobili la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- deve essere adottato uno strumento normativo e/o organizzativo in riferimento alla compravendita di asset immobiliari che annoveri:
 - un'analisi di fattibilità dell'operazione di cessione che contempli anche il valore di mercato e quello contabile;
 - un processo autorizzativo per l'avvio della procedura di compravendita che coinvolga anche le UO Affari Legali Societari e Compliance e Amministrazione Finanza e Controllo;



- una verifica reputazionale e di solidità economico finanziaria sui potenziali investitori/acquirenti che hanno manifestato l'interesse all'acquisto dell'asset immobiliare;
- un processo autorizzativo per l'avvio della procedura di cessione formale dell'asset al soggetto acquirente individuato;
- le modalità per la contrattualizzazione e il trasferimento di proprietà dell'asset immobiliare da parte di un soggetto dotato di idonea procura.

Con particolare riferimento ai contratti di servizio la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- deve essere adottato uno strumento normativo e/o organizzativo in riferimento all'elaborazione ed emissione di offerte commerciali o proposte di contratti di servizio verso potenziali clienti per il quale si rimanda ai protocolli di controllo di cui al punto 19 che segue "Gestione delle offerte commerciali";
- nel caso in cui il servizio venga erogato tramite terzi fornitori deve essere adottato uno strumento normativo e/o organizzativo coerente con i protocolli di controllo di cui al punto al punto 8 "*Approvvigionamento di beni e servizi*" che precede che annoveri, inter alia:
 - la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico).
 - l'adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori. In particolare, tale strumento, in caso di appalto prevede che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale e morale.
- monitoraggio periodico della corretta esecuzione dei contratti (formalizzazione di situazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle commesse, volte ad analizzare l'avanzamento contabile rispetto all'avanzamento fisico nonché a verificare la loro corretta esecuzione rispetto alle previsioni contrattuali);
- monitoraggio dell'operato dei subappaltatori a cui sono demandate attività connesse alle commesse;
- formalizzazione dell'avvenuto collaudo, certificazione e consegna nel rispetto del contratto delle disposizioni normative applicabili;
- sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, della documentazione comprovante il collaudo, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni ivi contenute.



17. Gestione dei rapporti con soggetti terzi per l'ottenimento di certificazioni

a. Attività sensibili

1. predisposizione e trasmissione di informazioni ad enti certificatori;
2. gestione dei rapporti con enti certificatori nell'ambito di attività ispettive, finalizzate al rilascio o al rinnovo della certificazione.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Trasmettere ad enti certificatori di natura pubblica della documentazione non veritiera o alterata, anche in relazione alla richiesta di informazioni o chiarimenti, omettendo altresì delle informazioni dovute, al fine di condizionare il rilascio o il rinnovo della certificazione;
- Al fine di condizionare il rilascio o il rinnovo della certificazione (ad esempio in assenza dei presupposti necessari), anche in sede di verifica o ispezione, indebitamente offrire, donare o promettere denaro o altre utilità a:
 - un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, affinché questo, agendo in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, attesti falsamente il rispetto delle norme di riferimento;
 - un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto nella gestione delle certificazioni, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso;
 - a Soggetti Rilevanti degli enti di certificazione di natura privata, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di presa di contatto con il soggetto terzo per la richiesta di informazioni; di redazione dei modelli e/o documenti; di presentazione dei modelli e/o documenti; di gestione dei rapporti con i soggetti terzi per l'ottenimento di certificazioni;
- specifiche modalità di controllo (ad es. la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni) per perseguire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con l'Ente preposto per l'ottenimento di certificazioni;
- il conferimento, se necessario, di una procura e/o delega, ai responsabili delle Unità Organizzative coinvolte al fine di dotarli del potere di rappresentare l'azienda;



- l'autorizzazione del Vertice Aziendale, o di altra funzione dallo stesso delegata, per la consegna di documentazione richiesta dall'Ente preposto per l'ottenimento della certificazione;
- la tracciabilità della documentazione eventualmente richiesta e consegnata al soggetto incaricato dall'Ente per l'ottenimento della certificazione;
- la formalizzazione delle modalità di gestione di accertamenti e visite ispettive;
- verifica e validazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con esponenti dell'Ente di certificazione in sede di visita ispettiva.

18. Gestione dei rapporti con gli organi sociali che svolgono attività di controllo sulla gestione e con la società di revisione

a. Attività sensibili

1. Rapporti col Collegio Sindacale;
2. Rapporti con la Società di Revisione.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Al fine di condizionare l'attività di Controllo di Gestione e Revisione del Bilancio, anche in sede di verifica o ispezione, indebitamente offrire, donare o promettere denaro o altre utilità a membri del Collegio Sindacale o a Soggetti Rilevanti della Società di Revisione, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e con i principi di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'approvazione del conferimento di incarico da parte delle strutture aziendali competenti;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con la società di revisione;
- l'autorizzazione del Vertice Aziendale, o di altra funzione dallo stesso delegata, per la consegna di documentazione richiesta da tale società ovvero sui dipendenti/incaricati;
- la tracciabilità della documentazione eventualmente richiesta e consegnata;
- l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione;
- il divieto di esercitare indebite pressioni o sollecitazioni verso la Società ovvero suoi dipendenti o incaricati in vista del compimento di attività o omissioni inerenti il loro ufficio;
- la definizione di clausole nei contratti/incarichi con detta Società con le quali dichiararsi di conoscere e si obblighi a rispettare i principi contenuti nel



Codice Etico e nel Modello, adottati dalla Società, e del codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

19. Gestione delle offerte commerciali

a. Attività sensibili

1. Definizione degli economics;
2. Identificazione e gestione dei rischi di natura contrattuale;
3. Anagrafiche clienti;
4. Predisposizione ed invio dell'offerta;
5. Negoziazione del contratto;
6. Stipula del contratto;
7. Monitoraggio incassi.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Al fine di ottenere l'aggiudicazione di una commessa, offrire, dare o promettere denaro o utilità, anche per interposta persona:
 - ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio;
 - ad un soggetto intermediario che vanta relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio come prezzo della sua mediazione illecita
 - a Soggetti Rilevanti della Società cliente inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la stratificazione nei poteri autorizzativi dei processi di vendita ed una distinzione di ruoli (segregation of duties), nell'ambito dell'organizzazione, tra responsabilità nei rapporti con il cliente (c.d. account manager), responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni e tempi di pagamento (e relative penali), responsabilità nella scontistica e responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni;
- la definizione di criteri generali trasparenti anche per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, in modo che
 - pur nella naturale e legittima tendenza alla massimizzazione del profitto
 - qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata;
- la formale approvazione delle offerte commerciali nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, nonché dei criteri stabiliti dalle procedure di riferimento (quali, ad esempio, fattori economici e di rischiosità della commessa);



- l'esecuzione di verifiche sul processo di bidding e relativa approvazione formale per l'avvio delle fasi successive;
- il benchmark, ossia il raffronto con i valori economici di mercato;
- la formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della PA in apposita documentazione;
- la formalizzazione degli accordi di associazione con i Partner per iscritto, con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo, comprendenti, tra le altre:
 - clausole standard volte al rispetto del D.Lgs. 231/01 e delle Leggi Anti Corruzione;
 - apposita dichiarazione degli associati, contenente l'attestazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 (o di normativa analoga nel caso di raggruppamenti operanti all'estero) e l'impegno a tenere comportamenti conformi al dettato della stessa, nonché al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dei LGS;
 - condizioni economiche che regolano la partecipazione congiunta alla gara;
- la definizione dei contratti in coordinamento con le UO competenti, e la l'UO Legale, Affari Societari e Compliance;

A6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.



Parte Speciale B

Reati Societari (*art. 25-ter*) e Market Abuse (*art. 25-sexies*)



PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER) E MARKET ABUSE (ART. 25-SEXIES)

B1 LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.Lgs. 231/01

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/01 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 le cui fattispecie sono state ritenute rilevanti per la Società, in base al quale *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie"*.

a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., così come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio")

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere, fuori dai casi previsti dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- nella nozione di "comunicazione sociale" rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter e 2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-bis c.c.;
- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni (ad esempio, valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiute in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli);



- la condotta, al fine di far insorgere una responsabilità amministrativa dell'Ente, deve essere volta a conseguire un interesse o un vantaggio per l'Ente stesso;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

b. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c., introdotto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio")

Il presente articolo prevede pene ridotte, se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Inoltre, salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

c. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

La Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto il terzo comma dell'art. 2625 c.c.:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

d. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.



Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'Ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'Ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

e. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

f. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La legge prevede, inoltre, una causa di esclusione della punibilità nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, rispetto a fenomeni di annacquamento del medesimo che potrebbero pregiudicare l'interesse dei creditori; in particolare, sono punite le condotte degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote della propria società o di quella controllante (cfr. art. 2359 c.c.), fuori dai casi consentiti dalla legge (cfr., in particolare, gli artt. 2357, 2359-bis, co. 1, 2360, 2474 e 2529 c.c.), cagionando in tal modo una lesione al patrimonio sociale.



La circostanza che la fattispecie in esame faccia espressamente riferimento ai soli casi di acquisto e sottoscrizione delle proprie azioni o quote, induce a ritenere che oggi non assumano più rilievo penale le condotte descritte dall'art. 2358 c.c., relative alla concessione di prestiti e alla fornitura di garanzie da parte della società per l'acquisto delle proprie azioni.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori: il socio alienante o l'amministratore della controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso solo qualora abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà – o quanto meno dall'accettazione del rischio – di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

Le operazioni sulle azioni proprie possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio per l'Ente, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628 c.c., a dar luogo ad una concorrente responsabilità dell'Ente. Si pensi, ad esempio, alle operazioni:

- di investimento di fondi sociali compiute a fini di speculazione finanziaria;
- di rastrellamento delle azioni al fine di fronteggiare la prospettiva di scalate ostili mediante offerte pubbliche di acquisto;
- volte a regolarizzare, nell'ambito di banche quotate in borsa, i corsi azionari, evitando le oscillazioni del titolo in caso di assenza di domanda delle azioni della società.

Più problematica, la configurabilità di una concorrente responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui l'operazione di *buy back* sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, non direttamente riconducibili ad un interesse generale dell'Ente: così, ad esempio, nel caso di acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle minoranze, oppure di modificare gli assetti di potere esistenti.

Un'ultima considerazione riguarda il c.d. "*leveraged buy out*", ovvero tutte quelle operazioni finanziarie finalizzate all'acquisto di attività di un'azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate da un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri, consentiti dall'utilizzo delle attività oggetto di acquisizione e dal flusso di cassa che l'investimento genererà in futuro. La rilevanza penale di tali operazioni – che era stata oggetto di dibattito in passato – è oggi espressamente esclusa dal legislatore: come si legge infatti nella relazione al D.Lgs. 61 del 2002 (art. 7, lett. d), "le operazioni di leveraged buy out sono espressamente considerate a parte dalla legge delega, che conferisce ad esse il crisma della legittimità". L'art. 2501-*bis* c.c. – introdotto dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/03) entrata in vigore il 1° gennaio



2004 – prevede espressamente la possibilità di procedere alla “fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti”.

g. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l’interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un’altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall’art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

h. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

i. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;



- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

j. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura quando, con atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come, ad esempio, la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea), si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame, vengono considerate le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione assembleare e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'Ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'Ente.

k. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla Vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di Vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o Enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

L'art. 39, comma 2, lett. c, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma:



“La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

B1-BIS LE FATTISPECIE DEGLI ABUSI DI MERCATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01

La L. 62/2005 ha arricchito il catalogo dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 con la previsione dell’art. 25-sexies, dedicato agli “Abusi di mercato” e contenente un rinvio formale ai reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184) e di manipolazione del mercato (art. 185) contemplati dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 184 si rileva che la Società, in ragione del rapporto di direzione e coordinamento con la Società Controllante (società quotata), viene a conoscenza di informazioni c.d. “privilegiate”. Pertanto, tale reato è stato ritenuto rilevante per la Società

Quanto, invece, alla fattispecie di cui all’art. 185 si rileva preliminarmente che ancorché la Società non emetta strumenti finanziari e non operi all’interno di mercati regolamentati, il rischio reato non è stato escluso a priori in ragione del suddetto rapporto di direzione e coordinamento con la Controllante. Pertanto, se pur con carattere altamente residuale, è stato ritenuto rilevante anche l’art. 185.

I. *Abuso o comunicazione illecita di Informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF).*

Il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184) punisce la condotta di chi “essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio” compie, suggerisce ovvero raccomanda operazioni su strumenti finanziari.

Con la L. n. 238/2021 recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*”³⁶, all’art. 26, recante “*Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato*”, il legislatore è intervenuto a modificare l’art. 184.

La norma rimane invariata sotto il profilo della disciplina dell’*insider primario* (comma 1) e del c.d. “*criminal insider*” (definito, al comma 2, come chiunque

³⁶ Con la procedura di infrazione n. 2019/2130, la Commissione europea ha contestato all’Italia l’in-completa attuazione della direttiva n. 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (c.d. “Direttiva MAD II”), che richiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché l’abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l’induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate, costituiscano reati per chiunque, a qualunque titolo, abbia ottenuto le informazioni privilegiate e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni (art. 3, par. 3).



sia in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose), rispetto ai quali, però, si assiste a un grave inasprimento della pena detentiva³⁷.

È, tuttavia, al comma terzo che si registra la novità più rilevante, prevedendosi la responsabilità penale dell'insider secondario, cioè di chiunque, a qualunque titolo, si trova in possesso di un'informazione privilegiata e, conoscendone il carattere privilegiato, la utilizza con l'obiettivo di ricavarne un profitto. Anche per tale soggetto, quindi, viene delineato un sistema basato sul "doppio binario integrato" che prevede la punibilità della medesima condotta illecita a titolo amministrativo e penale. Ne deriva che il novellato comma 3 dell'art. 184 TUF punisce l'insider secondario, fuori dai casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2³⁸ La Legge europea, quindi, fa salva la responsabilità a titolo di concorso di colpa o favoreggiamento con il reato commesso dall'insider primario (nel qual caso si applicano le più severe sanzioni previste per quest'ultimo) ma introduce anche un'ipotesi di responsabilità autonoma.

Per completezza, si segnala l'introduzione del nuovo comma 5, che prevede l'applicazione della disposizione dell'art. 184 anche ai fatti riguardanti condotte od operazioni, comprese le offerte, relative ad aste su una piattaforma autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o altri prodotti d'asta correlati.

Sul piano oggettivo, il reato di abuso di informazioni privilegiate art 184 d.lgs. 58/1998) può essere integrato in tre modalità:

- la prima fondata sull'approfittamento vero e proprio della condizione di privilegio informativo nei rapporti negoziali;
- le altre due tese a colpire, in chiave essenzialmente preventiva, condotte strumentali rispetto a tale approfittamento (la comunicazione dell'informazione privilegiata e la raccomandazione impartita in base ad essa).

m. Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF)

Il reato di manipolazione del mercato (art. 185) punisce la condotta di chi, nell'interesse o vantaggio della Società o del Gruppo, diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

D'altra parte, il citato art. 185 riguarda la condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Tale condotta è

³⁷ La responsabilità penale dell'insider secondario è stata inizialmente introdotta nel panorama normativo – in parallelo alla sanzione amministrativa – dalla L. 17 maggio 1991, n. 157, sostituita dalle norme del TUF nel 1998. Tuttavia, in seguito al recepimento della MAD I (direttiva n. 2003/6/CE), per mezzo della L. 18 aprile 2005, n. 62, la condotta è divenuta sanzionabile "solamente" a titolo di illecito amministrativo. Con la L. n. 238/2021 è stata fissata nella reclusione da due anni a dodici anni; rimane invece invariata la multa (da euro 20.000 a euro 3.000.000)

³⁸ Reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro 20.000 a euro 2.500.000.



anche nota come "aggiotaggio finanziario" per distinguerla dall'aggiotaggio previsto dall'art. 2637 c.c. nell'ambito dei reati societari, a cui è speculare.

Si possono individuare due tipologie di "manipolazione": quella informativa e quella operativa: la prima consiste nella diffusione di notizie false indirizzate ad una pluralità di destinatari, mediante qualunque tipo di comunicazione (scritta o verbale) e mediante qualunque mezzo (stampa, televisione, Internet). Per quanto riguarda la "manipolazione operativa", questa consiste nel compimento di operazioni di mercato che, attraverso il segnale che esse rappresentano per gli investitori, producono una risposta da parte del mercato stesso che si riverbera sul prezzo degli strumenti finanziari.

n. Responsabilità dell'Ente ai sensi dell'Articolo 187 quinquies TUF

Su un piano differente, ma parallelo, si collocano le disposizioni dell'art. 187-quinquies del D. Lgs. 58/1998, che fanno riferimento a una responsabilità dell'ente a fronte della commissione di un illecito amministrativo (e non dunque di un reato) da parte di una persona fisica nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Su questa disposizione è intervenuta la riforma del D. Lgs. 107/2018, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio. Oggi viene previsto che l'ente sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro fino a 15 milioni di euro (ovvero fino al 15% del fatturato, quando tale importo è superiore a 15 milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'art. 195 comma 1-bis), nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'art. 14 o del divieto di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 596/2014, cioè una violazione in materia di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato che non sia penalmente rilevante. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Per coinvolgere la persona giuridica, tali violazioni devono, comunque, essere commesse da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

In altre parole, tale disciplina ricalca fedelmente quanto stabilito nell'ambito della responsabilità derivante da reato, richiamando anche espressamente, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 del D. Lgs. 231/2001. Potrebbe, dunque, divenire centrale l'adozione di un "modello organizzativo" anche per la prevenzione degli illeciti amministrativi in materia di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate, sebbene in tali casi spetterà alla CONSOB valutarne l'adeguatezza.



B2 AREE A RISCHIO

Le aree a rischio individuate, in riferimento ai reati societari, richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01, e in riferimento ai reati e illeciti di market abuse (in via residuale stante il rapporto con la capogruppo che è quotata), richiamati dall'art.25-sexies, sono le seguenti:

1. *Attività di predisposizione e comunicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai soci e/o terzi (bilancio di esercizio e situazioni patrimoniali infrannuali)*
2. *Gestione dei rapporti con gli organi sociali che svolgono attività di controllo sulla gestione e con la società di revisione*
3. *Gestione delle attività relative alla formazione della volontà assembleare e del C.d.A.*
4. *Comunicazione alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime in caso di verifiche e/o ispezioni*
5. *Rapporti con i mezzi di comunicazione e diffusione di notizie e/o pubblicizzazione relativa ai beni/servizi. Rapporti con i mezzi di comunicazione e diffusione di notizie e/o pubblicità relativa ai beni/servizi: stampa generalista, stampa specialistica, aggiornamento sito internet (sezione LGS)*
6. *Gestione dei rapporti con parti correlate e rapporti infragruppo*
7. *Gestione delle Operazioni Ordinarie e straordinarie nonché delle alleanze e partnership strategiche*
8. *Gestione dei contratti di compravendita di beni immobili e dei contratti di servizio*
9. *Gestione delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti delle imposte e delle compensazioni di crediti d'imposta, nonché gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in caso di accertamenti e/o ispezioni*
10. *Gestione delle risorse finanziarie*

B3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner (come già definiti nella Parte Generale), qui di seguito tutti definiti i "Destinatari".

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner – di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino,



direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate (25-*sexies* del D.Lgs. 231/01 e 187-*quinquies* del T.U.F.).

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza, tenuto anche conto delle indicazioni della Capogruppo alle società controllate in merito alla redazione del bilancio, ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istituzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del



- capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative agli strumenti finanziari della Controllante, la Società deve attenersi ai principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari. A tal proposito la Società si impegna a: a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società, di informazioni rilevanti; d) non comunicare, all'interno o all'esterno della Società, informazioni privilegiate o riservate acquisite in relazione alle attività del Gruppo; e) la previsione di specifiche clausole contrattuali nei rapporti con terze parti (es. consulenti esterni) idonee a garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti riguardanti la Società ed il Gruppo.
 - improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato. In tale prospettiva, nel



- rispetto di quanto previsto dalla normativa di Gruppo, gli Esponenti aziendali devono: a) far pervenire alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, i responsabili delle UO dichiarano di essere a conoscenza e di aver edotto i propri collaboratori in merito a quanto contenuto nel presente Modello, e nel Codice Etico, nonché, più in generale, in tutti gli atti normativi interni (Direttive, procedure ecc.), segnalando eventuali violazioni.

B4 **PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo specifici possono essere sintetizzati come segue:

- principio di segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede/chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante al fine di garantire la tracciabilità del processo;
- tracciabilità e verificabilità di ogni operazione relativa all'area a rischio che deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post;
- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo che preveda compiti, ruoli e responsabilità formalizzati;
- il sistema organizzativo coerente con le attività aziendali e volto a assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - organigrammi definiti tramite Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative, che indicano le responsabilità attribuite, le aree di attività, il raccordo tra le diverse unità organizzative, le linee di dipendenza gerarchica e funzionale, e che rispecchiano l'effettiva operatività delle funzioni indicate e che devono essere costantemente aggiornati;



- un sistema dei poteri articolato in:
 - poteri di rappresentanza permanente (tramite il conferimento di procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse e alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale) che devono essere costantemente aggiornati in coerenza con le responsabilità previste nell'assetto organizzativo aziendale;
 - poteri relativi a singole operazioni (tramite procure conferite in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie di singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi).

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre Unità Organizzative competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e delle procedure, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i **protocolli di controllo specifici** in relazione alle aree di attività considerate a rischio.

1. Attività di predisposizione e comunicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai soci e/o terzi (bilancio di esercizio e situazioni patrimoniali infrannuali)

a. Attività sensibili

1. Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali;
2. Redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali;

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dirette ai soci o al pubblico, omettere consapevolmente, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difforni da quelli reali o potrebbe sopravvalutare dei crediti, ovvero contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti;
- Impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci o ad altri organi sociali, attraverso, ad esempio, l'occultamento di documenti relativi alle vicende contabili della Società;



- Al fine di conseguire un ingiusto profitto, comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento / modalità di diffusione, notizie e dati falsi riguardanti la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, anche del Gruppo, ovvero compiere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- il rispetto dei criteri e dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ai fini della redazione del bilancio;
- la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;
- la determinazione completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna all'Unità Organizzativa Amministrazione Finanza e Controllo;
- il rispetto delle Narrative che statuiscono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli con riferimento all'affidabilità dell'informativa economica, finanziaria e patrimoniale in conformità alla Legge 262/05;
- il rispetto del Manuale per la gestione della compliance alla Legge 262/05;
- l'adozione di sistemi informativi che prevedano la tracciabilità delle operazioni di modifica/cancellazione dei dati contabili;
- la previsione della trasmissione di dati ed informazioni all'Unità Organizzativa Amministrazione Finanza e Controllo attraverso un sistema, anche informatico, che consente di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la previsione della messa a disposizione della bozza del bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, rispetto i) alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso; ii) nonché all'acquisizione del giudizio sul bilancio - o attestazione similare - da parte della società di revisione; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna, anche tramite e-mail, della bozza in questione;
- la predisposizione di una dichiarazione, anche a mezzo mail, da parte delle Unità Organizzative coinvolte nel processo di formazione del bilancio o di altre comunicazioni sociali, attestante veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni fornite alla UO Amministrazione Finanza e Controllo;
- profilazione, gestione e aggiornamento delle utenze per l'accesso al sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;



- l'archiviazione, da parte della UO Amministrazione Finanza e Controllo dei dati/informazioni/stime che impattano sul bilancio provenienti dalle singole Unità Organizzative;
- l'aggiornamento/integrazione e diffusione tempestiva delle indicazioni delle novità in termini di normativa civilistica, a cura dell'Unità Organizzativa competente;
- la previsione di almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'O.d.V. prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto la bozza di bilancio e gli esiti delle attività della società di revisione in merito;
- la puntuale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle quali viene inviata dai fornitori fattura alla Società, con coinvolgimento delle funzioni che hanno usufruito della prestazione, al fine di acquisire attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del Gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di accordi/contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto riguardo alle eventuali indicazioni ricevute in proposito da Leonardo S.p.a.. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata, e dall'art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla gestione delle più rilevanti operazioni infragruppo;
- verifica della corretta determinazione dell'utile di esercizio, nonché dell'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria;
- rispetto delle disposizioni di legge in tema di obblighi degli Amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interessi e di conseguente assunzione delle relative determinazioni;
- previsione di specifiche cautele contrattuali nei rapporti con terze parti idonee a garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti riguardanti il gruppo.



2. Gestione dei rapporti con gli organi sociali che svolgono attività di controllo sulla gestione e con la società di revisione

a. Attività sensibili

1. Rapporti col Collegio Sindacale;
2. Rapporti con la Società di Revisione.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, attraverso, ad esempio, l'occultamento di documenti relativi alle vicende contabili della Società;

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione e il Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte del socio;
- specifici flussi informativi verso l'O.d.V. aventi ad oggetto gli esiti delle consultazioni tra le Unità Organizzative coinvolte nel processo, i vari organi societari, l'Alta Direzione e la Società di revisione;
- la tracciabilità dei suddetti flussi informativi e della documentazione di riferimento;
- l'individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione;
- specifiche modalità di controllo che garantiscano la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- la messa a disposizione del Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la comunicazione all'O.d.V. delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della società di revisione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'O.d.V., di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, nel rispetto della normativa



vigente in materia, alla società di revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio;

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, società di revisione e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

3. Gestione delle attività relative alla formazione della volontà assembleare e del C.d.A.

a. Attività sensibili

1. Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione;
2. Gestione dei rapporti con gli organi societari e con i Soci.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale:
 - impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, occultando documenti contabili o non assicurando l'archiviazione della documentazione;
 - restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligazione di effettuare il conferimento;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili;
 - approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi;
 - acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve;
 - formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
 - omettere di comunicare un conflitto di interessi in una determinata operazione societaria, inclusa un'operazione infragruppo;
- Al fine di conseguire risultati illeciti per la Società o non consentiti dallo statuto sociale, alterare artificiosamente la formazione del quorum deliberativo assembleare, ovvero predisporre documentazione alterata ai fini dell'adunanza dell'Assemblea.

c. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di Assemblea;
- l'identificazione dei soggetti e le modalità operative di predisposizione e verifica della documentazione destinata al socio;



- formale approvazione delle proposte di deliberazione/provvedimento da parte del C.d.A.;
 - formalizzazione delle delibere del C.d.A. in appositi verbali;
 - formale approvazione del conferimento/revoca/modifica di una procura/delega;
 - archiviazione della documentazione prodotta (quale, ad esempio, verbali, convocazioni, delibere, ecc.) presso gli archivi societari, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge;
 - verifica dell'ottemperanza degli adempimenti connessi alla gestione delle procure e deleghe interne;
 - verifica del corretto e completo aggiornamento dei poteri interni ed esterni;
 - archiviazione della documentazione prodotta in merito alla gestione delle deleghe interne e delle procure;
 - formale definizione, in coerenza con i principi normativi e statutari, delle modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee del CdA nonché dell'adozione delle delibere assembleari;
 - archiviazione dei libri e documenti sociali e limitazione degli accessi a suddetto archivio.
- 4. Comunicazione alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime in caso di verifiche e/o ispezioni**
- a. Attività sensibili**
1. gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
 2. gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo.
- b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato**
- Esporre fatti non rispondenti al vero, ovvero omettere, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero trasmettere notizie false alle Autorità di Vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, nel caso di comunicazioni previste dalla legge aventi ad oggetto la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria.
- c. Principi di controllo**
- Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).
- 5. Comunicazione e diffusione di notizie e/o pubblicità relative ai beni/servizi. Rapporti con stampa generalista, stampa specialistica e aggiornamento sito internet LGS**



a. Attività sensibili

1. Comunicazione e diffusione di notizie e/o pubblicizzazione relativa ai beni/servizi;
2. Rapporti con stampa generalista, stampa specialistica e aggiornamento sito internet LGS.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento / modalità di diffusione, notizie e dati falsi riguardanti la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, anche del Gruppo, ovvero compiere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, al fine di conseguire un ingiusto profitto.
- Comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento/modalità di diffusione, notizie e dati falsi riguardanti l'esecuzione di operazioni societarie ordinarie / straordinarie, ovvero di sollecitazione all'investimento, ovvero compiere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, al fine di conseguire un ingiusto profitto
- Al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nel caso di comunicazioni previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, anche del Gruppo, dirette ai soci o al pubblico, un esponente aziendale potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni con Parti Correlate o infragruppo;
- Al fine di conseguire risultati illeciti per la Società, un esponente aziendale potrebbe utilizzare informazioni privilegiate, aventi ad oggetto la prossima esecuzione di una rilevante operazione con Parte Correlata o infragruppo, acquisite nell'ambito delle sue attività lavorative - o in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della controllata, in presenza di una situazione di *interlocking directorate* - per acquistare, vendere o compiere operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, ovvero raccomandare o indurre altri al compimento di talune delle suddette operazioni, ovvero comunicare l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro;
- Al fine di conseguire un ingiusto profitto, un esponente aziendali potrebbe comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento / modalità di diffusione, notizie e dati falsi aventi ad oggetto operazioni con Parti Correlate o infragruppo, ovvero potrebbe compiere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;



- Un esponente aziendale, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società controllata, in presenza di una situazione di *interlocking directorate*, potrebbe tacere, nell'assumere una determinazione, l'interesse che la controllante potrebbe avere nella medesima operazione, con ciò recando un danno alla controllata e un potenziale vantaggio per la Società controllante.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale H Reati Tributari (art. 24 25-quinquiesdecies).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- monitoraggio periodico delle comunicazioni alla stampa o ad altri mezzi di informazione al fine di prevenire il rischio di diffusione di notizie false o fuorvianti riguardanti strumenti finanziari o dati rilevanti sulle condizioni della Società.

6. Gestione delle Operazioni Ordinarie e straordinarie nonché delle alleanze e partnership strategiche

a. Attività sensibili

1. Distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.
2. Gestione delle operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni societarie, ecc.)
3. Gestione delle alleanze e partnership strategiche

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale:
 - restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligazione di effettuare il conferimento;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili;
 - approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi;
 - acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve;
 - formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-



bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Monitoraggio volto a verificare eventuali aggiornamenti normativi in materia di operazioni ordinarie/straordinarie;
- verifiche, con il supporto delle funzioni competenti, atte ad accertare il rispetto dei vincoli normativi in materia di operazioni ordinarie/straordinarie;
- verifica della corretta imputazione e contabilizzazione dei dividendi da distribuire/perdite da allocare e delle riserve;
- verificare la coerenza delle operazioni di MA con le linee guida strategiche definite dalla Capogruppo;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite durante lo svolgimento di operazioni di MA.

7. Gestione dei contratti di compravendita di beni immobili e dei contratti di servizio

a. Attività sensibili

1. Predisposizione ed invio dell'offerta (contratto di servizio) o della proposta irrevocabile d'acquisto (acquisto di immobile) ovvero accettazione della proposta irrevocabile d'acquisto (vendita immobiliare);
2. Negoziazione del contratto;
3. Stipula del contratto;
4. Esecuzione e gestione del contratto;
5. Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, ritardi/anticipi di consegna, penali, ecc.).

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

La Società, al fine di conseguire un indebito vantaggio, potrebbe comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento/modalità di diffusione, notizie riservate o dati aventi ad oggetto operazioni del Gruppo che potrebbero provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati (ad es. potrebbe dover acquisire/effettuare attività di *Due Diligence* su immobili per l'imminente ingresso di altre società all'interno del Gruppo).

c. Principi di controlli

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-*ter*, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).



Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Previsione di specifiche modalità di gestione di informazioni riservate /privilegiate idonee a garantire la riservatezza di suddette informazioni e dei documenti riguardanti il gruppo.

8. Gestione delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti delle imposte e delle compensazioni di crediti d'imposta, nonché gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in caso di accertamenti e/o ispezioni

a. Attività sensibili

1. Determinazione delle imposte dirette e indirette;
2. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento;
3. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette;
4. Gestione degli adempimenti tributari e fiscali verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
5. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo, in relazione alle tematiche tributarie e fiscale.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Occultare dei documenti societari relativi alle imposte dirette e indirette, al fine di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti;
- Al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, nel caso di comunicazioni previste dalla legge aventi ad oggetto la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, potrebbe esporre fatti non rispondenti al vero, ovvero omettere, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero trasmettere notizie false alle Autorità di Vigilanza.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

9. Gestione delle risorse finanziarie

a. Attività sensibili

1. Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
2. Gestione degli incassi
3. Gestione dei pagamenti
4. Gestione della Cassa Contante

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato



- al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nel caso di comunicazioni previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, anche del Gruppo, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, aventi ad oggetto, ad esempio, la contabilizzazione e la registrazione di pagamenti non veritieri o a destinatari fittizi, ovvero la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive;
- al fine di conseguire un ingiusto profitto, comunicare a terzi, per il tramite di qualsiasi strumento/modalità di diffusione, notizie e dati falsi, ovvero potrebbe compiere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146) e nella Parte Speciale L Reati Tributari.

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Limitazione degli accessi al sistema di home-banking tramite assegnazione, ai procuratori aziendali, di username e password dispositive;
- definizione delle modalità di definizione del fabbisogno finanziario, sulla base delle previsioni di incasso e di esborso;
- esecuzione, documentazione, verifica e approvazione delle riconciliazioni periodiche, dei conti correnti e della cassa.

B5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.



Parte Speciale C

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (*art. 25-quater*)



PARTE SPECIALE C - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

C1 LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI TERRORISMO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01

L'art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico) introdotto nel D.Lgs. 231/01 dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'Ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel D.Lgs. 231/01, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'Ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o everzione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al Codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01.

Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali", le seguenti fattispecie.

Quanto ai delitti previsti dal Codice penale:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale, il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive (ai fini della configurabilità di tale reato, i soggetti facenti parte dell'associazione devono condividere un medesimo programma criminoso; il vincolo associativo viene punito a prescindere dalla effettiva commissione dei singoli reati scopo) (l'art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati, il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive (l'art. 270-ter c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di everzione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione (art. 289-bis c.p.);



- l'art. 302 c.p. che disciplina l'istigazione a uno dei reati qui indicati;
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (*art. 270-quater c.p.*);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).

Attenzione meritano, inoltre, le fattispecie di cui agli artt. 272 c.p. (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 284 c.p. (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).

Quanto ai delitti previsti da leggi speciali:

- l'art. 1 della Legge 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- la Legge 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- la Legge 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

L'art. 25-*quater*, quarto comma, D.Lgs. 231/01, prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa collegata alla commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Ai sensi di detta Convenzione, tutti gli Stati membri sono invitati a prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche, e in particolare a considerare, laddove necessario, di adottare disposizioni normative tese a contrastare movimenti finanziari che si sospetti siano destinati a fini terroristici, senza minacciare in alcun modo la circolazione dei capitali legali e per intensificare lo scambio di informazioni relative alla circolazione internazionale di tali fondi.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:



- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

C2 AREE A RISCHIO

Le aree a rischio individuate, in riferimento ai delitti di terrorismo richiamati dall'**art. 25-quater** del D.Lgs. 231/01, sono le seguenti:

1. *Approvvigionamento di beni e servizi*
2. *Gestione delle offerte commerciali*
3. *Gestione dei contratti di compravendita di beni immobili e dei contratti di servizio*
4. *Gestione delle risorse finanziarie*
5. *Selezione e gestione del personale compreso il personale somministrato e appartenente alle categorie protette*
6. *Spese di trasferta e di rappresentanza*
7. *Gestione dell'omaggistica, spese per ospitalità, sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie, contributi ad associazioni ed enti*
8. *Realizzazione di investimenti*
9. *Gestione dei rapporti con parti correlate e rapporti infragruppo*
10. *Gestione delle Operazioni Ordinarie e straordinarie nonché delle alleanze e partnership strategiche*

C3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner - come già definiti nella Parte Generale - qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari".

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico dei suddetti Destinatari - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-quater, 25-quinquies, 25-duodecies);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi previsti nel presente Modello e nel Codice Etico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:



- effettuare elargizioni in denaro o utilità, anche in forma di sponsorizzazioni, beneficenza, iniziativa umanitaria, omaggi, inviti o in qualsiasi altra forma di finanziamento a favore di enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato descritte sopra;
- stipulare contratti di vendita con enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato descritte sopra;
- stipulare contratti di approvvigionamento o di consulenza con enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato descritte sopra;
- stipulare contratti di intermediazione o di agenzia con enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato descritte sopra;
- stipulare contratti di assunzione o qualsiasi altra forma di collaborazione con soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato descritte sopra;
- stipulare contratti di partnership, joint venture o effettuare qualsiasi altra forma di investimento con soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato descritte sopra;
- effettuare prestazioni in favore dei partner o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo/contrattuale costituito con i partner/clienti stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, degli Agenti, dei fornitori esterni o dei Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla tipologia di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale e che deviano da quanto concordato contrattualmente;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico.

Ai Destinatari è fatto tassativo divieto di commettere o di adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi delitti contro la personalità individuale, quali:

- la riduzione in schiavitù o in condizioni analoghe di una persona;
- la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
- l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;



- la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile); l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
- lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale;
- l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;
- l'organizzazione o la promozione di viaggi che abbiano quale scopo, pur se non esclusivo, la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori;
- l'adescamento di minorenni, ossia qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

C4 **PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo specifici possono essere sintetizzati come segue:

- principio di segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede/chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante al fine di garantire la tracciabilità del processo;
- tracciabilità e verificabilità di ogni operazione relativa all'area a rischio che deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post;
- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo che preveda compiti, ruoli e responsabilità formalizzati;
- il sistema organizzativo coerente con le attività aziendali e volto ad assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - organigrammi definiti tramite Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative, che indicano le responsabilità attribuite, le aree di attività, il raccordo tra le diverse unità organizzative, le linee di dipendenza gerarchica e funzionale, e che rispecchiano l'effettiva operatività delle funzioni indicate e che devono essere costantemente aggiornati;
 - un sistema dei poteri articolato in:
 - poteri di rappresentanza permanente (tramite il conferimento di procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse e alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale)



che devono essere costantemente aggiornati in coerenza con le responsabilità previste nell'assetto organizzativo aziendale;

- poteri relativi a singole operazioni (tramite procure conferite in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie di singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi).

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre Unità Organizzative competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e delle procedure, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

L'individuazione dei protocolli di controllo specifici ha tenuto conto della considerazione che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, occorre valutare il c.d. "rischio controparte" ossia verificare che la persona fisica o giuridica con la quale la Società entra in contatto non svolga o tenti di svolgere attività terroristiche.

Lo strumento ritenuto idoneo per tale valutazione, in qualità di *best practice* internazionale, è l'utilizzo degli elenchi di persone ed entità cui sono associate specifiche misure restrittive per il contrasto del terrorismo internazionale ("Liste di Riferimento"³⁹). Le Liste di Riferimento sono predisposte da Enti od Organismi riconosciuti a livello internazionale e/o dalle Autorità competenti, allo scopo di garantire la trasparenza e oggettività della valutazione succitata.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i **protocolli di controllo specifici** in relazione alle aree di attività considerate a rischio.

1. Approvvigionamento di beni e servizi

a. Attività sensibili

³⁹ Le "Liste di Riferimento" riportano gli elenchi di persone ed entità cui sono associate specifiche misure restrittive per il contrasto del terrorismo internazionale. Le Liste di Riferimento sono predisposte da Enti od Organismi riconosciuti a livello internazionale e/o dalle Autorità competenti, allo scopo di garantire la trasparenza e oggettività della valutazione succitata. Le Liste di Riferimento utilizzate sono quelle predisposte dall'Unione Europea per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo e come misura per evitare che risorse economiche o servizi di qualsiasi tipo possano essere utilizzate per commettere atti terroristici. Tali Liste: (a) sono contenute in Regolamenti dell'Unione Europea, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Unione Europea, e (b) sono diffuse dall'Unità di Informazione Finanziaria-UIF- istituita presso la Banca d'Italia (cfr. <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>). Attualmente, le liste contengono nomi di persone fisiche e giuridiche, oltre a Enti e associazioni. Sono inoltre previste misure restrittive nei confronti di funzionari pubblici di Paesi extra europei ritenuti personalmente responsabili di atti anti-democratici. Sono infine previsti divieti di commercio relativi a materiali bellici e ad armamenti con alcuni Paesi extra-europei.



1. Attività di sourcing procurement;
2. Pre-Qualificazione e Qualificazione dei fornitori
3. Predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Accordi Quadro e Contratti
4. Selezione e Attivazione dei fornitori
5. Predisposizione e autorizzazione delle Richieste d'Acquisto
6. Predisposizione, negoziazione, autorizzazione ed emissione degli OdA
7. Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Creare fondi extracontabili da destinare verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a seguito dell'autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto / contratti di consulenza fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi ovvero della maggiorazione dei compensi per i fornitori ovvero del riconoscimento di compensi professionali superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti.
- Consentire, per effetto dell'omissione della rilevazione di carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai fornitori in fase di due-diligence propedeutica alla qualifica degli stessi, l'instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti legate, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e delle procedure esistenti;
- definizione di procedure operative volte a identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione). In particolare, le procedure operative devono definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi;



- verifica e approvazione degli accordi con i partner e/o altri soggetti terzi, in base alle vigenti procedure e nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti di LGS;
- rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di richiesta della fornitura, di sottoscrizione del contratto, di certificazione della corretta esecuzione del contratto, di autorizzazione del pagamento;
- la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
- l'adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori. In particolare, tale strumento, in caso di appalto prevede che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere etico e morale;
- esistenza di verifiche della attendibilità commerciale o professionale della controparte, anche sulla base di indicatori rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non prescrittivo:
 - esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, etc.);
 - acquisizione di informazioni sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
 - esistenza di condizioni contrattuali (entità del prezzo, condizioni/modalità di pagamento) sproporzionate rispetto ai valori medi di mercato;
 - esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti come "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, ecc.);
- l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico);
- devono essere documentati qualsiasi forma di contratto stipulato con soggetti terzi, con individuazione chiara del partner contrattuale, dell'oggetto del contratto, del corrispettivo del contratto e durata. Deve inoltre risultare da un documento scritto qualsiasi forma di deviazione o modifica del contratto stipulato;
- definizione di clausole nei contratti con cui le terze parti dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che



attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;

- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento⁴⁰ relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- l'accesso anche per via elettronica, al personale coinvolto nelle attività di cui sopra, alle "Liste di Riferimento"⁴¹, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla scelta della controparte;
- ogni situazione anomala deve essere tempestivamente segnalata alle funzioni aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza;
- archiviazione e conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via elettronica.

2. Gestione delle offerte commerciali

a. Attività sensibili

1. Definizione degli economics;
2. Identificazione e gestione dei rischi di natura contrattuale;
3. Anagrafiche clienti;
4. Predisposizione ed invio dell'offerta;
5. Negoziazione del contratto;
6. Stipula del contratto;
7. monitoraggio incassi.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Procedere alla negoziazione e stipula di contratti con soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni terroristiche o di eversione dell'ordine democratico, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio consistenti nell'aggiudicazione di una commessa.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e delle procedure esistenti;

⁴⁰ Si veda nota 26.

⁴¹ Si veda nota 26.



- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle "Liste di Riferimento"⁴² relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- l'accesso anche per via elettronica, al personale coinvolto nelle attività di cui sopra, alle "Liste di Riferimento"⁴³, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla scelta della controparte;
- definizione di procedure operative volte a identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione). In particolare, le procedure operative devono definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti;
- la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità dell'offerta commerciale;
- deve essere documentata qualsiasi forma di contratto stipulato con soggetti terzi, con individuazione chiara del partner contrattuale, dell'oggetto del contratto e del corrispettivo del contratto e della durata;
- definizione di clausole nei contratti con cui le terze parti dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, adottati dalla Società, e del Codice Anticorruzione del Gruppo nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- esistenza di verifiche sull'attendibilità commerciale o professionale dei partner commerciali e/o finanziari, anche in linea con le Direttive di Leonardo S.p.a.;
- l'identificazione del responsabile della negoziazione degli accordi oggetto di trattativa e di un altro soggetto che verifichi la conformità degli stessi rispetto all'offerta autorizzata.

3. Gestione dei contratti di compravendita di beni immobili e dei contratti di servizio

a. Attività sensibili

1. Predisposizione ed invio dell'offerta (contratto di servizio) o della proposta irrevocabile d'acquisto (acquisto di immobile) ovvero accettazione della proposta irrevocabile d'acquisto (vendita immobiliare);
2. Negoziazione del contratto;

⁴² Si veda nota 26.

⁴³ Si veda nota 26.



3. Stipula del contratto.
4. Esecuzione e gestione del contratto;
5. Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, ritardi/anticipi di consegna, penali, ecc.).

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Offrire, dare o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni terroristiche o di eversione dell'ordine democratico, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio consistenti nella maggiorazione dei ricavi per le manutenzioni ovvero nell'accettazione di eventuali e sopravvenute modifiche contrattuali;
- Concludere contratti di compravendita di immobili a valori fuori mercato con soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni terroristiche o di eversione dell'ordine democratico.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge. 16 marzo 2006 n. 146); e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

4. Gestione delle risorse finanziarie

a. Attività sensibili

1. Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
2. Gestione degli incassi
3. Gestione dei pagamenti
4. Gestione della Cassa Contante

5. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Destinare disponibilità finanziarie verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, tramite una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti ovvero effettuando operazioni improprie sui conti correnti societari.
- Omettere consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o sopravvalutare dei crediti, ovvero potrebbe contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili



da destinare verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità.

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 23, 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146); e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e delle procedure esistenti;
- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle "Liste di Riferimento"⁴⁴ relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- l'accesso anche per via elettronica, al personale coinvolto nelle attività di cui sopra, alle "Liste di Riferimento"⁴⁵, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla scelta della controparte;
- identificazione delle principali modalità operative di gestione degli incassi e dei pagamenti (flusso di processo);
- la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- esistenza di un sistema di procure con riferimento ai vincoli, ai limiti di spesa e alle responsabilità relativamente alle disposizioni di pagamento;
- definizione precisa dei compiti e delle responsabilità delle aree/soggetti che richiedono, autorizzano ed eseguono i pagamenti;
- definizione di regole specifiche per la gestione delle eccezioni in deroga alla procedura da applicarsi in casi, tassativamente previsti, (es. pagamenti urgenti, pagamento senza ordini di acquisto e/o non gestiti a sistema).

5. Selezione e gestione del personale compreso il personale somministrato e appartenente alle categorie protette

a. Attività sensibili

1. Selezione e assunzione del personale;

⁴⁴ Si veda nota 26.

⁴⁵ Si veda nota 26.



2. Formulazione dell'offerta economica;
3. Impiego del personale;
4. Gestione amministrativa del personale
5. Valutazione del personale finalizzata all'erogazione degli incentivi e dei bonus.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Consentire, per effetto dell'omissione della rilevazione di carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai candidati in fase di assunzione, l'instaurarsi di un rapporto economico/finanziario con soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- Creare fondi extracontabili da destinare verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, alterando e/o modificando i dati relativi alle anagrafiche / presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni del personale, ovvero riconoscendo stipendi maggiorati rispetto al dovuto, ovvero erogando somme di denaro ai dipendenti formalmente giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e delle procedure esistenti;
- divieto di impiego di lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- accertamento dal parte dell'UO competente, del possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, prima dell'avvio del rapporto di lavoro;



- l'accesso, anche per via elettronica, al personale coinvolto nell'attività di selezione e gestione del personale, alle "Liste di Riferimento"⁴⁶, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere all'assunzione di soggetti indicati nelle Liste o facenti parte di organizzazioni indicate nelle stesse Liste;
- formalizzazione in uno specifico modulo di richiesta da inviare alla prefettura, in caso di assunzione di un cittadino extracomunitario residente all'estero;
- impegno a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro;
- archiviazione in apposita cartella del dipendente del contratto di soggiorno e del nulla osta rilasciato dall'Ente delegato.

6. Spese di trasferta e di rappresentanza

a. Attività sensibili

1. Gestione amministrativa del personale;
2. Autorizzazione delle missioni e delle note spese;
3. Gestione degli anticipi per missioni;
4. endicontazione e rimborso delle spese sostenute
5. Gestione delle spese di rappresentanza.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, alterando e/o modificando i dati relativi alle anagrafiche/presenze/assenze/ferie/ straordinari/permessi e assenze per malattia/infortuni del personale, ovvero riconoscendo stipendi maggiorati rispetto al dovuto, ovvero erogando somme di denaro ai dipendenti formalmente giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146).

7. Gestione dell'omaggistica, spese per ospitalità, sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie, contributi ad associazioni ed enti

a. Attività sensibili

⁴⁶ Si veda nota 26.



1. Gestione degli omaggi;
2. Gestione delle ospitalità;
3. Gestione delle spese di rappresentanza;
4. Ricerca e selezione degli eventi / iniziative da sponsorizzare e dei soggetti a cui erogare contributi;
5. Gestione dei rapporti con i destinatari delle sponsorizzazioni e dei contributi;
6. Gestione e organizzazione operativa delle sponsorizzazioni e dei contributi;
7. Autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese connesse alle sponsorizzazioni e ai contributi.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Attribuire benefici, regalie ovvero omaggi di rilevante valore economico, nonché effettuare improprie spese di ospitalità o di rappresentanza nei confronti di soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità.
- Effettuare sponsorizzazioni o contributi liberali nei confronti di soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità;
- Creare fondi extracontabili da destinare verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a seguito di improprie o fittizie sponsorizzazioni o contributi liberali;
- Consentire, per effetto dell'omissione del rilievo di carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai destinatari delle sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie, contributi in fase di due-diligence, l'instaurarsi di un rapporto economico/finanziario con controparti legate, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;



- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e delle procedure esistenti;
- l'accesso, anche per via elettronica, al personale coinvolto nell'attività di cui sopra, alle "Liste di Riferimento"⁴⁷, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla sponsorizzazione, donazione a soggetti indicati nelle Liste o facenti parte di organizzazioni indicate nelle stesse Liste;
- divieto di concedere utilità a persone indicate nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- criteri che regolino, in maniera chiara e precisa, la scelta del soggetto in favore del quali effettuare donazioni od erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni;
- che le donazioni e le erogazioni liberali e le sponsorizzazioni di qualsiasi tipo, effettuate dalla Società, devono essere adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate;
- che le donazioni e le erogazioni liberali di qualsiasi tipo non possono essere effettuate tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati;
- che i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- che il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore, sia vietato. Le eventuali eccezioni al divieto devono essere autorizzate da un adeguato livello gerarchico e comunicate all'O.d.V..

8. Realizzazione di investimenti

a. Attività sensibili

1. Predisposizione del budget dei costi annuale;
2. Gestione del budget dei costi e approvazione degli extra-budget;
3. Produzione della reportistica e rendicontazione;
4. Analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi).

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Predisporre impropriamente il budget annuale dei costi e il piano di produzione con la finalità di nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle analisi di controllo di gestione, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili da destinare verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

c. Principi di controllo

⁴⁷ Si veda nota 26.



Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento⁴⁸ relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- l'accesso anche per via elettronica, al personale coinvolto nelle attività di cui sopra, alle "Liste di Riferimento"⁴⁹, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla scelta della controparte;
- che nessun tipo di pagamento possa essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi;
- che il pagamento debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- che il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
- che i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- che il pagamento non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
- che il pagamento non possa essere effettuato in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
- che il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore, sia vietato. Le eventuali eccezioni al divieto devono essere autorizzate da un adeguato livello gerarchico e comunicate all'O.d.V.;
- la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente).
- l'inserimento nei contratti con fornitori di apposite clausole contrattuali volte a tutelare la Società e l'impegno del terzo al rispetto della disciplina del lavoro (ad esempio: divieto di lavoro minorile, divieto di impiego di cittadini stranieri privi del regolare permesso di soggiorno) con l'espresso richiamo ai principi del Codice Etico e del Modello, adottati dalla Società nonché del codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo.

9. Gestione dei rapporti con parti correlate e rapporti infragruppo

⁴⁸ Si veda nota 26.

⁴⁹ Si veda nota 26.



a. Attività sensibili

1. Gestione dei rapporti con le Parti Correlate
2. Gestione dei rapporti infragruppo

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Creare fondi extracontabili da destinare verso soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a seguito:
 - della formalizzazione di contratti fittizi con Parti Correlate o infragruppo aventi ad oggetto la prestazione di beni e servizi ovvero a seguito della definizione di corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto;

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146); e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

10. Gestione delle Operazioni Ordinarie e straordinarie nonché delle alleanze e partnership strategiche

a. Attività sensibili

1. Distribuzione dei dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.
2. Gestione delle operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni societarie, ecc.)
3. Gestione delle alleanze e partnership strategiche

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- consentire, per effetto della omissione del rilievo di carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dalle controparti oggetto dell'operazione, potrebbe, l'instaurarsi di un rapporto economico/finanziario con controparti legate, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146); e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).



C5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.



Parte Speciale D

Reati associativi (*art. 24-ter e art. 10 Legge 146/2006*)



PARTE SPECIALE D - REATI ASSOCIATIVI (ART. 24-TER E ART.10 LEGGE 146/2006)

D1 LE FATTISPECIE DEI REATI ASSOCIATIVI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01

L'art. 2, co. 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art.24-ter che sancisce la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai seguenti delitti associativi:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art.12 D. Lgs. 286/98 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter c.p.⁵⁰);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 c.p. (c.d. metodo mafioso);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 09/10/1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (artt. 1, 2, 4 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895) escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3, Legge 18/04/1975, n. 110.

Inoltre, l'art. 10 della Legge 26/03/2006, n. 146, aveva in precedenza introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai seguenti reati commessi con **modalità transnazionale**⁵¹:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 09/10/1990, n. 309);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, d.p.r. 23/01/1973, n. 43);

⁵⁰ L'aggiornamento, approvato con Legge del 17 aprile 2014, n. 62, riguarda:

- la definizione più specifica dell'attuale fattispecie penale;
- ampliamento della portata;
- riduzione dell'entità della sanzione.

⁵¹ Al riguardo, si ricorda che reato transnazionale è quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.



- traffico di migranti, per i delitti di cui all'art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.

A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi e destinata a durare anche oltre la realizzazione – peraltro meramente eventuale – dei delitti concretamente programmati. L'associazione – che deve essere formata almeno da tre persone – si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

In virtù dell'estensione operata dall'art. 10 Legge 146/2006, il reato associativo è presupposto della responsabilità dell'Ente anche nell'ipotesi in cui sia commesso con modalità transnazionale.

La responsabilità dell'Ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'associazione per delinquere, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti. Al riguardo, è opportuno evidenziare che tra i reati scopo dell'associazione può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc. La punibilità dell'Ente è oggi peraltro espressamente estesa anche alle associazioni che perseguono lo specifico scopo di realizzare il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ovvero, nella forma transnazionale, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e del traffico di migranti.

In ragione della peculiare struttura dei reati in esame, è opportuno evidenziare che – al fine di evitare indebite estensioni dell'ambito applicativo del Decreto ed in ossequio al principio di legalità sancito all'art. 2 i criteri dell'interesse o del vantaggio dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti-scopo del sodalizio criminoso.

Inoltre, come già evidenziato, ai fini della sussistenza dell'illecito, non è necessario che detti illeciti siano effettivamente commessi, essendo sufficiente che siano semplicemente ricompresi tra gli scopi dell'associazione.

La punibilità dell'Ente è prevista anche per il reato di associazione di tipo mafioso che, ai sensi dell'art. 416-bis, co. 3, c.p. sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. metodo mafioso, che si concretizza nella forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o



indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. È opportuno al riguardo evidenziare che la punibilità dell'Ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di c.d. *concorso esterno*, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

È altresì importante distinguere, ai fini della corretta individuazione dei profili di rischio connessi ai reati in esame, che solo in ipotesi estreme e affatto peculiari l'Ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ipotesi cui consegue, a norma dell'art. 14, co. 4, l'interdizione definitiva dall'attività. Al riguardo, la Relazione al Decreto e l'art. 10, co. 4, della Legge 146/2006 forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell'ipotesi in cui "l'Ente o una sua Unità Organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo *unico o prevalente* di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati".

Per tale ragione, si ritiene che, al di là di tale ipotesi estrema, i maggiori profili di rischio connessi all'operatività societaria insistono nello svolgimento di attività che comportino contatti con soggetti esterni che facciano parte di associazioni a delinquere già esistenti cui gli esponenti aziendali potrebbero fornire consapevole supporto, in vista del perseguimento anche di presunti interessi sociali.

La responsabilità dell'Ente è infine prevista per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), fattispecie che si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato nel caso in cui dal sequestro derivi la morte non voluta della persona sequestrata.

Si tratta di un'ipotesi di minore rilevanza quanto al contesto societario, ancorché non possano escludersi casi di concorso dell'esponente aziendale con associazioni criminali che, allo scopo di ottenere illeciti vantaggi, sequestrino, ad esempio in Paesi esteri, dipendenti della Società o del gruppo ai fini di ottenere un riscatto o altri vantaggi (l'ottenimento di un appalto). Benché tale condotta possa considerarsi, in termini generali ed astratti, scriminata dallo stato di necessità, non può escludersi che, ricorrendo particolari condizioni (ossia la possibilità di evitare altrimenti il pericolo di vita), l'Ente possa essere chiamato a rispondere in relazione all'eventuale concorso del dipendente.



D2 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta ovvero con modalità transnazionale, con soggetti esterni all'Ente che facciano parte di associazione criminose, ovvero, nelle ipotesi più estreme, l'utilizzo dell'Ente allo scopo unico e di commettere delitti di qualsiasi natura.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all'estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, in quanto i soli in grado di agire in modo così radicale al di fuori dell'oggetto sociale.

Pertanto, come si è evidenziato, l'estensione della responsabilità da reato operata dall'art. 24-ter è indefinita, potendo l'associazione a delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto, o comunque essere potenzialmente aperta a qualsiasi delitto caratterizzato da elementi oggettivamente o soggettivamente mafiosi.

Pertanto, per quanto concerne i delitti associativi, in considerazione della natura peculiare di detti reati, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione. Ciò anche alla luce della tipologia di attività della Società che rende fisiologica l'instaurazione di contatti con soggetti in Italia o all'estero che potrebbero astrattamente determinare la commissione di tali reati in qualsiasi ambito di attività.

Le aree a rischio individuate, in riferimento ai reati associativi, sono le seguenti:

1. *Approvvigionamento di beni e servizi*
2. *Gestione delle offerte commerciali*
3. *Gestione delle risorse finanziarie*
4. *Selezione e gestione del personale compreso il personale somministrato e appartenente alle categorie protette*
5. *Spese di trasferta e di rappresentanza*
6. *Gestione dell'omaggistica, spese per ospitalità, sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie, contributi ad associazioni ed enti*
7. *Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia civile, penale, amministrativa, fiscale e giuslavoristica (inclusi i rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari)*
8. *Gestione dei contratti di compravendita di beni immobili e dei contratti di servizio*
9. *Realizzazione di investimenti*
10. *Gestione dei rapporti con parti correlate e rapporti infragruppo*
11. *Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie nonché delle alleanze e partnership strategiche*



12. Gestione delle transazioni con controparti estere o con elementi di transnazionalità

Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

In relazione a tutti i Reati Associativi i maggiori rischi connessi all'operatività societaria riguardano le ipotesi in cui:

- gli esponenti della Società partecipino ad una associazione criminosa, ovvero rivestano la qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa allo scopo di commettere una pluralità di delitti;
- in caso di c.d. concorso esterno, che si verifica quando la persona fisica (esponente della Società), pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca consapevolmente supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima

D3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner - come già definiti nella Parte Generale - qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari".

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-ter, l'art. 10 della Legge 146/2006) o, che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi previsti nel presente Modello e del Codice Etico.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento⁵² o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

⁵²Si veda nota 26.



Tali divieti sono derogabili in presenza dei due requisiti sotto menzionati formalizzati:

- l'autorizzazione formale (dell'AD o di un dirigente da questi incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità;
- la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle "Liste di Riferimento" o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Nel caso di concessione di utilità, le spese nel budget e nei consuntivi devono essere separate per tipologia di utilità. Nel caso di assunzione, sono, inoltre, necessari criteri oggettivi di selezione dei candidati, ivi inclusa un'istruttoria specifica sull'assunzione di tali persone.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza, onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- tutti i rapporti con agenti, intermediari e partner commerciali devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato ed accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero, da parte di terze parti;
- verifica costante e continuativa della correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo, al fine di prevenire il rischio di instaurare contatti con soggetti appartenenti ad associazioni criminose di qualsiasi natura, nazionali o transnazionali;
- rifiuto di ogni corrispettivo, in forma di denaro o altra utilità, da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti e delle procedure interne relative alla gestione delle deleghe dei poteri di spesa;
- assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili e negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto;
- chiunque, agendo in nome o per conto di Leonardo Global Solutions S.p.A., entri in contatto con soggetti terzi con i quali Leonardo Global Solutions S.p.A. intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere



rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico;
- adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice Etico o di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

D4 **PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo specifici possono essere sintetizzati come segue:

- principio di segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede/chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante al fine di garantire la tracciabilità del processo;
- tracciabilità e verificabilità di ogni operazione relativa all'area a rischio che deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post;
- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo che preveda compiti, ruoli e responsabilità formalizzati;
- il sistema organizzativo coerente con le attività aziendali e volto a assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - organigrammi definiti tramite Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative, che indicano le responsabilità attribuite, le aree di attività, il raccordo tra le diverse unità organizzative, le linee di dipendenza gerarchica e funzionale, e che rispecchiano l'effettiva operatività delle funzioni indicate e che devono essere costantemente aggiornati;
 - un sistema dei poteri articolato in:
 - poteri di rappresentanza permanente (tramite il conferimento di procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse e alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale) che devono essere costantemente aggiornati in coerenza con le responsabilità previste nell'assetto organizzativo aziendale;
 - poteri relativi a singole operazioni (tramite procure conferite in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie di singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi).



L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre Unità Organizzative competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e delle procedure, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

L'individuazione dei protocolli di controllo specifici ha tenuto conto della considerazione che, al fine della prevenzione dei reati transnazionali, occorre valutare il c.d. "rischio di controparte", ossia verificare che la persona fisica o giuridica con la quale la Società entra in contatto non svolga o tenti di svolgere attività criminose anche al di fuori del territorio nazionale. Lo strumento ritenuto idoneo per tale valutazione, in qualità di *best practice* internazionale, è l'utilizzo degli elenchi di persone ed entità cui sono associate specifiche misure restrittive per il contrasto del terrorismo internazionale ("Liste di Riferimento"⁵³). Le Liste di Riferimento sono predisposte da Enti od Organismi riconosciuti a livello internazionale e/o dalle Autorità competenti, allo scopo di garantire la trasparenza e oggettività della valutazione succitata.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i **protocolli di controllo specifici** in relazione alle aree di attività considerate a rischio.

1. Approvvigionamento di beni e servizi

a. Attività sensibili

1. Attività di sourcing procurement
2. Pre-Qualificazione e Qualificazione dei fornitori
3. Predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Accordi Quadro e Contratti
4. Selezione e Attivazione dei fornitori
5. Predisposizione e autorizzazione delle Richieste d'Acquisto
6. Predisposizione, negoziazione, autorizzazione ed emissione degli OdA

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

2. Gestione delle offerte commerciali:

a. Attività sensibili

1. Definizione degli economics, anagrafiche clienti e monitoraggio incassi

⁵³ Si veda nota 26.



2. Identificazione e gestione dei rischi di natura contrattuale

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

3. Gestione delle risorse finanziarie

a. Attività sensibili

1. Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
2. Gestione degli incassi
3. Gestione dei pagamenti
4. Gestione della Cassa Contante

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146). Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

4. Selezione e gestione del personale compreso il personale somministrato e appartenente alle categorie protette

a. Attività sensibili

1. Selezione e assunzione del personale;
2. Formulazione dell'offerta economica;
3. Impiego del personale;
4. Gestione amministrativa del personale;
5. Valutazione del personale finalizzata all'erogazione degli incentivi e dei bonus Assunzione.

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

5. Spese di trasferta e di rappresentanza

a. Attività sensibili

1. gestione amministrativa del personale;
2. autorizzazione delle missioni e delle note spese;
3. gestione degli anticipi per missioni;
4. rendicontazione e rimborso delle spese sostenute;



5. gestione delle spese di rappresentanza.

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

6. Gestione dell'omaggistica, spese per ospitalità, sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie, contributi ad associazioni ed enti

a. Attività sensibili

1. gestione degli omaggi;
2. gestione delle ospitalità;
3. ricerca e selezione degli eventi / iniziative da sponsorizzare e dei soggetti a cui erogare contributi;
4. gestione dei rapporti con i destinatari delle sponsorizzazioni e dei contributi;
5. gestione e organizzazione operativa delle sponsorizzazioni e dei contributi;
6. autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese connesse alle sponsorizzazioni e ai contributi.

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

7. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia civile, penale, amministrativa, fiscale e giuslavoristica (inclusi i rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari)

a. Attività sensibili

1. Selezione dei professionisti esterni ed affidamento di incarichi agli stessi;
2. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e fiscali), anche attraverso il supporto di professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società;
3. Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146).



8. Gestione dei contratti di compravendita di beni immobili e dei contratti di servizio

a. Attività sensibili

1. Predisposizione ed invio dell'offerta (contratto di servizio) o della proposta irrevocabile d'acquisto (acquisto di immobile) ovvero accettazione della proposta irrevocabile d'acquisto (vendita immobiliare);
2. Negoziazione del contratto;
3. Stipula del contratto.
4. Esecuzione e gestione del contratto;
5. Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, ritardi/anticipi di consegna, penali, ecc.).

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146) e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

9. Realizzazione di investimenti

a. Attività sensibili

1. predisposizione del budget dei costi annuale;
2. gestione del budget dei costi e approvazione degli extra-budget;
3. produzione della reportistica e rendicontazione;
4. analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi).

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146) e alla Parte Speciale L Reati Tributari (25-quinquiesdecies);

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- deve essere adottata una normativa antiriciclaggio, che sia conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che, tra gli altri, annoveri:
 - il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - l'obbligo di:



- utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);
- utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.
- deve essere adottato uno strumento normativo che annoveri:
 - la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di investimento da parte di un organo/unità;
 - l'identificazione del responsabile della negoziazione degli accordi oggetto di trattativa e di un altro soggetto che verifichi la conformità degli stessi rispetto alla proposta di investimento autorizzata;
 - l'autorizzazione del soggetto che ha approvato la proposta di investimento in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenute nell'accordo stipulato.

10. Gestione dei rapporti con parti correlate e rapporti infragruppo

a. Attività sensibili

1. Gestione dei rapporti con le Parti Correlate
2. Gestione dei rapporti infragruppo

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146) e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

11. Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie nonché delle alleanze e partnership strategiche

a. Attività sensibili

1. Distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.;
2. Gestione delle operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni societarie, ecc.);
3. Gestione delle alleanze e partnership strategiche.

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n.



146 e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

12. Gestione delle transazioni con controparti estere o con elementi di transnazionalità

a. Attività sensibili

In considerazione della natura strumentale dei reati associativi, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato a specifiche attività sensibili il rischio della loro commissione.

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146) e alla Parte Speciale L Reati Tributari (25-quinquiesdecies);

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

Tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con gli stessi, deve:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e dal Codice Etico della Società e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
 - interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e al Codice Etico della Società;
- Devono essere, inoltre, rispettati i principi di:
 - prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo. I rapporti con le controparti possono essere instaurati solo previa accurata e documentata due diligence, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze che possano indurre a ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero;
 - correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.
- È inoltre vietato:



- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata o uno o più reati transnazionali;
- finanziare, anche indirettamente, soggetti che intendono realizzare reati transnazionali ovvero che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che il beneficiario persegua finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale
- instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero - sia direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi (ad esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche dell'eventuale operatività in Paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti contrari a leggi o regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società si è dotata di specifici presidi per minimizzare il rischio di commissione dei reati associativi di cui alla presente Parte Speciale. Ad esempio, vige l'obbligo di:

- verificare preventivamente che le potenziali controparti terze posseggano i requisiti normativi, reputazionali, nonché di onorabilità e di competenza;
- verificare i beneficiari effettivi di qualunque transazione finanziaria;
- verificare la coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- espletare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo. Tali controlli devono riguardare anche la sede legale della controparte, gli istituti di credito utilizzati, nonché eventuali società



fittizie e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

D5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.



Parte Speciale E

Reati ed illeciti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (*art. 25-septies*)

Delitti contro la personalità individuale (*art. 25-quinquies*)
Reato di Impiego di stranieri privi del regolare permesso di soggiorno (*art. 25-duodecies*)



PARTE SPECIALE E - REATI ED ILLECITI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES), DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES), REATO DI IMPIEGO DI STRANIERI PRIVI DEL REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 25-DUODECIES)

E1 LE FATTISPECIE DEI REATI ED ILLECITI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.Lgs. 231/01

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*septies*, estendendo la responsabilità dell'Ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008 ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della società.

a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

L'art. 25-*septies*, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. 81/08⁵⁴.

L'art. 25-*septies*, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

⁵⁴ Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma I, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma I, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:
- aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
 - nelle centrali termoelettriche;
 - negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/95, artt. 7, 28 e 33);
 - nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
- b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici "gravi" (art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal titolo IV ("cantieri temporanei o mobili") del D.Lgs. 81/08 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 giorni-uomo.



Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

b. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono prese in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni i comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. mobbing).

Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la responsabilità del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di



uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. Pertanto, sul datore di lavoro grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo. Sul datore di lavoro grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

In caso di infezione da Covid-19, la responsabilità penale del datore di lavoro deve comunque essere provata anche con riferimento al profilo della colpa e del nesso di causalità, mentre la responsabilità dell'ente esige la prova della colpa di organizzazione. Non sarebbe sufficiente di per sé per far scattare una responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 in capo alla Società che il dipendente contraesse il Coronavirus nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative. Occorrerebbe altresì fornire la prova che il contagio da COVID-19 sia addebitabile al datore di lavoro per mancata applicazione di misure di prevenzione e che l'impresa ne abbia ricavato un vantaggio (articolo 29 bis del DL 23/2020).

E1-BIS LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01

L'art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), introdotto nel D.Lgs. 231/01 dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), dispone l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, delitti contro la personalità individuale ⁵⁵.

⁵⁵ Tale categoria di reati, così come modificata e integrata dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, include i delitti seguenti: a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); b) prostituzione



Tra le varie fattispecie di reato previste, ai fini della presente parte speciale, si ritiene rilevante per la Società il solo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), reato che può essere commesso nell'ambito di qualunque impresa che abbia dipendenti o, comunque, utilizzi prestazioni lavorative⁵⁶.

Va innanzitutto premesso che, l'art. 25-quinquies e la disciplina dei delitti contro la personalità individuale è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi⁵⁷. In particolare, la legge n. 199/2016 – recante "*disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento retributivo del settore agricolo*" – ha modificato l'articolo 603-bis del codice penale che punisce ipotesi particolarmente gravi di sfruttamento dei lavoratori, in parte connesse al fenomeno del caporalato che, peraltro, costituisce oggetto di ulteriori fattispecie incriminatrici⁵⁸.

L'art. 603-bis c.p. distingue due fattispecie incriminatrici e, in particolare, punisce chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno (si tratta della classica ipotesi di caporalato, perseguita fin dalla legge 1369/1960);
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, sempre approfittando dello stato di bisogno (in questo caso la presenza di un'attività di intermediazione è meramente eventuale).

minorile (art. 600-bis c.p.); c) pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); d) detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); e) pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); f) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); g) tratta di persone (art. 601 c.p.); h) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); h) adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

⁵⁶ Infatti, le aree maggiormente sensibili a questo tipo di reato sono tutte quelle relative a rapporti di collaborazione con le persone, a vario titolo (lavoro subordinato, lavoro autonomo, rapporti di formazione quali tirocini, attività di alternanza scuola lavoro ecc.). Inoltre, possono essere a rischio anche le aree aziendali che gestiscono i contratti di appalto, di somministrazione o di distacco e ulteriori fattispecie che possono determinare la presenza di personale di terzi in ambito aziendale

⁵⁷ Legge n. 38/2006 contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"; Legge n. 108/2010 ("Ratifica della Convenzione di Varsavia sulla lotta contro la tratta di esseri umani"); legge n. 172/2012 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"); D. Lgs. n. 24/2014 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime") e D. Lgs. n. 39/2014 ("Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile")

⁵⁸ Il riferimento è, ad esempio, ai reati previsti dal D. Lgs. 276/2003, che persegue l'interposizione illecita di manodopera, e quindi la dissociazione tra la titolarità del rapporto di lavoro e l'utilizzo delle prestazioni lavorative al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge; si tratta del reato di somministrazione abusiva previsto dall'art. 18, anche nelle ipotesi di appalto e distacco effettuati al di fuori delle condizioni previste negli articoli 29 e 30 del decreto.



Gli elementi comuni alle due fattispecie sono lo "sfruttamento", di cui la norma fornisce alcuni indici, e l'approfittamento dello "stato di bisogno" ("stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona"), nozione già presente in altre previsioni dell'ordinamento penale, per esempio nel reato di usura di cui all'art. 644 del c.p.

In linea generale, la ratio della riformulazione dell'art. 603-bis c.p. è di colpire le forme gravi di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori.

È bene considerare che ai fini della configurazione del reato è necessario che alla condizione di sfruttamento del lavoratore si affianchi l'approfittamento dello stesso da parte del datore di lavoro.

Si evidenzia, peraltro, che l'ente potrebbe rispondere anche a titolo di concorso nella commissione del reato presupposto, con la terza parte datrice di lavoro del personale che venga utilizzato o impiegato in condizioni di sfruttamento e approfittamento. In tal caso, il vantaggio potrebbe essere infatti ravvisato nelle condizioni economiche più favorevoli ottenute dal proprio fornitore.

L'art. 25-duodecies – "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", è stato introdotto nel Decreto con il D.Lgs. 109/122012, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. 231/2001, in attuazione della direttiva 2009/52/CE. È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 – bis: in sintesi, l'Ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è responsabile, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Con riferimento alle attività aziendali, i profili di rischio rilevanti possono ravvisarsi nei casi in cui si agisca in concorso con soggetti terzi. Infatti, per "commissione" di detti reati deve intendersi anche l'ipotesi di "concorso" negli stessi, ossia prestazione di un contributo causale consapevole alla loro commissione diretta da parte di terzi: affidando loro, ad esempio, l'esecuzione autonomamente organizzata di specifiche lavorazioni o forniture di beni o servizi. Affinché possa configurarsi concorso nel reato dell'esponente della società è necessario che tale condotta si risolva, quanto meno, nell'agevolazione del fatto delittuoso



dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che la controparte contrattuale persegue.

E2 FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio in ambito Antinfortunistico esistenti in Leonardo Global Solutions S.p.A.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'attuazione efficace del Modello necessita di una attività preliminare finalizzata ad individuare, attraverso l'inventariazione e la mappatura delle aree e attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto ed a valutare il sistema di controllo interno e la sua capacità di mitigare i rischi identificati.

Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le stesse linee guida evidenziano l'impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti aziendali.

Inoltre per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi potenziali, nonché le possibili modalità attuative dei reati, sulla base delle già citate Linee Guida ed in ragione della già evidenziata natura integrata del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro in essere presso la Società, l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Al fine di predisporre la presente Parte Speciale, Leonardo Global Solutions S.p.A. ha pertanto preso in considerazione il Documento di Valutazione dei Rischi predisposto ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Sezioni Specifiche di Rischio predisposte per ogni sito, gli allegati al DVR ed il Piano di miglioramento.

Ai fini della presente parte speciale, i rischi per la sicurezza sono quelli individuati nel citato DVR e nelle relative valutazioni di rischio.

La valutazione dei rischi, è stata effettuata per singola mansione attraverso la predisposizione di schede di rischio, a valle delle quali sono stati definiti interventi di miglioramento con i relativi programmi di attuazione.

Gli altri fattori di rischio

In riferimento alle fattispecie di reato richiamate all'**art. 25-quinquies** e all'**art. 25-duodecies**, le aree a rischio individuate sono le seguenti:

- 1. Approvvigionamento di beni e servizi:*
- 2. Selezione e gestione del personale compreso il personale somministrato e appartenente alle categorie protette*



E3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nel rispetto delle disposizioni di legge e quale fondamentale espressione della propria cultura d'impresa, Leonardo Global Solutions S.p.A. ritiene obiettivo primario della propria attività innanzitutto la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori, nonché di tutte le altre persone che a qualunque titolo vengano a trovarsi nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, quale risultato della effettiva attuazione di un sistema di salute e sicurezza conosciuto e condiviso dal datore di lavoro e da tutti i collaboratori.

In qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. – la Società ha sempre adempiuto nel tempo sia a quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994, sia più recentemente, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro introdotta con il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). In tale contesto, la Società si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto non solo l'origine di infortuni sul lavoro e malattie professionali del dipendente ma anche la mortificazione nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

Il sistema organizzativo

Leonardo Global Solutions S.p.A. ha anzitutto approntato una Struttura Organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i lavoratori. Infatti, e non a caso, sia il D.Lgs. 81/08 che la norma UNI ISO 45001 (LGS ha ottenuto la certificazione UNI ISO 45001) impongono la piena partecipazione ai problemi della sicurezza di tutti coloro che concorrono a qualunque titolo e con qualunque funzione nell'attività lavorativa/produttiva.

Tuttavia, la complessità e molteplicità dei rapporti interni ed esterni della Leonardo Global Solutions S.p.A. non consente, ovviamente, che il Datore di Lavoro, individuato nella figura dell'Amministratore Delegato della Società, possa provvedere direttamente e personalmente all'adempimento di tutti gli obblighi di legge in tema di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (di seguito anche "HS" o "Health & Safety"). Per tale motivo la Società ha ritenuto necessario definire, nel quadro indicato dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni) e nel rispetto del principio di effettività delle mansioni stabilito dall'art. 299⁵⁹ del D.Lgs. 81/08, l'intera struttura HS all'interno di un Regolamento Organizzativo di Salute e Sicurezza (di seguito anche "ROSS") periodicamente riesaminato e all'occorrenza revisionato/aggiornato.

59 Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi: Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere B (Datore di Lavoro), D (Dirigente) ed E (Preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.



Tale Regolamento, inteso quale strumento organizzativo finalizzato alla corretta e funzionale distribuzione degli adempimenti di sicurezza ai collaboratori, sia come dirigenti, sia come preposti (fermo restando che tutti i lavoratori, di qualunque livello, sono tenuti al rispetto puntuale delle disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs. 81/08 che stabilisce gli obblighi dei lavoratori), è stato tempestivamente comunicato a tutti i lavoratori al fine di garantire:

- a. assicurazione sistematica del miglior livello di protezione dei lavoratori e di tutte le altre persone presenti nel ciclo produttivo attraverso il corretto adempimento degli obblighi di legge;
- b. razionalizzazione dell'organizzazione delle attività relative alla sicurezza del lavoro nell'ambito dell'intero ciclo produttivo e in termini coerenti con la struttura aziendale;
- c. corretta distribuzione di compiti e connesse responsabilità, al fine di eliminare ogni possibilità di confusione o sovrapposizione;
- d. coinvolgimento di tutto il sistema operativo con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo di:
 - Dirigenti Delegati;
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - Medici Competenti (di cui uno con funzione di Coordinatore);
 - Direzione dell'Azienda (Dirigenti) e linea gerarchica dipendente (Preposti e Lavoratori);
 - Personale addetto alla gestione delle emergenze, prevenzione incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - Rappresentante della Direzione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro per l'applicazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro adottato dalla Società ai sensi della norma UNI ISO 45001;
 - Responsabile del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro adottato dalla Società ai sensi della norma UNI ISO 45001.

Tale Regolamento Organizzativo, laddove efficacemente attuato dalla Società, potrà determinare ex art. 30 del D.Lgs. 81/08, l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. 231/01 relativamente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 300 D. Lgs. 81/08). In tal senso, il riesame e l'eventuale modifica del Regolamento Organizzativo, dovranno essere necessariamente adottati dalla Società per conservare l'efficacia esimente come sopra descritta, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di cambiamenti significativi nell'organizzazione della Società stessa o del Gruppo Leonardo S.p.A. o, infine, in occasione di mutamenti dell'attività svolta dalla Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La formazione, la comunicazione e l'addestramento



La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema prevenzionistico.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società, in attuazione del piano formativo annuale, procede alla definizione delle tipologie dei corsi erogati e la periodicità dell'erogazione, tenendo conto dell'esigenza di individuare specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti e assicurando la documentazione delle attività formative svolte.

La Società assicura altresì la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli, attraverso:

- la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sulla organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



E4 AREE A RISCHIO

L'articolo 30 del D. Lgs 81/2008 prevede che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex D Lgs 231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ai fini della presente parte speciale, si individuano come attività a rischio quelle espressamente indicate nei punti precedenti.

Le aree a rischio individuate, in riferimento ai reati ed illeciti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono le seguenti:

1. *Pianificazione – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.*
2. *Attuazione e funzionamento – attività volta a definire Strutture Organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze.*
3. *Controllo e azioni correttive – attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione verifiche periodiche.*
4. *Riesame della Direzione – Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.*



Aree strumentali alla commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono:

5. *Approvvigionamento di beni e servizi*
 1. *Pre-Qualificazione e Qualificazione dei fornitori*
 2. *Predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Accordi Quadro e Contratti*
 3. *Selezione e Attivazione dei fornitori*
 4. *Predisposizione e autorizzazione delle Richieste d'Acquisto*
 5. *Predisposizione, negoziazione, autorizzazione ed emissione degli Oda*
 6. *Supervisione e coordinamento delle attività gestite da società esterne, regolate da Accordo Quadro / Contratto di servizio*
 7. *Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento.*

Le aree a rischio individuate, in riferimento alle fattispecie di reato richiamate all'**art. 25-quinquies** e all'**art. 25-duodecies**, sono le seguenti:

5. *Approvvigionamento di beni e servizi*
 1. *Pre-Qualificazione e Qualificazione dei fornitori*
 2. *Predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Accordi Quadro e Contratti*
 3. *Selezione e Attivazione dei fornitori*
 4. *Predisposizione e autorizzazione delle Richieste d'Acquisto*
 5. *Predisposizione, negoziazione, autorizzazione ed emissione degli Oda*
6. *Selezione e gestione del personale compreso il personale somministrato e appartenente alle categorie protette*

La società ha adottato i seguenti documenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro:

- Regolamento organizzativo salute e sicurezza (approvato dal Datore di Lavoro);
- Manuale del Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro (approvato dall'Amministratore Delegato)
- Procedure specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Istruzioni Operative specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

La società è certificata UNI ISO 45001.

Si ricorda che l'articolo 30 comma 5 D. Lgs 81/2008 prevede che "... i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".



E5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner - come già definiti nella Parte Generale - qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari".

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/01);
- di tenere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

E6 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo specifici possono essere sintetizzati come segue:

- principio di segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede/chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante al fine di garantire la tracciabilità del processo;
- tracciabilità e verificabilità di ogni operazione relativa all'area a rischio che deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post;
- Ruolo e responsabilità: deve esistere una lettera di incarico tra Leonardo Global Solutions S.p.A. e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente che preveda:
 - la regolamentazione dell'attività in oggetto;
 - la possibilità di effettuare, da parte di Leonardo Global Solutions S.p.A., controlli in merito alle attività commissionate, al fine di verificare la conformità della condotta della controparte;
 - la definizione di clausole con cui il RSPP/Medico Competente dichiara di conoscere e si obblighi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello della Società;
 - la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere il contratto in questione nel caso di violazione di tale obbligo.



- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo che preveda compiti, ruoli e responsabilità formalizzati;
- il sistema organizzativo coerente con le attività aziendali e volto a assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - organigrammi definiti tramite Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative, che indicano le responsabilità attribuite, le aree di attività, il raccordo tra le diverse unità organizzative, le linee di dipendenza gerarchica e funzionale, e che rispecchiano l'effettiva operatività delle funzioni indicate e che devono essere costantemente aggiornati;
 - un sistema dei poteri articolato in:
 - poteri di rappresentanza permanente (tramite il conferimento di procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse e alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale) che devono essere costantemente aggiornati in coerenza con le responsabilità previste nell'assetto organizzativo aziendale;
 - poteri relativi a singole operazioni (tramite procure conferite in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie di singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi).
- Protocolli COVID 19.

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre Unità Organizzative competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e delle procedure, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i **protocolli di controllo specifici** in relazione alle aree di attività considerate a rischio.

1. Pianificazione

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- *Politica ed obiettivi*. Esistenza di un documento formalizzato di Politica (previsto dalla norma ISO 45001, pubblicato sulla intranet aziendale ed ulteriore rispetto al Regolamento Organizzativo Salute e Sicurezza ed al Manuale del sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro) che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
 - sia formalmente approvato dall'Alta Direzione;



- contenga l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con le altre prescrizioni applicabili;
 - preveda l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;
 - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate (individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione);
 - sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.
- *Piani annuali e pluriennali.* Esistenza di un budget annuale, approvato dagli organi societari delegati, ove sono previste apposite voci di spesa relative alla salute e sicurezza sul lavoro:
 - che contenga l'individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
 - che sia adeguatamente comunicato alla struttura competente.

2. Attuazione e funzionamento

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- *Norme e documentazione del sistema.* Esistenza di strumenti normativi e/o organizzativi che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare, le suddette normative riportano anche le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità).
- *Organizzazione e Responsabilità.* Esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura datoriale che tengano conto della Struttura Organizzativa della Società e del settore di attività produttiva e di disposizioni organizzative relative alla designazione, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti del SPP, del Medico Competente e degli Incaricati alle Emergenze che:
 - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
 - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;



- prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.
- *Organizzazione e Responsabilità in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, ove previsto dalla normativa vigente.* Esistenza di strumenti normativi e/o organizzativi (Procedura 09: Gestione sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei e mobili; Linee Guida HSE legate ai contratti di appalto (Corporate)) che:
 - disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Responsabile dei Lavori, Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
 - prevedano la tracciabilità della verifica circa la presenza dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.
- *Sistema di deleghe e di funzioni.* Esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
 - effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato;
 - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
 - certezza, specificità e consapevolezza.
- *Individuazione e valutazione dei rischi – ruoli e responsabilità/esistenza del Documento di Valutazione dei rischi (DVR).* Esistenza di strumenti normativi e/o organizzativi che, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento, prevedano: ruoli, responsabilità relativamente al processo di svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda. In particolare, tale strumento normativo e/o organizzativo, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento:
 - identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
 - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
 - prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
 - prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;



- prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
- *Controllo operativo- affidamento di compiti e mansioni.* Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DDL. In particolare, attraverso tale strumento:
 - è previsto l'affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
 - si definiscono le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
 - si prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. protocollo sanitario applicato per mansione).
- *Dispositivi di protezione individuale (DPI):* Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione, distribuzione e l'efficiente mantenimento dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare, tale strumento:
 - definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
 - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica di funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare), condivisi con il RSPP.
- *Gestione delle emergenze.* Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze che sia in grado di mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare, tale strumento prevede:
 - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - le indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
 - le indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.



- *Consultazione e Comunicazione:*
 - sono previste ed effettuate riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione;
 - esistenza di uno strumento normativo (D. Lgs 81/2008) e/o organizzativo (Manuale Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (Par. 7. 4 "Comunicazione) che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro. In particolare, tale strumento disciplina:
 - l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori (effettuata per mezzo della riunione periodica ex. Art. 35 D.lgs. 81/08)
 - l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva (assolta tramite la condivisione del DVR con il medico competente e la sua collaborazione alla redazione dello stesso).
- *Formazione, sensibilizzazione e competenze:*
 - esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che regolamenti l'attività di formazione e sensibilizzazione attraverso la quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e gestione dei rischi. In particolare, tale strumento:
 - definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
 - con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisce l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della Struttura Organizzativa (Dirigenti, Preposti, RLS, RSPP, ASPP, Addetti alle Emergenze);
 - definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale).
- *Rapporti con fornitori esterni e contrattisti* (in caso di contratto d'appalto e contratto d'opera)



- *Informazione e coordinamento*. Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca:
 - o modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
 - o ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.
- *Qualifica*. Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare, tale strumento tiene conto:
 - o dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
 - o della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- *Clausole contrattuali*:
 - o *previsione* di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.
- *Gestione della sicurezza degli asset*
 - Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che, nel rispetto della normativa vigente, disciplini le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare, tale strumento deve prevedere:
 - o *periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili*;
 - o *la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione* tramite personale qualificato e idoneo.
- *Gestione emergenza COVID 19*
 - Esistenza di protocolli conformi alla normativa (riferimento art 29 bis DI 20/2020).

3. Controllo e azioni correttive

Coerentemente con i principi di comportamento generali e con i protocolli di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni*. Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che indichi:



- ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, rilevazione, investigazione interna degli infortuni e delle malattie professionali;
- ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione, al datore di lavoro e al RSPP, degli infortuni/incidenti avvenuti.
- *Misure e monitoraggio delle prestazioni - altri dati (diversi da infortuni e incidenti).* Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
 - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
 - i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi inter-rati, apparecchiature laser, macchine);
 - i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda, se esistenti (schede di sicurezza).
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie.* Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- *Verifiche in materia di salute e sicurezza.* Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di verifiche periodiche dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare, tale strumento definisce:
 - la tempistica per la programmazione delle attività;
 - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di verifica;
 - le modalità di registrazione delle verifiche;
 - le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
 - le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
 - le modalità di comunicazione dei risultati delle verifiche effettuate al Vertice aziendale ed all'O.d.V..

4. Riesame della Direzione

Coerentemente con i principi di comportamento generali e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:



- *Reporting all'Alta Direzione ed all'Organismo di Vigilanza.* Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale strumento prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività:
 - l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - l'analisi dei risultati degli Audit;
 - l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati);
 - lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame;
 - l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

5. Approvvigionamento di beni e servizi

a. Attività sensibili

1. Pre-Qualificazione e Qualificazione dei fornitori
2. Predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Accordi Quadro e Contratti
3. Selezione e Attivazione dei fornitori
4. Predisposizione e autorizzazione delle Richieste d'Acquisto
5. Predisposizione, negoziazione, autorizzazione ed emissione degli OdA
6. Supervisione e coordinamento delle attività gestite da società esterne, regolate da Accordo Quadro / Contratto di servizio
7. Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Qualificare o, in sede di presentazione delle offerte, selezionare, al fine di aggiudicarsi prestazioni a prezzi vantaggiosi, fornitori che sottopongono i propri lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

c. Principi di controllo

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e delle procedure esistenti;
- definizione di procedure operative volte a identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione). In



particolare, le procedure operative devono definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;

- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi;
- verifica e approvazione degli accordi con i partner e/o altri soggetti terzi, in base alle vigenti procedure e nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti di LGS;
- rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di richiesta della fornitura, di sottoscrizione del contratto, di certificazione della corretta esecuzione del contratto, di autorizzazione del pagamento;
- la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
- l'adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori. In particolare, tale strumento, in caso di appalto prevede che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere etico e morale;
- esistenza di verifiche della attendibilità commerciale o professionale della controparte, anche sulla base di indicatori rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non prescrittivo:
 - esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, etc.);
 - acquisizione di informazioni sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
 - esistenza di condizioni contrattuali (entità del prezzo, condizioni/modalità di pagamento) sproporzionate rispetto ai valori medi di mercato;
 - esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti come "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, ecc.);
- l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico);
- devono essere documentati qualsiasi forma di contratto stipulato con soggetti terzi, con individuazione chiara del partner contrattuale, dell'oggetto del contratto, del corrispettivo del contratto e durata. Deve inoltre risultare da un documento scritto qualsiasi forma di deviazione o modifica del contratto stipulato;



- definizione di clausole nei contratti con cui le terze parti dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- ogni situazione anomala deve essere tempestivamente segnalata alle funzioni aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza;
- archiviazione e conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via elettronica.

6. Selezione e gestione del personale compreso il personale somministrato e appartenente alle categorie protette

a. Attività sensibili

1. Selezione e assunzione del personale;
2. Formulazione dell'offerta economica;
3. Impiego del personale;
4. Gestione amministrativa del personale
5. Valutazione del personale finalizzata all'erogazione degli incentivi e dei bonus.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Assumere lavoratori, al fine di ottenere un risparmio di costi, con forme contrattuali difformi da quelle previste dal CCNL di riferimento o, in alternativa, concludere accordi con le agenzie interinali/di somministrazione, le quali pongono i lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.
- Al fine di ottenere un risparmio di costi:
 - corrispondere reiteratamente ai dipendenti retribuzioni in modo difforme dai Contratti Collettivi Nazionali / territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
 - alterare i dati di presenza / assenza / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia, per dissimulare reiterate violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria dalle ferie, etc.

c. Principi di controllo

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e delle procedure esistenti;
- divieto di impiego di lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;



- accertamento da parte dell'UO competente, del possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, prima dell'avvio del rapporto di lavoro;
- formalizzazione in uno specifico modulo di richiesta da inviare alla prefettura, in caso di assunzione di un cittadino extracomunitario residente all'estero;
- impegno a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro;
- archiviazione in apposita cartella del dipendente del contratto di soggiorno e del nulla osta rilasciato dall'Ente delegato.

E7 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.



Parte Speciale F

Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies*)



PARTE SPECIALE F - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)

F1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01

Il D.Lgs. 231 del 2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. L'art. 63, terzo comma, del D.Lgs. 231/2007 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231 del 2001, l'art. 25-*octies* prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'Ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale).

L'art. 64, co. 1, lett. f), del D.Lgs. 231/2007 ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della Legge 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell'Ente, la responsabilità e le sanzioni ex D.Lgs. 231 del 2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa Legge 146/2006.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231 del 2001, l'Ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'Ente medesimo.

Per effetto della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, è stato introdotto nell'ordinamento il **delitto di autoriciclaggio** aggiungendo nel Codice Penale l'art. 648-*ter.1*.

Inoltre, la suddetta Legge, ha inserito il delitto di autoriciclaggio all'interno dell'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01, il quale adesso prevede quattro fattispecie criminose astrattamente ipotizzabili a carico dell'Ente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* del Codice Penale).

Da ultimo, si evidenzia che la D.lgs. 195/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale è intervenuto a modificare le suddette fattispecie estendendone l'applicazione anche al caso in cui i relativi reati presupposto siano delitti colposi o reati contravvenzionali.



A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01.

a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. punisce chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o contravvenzione, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

La ratio dell'incriminazione della ricettazione è tesa a impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati presupposto, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

b. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, o da contravvenzione; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto o una contravvenzione ai quali, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E' rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.



c. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto, o da contravvenzione".

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, o da contravvenzione, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

d. *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)*

È il reato commesso da "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o contravvenzione, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto o contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

F2 AREE A RISCHIO

Le aree a rischio individuate, in riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono le seguenti:

1. *Approvvigionamento di beni e servizi*
2. *Gestione delle risorse finanziarie*
3. *Gestione dell'omaggistica, spese per ospitalità, sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie, contributi ad associazioni ed enti*
4. *Spese di trasferta e rappresentanza*
5. *Realizzazione di investimenti*



6. *Attività di predisposizione e comunicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai soci e/o terzi (bilancio di esercizio e situazioni patrimoniali infrannuali)*
7. *Gestione dei rapporti con parti correlate e rapporti e infragruppo*
8. *Gestione delle Operazioni Ordinarie e straordinarie nonché delle alleanze e partnership strategiche*
9. *Gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici*
10. *Gestione del trattamento di previdenza ed assistenza del personale (dichiarazioni e versamenti contributivi e comunicazioni alle autorità competenti relative ai rapporti di lavoro: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro etc.) e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di accertamenti e/o ispezioni*
11. *Gestione delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti delle imposte e delle compensazioni di crediti d'imposta, nonché gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in caso di accertamenti e/o ispezioni*
12. *Gestione dei contratti di compravendita di beni immobili e dei contratti di servizio*
13. *Definizione del budget aziendale*
14. *Pianificazione – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse*

F3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner - come già definiti nella Parte Generale - qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari".

La Società opera in modo da favorire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, ricettazione e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

In particolare, le procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio sono dirette a:

- definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo di verifica degli acquisti;
- identificare l'attendibilità dei fornitori al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- monitorare nel tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;



- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo in particolare conto la sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti infragruppo;
- garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;
- stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
- garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi di cui al D.M. 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- garantire l'appropriatezza del processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una entità legale italiana od estera, anche attraverso l'ottenimento di perizie di professionisti terzi e mediante la verifica, interna alla società, della congruità dei corrispettivi pagati a fronte delle partecipazioni acquisite;
- garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno anche con riguardo alla materia in esame, con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi/joint venture con altre imprese, ai rapporti Intercompany, tenendo in particolare conto della congruità economica di eventuali investimenti;
- attuare la costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio;
- dare evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Inoltre, i referenti aziendali delle aree potenzialmente a rischio reati previste dalla presente Parte Speciale, sono tenuti alla compilazione ed all'invio periodico all'O.d.V. della Scheda di Evidenza.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico degli Esponenti Aziendali di:



- garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
- assicurarsi, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti non occasionali ed altri partner in relazioni d'affari di lungo periodo, circa l'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte.

È fatto divieto di effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto.

È fatto divieto di ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti, in alcun modo e in alcuna circostanza, o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

F4 **PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo specifici possono essere sintetizzati come segue:

- principio di segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede/chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante al fine di garantire la tracciabilità del processo;
- tracciabilità e verificabilità di ogni operazione relativa all'area a rischio che deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post;
- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo che preveda compiti, ruoli e responsabilità formalizzati;
- il sistema organizzativo coerente con le attività aziendali e volto a assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - organigrammi definiti tramite Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative, che indicano le responsabilità attribuite, le aree di attività, il raccordo tra le diverse unità organizzative, le linee di dipendenza gerarchica e funzionale, e che rispecchiano l'effettiva operatività delle funzioni indicate e che devono essere costantemente aggiornati;
 - un sistema dei poteri articolato in:
 - poteri di rappresentanza permanente (tramite il conferimento di procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse e alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale)



che devono essere costantemente aggiornati in coerenza con le responsabilità previste nell'assetto organizzativo aziendale;

- poteri relativi a singole operazioni (tramite procure conferite in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie di singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi).

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre Unità Organizzative competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e delle procedure, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i **protocolli di controllo specifici** in relazione alle aree di attività considerate a rischio.

1. Approvvigionamento di beni e servizi:

a. Attività sensibili

1. Attività di sourcing procurement
2. Selezione e attivazione dei fornitori
3. Predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Accordi Quadro e Contratti
4. Predisposizione, negoziazione, autorizzazione ed emissione degli OdA
5. Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di fornitori / consulenti per le prestazioni professionali rese ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto;
- Acquistare e ricevere beni derivanti dalla commissione di precedenti delitti (quali, ad esempio, programmi informatici contraffatti o altri beni provento di furto) da parte di fornitori dei quali non sia stata adeguatamente verificata l'onorabilità e la professionalità;
- Provvedere all'inserimento in anagrafica di fornitori / consulenti inesistenti o doppi o non più utilizzati al fine di agevolare l'effettuazione di pagamenti attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecite;
- Effettuare operazioni di acquisto di beni e servizi, consulenze o prestazioni professionali pur in assenza di un reale fabbisogno, al fine di impiegare denaro proveniente da attività illecite;



- Consentire, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai fornitori / consulenti in fase di due diligence propedeutica alla pre-qualifica e qualifica degli stessi, l'instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti non affidabili, agevolando in tal modo il potenziale impiego di denaro proveniente da attività illecite;
- Realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito dell'approvvigionamento di beni e servizi o della gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale - ad esempio mediante la stipula di contratti fittizi o con corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
- Consentire, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai fornitori / consulenti in fase di due diligence propedeutica alla pre-qualifica e qualifica degli stessi, l'instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti non affidabili, agevolando in tal modo il potenziale impiego di denaro proveniente da attività illecite.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

2. Gestione delle risorse finanziarie

a. Attività sensibili

1. Gestione degli incassi;
2. Gestione dei pagamenti;
3. Gestione della Cassa Contante.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Impiegare o riciclare denaro proveniente da attività illecite, anche al fine di ostacolarne l'identificazione delittuosa, attraverso una gestione impropria dei pagamenti (ad esempio mediante la c.d. triangolazione di pagamenti) ovvero degli incassi;
- Realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione della finanza e della tesoreria - ad esempio mediante operazioni improprie sui conti correnti societari o una gestione impropria degli



incassi e/o dei pagamenti o prelievi ingiustificati dalla piccola cassa o il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

- Al fine di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro o di beni, registrare dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero per creare i presupposti (disponibilità finanziarie) da utilizzare a scopo corruttivo, ad esempio mediante la fatturazione per prestazioni inesistenti, la sopravvalutazione dei valori stimati e dei beni della Società rispetto all'effettivo valore, la contabilizzazione di costi per beni e servizi non ricevuti, la registrazione di operazioni inesistenti, la formazione di riserve occulte, ecc.;

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 23, 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146), nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies) e alla Parte Speciale L Reati Tributari (25-quinquiesdecies). Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- non è consentito effettuare pagamenti o riconoscere rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi che:
 - non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
 - non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società;
 - non siano motivati da fattori obiettivi e giustificati da apposita documentazione;
 - non siano dovuti dalla società a causa di obblighi di legge.
- divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura;
- modalità per l'utilizzo delle carte di credito aziendali;
- identificazione delle principali modalità operative di gestione degli incassi e dei pagamenti (flusso di processo);



- esistenza di verifiche della regolarità delle transazioni finanziarie o operazioni di elargizione o ricezione di qualsiasi altra utilità, con riferimento alla congruenza fra il contratto, il servizio/bene fornito/ricevuto, la fattura e il pagamento/l'incasso, e con quanto concordato contrattualmente, giustificato da apposita documentazione e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
- esistenza di adeguati presidi per la protezione dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare l'accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai soggetti autorizzati;
- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle "Liste di Riferimento"⁶⁰ relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- il rispetto delle Narrative che statuiscono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli con riferimento alla gestione degli incassi, dei pagamenti e della Cassa Contante in conformità alla Legge 262/05.

In riferimento ai pagamenti, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento. In particolare:
 - che nessun tipo di pagamento possa essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi;
 - che il pagamento debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto / fattura o apposita comunicazione e-mail;
 - che il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto / ordine di acquisto;
 - che i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
 - che il pagamento non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
 - che il pagamento non possa essere effettuato in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
 - esistenza di controlli periodici degli accessi ai dati anagrafici e verifiche a campione della correttezza dei dati;

⁶⁰ Si veda nota 26.



- che il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i cosiddetti "paradisi fiscali"⁶¹, o in favore di società off-shore, sia vietato. Le eventuali eccezioni al divieto devono essere autorizzate da un adeguato livello gerarchico e comunicate all'O.d.V.;
 - definizione di regole specifiche per la gestione delle eccezioni in deroga alla procedura da applicarsi in casi, tassativamente previsti (es. pagamenti urgenti, pagamento senza ordini di acquisto e/o non gestiti a sistema);
 - esistenza di un sistema di procure con riferimento ai vincoli, ai limiti di spesa e alle responsabilità relativamente alle disposizioni di pagamento;
 - identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati ad eseguire le riconciliazioni bancarie;
 - definizione precisa dei compiti e delle responsabilità delle aree/soggetti che richiedono, autorizzano ed eseguono i pagamenti.
- 3. Gestione dell'omaggistica, spese per ospitalità, sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie, contributi ad associazioni ed enti**
- a. Attività sensibili**
1. gestione degli omaggi;
 2. gestione delle ospitalità;
 3. ricerca e selezione degli eventi / iniziative da sponsorizzare e dei soggetti a cui erogare contributi;
 4. Gestione dei rapporti con i destinatari delle sponsorizzazioni e dei contributi;
 5. Gestione e organizzazione operativa delle sponsorizzazioni e dei contributi;
- b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato**
- Riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento di omaggi od ospitalità nei confronti di soggetti terzi;
 - Realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione degli omaggi od ospitalità - ad esempio mediante la dazione di un omaggio ad un esponente della Pubblica Amministrazione al fine dell'ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole per la Società ovvero attraverso il reimpiego di beni contraffatti e/o rubati - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

⁶¹ I cosiddetti "Paradisi Fiscali" sono Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata ai sensi dei D.M. 21 novembre 2001 (Disciplina CFC) e 23 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni (link di riferimento: <http://www.agenziaentrate.it>).



- Consentire, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai destinatari delle iniziative in fase di due-diligence, l'instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti non affidabili, agevolando in tal modo il potenziale impiego di denaro proveniente da attività illecite;

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt., 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- che i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- che il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti o operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore, sia vietato. Le eventuali eccezioni al divieto devono essere autorizzate da un adeguato livello gerarchico e comunicate all'O.d.V.;
- che le donazioni e le erogazioni liberali di qualsiasi tipo non possono essere effettuate tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati.

4. Spese di trasferta e di rappresentanza

a. Attività sensibili

1. autorizzazione delle missioni e delle note spese;
2. gestione degli anticipi per missioni;
3. rendicontazione e rimborso delle spese sostenute;
4. gestione delle spese di rappresentanza.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento di spese di rappresentanza nei confronti di soggetti terzi;
- Realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione di spese di rappresentanza - ad esempio mediante la dazione di un omaggio ad un esponente della Pubblica Amministrazione al fine dell'ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole per la Società.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci



all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

5. Realizzazione di Investimenti

a. Attività sensibili

1. predisposizione del budget dei costi annuale;
2. gestione del budget dei costi e approvazione degli extra-budget;
3. produzione della reportistica e rendicontazione;
4. analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi).

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt., 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

6. Attività di predisposizione e comunicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai soci e/o terzi (bilancio di esercizio e situazioni patrimoniali infrannuali)

a. Attività sensibili

1. Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali;
2. Redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali;

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Al fine di ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dirette ai soci o al pubblico, omettere consapevolmente, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero aventi ad oggetto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo;

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale B Reati societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).



Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- verifica di accuratezza del processo di determinazione delle dichiarazioni annuali e infrannuali;
- rispetto delle tempistiche per la trasmissione dei dati necessari per la chiusura annuale e trimestrale verso la controllante;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di determinazione delle imposte e di tenuta e aggiornamento dei registri fiscali;
- verifica del completo e corretto calcolo della base imponibile sulla base degli elementi attivi e passivi registrati;
- rispetto delle tempistiche per la presentazione delle dichiarazioni annuali e per il versamento delle imposte verso la PA.
- formale definizione del piano degli investimenti in coerenza con gli obiettivi della Società;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere del piano degli investimenti, previa verifica della correttezza e completezza dei dati e delle voci contenute negli stessi;
- monitoraggio periodico del piano degli investimenti ed analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti.

7. Gestione dei rapporti con parti correlate e rapporti infragruppo

a. Attività sensibili

1. Gestione dei rapporti con le Parti Correlate
2. Gestione dei rapporti infragruppo

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento di prestazioni rese alla stessa nell'ambito di operazioni con Parti Correlate o infragruppo ovvero effettuando verso queste dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto;
- Realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei rapporti con Parti Correlate o infragruppo ad esempio mediante la stipula di contratti fittizi o con corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16



marzo 2006 n. 146) e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

8. Gestione delle Operazioni Ordinarie e straordinarie nonché delle alleanze e partnership strategiche

a. Attività sensibili

1. Distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.
2. Gestione delle operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni societarie, ecc.)
3. Gestione delle alleanze e partnership strategiche

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Al fine di riciclare denaro proveniente dalla commissione di un precedente delitto/contravvenzione, impiegare detta disponibilità nella realizzazione di operazioni ordinarie/straordinarie, ad esempio nel caso di acquisizione di una partecipazione di minoranza in altra società, italiana od estera, o di ricapitalizzazione della stessa Società, al fine di ostacolare la provenienza delittuosa.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146) e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

9. Gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici

a. Attività sensibili

1. Individuazione e richiesta dei finanziamenti pubblici o agevolati;
2. Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati;
3. Rendicontazione dei finanziamenti pubblici o agevolati

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati - ad esempio mediante l'ottenimento degli stessi attraverso la falsificazione dei documenti presentati per la partecipazione al bando ovvero attraverso l'indebita con-



cessione di utilità nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riporta il seguente protocollo specifico:

- definizione delle modalità operative connesse alla presentazione delle richieste e gestione del procedimento di concessione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione del finanziamento.

10. Gestione del trattamento di previdenza ed assistenza del personale (dichiarazioni e versamenti contributivi e comunicazioni alle autorità competenti relative ai rapporti di lavoro: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro etc.) e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di accertamenti e/o ispezioni

a. Attività sensibili

1. Gestione amministrativa del personale;
2. Determinazione, gestione e versamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale, inclusa l'elaborazione delle relative dichiarazioni.
3. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo, in relazione alle tematiche previdenziali e assistenziali.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento degli stipendi o dei rimborsi spese ai dipendenti ovvero per il pagamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale;
- Realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - in quanto derivanti, ad esempio, dall'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali imposte dalla legge in favore dei dipendenti ovvero connessi alla trasmissione di dichiarazioni contributive non complete o non veritiere volte ad ottenere un beneficio derivante dal pagamento di contributi inferiori rispetto al dovuto, in danno dello Stato - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

c. Principi di controllo



Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- verifica di accuratezza del processo di determinazione delle dichiarazioni previdenziali e contributive periodiche;
- rispetto delle tempistiche per la trasmissione dei dati necessari alla predisposizione delle suddette dichiarazioni;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di determinazione degli adempimenti contributivi e previdenziali;
- rispetto delle tempistiche per la presentazione delle suddette dichiarazioni e per il versamento delle imposte verso la PA.

11. Gestione delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti delle imposte e delle compensazioni di crediti d'imposta, nonché gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in caso di accertamenti e/o ispezioni

a. Attività sensibili

1. Determinazione delle imposte dirette e indirette;
2. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento;
3. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette;
4. Gestione degli adempimenti tributari e fiscali verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
5. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo, in relazione alle tematiche tributarie e fiscale.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento delle imposte dirette e indirette;
- Realizzare di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - in quanto derivanti, ad esempio, dall'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la conseguente indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte ovvero connessi alla trasmissione di dichiarazioni non complete o non veritiere volte ad ottenere un beneficio derivante dal pagamento di imposte inferiori rispetto al dovuto, in danno dello Stato - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.



c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146) e nella Parte Speciale B Reati societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- rispetto delle tempistiche per la trasmissione dei dati necessari alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di predisposizione delle suddette dichiarazioni;
- rispetto delle tempistiche per la presentazione delle suddette dichiarazioni e per il versamento delle imposte verso la PA.

12. Gestione dei contratti di compravendita di beni immobili e dei contratti di servizio

a. Attività sensibili

1. Predisposizione ed invio dell'offerta (contratto di servizio) o della proposta irrevocabile d'acquisto (acquisto di immobile) ovvero accettazione della proposta irrevocabile d'acquisto (vendita immobiliare);
2. Negoziazione del contratto;
3. Stipula del contratto.
4. Esecuzione e gestione del contratto;
5. Gestione di situazioni sopravvenute al contratto (varianti contrattuali, ritardi/anticipi di consegna, penali, ecc.).

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della negoziazione e stipula di un contratto di compravendita immobiliare - ad esempio mediante il pagamento "cash" di una quota del prezzo pattuito;
- Realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito dell'esecuzione di contratti con clienti di natura privata - ad esempio mediante un'indebita aggiudicazione di una estensione contrattuale - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.



- Realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - ottenuti, ad esempio, attraverso la stipula di contratti con soggetti privati fittizi per la costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi ovvero provenienti da clienti che utilizzano denaro di provenienza illecita per i quali la Società abbia omesso di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dagli stessi dichiarate e/o nella documentazione da questi fornita (ad esempio, documenti incompleti o contraffatti, false informazioni, ecc.) - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146) e nella Parte Speciale B Reati societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

13. Definizione del budget aziendale

a. Attività sensibili

1. Predisposizione del budget dei costi annuale;
2. Gestione del Budget dei costi e approvazione di extra-budget;
3. Produzione della reportistica e rendicontazione;
4. Analisi degli scostamenti e identificazione degli interventi da implementare.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- La Società potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato - non riferibile alla stessa - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
- La Società, a seguito della commissione di un reato riferibile alla stessa ed al fine di conseguire indebiti vantaggi, potrebbe impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti dal reato stesso in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e del Market Abuse (art 25-sexies).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Previsione di azioni volte ad investigare le cause di eventuali situazioni anomale;



- Previsione di un report di direzione strutturato sia a livello centrale che di singoli centri di costo.
- Con riferimento alle spese in materia ambientale, adozione di uno o più documenti normativi che definiscano:
 - ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
 - modalità di definizione e approvazione del budget di spesa;
 - modalità di rendicontazione delle spese;
 - modalità di consuntivazione degli impegni di spesa e della relativa analisi degli scostamenti rispetto a quanto pianificato;
 - la tracciabilità delle attività effettuate.

14. Pianificazione - Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse

a. Attività sensibili

1. Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
2. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- La Società potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato - non riferibile alla stessa - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
- La Società, a seguito della commissione di un reato riferibile alla stessa ed al fine di conseguire indebiti vantaggi, potrebbe impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti dal reato stesso in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale E Reati ed illeciti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Con riferimento alle spese in materia di salute e sicurezza, adozione di uno o più documenti normativi che definiscano:
 - ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
 - modalità di definizione e approvazione del budget di spesa;
 - modalità di rendicontazione delle spese;



- modalità di consuntivazione degli impegni di spesa e della relativa analisi degli scostamenti rispetto a quanto pianificato;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

F5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.



Parte Speciale F-bis

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
(art. 25 – *octies.1*)



PARTE SPECIALE F-BIS - REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 – OCTIES.1)

F-BIS1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n data 29.11.2021) ha introdotto l'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) nel D.Lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati previsti dagli art. 493-ter c.p., art. 493-quater c.p. e prevedendo la responsabilità per il reato previsto all'art. 640-ter c.p. (già presente nel catalogo 231) nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Si riportano di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato incluse nell'art. 25-octies.1 e ritenute applicabili per Leonardo Global Solutions.

a. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente si utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Inoltre, tale reato si realizza quando, al fine di trarne profitto per sé o per altri, si falsificano o alterano carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero si possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

b. Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Tale fattispecie di reato si realizza quando, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, ci si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Ad esempio, integra il delitto di frode informatica la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua.



La Legge 119/2013, integrando il dettato normativo originario, ha previsto una prima aggravante nell'ipotesi che il fatto sia stato commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il recente D.Lgs. 184/2021, ha previsto una seconda aggravante nell'ipotesi che il fatto abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o se sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

c. Altre forme di responsabilità (art. 25-octies.1, comma 2)

Inoltre, il comma 2 del nuovo art. 25-octies.1 inserisce anche un'ulteriore forma di responsabilità, prevedendo: "*salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica (cfr. Titolo VII Codice penale), contro il patrimonio (cfr. Titolo XIII Codice penale) o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti*".

F-BIS2 AREE A RISCHIO

I fattori di rischio esistenti in Leonardo Global Solutions S.p.A.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'attuazione efficace del Modello necessita di una attività preliminare finalizzata ad individuare, attraverso l'inventariazione e la mappatura delle aree e attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto ed a valutare il sistema di controllo interno e la sua capacità di mitigare i rischi identificati.

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha apportato un consistente arricchimento del novero dei reati presupposto ai sensi della disciplina 231/01, con l'aggiunta di ulteriori fattispecie di reato previste dal Codice penale ed estendendone altre già annoverate nel catalogo dei reati 231/01, creando così un sistema di reati volto a prevenire e punire le condotte fraudolente relative agli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Sebbene la Società non faccia uso di monete digitali (criptovalute) e di annesse piattaforme di scambio, utilizza un'apposita interfaccia di Home banking, per la disposizione dei propri pagamenti (es.: fatture passive, contributi, stipendi), i quali vengono disposti esclusivamente previa autorizzazione ed in valuta euro. L'accesso a tale piattaforma è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati tramite chiave personale (token).

Inoltre, la Società è dotata di carte di credito aziendali, il cui utilizzo è appositamente regolamentato da normativa interna, prevedendo controlli periodici sulle modalità d'uso e sulle tipologie di spesa sostenute.

Al netto di queste considerazioni la possibilità per la Società di incorrere in responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01, resta concreta, sebbene di difficile manifestazione.



Le aree a rischio individuate, in riferimento ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono le seguenti:

1. Gestione delle risorse finanziarie;
2. Spese di trasferta e rappresentanza.

F-BIS3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner (come già definiti nella Parte Generale), qui di seguito tutti definiti i "Destinatari".

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner – di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01).

Ai Destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- Utilizzare indebitamente carte di credito e di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Nello specifico, per strumenti di pagamento devono intendersi (i) un dispositivo, (ii) un oggetto o (iii) un record protetto, immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta avente corso legale che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali (ad es., home banking, criptovalute, ecc.);
- Falsificare o alterare gli strumenti di pagamento o i documenti summenzionati;
- Possedere, cedere o acquisire gli strumenti di pagamento o documenti summenzionati di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- Commettere qualsiasi delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

F-BIS4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo specifici possono essere sintetizzati come segue:

- principio di segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede/chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;



- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante al fine di garantire la tracciabilità del processo;
- tracciabilità e verificabilità di ogni operazione relativa all'area a rischio che deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post;
- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo che preveda compiti, ruoli e responsabilità formalizzati;
- il sistema organizzativo coerente con le attività aziendali e volto ad assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - organigrammi definiti tramite Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative, che indicano le responsabilità attribuite, le aree di attività, il raccordo tra le diverse unità organizzative, le linee di dipendenza gerarchica e funzionale, e che rispecchiano l'effettiva operatività delle funzioni indicate e che devono essere costantemente aggiornati;
 - un sistema dei poteri articolato in:
 - poteri di rappresentanza permanente (tramite il conferimento di procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse e alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale) che devono essere costantemente aggiornati in coerenza con le responsabilità previste nell'assetto organizzativo aziendale;
 - poteri relativi a singole operazioni (tramite procure conferite in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie dei singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi).

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre Unità Organizzative competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e delle procedure, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree di attività considerate a rischio

1. Gestione delle risorse finanziarie

a. Attività sensibili

1. Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
2. Gestione degli incassi;
3. Gestione dei pagamenti;
4. Gestione della cassa contante.



b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Le condotte in relazione alle quali possono essere integrati i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti connessi all'operatività societaria, riguardano le ipotesi in cui la Società potrebbe commettere frode informatica aggravata realizzando un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, ad esempio, per il tramite di campagne di phishing che conducono ad operazioni di trasferimento di denaro.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, co.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146) e nella Parte Speciale F Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Tracciabilità della consegna della carta di pagamento aziendale;
- Monitoraggio periodico delle modalità di utilizzo delle carte di pagamento aziendali.

2. Spese di trasferta e rappresentanza

a. Attività sensibili

1. Gestione amministrativa del personale;
2. Autorizzazione delle missioni e delle note spese;
3. Gestione degli anticipi per missioni;
4. Rendicontazione e rimborso delle spese sostenute;
5. Gestione delle spese di rappresentanza.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Le condotte in relazione alle quali possono essere integrati i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti connessi all'operatività societaria, riguardano le ipotesi in cui la Società potrebbe utilizzare indebitamente, falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o altri strumenti di pagamento diversi dal contante, al fine di trarne indebito profitto (nello specifico, risparmio di spesa). Si precisa che per "strumenti di pagamento diversi dal contante" si intende (i) un dispositivo, (ii) un oggetto o (iii) un record protetto, immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta avente corso legale che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali (ad es., home banking, criptovalute, ecc.)

c. Principi di controllo



Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-*ter*, co.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* e art. 10, co. 9, Legge 16 marzo 2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Formale regolamentazione delle modalità di assegnazione, gestione, utilizzo e revoca delle carte di credito aziendali;
- Definizione delle tipologie di spese sostenibili con le carte di pagamento aziendali, dei relativi limiti di utilizzo, delle modalità di rendicontazione, nonché autorizzazione delle spese e di eventuali deroghe;
- Verifica di riconciliazione tra le spese sostenute tramite carta di pagamento aziendale (sulla base dell'estratto conto della carta) e la nota spese compilata dal personale interessato;
- Formale comunicazione del furto/smarrimento della carta di credito aziendale;
- Formale valutazione e autorizzazione all'emissione delle carte di credito aziendali;
- Tracciabilità della revoca della carta di credito aziendale;
- Monitoraggio periodico delle modalità di utilizzo delle carte di pagamento aziendali.

F-BIS5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.



Parte Speciale G

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (*art. 24-bis*)



PARTE SPECIALE G - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS)

G1 LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI RICHIAMATE DAL D.LGS.231/2001

La Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, promossa dal Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica e riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico o in suo danno, ovvero che pongano in qualsiasi modo l'esigenza di raccogliere prove in forma informatica. L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-*bis* "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Successivamente, con la L. n. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", il legislatore è intervenuto in materia di reati informatici, in particolare, procedendo a:

- ampliare la descrizione delle condotte dei reati di: i) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.); ii) detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 *quinquies* c.p.) e di iii) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.) e conseguente modificare della rubrica delle norme;
- aumentare la pena del reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.).

Si segnala, inoltre, che la Società:

- ha sottoscritto un contratto di servizi con Leonardo S.p.a. avente ad oggetto l'erogazione, in favore di LGS, di servizi IT (si rimanda al contratto per il dettaglio dei servizi inclusi);
- ha adempiuto a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (meglio noto come GDPR, *General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Si rimanda alla Parte Generale del Modello - Allegato 7.1 – sez. art. 24-*bis* per l'elenco completo dei reati previsti nella presente parte speciale.



G2 AREE A RISCHIO

Le aree a rischio individuate, in riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono le seguenti:

1. *Gestione della sicurezza informatica*
2. *Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione*
3. *Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio*
4. *Gestione e protezione della postazione di lavoro*
5. *Gestione degli accessi da e verso l'esterno*
6. *Gestione e protezione delle reti*
7. *Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)*
8. *Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)*

Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

In relazione a tutti i Reati informatici e di trattamento illecito di dati i maggiori rischi connessi all'operatività societaria riguardano le ipotesi in cui la Società potrebbe:

- gestire in modo anomalo gli applicativi costituendo un potenziale supporto alla commissione del reato di frode informatica o di truffa, consentendo di accedere, alterare e cancellare dati ed informazioni destinate alla Pubblica Amministrazione;
- possedere abusivamente codici o altri mezzi di accesso per introdursi all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- danneggiare/distruggere un sistema informatico, per nascondere illeciti commessi o trarne vantaggio;
- intercettare abusivamente una conversazione informatica;
- distruggere, deteriorare, cancellare o alterare informazioni, dati, informazioni o programmi informatici altrui.

G3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner - come già definiti nella Parte Generale - qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari".

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/01);



- non violare i principi previsti nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica;
- segnalare alle funzioni competenti il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifici un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato, o chi ne ha avuto consegna, dovrà far pervenire alla funzione competente l'originale della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- evitare di introdurre e/o conservare in Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi



- ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
 - evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio Personal Computer (PC);
 - evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
 - evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
 - utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
 - rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
 - impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
 - astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
 - astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
 - osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
 - osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

G4 **PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

Di seguito sono elencati protocolli di controllo specifici individuati per tutte le aree a rischio, elaborati coerentemente con i principi di comportamento generali:

1. Gestione della sicurezza informatica

a. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- Rapporti contrattuali con società esterne. Devono essere definite clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi dichiarino di conoscere e si



obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello della Società e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e la previsione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

- Politiche di sicurezza. Deve essere formalizzata una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:
 - le modalità di comunicazione anche a terzi;
 - le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.
- Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.
- Classificazione e controllo dei beni. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).
- Gestione delle comunicazioni e dell'operatività. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo deve assicurare:
 - gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
 - una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza.
- Risorse umane e sicurezza. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che preveda:
 - la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
 - l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. Personale Computer, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
 - la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione



del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

- *Crittografia*. Devono essere adottati e attuati protocolli che prevedano l'implementazione e lo sviluppo sull'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.

2. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione

a. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- Controllo degli accessi. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni.

In particolare, tale strumento normativo deve prevedere:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
 - b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
 - c) una procedura di registrazione e destituzione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
 - d) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
 - e) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
 - f) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
 - g) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
 - h) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
 - i) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati.
- Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca:
 - l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
 - la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;



- la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni;
- la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

3. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio

a. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca:
 - a) l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
 - b) la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
 - c) la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni;
 - d) la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

4. Gestione e protezione della postazione di lavoro

a. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- Gestione delle comunicazioni e dell'operatività. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo deve assicurare:
 - a) che cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi dovrebbero essere controllati;
 - b) l'esistenza dei controlli di detenzione, prevenzione e recovery per la protezione contro malicious code e l'implementazione di procedure per l'acquisizione della consapevolezza da parte degli utilizzatori.
- Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca:
 - c) controlli sull'installazione di software su sistemi;



- d) controlli sull'implementazione di cambiamenti attraverso l'uso di formali procedure di change management;
- e) l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- f) la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- g) la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni;
- h) la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

5. Gestione degli accessi da e verso l'esterno

a. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- Gestione delle comunicazioni e dell'operatività. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo deve assicurare:
 - a) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
 - b) gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
 - c) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
 - d) che le reti siano adeguatamente gestite e controllate, al fine di proteggerle dalle minacce, e per mantenere la sicurezza di tutti i sistemi e le applicazioni, sia se tali servizi sono internalizzati sia se sono esternalizzati;
 - e) che gruppi di servizi informativi, user e sistemi informativi siano segregati sulla rete;
 - f) per le connessioni alle reti specialmente quelle che si estendono al di fuori dei confini aziendali, la capacità degli user di connettersi alla rete, dovrebbero essere ristrette, in linea con la policy di controllo degli accessi e le esigenze delle applicazioni aziendali;



- g) un controllo del routing dovrebbe essere implementato per le reti al fine di assicurare che le connessioni e i flussi di info non violino la policy di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali.
- Controllo degli accessi. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo deve prevedere l'utilizzo di metodi appropriati di autenticazione dovrebbero essere utilizzati per controllare gli accessi da remoto.
- Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi. Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca:
 - a) l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
 - b) la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
 - c) la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni;
 - d) la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

6. Gestione e protezione delle reti

a. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- *Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni.* Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- *Controllo degli accessi.* Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo deve prevedere l'utilizzo di metodi appropriati di autenticazione che dovrebbero essere utilizzati per controllare gli accessi da remoto.
- *Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi.* Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca:
 - a) procedure per il controllo dell'installazione di software su sistemi;
 - b) controlli per l'implementazione di cambiamenti attraverso l'uso di formali procedure di change management.



7. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)

a. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- *Gestione delle comunicazioni e dell'operatività.* Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo deve assicurare:
 - a) procedure per la gestione di dispositivi rimovibili;
 - b) la gestione in sicurezza dei dispositivi, anche quando non più in uso, secondo quanto previsto da procedure aziendali;
 - c) la protezione dei dispositivi, contenenti informazioni rilevanti, da accessi non autorizzati, cattivo utilizzo o corruzione durante il trasporto oltre i confini fisici dell'organizzazione;
 - d) il controllo di tutti gli strumenti, contenenti mezzi per l'archiviazione, per assicurare che ogni dato sensibile e software con licenza è stato rimosso o accuratamente sovrascritto prima che venga rimesso a disposizione.

8. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)

a. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- *Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni.* Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- *Sicurezza fisica e ambientale.* Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

G5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.



Parte Speciale H

Delitti contro l'industria ed il commercio (*art. 25-bis.1*)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (*Art. 25-novies*)



PARTE SPECIALE H - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1) E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)

In premessa si evidenzia che il rischio di commissione dei reati previsti nella presente parte speciale è principalmente residuale, in considerazione sia dell'attività svolta dalla società sia della natura peculiare di tali reati, che induce spesso a valutare il rischio della commissione degli stessi diffuso e non localizzato in relazione a specifiche aree aziendali.

H1 LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

In relazione ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto), a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano di seguito le modalità attraverso le quali potrebbero essere realizzati i reati in esame. La Società potrebbe:

- utilizzare mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti
- attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive;

Si rimanda alla Parte Generale del Modello - Allegato 7.1 – sez. art. 25-*bis.1* per l'elencazione completa dei delitti contro l'industria e il commercio.

Nella presente parte speciale sono considerati solamente i seguenti:

a. *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)*

La fattispecie di reato punisce chiunque:

- potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;
- contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Al primo comma ad essere tutelati sono i marchi, i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.



Il marchio è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce.

Per brevetto deve intendersi l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

I brevetti, dunque, si sostanziano in documenti pubblici, che potrebbero essere tutelati anche dalle norme generali in tema di falso documentale, ma che il legislatore ha inteso proteggere inserendoli all'interno delle norme sulla falsità in contrassegni, dato lo specifico rilievo che i brevetti assumono in questa materia. Le parole "disegni" e "modelli" vanno invece intesi, ai fini dell'art. 473 c.p., come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali. Sul fronte delle condotte punibili, l'art. 473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta.

La condotta punibile deve comunque cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti (punzone, stampo, cliché, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali.

b. *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)*

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

H1-BIS LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

I reati presupposto inseriti nell'art. 25-novies non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore software/au-



diovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.

Tali reati potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi della società, a prescindere dall'eventuale impiego - a tal fine - di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi). In relazione ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies), a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano di seguito le modalità attraverso le quali potrebbero essere realizzati i reati in esame.

- *File sharing*: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale.
- *Upload/download*: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche.
- Riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione.
- *Undelicensing*: violazioni delle condizioni di licenza di un software.
- *Hard disk loading*: vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati software piratati.
- Utilizzazione non autorizzata di banche dati.

Si rimanda alla Parte Generale del Modello - Allegato 7.1 - sez. art. 25-novies per l'elencazione completa dei delitti contro l'industria e il commercio.

Nella presente parte speciale sono considerati solamente i seguenti:

c. *Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (Art. 171, comma 1°, lettera a-bis L. 633/1941)*

La fattispecie si configura quando, abusivamente si duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini si importa, si distribuisce, si vende, si detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o si concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

d. *Reati in materia di software e banche dati (Art. 171-bis L. 633/1941)*

La fattispecie si configura quando:

- abusivamente si duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini si importa, si distribuisce, si vende, si detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o si concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori - SIAE (Comma 1°);



- al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, si riproduce, si trasferisce su altro supporto, si distribuisce, si comunica, si presenta o si dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero si esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero si distribuisce, si vende o si concede in locazione una banca di dati (Comma 2°).

Relativamente alla condotta dell'art. 171 bis comma 1° l. n. 633 del 1941 (integrata dal D.Lgs. n. 518 del 1992 e D.Lgs. n. 169 del 1999) in tema di duplicazione abusiva, a fini di lucro, di programmi per elaboratori e in tema di vendita dei programmi medesimi - a tutela del copyright intellettuale - si evidenzia come la stessa sia ravvisabile ove risulti provato che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software⁶².

La condotta specifica di duplicazione di programmi consiste, comunque, nelle seguenti fattispecie:

- realizzazione di una copia identica del programma, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio;
- duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso;
- utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore;
- "download" di opere protette dal diritto d'autore su un "server" FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

Relativamente alla condotta di cui all'art. 171-bis, comma 2° c.c., si è rilevato che l'illiceità della condotta non possa ascriversi all'esercizio ordinario delle attività di interrogazione per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati; essa scatta solo a condizione che si travalichino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costituente, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costituente.

H2 AREE A RISCHIO

In considerazione della natura peculiare dei Delitti contro l'industria e il commercio e alla luce della tipologia di attività della Società, anche se come detto in premessa che per il reato in questione trattasi di rischio sostanzialmente diffuso,

⁶² È rilevante evidenziare che, secondo la giurisprudenza, la semplice detenzione di programmi per elaboratore, privi delle relative licenze d'uso, senza che vi sia stato alcun ulteriore accertamento idoneo a provare, con sufficiente certezza, sia l'origine illecita dei programmi medesimi, sia la consapevolezza di tale illiceità, non può ritenersi da sola condotta sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941



le ulteriori analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati, le aree a rischio di seguito elencate:

1. *Approvvigionamento di beni e servizi*
2. *Comunicazione e diffusione di notizie e/o pubblicizzazione relativa ai beni/servizi. Rapporti con stampa generalista, stampa specialistica e aggiornamento sito internet LGS*

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della natura peculiare dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato in relazione a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione, in considerazione del fatto che, stante la capillare diffusione presso la Società di processi e sistemi/strumenti informatici, essi potrebbero essere astrattamente attuati in qualsiasi ambito di attività.

H3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner – come già definiti nella Parte Generale – di seguito, tutti definiti i "Destinatari".

In via generale, la presente Parte Speciale richiede agli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a Collaboratori esterni e Partner, di:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- non violare i principi previsti nella presente parte speciale.

H4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo specifici possono essere sintetizzati come segue:

- principio di segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede/chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante al fine di garantire la tracciabilità del processo;
- tracciabilità e verificabilità di ogni operazione relativa all'area a rischio che deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post;
- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo che preveda compiti, ruoli e responsabilità formalizzati;



- il sistema organizzativo coerente con le attività aziendali e volto a assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - organigrammi definiti tramite Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative, che indicano le responsabilità attribuite, le aree di attività, il raccordo tra le diverse unità organizzative, le linee di dipendenza gerarchica e funzionale, e che rispecchiano l'effettiva operatività delle funzioni indicate e che devono essere costantemente aggiornati;
 - un sistema dei poteri articolato in:
 - poteri di rappresentanza permanente (tramite il conferimento di procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse e alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale) che devono essere costantemente aggiornati in coerenza con le responsabilità previste nell'assetto organizzativo aziendale;
 - poteri relativi a singole operazioni (tramite procure conferite in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie di singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi).

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre Unità Organizzative competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e delle procedure, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i **protocolli di controllo specifici** in relazione alle aree di attività considerate a rischio per la commissione di **Delitti contro l'industria e il commercio**.

1. Approvvigionamento di beni e servizi

a. Attività sensibili

1. Selezione e Attivazione dei fornitori
2. Predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Accordi Quadro e Contratti
3. Predisposizione, negoziazione, autorizzazione ed emissione degli OdA

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).



Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente area di rischio, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica / valutazione / classificazione;
- in caso di appalto, prevedere che si tenga conto oltre che dei requisiti di carattere generale e morale degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza;
- prevedere che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

2. Comunicazione e diffusione di notizie e/o pubblicizzazione relativa ai beni/servizi. Rapporti con stampa generalista, stampa specialistica e aggiornamento sito internet LGS

a. Attività sensibili

1. Comunicazione e diffusione di notizie e/o pubblicizzazione relativa ai beni/servizi;
2. Rapporti con stampa generalista, stampa specialistica e aggiornamento sito internet LGS.

b. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'identificazione formale dei soggetti aziendali autorizzati a comunicare dati e notizie verso l'esterno;
- la formale approvazione dei comunicati stampa prima della relativa divulgazione pubblica;
- che i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono gestiti attraverso una specifica Unità Organizzativa della Capogruppo e devono svolgersi secondo specifiche procedure dalla stessa preventivamente fissate;
- l'obbligo di mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento dei compiti aziendali e di utilizzare i documenti e le informazioni a carattere riservato esclusivamente nell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza;
- la conservazione e l'archiviazione della documentazione riservata, acquisita nello svolgimento delle mansioni, in luogo tale da consentire l'accesso esclusivamente alle persone autorizzate;
- la previsione di specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l'accesso a Informazioni Privilegiate e Riservate da parte di consulenti/partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Codice Etico e del Modello, adottati dalla Società;



- l'adozione di uno strumento normativo che individui ruoli, compiti e responsabilità nella determinazione, approvazione e diffusione delle comunicazioni commerciali dirette al mercato.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i **protocolli di controllo specifici** in relazione alle aree di attività considerate a rischio per la commissione di **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. In particolare, è fatto espresso divieto ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di:

- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- Utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- Portare in azienda apparecchiature informatiche private;
- Installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo;
- Installare sul PC dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico;
- Duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d'autore;
- Scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico;
- introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione dei soggetti competenti;
- utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali, opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;



H5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.



Parte Speciale I

Reati Ambientali
(Art. 25-undecies)



PARTE SPECIALE I - REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)

I1 LE TIPOLOGIE DI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

L'esigenza di una tutela penale dell'ambiente è avvertita sia a livello comunitario che nazionale. A livello comunitario tale esigenza è stata recepita nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 99, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente secondo la quale ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché siano perseguibili penalmente una serie di attività «illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza».

Il 7 luglio 2011 è stato approvato il Decreto Legislativo 121/11 di attuazione delle Direttive comunitarie in tema di Reati ambientali, denominato "Attuazione della Direttiva 2008/99/C sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". In particolare, il D.Lgs. 121/11 prevede l'introduzione nel D.Lgs. 231/01 del nuovo art. 25-*undecies* che estende la responsabilità dell'Ente ai reati ambientali.

In seguito, la Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha introdotto rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, la Legge 68/2015 introduce nel codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente c.d. "ecoreati", che apporta alcune nuove fattispecie delittuose in materia ambientale ai reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01, nonché alcune modifiche a fattispecie di reato dallo stesso richiamate nella precedente formulazione.

Con riferimento ai criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente trovano applicazione i seguenti:

- criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all'Ente, definiti all'art. 5 del D.Lgs. 231/01, laddove stabilisce che i reati-presupposto sono riferibili all'Ente solo se commessi (da soggetti apicali o da persone a questi sottoposte) nel suo interesse o a suo vantaggio;
- criterio di imputazione soggettiva, per cui l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo mantiene una decisiva funzione esimente della responsabilità dell'Ente.

Va tuttavia precisato che nel caso dei reati ambientali l'art. 25-*undecies* non riconosce efficacia esimente ai modelli organizzativi di gestione definiti conformemente a standard e Regolamenti internazionali, quali il Regolamento EMAS e la norma UNI EN ISO 14001. Inoltre, a differenza della normativa sulla sicurezza, la normativa ambientale non individua preliminarmente l'organizzazione azien-



dale ma si limita a definire, nell'ambito di normative specifiche, le figure responsabili dell'Ente di fronte alle autorità, ad es. la figura del Titolare dell'autorizzazione agli scarichi idrici o alle emissioni in atmosfera.

Nell'introdurre l'art. 25-undecies (a cui si rimanda per il dettaglio dei reati inclusi) il legislatore ha operato un rimando solo "parziale" alla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, selezionando solo specifiche ipotesi di reato ed introducendo ex novo alcune fattispecie nel Codice Penale.

Dei reati considerati in ciascuna delle categorie sopra indicate, le fattispecie ritenute applicabili per Leonardo Global Solutions sono le seguenti:

1	distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
2	violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
3	realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
4	attività non consentite di miscelazione di rifiuti
5	inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli Enti competenti
6	predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto
7	spedizione di rifiuti costituente traffico illecito, la condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
8	attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti. Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti)
9	violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa
10	violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono
11	inquinamento ambientale
12	disastro ambientale
13	delitti colposi contro l'ambiente



I2 I PROFILI DI RISCHIO AMBIENTALE

In considerazione dell'attività svolta da Leonardo Global Solutions e del tipo di reati ambientali la cui commissione può far sorgere la responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 231, possono prospettarsi differenti profili potenziali di rischio di commissione di uno o più tipologie di detti reati.

Nel dettaglio è possibile identificare i seguenti profili di rischio:

1. Leonardo Global Solutions è proprietaria di un numero significativo di immobili/siti (anche produttivi ed in alcuni casi soggetti a procedimenti di bonifica) utilizzati per la maggior parte da Leonardo S.p.a. o da Società del Gruppo Leonardo e per la minor parte da società esterne al Gruppo (Società Terze).
Detti rapporti sono formalizzati mediante appositi contratti di locazione, stipulati tra Leonardo Global Solutions e Leonardo S.p.a./le Società del Gruppo Leonardo ovvero con le Società Terze, a cui è annesso un Regolamento d'uso che fornisce indicazioni per l'utilizzo dell'immobile/sito.
Pertanto, riguardo ai siti/immobili oggetto di un contratto di locazione tra LGS e Leonardo S.p.a. o Società del Gruppo Leonardo o Società terze, potrebbe prospettarsi per LGS un rischio potenziale diretto di commissione di reati ambientali connesso agli obblighi gravanti sul proprietario e un eventuale rischio potenziale indiretto, per quanto concerne, invece, le responsabilità che la legge attribuisce all'utilizzatore (Leonardo S.p.a. o Società del Gruppo Leonardo o Società Terze).
2. Leonardo Global Solutions è proprietaria di terreni e di siti industriali dismessi ovvero allo stato non utilizzati per i quali potrebbe prospettarsi per LGS un rischio diretto in quanto proprietaria ed eventualmente utilizzatrice degli stessi, specie in relazione ad eventuali sversamenti e/o abbandoni di rifiuti in maniera fraudolenta da parte di ignoti.
3. Leonardo Global Solutions è anche conduttore di immobili adibito ad attività d'ufficio, di proprietà di terzi. Fermo restando la scarsa significatività degli aspetti ambientali connessi a dette attività d'ufficio, potrebbe prospettarsi per LGS un eventuale profilo di rischio diretto connesso all'utilizzo dell'immobile.
4. Leonardo Global Solutions fornisce servizi di:
 - manutenzione, ampliamenti e nuove realizzazioni connesse alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà di LGS;
 - manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare su specifico incarico conferito dal conduttore di siti di proprietà di LGS sia nei siti di proprietà di LGS, che di proprietà di Leonardo o altre Società del Gruppo;
 - *facility management* per il Gruppo Leonardo, sia nei siti di proprietà di LGS, sia di proprietà di Leonardo o altre Società del Gruppo.

Nell'erogazione di detti servizi, LGS si configura di norma come committente e in taluni casi opera invece in nome e per conto della società mandante. Nei casi in cui LGS operi come committente potrebbe configurarsi un rischio potenziale



indiretto di responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti terzi (es. fornitori, appaltatori e sub-appaltatori) a cui LGS abbia affidato l'esecuzione dei servizi nell'ipotesi in cui non abbia svolto adeguata attività di vigilanza e controllo.

In tutti i casi sopra elencati è comunque necessario, ai fini dell'iscrizione della responsabilità amministrativa da reato all'ente, che da parte di quest'ultimo, vi sia un contributo causale alla violazione della norma incriminatrice, che il fatto sia stato "commesso/omesso" nel proprio interesse o vantaggio e che siano ravvisabili in capo all'ente medesimo dei profili di colpa di organizzazione.

Pertanto, ferma l'eventuale responsabilità della Società (in quanto proprietaria del sito, o appaltante dell'opera di manutenzione e/o di servizi di *facility management*) che concorra con il soggetto terzo autore materiale del fatto (es. il conduttore ovvero il fornitore / appaltatore) per mezzo dei suoi rappresentanti, la Società rimarrà estranea all'illecito, nel caso in cui, non abbia fornito alcun contributo causale alla violazione della norma incriminatrice.

13 AREE A RISCHIO

Le aree a rischio individuate, in riferimento ai reati Ambientali, richiamati dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01, sono le seguenti:

1. *Acquisizione / cessione di asset in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici*
2. *Realizzazione / gestione (ivi compresa la manutenzione ordinaria / straordinaria) di asset ed attività in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici*
3. *Inquinamento idrico*
4. *Gestione dei rifiuti*
5. *Emissioni in atmosfera*
6. *Gestione dei siti contaminati*
7. *Gestione di attività in sostituzione dell'utilizzatore dei siti di proprietà di LGS*
8. *Tutela dell'ozono stratosferico*
9. *Individuazione e gestione degli impatti sull'ecosistema, sulla biodiversità, sulla flora e sulla fauna, su aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico e/o su aree ed habitat naturali, su specie animali e vegetali protette e/o sulla pubblica incolumità, derivanti dalle attività svolta dalla Società*
10. *Gestione di anomalie/emergenze ambientali*
11. *Sostanze chimiche*

Area strumentale alla commissione dei reati ambientali è rappresentata da:

12. *Approvvigionamento di beni e servizi*



I4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01);
- di tenere comportamenti in violazione alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico.

I5 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

I **principi generali di controllo** posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i principi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- principio di segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede/chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante al fine di garantire la tracciabilità del processo;
- tracciabilità e verificabilità di ogni operazione relativa all'area a rischio che deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post;
- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo che preveda compiti, ruoli e responsabilità formalizzati;
- il sistema organizzativo coerente con le attività aziendali e volto a assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - organigrammi definiti tramite Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative, che indicano le responsabilità attribuite, le aree di attività, il raccordo tra le diverse unità organizzative, le linee di dipendenza gerarchica e funzionale, e che rispecchiano l'effettiva operatività delle funzioni indicate e che devono essere costantemente aggiornati;



- un sistema dei poteri articolato in:
 - o poteri di rappresentanza permanente (tramite il conferimento di procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse e alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale) che devono essere costantemente aggiornati in coerenza con le responsabilità previste nell'assetto organizzativo aziendale;
 - o poteri relativi a singole operazioni (tramite procure conferite in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie di singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi).

Inoltre, un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale presuppone i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- a. effettività, sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- b. idoneità tecnico professionale del delegato;
- c. vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- d. certezza, specificità e consapevolezza.

A tal proposito, Leonardo Global Solutions ha provveduto a strutturare un sistema di deleghe in materia ambientale coerente con le attività della Società, con la sua organizzazione nonché con le sue procedure operative.

In particolare, in coerenza con le responsabilità già assegnate mediante ordini di servizio, sono stati identificati alcuni soggetti con precisi compiti e responsabilità in materia ambientale debitamente elencati all'interno delle deleghe di funzioni. Detti soggetti, infatti, con procura notarile sono stati nominati "Dirigenti Delegati Ambientali e Procuratori Speciali" e sono stati loro conferiti i relativi poteri di organizzazione, gestione e controllo in ordine alla tutela ambientale ed al rispetto della normativa in materia ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006.

Tutte le deleghe di Leonardo Global Solutions sono state formalizzate con "scrittura privata autenticata per atto notarile" - debitamente sottoscritte sia dal Delegante che dal Delegato - a garanzia del rispetto dei requisiti di cui ai precedenti principi sub d).

Relativamente agli altri aspetti sostanziali e ai contenuti delle deleghe ambientali sono stati pienamente rispettati i principi sub a), b) e c) di cui sopra, ed in particolare:

- a detti Responsabili sono state conferite procure speciali che assegnano loro i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari a garantire la tutela ambientale, in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale, continuativo, adeguato ed autonomo dei compiti di vigilanza. Nel dettaglio è stato previsto il conferimento esplicito



- della facoltà di intervenire nell'organizzazione e nella gestione dell'Unità Organizzativa o della Business Unit di competenza al fine di assicurare il miglior rispetto della normativa in materia di tutela ambientale;
- è stato previsto in ciascuna delega, un potere di spesa autonomo e di importo illimitato con il solo obbligo di fornire relazioni periodiche all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte e agli interventi realizzati;
 - ne è stata valutata la capacità di adempiere alle responsabilità assegnata sulla base della formazione svolta nonché delle esperienze professionali maturate;
 - è stato definito un accurato e dettagliato elenco dei compiti delegati in materia ambiente coerentemente con le responsabilità già assegnate e con l'organizzazione aziendale;
 - è stato previsto l'obbligo di fornire periodiche relazioni in merito alle attività svolte ed agli interventi realizzati verso Organi di Controllo e di Amministrazione della Società.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub – delegare funzioni in materia ambientale;
- prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre Unità Organizzative competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e delle procedure, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

LGS si è dotata di un sistema di gestione ambientale, realizzato, implementato e certificato, secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015.



Tale sistema prevede:

- l'esecuzione di audit di rischio ambientale con periodicità almeno biennale nei siti di proprietà LGS (siti operativi in uso a Leonardo S.p.a. e alle Società del Gruppo Leonardo, siti dismessi e terreni), finalizzati a verificare che gli aspetti ambientali - aventi un impatto sulla proprietà o per la proprietà - vengano gestiti dagli eventuali conduttori dei siti in conformità alle vigenti normative e secondo le regole di buona tecnica con particolare riguardo a: i) gestione dei rifiuti prodotti dagli utilizzatori dei siti; ii) gestione delle sostanze pericolose utilizzate nei siti dai relativi utilizzatori; iii) esecuzione degli interventi di caratterizzazione e bonifica ambientale.
- l'esecuzione periodica di audit di conformità normativa ambientale, finalizzati a verificare la corretta esecuzione da parte dei fornitori di servizi di LGS, degli adempimenti previsti dalle normative vigenti per la gestione degli aspetti ambientali inerenti i servizi di manutenzione ordinaria, pulizie, gestione del verde, servizi mensa, centri stampa.

L'Audit di Conformità Normativa ha l'obiettivo di verificare il rispetto degli obblighi di conformità normativa da parte di LGS quale:

- proprietario di immobili locati a società terze (es. Leonardo S.p.a.);
- fornitore di servizi (global service manutentivo, pulizie, gestione del verde e mensa) per Leonardo S.p.a. (che utilizza i siti di proprietà LGS) attraverso soggetti terzi;
- titolare di cantieri temporanei funzionali a ristrutturazioni e/o nuove realizzazioni edili.

Gli audit di conformità normativa riguardano i seguenti aspetti ambientali:

- produzione e gestione dei rifiuti;
- contaminazioni/potenziamenti contaminazioni del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
- emissioni in atmosfera;
- conduzione/manutenzione di impianti/apparecchiature contenenti sostanze ozono lesive;
- conduzione/manutenzione di impianti/apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- scarichi idrici;
- gestione e conduzione impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
- rumore;
- stoccaggio e uso di sostanze pericolose;
- alimentazione idrica;
- antincendio.

Le attività di Audit di Conformità Normativa vengono effettuate secondo apposita procedura aziendale



L'esecuzione di controlli operativi ambientali periodici.

Obiettivo dei Controlli Operativi è tenere sotto controllo gli adempimenti afferenti ai diversi aspetti ambientali connessi alle attività di servizi di LGS quale fornitore di servizi (global service manutentivo, pulizie, gestione del verde e mensa), attraverso soggetti terzi, per Leonardo S.p.a. che utilizza i siti di proprietà LGS.

I controlli operativi vengono effettuati secondo apposita procedura aziendale ove vengono:

- identificati gli aspetti ambientali connessi alle specifiche attività svolte da LGS o da fornitori terzi incaricati da LGS ed aventi ad oggetto la fornitura dei Servizi;
- definite le modalità e le responsabilità connesse alla gestione e al controllo operativo degli aspetti ambientali di ciascuna delle suddette attività.

Gli aspetti ambientali soggetti a controllo operativo sono:

- produzione e gestione dei rifiuti;
- contaminazioni/potenziamenti contaminazioni del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
- emissioni in atmosfera;
- conduzione/manutenzione di impianti/apparecchiature contenenti sostanze ozono lesive;
- conduzione/manutenzione di impianti/apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- scarichi idrici;
- gestione e conduzione impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
- rumore;
- stoccaggio e uso di sostanze pericolose;
- alimentazione idrica;
- antincendio.

Inoltre, ai sensi del regolamento d'uso allegato ai contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili di proprietà LGS concessi in locazione a Leonardo S.p.a. e alle Società del Gruppo Leonardo, gli utilizzatori degli immobili inviano a LGS trimestralmente i PER - "Periodical Environmental Report" ove dichiarano le condizioni ambientali dei siti nel periodo di riferimento e ove necessario effettuano le EEC - "Environmental Emergency Communication", in caso di eventi emergenziali che abbiano interessato una o più matrici ambientali.

RERR - Regular Environmental Risk Review

Per la valutazione del rischio ambientale di LGS, la Società si è dotata anche di uno specifico strumento di valutazione denominato RERR - Regular Environmental Risk Review.



Tale strumento consente, sulla base dei dati disponibili, una valutazione dei potenziali rischi associati / derivati dai siti di proprietà di LGS in uso a Divisioni / Società del Gruppo Leonardo.

Il Modello RERR si basa su un algoritmo – nella sua versione originale, destinata alla Valutazione del Rischio Ambientale per il Sistema di Gestione Ambientale, il quale è stato verificato da organismo di certificazione di Terza parte - che prende come riferimento gli esiti della valutazione del rischio ambientale condotta, con periodicità annuale, nell’ambito della revisione del Sistema di Gestione Ambientale di LGS. Il Sistema di Gestione Ambientale di LGS è certificato UNI EN ISO 14001:2015 dal 10/03/2019.

La base del RERR è la valutazione del Rischio Ambientale, che viene effettuata attraverso l’aggregazione di indicatori (territoriali, percettivi, significatività degli aspetti ambientali, findings normativi e azioni di mitigazione gestionale) in indici (Criticità Ambientali, Criticità Normative ed Efficienza Gestionale).

Su base trimestrale, viene effettuato un aggiornamento delle elaborazioni utilizzando le informazioni e i dati ambientali in possesso della U.O. PAPR e provenienti da più fonti: rendicontazione del capitale ambientale del Gruppo Leonardo (semestrale/annuale in Enablon); esiti degli Audit di Rischio Ambientale effettuati; avanzamento dei piani di follow-up degli audit effettuati; analisi dei PER – Periodical Environmental Report ricevuti dagli utilizzatori dei siti di proprietà LGS.

Gli output del RERR, anche confrontati con gli esiti del RERR del periodo precedente, forniscono indicazioni:

- inerenti all’eventuale necessità di approfondimenti sulla gestione di alcuni aspetti ambientali;
- per la riprogrammazione o l’effettuazione anticipata degli Audit di Rischio Ambientale (on-site o da remoto);
- per l’effettuazione di *single issue audit* (es.: Audit sulla gestione dei rifiuti; Audit sulla gestione delle sostanze pericolose).

Una volta elaborato il documento “Valutazione del Rischio Ambientale ed elaborazioni del RERR”, il report viene trasmesso all’Amministratore Delegato e ai Responsabili delle BU/UO interessate.

Lo stesso report viene conservato in apposita cartella gestita dalla U.O. PAPR. Pertanto, il RERR si configura come uno strumento dinamico, in grado di rilevare eventuali variazioni del valore del rischio associato a ciascun sito, in modo da permettere alla Società di condurre quanto prima eventuali approfondimenti e in caso di necessità, effettuare anticipatamente gli Audit di Rischio Ambientale.

Coerentemente con i principi di comportamento e con i principi di controllo generali, si riportano di seguito i **principi di controllo specifici** in relazione alle aree di attività considerate a rischio (c.d. *sensibili*).



1. Acquisizione / cessione di asset in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici

a. Attività sensibili

1. Attività di due-diligence connessa all'acquisizione / cessione di asset in relazione al quale sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici;
2. Assistenza nello svolgimento di attività di due-diligence connessa all'acquisizione/cessione di asset in relazione al quale sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Acquisire, nell'ambito di operazioni di M&A, impianti / asset / stabilimenti / terreni, ecc. potenzialmente contaminati o che hanno cagionato inquinamento o distruzione di habitat all'interno di un sito protetto, acquisendo eventuali criticità ambientali, effettive o potenziali, che potrebbero anche determinare responsabilità ambientali in capo all'ente.

c. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendali che disciplinino le attività connesse all'acquisizione /cessione di *asset* in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale.

In particolare, tali norme prevedono:

- la definizione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri di identificazione e valutazione delle criticità ambientali, anche potenziali, associate agli *asset*, in occasione di operazioni di acquisizione e/o cessione di *asset*, volte ad accertare la conformità dell'immobile alla normativa cogente e l'assenza di eventuali passività ambientali;
- in caso di acquisizione di *asset*, lo svolgimento della *due-diligence*, sia ambientale mediante verifica documentale che attività di sopralluogo presso l'immobile, sia relativa ad eventuali vincoli culturali e/o paesaggistici, attraverso l'acquisizione della documentazione comprovante la sua provenienza / autenticità, ovvero nel caso in cui la Società si avvalga di un professionista esterno, dalla relazione di conformità redatta da quest'ultimo e l'annessa relazione di dettaglio sui vincoli in essere;
- in caso di acquisizione di *asset*, la predisposizione di un Rapporto di *due-diligence* riportante la descrizione dettagliata di elementi come: i) ambito specifico della *due-diligence*; ii) documentazione acquisita, iii) documentazione mancante; iv) verifiche effettuate; v) esito delle verifiche effettuate; vi) criticità rilevate; vii) stima di costi e tempi per la risoluzione delle criticità rilevate;
- l'attuazione di verifiche ambientali volte ad accertare la conformità dell'immobile alla normativa cogente e l'assenza di eventuali passività ambientali, ovvero svolgimento delle attività del c.d. "*Phase I Environmental Site Assessment*";



- l'identificazione della necessità di svolgere indagini intrusive nel suolo e nel sottosuolo al fine di evidenziare eventuali contaminazioni di una o più matrici ambientali del c.d. "Phase II Environmental Site Assessment";
- la formalizzazione ed archiviazione dei risultati delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati con riferimento alle attività di *due-diligence*.
- in caso di dismissione di *asset*, la verifica che lo stesso sia esente da passività ambientali, ovvero dove sia stata effettuata diligentemente la bonifica ambientale e/o le attività di messa in sicurezza e sia stato predisposto il piano di caratterizzazione ambientale e siano state realizzate le indagini di caratterizzazione ambientale e l'analisi di rischio dai quali poter addivenire ad una stima dei costi e dei tempi necessari per il ripristino ambientale del sito i cui oneri economici rimarranno a carico del conduttore;
- in caso di dismissione / cessione di *asset*, la predisposizione di una "Nota informativa di valutazione dell'operazione" che contiene specifiche risultanze circa l'analisi ambientale, ovvero analisi delle eventuali passività ambientali e dei relativi costi potenziali di bonifica con particolare riguardo ai casi di riconversione urbanistica dell'immobile;
- l'attuazione delle opportune comunicazioni alle Autorità Competenti in caso di acquisizione/cessione di *asset* presso cui insistano procedimenti di messa in sicurezza e/o bonifica con riferimento, laddove necessario, al trasferimento di proprietà e la presa in carico della procedura da parte dell'acquirente e trasmissione della necessaria documentazione a supporto.

2. Realizzazione / gestione (ivi compresa la manutenzione ordinaria / straordinaria) di asset ed attività in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici

a. Attività sensibili

1. Attività di ampliamento, manutenzione ordinaria e/o straordinaria su asset di competenza;
2. Gestione degli aspetti ambientali relativi a siti non in uso, dismessi e ai terreni di proprietà anche connessi all'erogazione di servizi di facility management;
3. Gestione di eventuali manufatti contenenti amianto;
4. Attività di vigilanza e controllo su fornitori che eseguono attività/servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o lavori;
5. Attività di Audit su fornitori/appaltatori che eseguono attività per conto di LGS atte a verificare e valutare la gestione degli aspetti ambientali connessi alle principali attività di servizio commissionate a terzi;
6. Gestione dei servizi di facility management verso i conduttori dei siti di proprietà di LGS;
7. Gestione dei servizi di facility management e manutenzione ordinaria presso la sede direzionale.



b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Al fine di consentire la realizzazione di nuovi impianti/asset produttivi in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale ovvero al fine di consentire la gestione e l'esercizio degli stessi per lo svolgimento dell'attività aziendale o in conseguenza delle attività di realizzazione, gestione o esercizio di asset:
 - uccidere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
 - distruggere esemplari appartenenti a specie vegetali selvatiche protette;
 - distruggere un habitat all'interno di un sito protetto;
 - causare il deterioramento del sito medesimo compromettendone lo stato di conservazione a causa dello svolgimento dell'attività di impresa senza aver preso le necessarie misure a tutela dell'ambiente circostante, anche a fronte del verificarsi di eventuali emergenze;
 - cagionare, abusivamente o per colpa, una compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente ossia del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica;
 - alterare irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema o alterare l'equilibrio di un ecosistema tanto da rendere il ripristino di questo particolarmente oneroso attraverso l'utilizzo di mezzi eccezionali;
 - ledere la pubblica incolumità - nel senso dell'integrità fisica delle persone;

c. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendali che disciplinino le attività connesse alla realizzazione / gestione (ivi compresa la manutenzione ordinaria / straordinaria di *asset*) ed attività (es. servizi di *facility management*) in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale.

In particolare, tali norme prevedono:

- la definizione di ruoli, responsabilità, modalità di gestione degli aspetti ambientali relativi alle attività di ampliamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria su *asset*, con particolare riferimento agli *asset* in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale presso i siti di proprietà di LGS (sia immobili di proprietà concessi in locazione a Leonardo S.p.a./Società del Gruppo Leonardo, sia immobili non più in uso);
- la definizione di specifiche tecniche e criteri di gestione degli aspetti ambientali da parte di terzi qualificati e idonei coinvolti nello svolgimento di attività di ampliamento, progettazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria di *asset* per conto di LGS;
- in caso di ampliamenti e manutenzione straordinaria, la definizione di un flusso di attività che preveda il calcolo del rischio, la progettazione, la



pianificazione e la schedulazione di dettaglio delle attività, l'esecuzione delle attività ed il rilascio in esercizio dell'immobile;

- con riferimento alla manutenzione ordinaria, la predisposizione di un piano di manutenzione sito specifico (c.d. manutenzione programmata) e formalizzazione degli esiti delle attività manutentive supportato dai dati registrati attraverso un sistema informativo dedicato;
- con riferimento alla manutenzione ordinaria, l'adozione di un sistema di segnalazioni da parte degli utilizzatori degli immobili volti ad attivare gli interventi manutentivi in caso di guasti o anomalie, anche attraverso l'uso di un sistema informativo dedicato;
- la definizione preventiva dell'elenco dei ricambi / materiali utili per lo svolgimento delle attività di manutenzione che dovessero rendersi necessarie;
- l'identificazione per ciascun progetto di un livello di rischio basato su elementi sia di costo che di tempistiche di esecuzione delle attività cui corrispondono differenti modalità operative e controlli per la sua gestione e relativa definizione delle tempistiche di dettaglio di svolgimento delle attività;
- il monitoraggio delle attività di progettazione volte a verificare la conformità rispetto degli elaborati progettuali rispetto alle specifiche tecniche e funzionali previste dal capitolato tecnico predisposte in fase di affidamento delle attività di progettazione;
- la consegna delle aree oggetto dei lavori da parte del conduttore a LGS e contestualmente da LGS all'impresa appaltatrice, ove prevista, e registrazione mediante apposito *Verbale di consegna area* firmato dalle parti coinvolte;
- il rilascio del certificato di ultimazione lavori e/o dichiarazione di conformità e/o altra documentazione eventualmente richiesta dalla tipologia di intervento (ad es. certificato di corretta esecuzione lavori / verbale di collaudo) e predisposizione del *Verbale di riconsegna area* di intervento;
- la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire la corretta gestione degli aspetti ambientali relativi a siti di proprietà non in uso, dismessi e terreni di proprietà;
- la predisposizione di un Programma di Vigilanza dei siti non in uso, dismessi e dei terreni con predefinite frequenze che possono tenere conto di fattori quali: i) la vicinanza di dette aree ad altri siti utilizzati dalla Società e/o da Leonardo S.p.a./Società del Gruppo; ii) dimensioni dell'area, iii) facilità di accesso; iv) vicinanza a vie di comunicazione; v) prossimità ad aree industriali o ad attività potenzialmente inquinanti; vi) episodi pregressi che hanno interessato le aree, vii) presenza di corpi idrici nelle prossimità delle aree; viii) leggi e regolamenti di volta in volta applicabili;
- l'adozione di apposite misure per garantire la corretta gestione degli aspetti ambientali afferenti le aree dismesse e/o i terreni, quali recinzioni,



sistemi di vigilanza, interventi di rimozione di rifiuti a seguito di abbandono da parte di ignoti, interventi di rimozione a seguito della constatazione di possibili eventi che potrebbero determinare inquinamento, realizzazione di opere, interventi di sfalcio e pulizia dei terreni;

- l'attivazione della necessaria comunicazione alle Autorità di cui all'articolo 245 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i qualora venga riscontrata la presenza di fattori che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, ovvero venga rilevato il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve essere data comunicazione;
- la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la rilevazione e gestione di eventuali manufatti contenenti amianto nell'ambito di aree/siti di proprietà di LGS;
- la nomina di un Responsabile Amianto e la formalizzazione dei principali compiti assegnati rappresentati da:
 - censimento degli immobili/manufatti contenenti amianto;
 - predisposizione di monitoraggi ambientali al fine di valutare l'eventuale esposizione dei lavoratori;
 - previsione di specifiche attività di monitoraggio e controllo dei manufatti;
 - gestione dei rapporti con le Autorità di monitoraggio (es. ASL);
- l'attuazione di idonei interventi di bonifica o rimozione dell'amianto avvalendosi di ditte specializzate che siano iscritte all'Albo dei gestori ambientali per attività di bonifica e rimozione dei manufatti contenenti amianto nonché disporre di lavoratori specializzati e formati per l'esecuzione di detti interventi di bonifica;
- il monitoraggio del rispetto delle clausole contrattuali e delle modalità di gestione degli aspetti ambientali da parte di fornitori e appaltatori con riferimento alle attività da questi condotte per conto di LGS nell'ambito delle attività/servizi di ampliamento, manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli asset di proprietà di LGS;
- la definizione di specifiche clausole contrattuali a tutela della Società per quanto attiene la gestione degli aspetti ambientali;
- la definizione di specifici contratti con i clienti per l'erogazione di servizi di *facility management* che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità operative connesse all'erogazione degli stessi ed alla tutela dei potenziali impatti sull'ambiente derivanti dalle forniture;
- la definizione di specifici di *key performance improvement* e connessi *service level agreement* per la misurazione delle prestazioni erogate da LGS e definizione della reportistica periodica;
- la pianificazione e l'attuazione di un Programma di audit di rischio ambientale biennale finalizzato alla verifica e valutazione della corretta gestione



degli aspetti ambientali da parte delle ditte incaricate di attività/servizi di manutenzione straordinaria e/o di lavori e/o servizi di *facility management* presso i siti di proprietà di LGS, affinché questa avvenga nel rispetto delle norme di legge e secondo le regole di buona tecnica;

- la registrazione e reporting formale degli interventi di vigilanza e controllo svolti e del *follow-up* delle eventuali non conformità riscontrate e garantendo l'informazione delle B.U./U.O. interessate;

3. Inquinamento idrico

a. Attività sensibili

1. Attività di vigilanza e controllo sulle aree di proprietà ed in uso a LGS atte a prevenire/gestire scarichi su suolo da parte dei conduttori dei siti;
2. Attività di gestione e controllo su appaltatori che eseguono attività per conto di LGS che potrebbero determinare inquinamento idrico;
3. Attività di Audit di rischio ambientale sulle aree di proprietà di LGS atte a prevenire e gestire: i) scarichi sul suolo non consentiti, ii) eventuali perdite da reti di scarico o impianti di trattamento con potenziale inquinamento del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali;
4. Identificazione delle opere di collettamento/adeguamento degli scarichi e gestione dei relativi interventi.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Omessa vigilanza con conseguente effettuazione di scarichi sul suolo non consentiti, collettamenti non autorizzati ed eventuali perdite da reti di scarico o impianti di trattamento con potenziale inquinamento del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali;
- Non provvedere alla bonifica del sito contaminato in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242, 242 bis e 242 ter del d.lgs. 152/2006, per contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo con compromissione significativa e misurabile delle acque superficiali e del sottosuolo.

c. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendali che disciplinino la gestione delle reti fognarie e le opere di collettamento e/o adeguamento degli scarichi idrici e degli impianti di trattamento dei reflui civili al fine di garantire che lo scarico delle acque avvenga in conformità ai requisiti normativi e applicabili.

In particolare, tali norme prevedono:

- la definizione di un regolamento d'uso, annesso ai contratti di locazione, che prevede specifiche clausole contrattuali a tutela di LGS per quanto riguarda potenziali violazioni della normativa ambientale da parte dei conduttori dei siti di proprietà di LGS;



- la definizione di uno specifico “*Periodical Environmental Report*” compilato ed inviato dai conduttori dei siti di LGS al fine di consentire il monitoraggio degli aspetti ambientali gestiti dai conduttori e dei relativi potenziali indicatori;
- la previsione di un obbligo informativo in capo ai conduttori dei siti di proprietà di LGS al verificarsi di qualsiasi evento straordinario che può determinare un rischio per l’immobile;
- la previsione di una specifica clausola contrattuale avente ad oggetto la responsabilità del conduttore connessa al mancato rispetto delle norme di riferimento ovvero dalla mancata adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001 nonché dall’implementazione delle connesse procedure;
- la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire la vigilanza e il controllo sulle aree di proprietà LGS atte a prevenire/gestire scarichi sul suolo non consentiti da parte di terzi/ignoti;
- la definizione ed attuazione di misure di prevenzione volte ad evitare scarichi sul suolo non consentiti da parte di ignoti presso i siti dismessi/non utilizzati di proprietà di LGS (es. sistemi di videosorveglianza, vigilanza e segregazione delle aree al fine di impedire l’accesso a soggetti non autorizzati);
- l’attivazione, in caso di scarichi sul suolo da parte di ignoti presso i siti di proprietà di LGS, delle comunicazioni ai sensi di legge e delle correlate attività di gestione;
- la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire la vigilanza e il controllo sugli appaltatori che eseguono attività per conto di LGS con riferimento particolare alla gestione degli scarichi;
- la definizione delle modalità di gestione concordate tra fornitore, committente e gestore del sito nel caso di scarichi di acque reflue, connesse all’installazione di cantieri per l’esecuzione di attività di competenza al fine di evitare che le stesse possano:
 - essere scaricate nelle acque superficiali (fiumi, canali, scoli e fossi), in quanto possono generare un impatto negativo sugli ecosistemi fluviali;
 - essere lasciate a dispersione nel terreno in quanto possono generare un impatto negativo sulle falde acquifere;
- la previsione del divieto di scarico di sostanze e prodotti chimici concentrati, di qualunque tipo e natura, nei servizi igienici, nei pozzetti di raccolta delle acque reflue, nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento ai servizi di pulizia;
- l’identificazione e mappatura della rete di raccolta delle acque interne, di eventuali vasche di raccolta prima pioggia o impianti di trattamento, dei punti di scarico delle acque reflue civili e dei punti di analisi/controllo



interni (a monte degli scarichi) attivi nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione;

- l'identificazione tempestiva della necessità di attivare nuove reti/punti di scarico delle acque reflue, modificare reti/punti di scarico esistenti, realizzare opere di collettamento, affinché siano avviate le necessarie attività tecnico amministrative;
- la gestione tecnica della rete di raccolta delle acque reflue civili; la gestione tecnica di eventuali impianti di trattamento delle acque reflue e delle vasche di raccolta acque di prima pioggia con effettuazione, se richiesto, di campionamenti ed analisi di laboratorio, ecc. In caso di affidamento a terzi di parte delle attività le procedure aziendali dovranno essere fornite formalmente a tali società affinché rispettino le indicazioni in essere contenute;
- la pianificazione ed attuazione di un Programma di audit ambientali (Conformità Normativa e Rischio Ambientale) almeno biennale finalizzato alla verifica e valutazione della corretta gestione degli scarichi idrici, delle reti di scarico e impianti di depurazione ed al rispetto di divieto di scarico sul suolo da parte dei conduttori dei siti di proprietà di LGS, ovvero dalle ditte incaricate di attività/servizi di manutenzione ordinaria e/o di *facility management* presso tali siti;
- la registrazione e reporting formale degli interventi di audit svolti e del *follow-up* delle eventuali non conformità riscontrate, garantendo l'informazione a Leonardo S.p.a. e/o alle Società del Gruppo Leonardo e/o del soggetto terzo sottoposto a verifica, ovvero alle B.U./U.O. di LGS interessate.

4. Gestione dei rifiuti

a. Attività sensibili

1. Attività di vigilanza e controllo sulle aree di proprietà di LGS atte a prevenire/gestire abbandoni incontrollati da parte di terzi/ignoti o dei conduttori dei siti;
2. Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono attività per conto di LGS con riferimento particolare alla produzione e gestione di rifiuti;
3. Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti con particolare riferimento ai rifiuti derivanti dalla dismissione dei cespiti aziendali;
4. Gestione di rifiuti connessi ad attività sui siti di proprietà (es. terre e rocce da scavo);
5. Gestione delle attività di, classificazione, caratterizzazione dei rifiuti e predisposizione di certificati di analisi;
6. Gestione delle attività di trasporto, spedizione (predisposizione documentazione) e smaltimento dei rifiuti;



7. Gestione degli adempimenti amministrativi connessi ai rifiuti (es. formulari di identificazione dei rifiuti, registri, ecc.);
8. Attività di Audit di rischio ambientale sulle aree di proprietà atte a verificare e valutare il rischio di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque causata da eventuali abbandoni di rifiuti.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Unire e mescolare i rifiuti in modo indistinto al fine di rendere complessa, se non impossibile, la materiale distinzione tra le categorie di rifiuti
- Gestire ingenti quantitativi di rifiuti mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per ottenere un profitto
- Spedire dei rifiuti in violazione delle normative disposte per tale attività di gestione
- classificare dei rifiuti pericolosi come non pericolosi falsificando i relativi certificati analitici
- Utilizzare abitualmente un'area non censita per il deposito temporaneo per stoccare i rifiuti in maniera incontrollata

c. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendali che disciplinino le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti.

In particolare, tali norme prevedono:

- la definizione di un regolamento d'uso, annesso ai contratti di locazione, che prevede specifiche clausole contrattuali a tutela di LGS per quanto riguarda potenziali violazioni della normativa ambientale da parte dei conduttori dei siti di proprietà di LGS;
- la definizione di uno specifico "*Periodical Environmental Report*" compilato ed inviato dai conduttori dei siti di LGS al fine di consentire il monitoraggio degli aspetti ambientali gestiti dai conduttori e dei relativi potenziali indicatori;
- la previsione di un obbligo informativo in capo ai conduttori dei siti di proprietà di LGS al verificarsi di qualsiasi evento straordinario che può determinare un rischio per l'immobile;
- la previsione di una specifica clausola contrattuale avente ad oggetto la responsabilità del conduttore connessa al mancato rispetto delle norme di riferimento ovvero dalla mancata adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001 nonché dall'implementazione delle connesse procedure;
- la definizione e l'attuazione di misure di prevenzione volte ad evitare abbandoni incontrollati di rifiuti da parte di ignoti presso i siti dismessi/non utilizzati di proprietà di LGS (es. sistemi di videosorveglianza, vigilanza e segregazione delle aree al fine di impedire l'accesso a soggetti non autorizzati);



- l'attivazione, in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di ignoti presso i siti di proprietà di LGS, delle comunicazioni ai sensi di legge e delle correlate attività di gestione e smaltimento;
- la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire la vigilanza e il controllo sugli appaltatori che eseguono attività per conto di LGS con riferimento particolare alla produzione di rifiuti;
- la definizione di specifiche clausole contrattuali che disciplinano ruoli e responsabilità connesse alla produzione di rifiuti derivanti da attività, lavori o servizi commissionati da LGS e svolti presso siti di proprietà della Società;
- la definizione di un piano di controllo e monitoraggio operativo che prevede controlli periodici durante la durata delle attività e controlli puntuali su attività che comportano la produzione di rifiuti pericolosi/molto pericolosi;
- con riferimento ai rifiuti prodotti dalle attività dalle attività svolte dai fornitori di *facility management* e/o di manutenzione/cantieri, la verifica della corretta gestione dei rifiuti da parte dello stesso e del rispetto di quanto previsto dalle clausole contrattuali e dai relativi capitolati tecnici, anche mediante l'acquisizione di documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti, tra cui:
 - copia dei certificati di caratterizzazione analitica e codifica CER;
 - copia dei formulari di identificazione e trasporto dei rifiuti (in particolare IV copia);
 - copia della/e pagine del Registro di carico e scarico dei rifiuti ove questi sono stati registrati.
- la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione delle attività presso i siti di proprietà di LGS che potrebbero generare la produzione di terre e rocce di scavo;
- lo svolgimento di analisi chimiche e chimico-fisiche per la caratterizzazione delle terre e rocce di scavo avvalendosi di laboratori accreditati;
- l'identificazione del quadro normativo di riferimento e delle connesse modalità di gestione per il riutilizzo delle terre e rocce di scavo ovvero per lo smaltimento come rifiuto;
- l'identificazione e classificazione con apposito codice CER delle eventuali terre e rocce da scavo;
- la definizione di criteri per la scelta o realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti;
- l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti;
- la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;



- la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e previsione del divieto di miscelazione dei rifiuti al fine di garantire il rispetto:
 - dei requisiti tipici del deposito temporaneo;
 - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti;
- l'identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER, nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle eventuali caratteristiche di pericolo, attraverso il ricorso a campionamenti dei rifiuti sottoposti ad analisi di laboratorio
- l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti affidate a ditte esterne, l'esecuzione di specifici controlli in merito:
 - alle verifiche dei requisiti tecnico-professionali dei fornitori, ivi incluse le autorizzazioni, iscrizioni in albi, validità di fidejussioni, ecc.;
 - alla rispondenza di quanto eventualmente richiesto con le specifiche di acquisto e le migliorie tecnologiche disponibili in tema di tutela dell'ambiente;
 - all'inserimento di clausole contrattuali standard all'interno dei contratti di fornitura riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili;
- la verifica circa la correttezza e completezza della documentazione di trasporto (es. formulari di identificazione dei rifiuti) inclusa la verifica delle targhe degli automezzi utilizzati ed il possesso dei requisiti previsti dalla normativa ADR, se applicabili;
- la formale designazione dei soggetti per la gestione dei rifiuti e dei requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare le figure aziendali preposte (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, etc.);
- la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei soggetti deputati;
- la predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa la pianificazione ed attuazione di un Programma di audit di rischio ambientale biennale finalizzato alla verifica e valutazione della corretta gestione dei rifiuti da parte dei conduttori dei siti di proprietà di LGS relativamente alla gestione dei depositi temporanei nonché volto a verificare e valutare le azioni da porre in essere per la gestione delle potenziali fonti di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque ed identificare gli strumenti e le azioni finalizzate alla minimizzazione del rischio ambientale;
- la pianificazione ed attuazione di un Programma di audit di rischio ambientale biennale finalizzato alla verifica e valutazione di siti dismessi/non



utilizzati di proprietà di LGS, al fine di individuare eventuali abbandoni di rifiuti da parte di ignoti presso ed attivare le procedure aziendali per l'attuazione delle azioni conseguenti (es. comunicazione alle Autorità competenti, rimozione dei rifiuti, eventuale caratterizzazione e svolgimento di operazioni di messa in sicurezza/bonifica);

- la registrazione e reporting formale degli interventi di audit svolti e del follow-up delle eventuali non conformità riscontrate, garantendo l'informazione a Leonardo S.p.a. e/o alle Società del Gruppo Leonardo e/o del soggetto terzo sottoposto a verifica, ovvero alle B.U./U.O. di LGS interessate.

5. Emissioni in atmosfera

a. Attività sensibili

1. Attività di gestione e controllo operativo sui siti di proprietà di LSG atte a prevenire / gestire potenziali fonti di inquinamento da parte dei conduttori dei siti di proprietà di LGS;
2. Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono per conto di LGS servizi di facility management che potrebbero generare emissioni atmosferiche;
3. Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono attività per conto di LGS (es. manutenzioni e cantieri) con riferimento ad attività/asset che potrebbero generare emissioni atmosferiche;
4. Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono attività per conto di LGS (es. servizi facility management e manutenzione ordinaria) che potrebbero determinare inquinamento atmosferico;
5. Gestione emissioni in atmosfera connesse alla sede direzionale.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa
- Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono

c. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendali che disciplinino la gestione degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione applicabili.

In particolare, tali norme prevedono:

- la definizione di un regolamento d'uso, annesso ai contratti di locazione, che prevede specifiche clausole contrattuali a tutela di LGS per quanto riguarda potenziali violazioni della normativa ambientale da parte dei conduttori dei siti di proprietà di LGS;



- la definizione di uno specifico “*Periodical Environmental Report*” compilato ed inviato dai conduttori dei siti di LGS al fine di consentire il monitoraggio degli aspetti ambientali gestiti dai conduttori e dei relativi potenziali indicatori;
- la previsione di un obbligo informativo in capo ai conduttori dei siti di proprietà di LGS al verificarsi di qualsiasi evento straordinario che può determinare un rischio per l’immobile;
- la previsione di una specifica clausola contrattuale avente ad oggetto la responsabilità del conduttore connessa al mancato rispetto delle norme di riferimento ovvero dalla mancata adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001 nonché dall’implementazione delle connesse procedure;
- l’utilizzo di ditte specializzate per lo svolgimento di attività di controllo e manutenzione di impianti che generano emissioni, le quali devono indicare in forma scritta quali siano le operazioni di controllo e manutenzione e le loro periodicità per garantire la sicurezza delle persone e delle cose facendo riferimento alla documentazione tecnica dei componenti dell’impianto;
- la sottoscrizione da parte della ditta che esegue l’attività di manutenzione di uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto e un’altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma;
- l’identificazione di misure di precauzione in caso di cantieri, atti a limitare l’impatto in termini di emissioni connesse allo svolgimento delle attività di manutenzione, tra i quali: i) utilizzo limitato di mezzi e apparecchiature per l’esecuzione delle opere di cantiere; ii) irrorazione delle vie di accesso ai cantieri; iii) copertura delle aree di stoccaggio di materiali polverulenti; ecc.;
- la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire la vigilanza e il controllo sui fornitori e appaltatori impiegati in attività di *facility management*;
- l’acquisizione dal fornitore della copia della comunicazione presentata all’Ente competente in cui si dichiara di appartenere all’elenco degli impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente significative nonché acquisire copia dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in caso di utilizzo di impianti per cui è richiesto il possesso di specifiche autorizzazioni o le verifica che siano avvenute correttamente le volture nel caso di nuovo fornitore del servizio;
- lo svolgimento di verifiche ispettive presso le infrastrutture di ristorazione finalizzate alla rilevazione ed analisi di alcuni aspetti che potrebbero generare impatti ambientali sull’atmosfera;



- le previsioni contrattuali predefinite rispetto all'utilizzo di mezzi necessari per l'erogazione dei servizi di *facility management* al fine di prevenire l'inquinamento atmosferico;
- la predisposizione e trasmissione della dichiarazione afferente le emissioni non significative correlate all'utilizzo di impianti e apparecchiature presso la sede direzionale.

6. Gestione dei siti contaminati

a. Attività sensibili

1. Attività di vigilanza e controllo per la gestione degli adempimenti in materia di prevenzione e bonifica dei siti contaminati o potenzialmente contaminati di proprietà di LGS (sia intestati a LGS che a soggetti conduttori o ex conduttori dei siti di proprietà di LGS);
2. Gestione della comunicazione verso l'Autorità Competente (comunicazione ex art. 242) e delle attività di bonifica in conformità al progetto approvato dalle autorità Competenti e delle relative prescrizioni (es. derivanti da Conferenze dei Servizi, ecc.) nonché di ordinanze ministeriali e della autorità di controllo sui Siti di Interesse Nazionale (SIN);
3. Supporto nella gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati di proprietà di LGS;
4. Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono attività per conto di LGS (es. manutenzioni e cantieri) che potrebbero determinare inquinamento;
5. Attività di Audit di rischio ambientale sulle aree di proprietà di LGS atte a verificare e valutare la corretta gestione dei procedimenti afferenti la bonifica del sito;

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Omettere di effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 alle autorità competenti, pur essendo responsabile dell'inquinamento verificato
- Non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242, 242 bis e 242 ter del d.lgs. 152/2006, per contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio
- Depositare i rifiuti in modo incontrollato sul suolo da cui ne consegue l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
- Provocare l'alterazione di un ecosistema irreversibile o di difficile risoluzione con conseguenze dannose anche per l'incolumità pubblica

c. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendali che disciplinino le attività connesse alla gestione e controllo dei siti contaminati.



In particolare, tali norme prevedono:

- la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione di siti potenzialmente inquinati e la gestione delle successive attività di messa in sicurezza e/o bonifica dei siti;
- la definizione di una metodologia di identificazione ed analisi di siti potenzialmente inquinati mediante studi documentali delle attività svolte attualmente e storicamente nel sito, sopralluoghi, interviste al personale (*Audit ambientale di Phase I – Environmental Site Assessment*) nonché indagini di tipo intrusivo aventi come oggetto, il, suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, finalizzato ad identificare la presenza o l'assenza di contaminazione (*Audit ambientale di Phase II – Environmental Site Assessment*);
- l'informativa alle funzioni aziendali interessate da parte di chiunque circa l'evento potenzialmente contaminante e/o individuazione di contaminazioni storiche;
- la previsione circa l'effettuazione, entro 24 ore dall'evento potenzialmente inquinante, della comunicazione alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente;
- la predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione necessarie e delle misure per la messa in sicurezza d'emergenza al fine del contenimento del potenziale inquinamento;
- la predisposizione del piano della caratterizzazione ambientale e di tutta la documentazione da presentare alle Autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
- la predisposizione dell'analisi di rischio da presentare alle Autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
- la predisposizione del progetto di bonifica e di tutta la documentazione da presentare alle Autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
- la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
- la predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
- la definizione di specifiche lettere d'incarico che regolamentino il supporto / consulenza in merito all'attuazione del progetto di bonifica (a favore di conduttori dei siti di proprietà di LGS) che disciplini in maniera chiara e precisa i ruoli e le responsabilità tra le parti nonché il dettaglio delle attività da prestare;
- la vigilanza e controllo circa la corretta attuazione di procedimenti di bonifica su siti di proprietà di LGS e da parte dei conduttori di siti di proprietà



di LGS prevedendo adeguati sistemi di registrazione e controllo secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;

- la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire la vigilanza e il controllo sugli appaltatori che eseguono attività per conto di LGS con riferimento particolare alla prevenzione di inquinamento;
- la definizione dei possibili scenari che potrebbero comportare una potenziale contaminazione del suolo, sottosuolo e/o delle acque superficiali;
- in caso di attività di manutenzione e/o cantieri, al verificarsi di uno degli scenari di rischio di potenziale contaminazione identificato da LGS in maniera esemplificativa e non esaustiva:
 - l'esecuzione immediata da parte del fornitore/appaltatore delle attività di messa in sicurezza così come stabilito dalla vigente normativa in materia;
 - la comunicazione immediata dell'emergenza ambientale al Committente ed al soggetto responsabile/gestore del sito;
 - la comunicazione entro 24 ore del verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante;
- la pianificazione ed attuazione di un Programma di audit di rischio ambientale biennale finalizzato alla verifica e valutazione del corretto svolgimento dei procedimenti afferenti bonifiche presso aree di proprietà di LGS, con riferimento ad anomalie/criticità, anche potenziali che potrebbero determinare l'avvio di interventi a carico di LGS quale "proprietario incolpevole";
- la registrazione e reporting formale degli interventi di audit svolti e del *follow-up* delle eventuali non conformità riscontrate, garantendo l'informazione a Leonardo S.p.a. e/o alle Società del Gruppo Leonardo e/o del soggetto terzo sottoposto a verifica, ovvero alle B.U./U.O. di LGS interessate;
- la definizione di ruoli e responsabilità connessi al supporto nella gestione dei procedimenti di bonifica a carico dei conduttori dei siti di LGS;
- la definizione di specifici incarichi di consulenza che disciplinino in maniera precisa ed esaustiva le responsabilità tra le parti (*in primis* la titolarità, le responsabilità in capo a Leonardo S.p.a./Società conduttrice del sito);
- la chiara rappresentazione dei servizi ambientali erogati da LGS a supporto del conduttore.

7. Gestione di attività in sostituzione dell'utilizzatore dei siti di proprietà di LGS

a. Attività sensibili

1. Attivazione delle procedure aziendali di intervento sostitutivo da parte della Società quale "proprietario incolpevole", previste per l'eliminazione delle violazioni riscontrate in sede di Audit di rischio ambientale e la realizzazione di tutte le misure di carattere tecnico e amministrativo previste



ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in tema di bonifica dei siti contaminati, inclusa la comunicazione alle autorità ai sensi dell'art. 245;

2. Attivazione delle procedure aziendali di intervento sostitutivo da parte della Società quale "proprietario incolpevole" e la realizzazione di tutte le misure di carattere tecnico e amministrativo previste ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in tema di bonifica dei siti contaminati, inclusa la comunicazione alle autorità ai sensi dell'art. 245.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Omettere di effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 245 del d.lgs. 152/2006 alle autorità competenti in qualità di soggetto non responsabili della potenziale contaminazione;
- Omettere di adempiere al piano di caratterizzazione del Sito, impedendo la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.

c. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendali che disciplinino le attività connesse alla gestione di attività in sostituzione dell'utilizzatore dei siti di proprietà di LGS.

In particolare, tali norme prevedono:

- la pianificazione ed attuazione di un Programma di audit di rischio ambientale biennale che prevede espressamente la gestione di criticità a carattere di urgenza con la possibilità di attivare le procedure aziendali di intervento sostitutivo quale "proprietario incolpevole" per l'eliminazione delle violazioni connesse all'esercizio di attività e di impianti che possono generare un impatto sul suolo, sul sottosuolo e sulle acque da parte di Leonardo S.p.a./ Società del Gruppo Leonardo e/o soggetto terzo conduttore del sito;
- la comunicazione formale a Leonardo S.p.A. e/o alle Società del Gruppo Leonardo e/o al soggetto terzo conduttore del sito di proprietà, ovvero alle B.U. competente in relazione al sito, delle anomalie/criticità connesse all'inquinamento di suolo, sottosuolo e acque di falda, che determinino l'avvio di interventi di messa in sicurezza/caratterizzazione/bonifica derivante da eventuali criticità identificare nell'ambito degli Audit di rischio ambientale;
- l'attivazione, in caso di mancato intervento da parte di Leonardo S.p.a. e/o della Società del Gruppo Leonardo e/o al soggetto terzo conduttore del sito, delle procedure aziendali per l'attivazione di interventi sostitutivi da parte della Società quale "proprietario incolpevole" e realizzazione di tutte le misure di carattere tecnico e amministrativo previste ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in tema di bonifica dei siti contaminati inclusa la comunicazione alle autorità ai sensi dell'art. 245.

8. Tutela dell'ozono stratosferico

a. Attività sensibili



1. Gestione, manutenzione e smaltimento delle apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e clima alteranti;
2. Attività di gestione e controllo operativo relativo alle apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e clima alteranti.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- violare le prescrizioni inerenti la gestione delle "sostanze lesive dell'ozono stratosferico" e le disposizioni di cui al DPR 147/2006, DPR 43/2012, Regolamento CE 517/2014, 303/2018, 1516/2007, 1005/2009, D.Lgs. 26/2013, e in particolare dell'art. 3 della L. 549/1993 in tema di:
- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (Tabella A - L. 549/1993);
 - autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (Tabella A);
 - tempi e modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla menzionata Tabella A per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge;
 - tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B - L. 549/1993.

c. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendali che disciplinino l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti.

In particolare, tali norme prevedono:

- l'identificazione di tutti gli asset potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono e clima alteranti utilizzati nell'ambito delle attività svolte dal LGS e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;
- la verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate nei termini previsti dalla normativa in materia;
- l'aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
- la definizione di piani di manutenzione programmata dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente, con verifica delle fughe di gas per quantitativi di gas previsti dalla normativa vigente per singolo asset;
- il controllo circa la predisposizione della documentazione comprovante la corretta gestione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono e clima alteranti;
- la definizione di specifiche clausole contrattuali afferenti le responsabilità relative alla produzione e gestione di rifiuti connessi alle manutenzioni di



impianti e apparecchiature utilizzate nell'ambito delle infrastrutture di ristorazione potenzialmente ozono-lesive e/ clima alteranti;

- la verifica circa la tenuta dei registri degli impianti contenenti sostanze ozono-lesive e clima alteranti e della registrazione circa il controllo delle fughe nei casi previsti;
- la verifica circa la tempestiva riparazione delle fughe identificate e della relativa efficacia degli interventi;
- la verifica circa la tempestiva registrazione sul portale FGAS delle verifiche delle fughe effettuate sugli impianti contenenti gas clima alteranti
- il monitoraggio del rispetto delle clausole contrattuali e dei criteri di gestione degli aspetti ambientali definiti da parte di fornitori, appaltatori e sub-appaltatori con riferimento alle attività da questi condotte per conto di LGS nell'ambito degli interventi svolti sugli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono e clima alteranti.

9. Individuazione e gestione degli impatti sull'ecosistema, sulla biodiversità, sulla flora e sulla fauna, su aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico e/o su aree ed habitat naturali, su specie animali e vegetali protette e/o sulla pubblica incolumità, derivanti dalle attività svolta dalla Società

a. Attività sensibili

1. Mappatura dei siti e delle attività di LGS che potrebbero generare potenziali impatti sull'ambiente e relativo aggiornamento.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Nello svolgimento dell'attività aziendale, cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:
 - delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - di un ecosistema e della biodiversità della flora e della fauna.
- Nello svolgimento dell'attività aziendale, potrebbe abusivamente cagionare un disastro ambientale causando alternativamente:
 - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile con mezzi eccezionali;
 - l'offesa della pubblica incolumità in ragione dell'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- Nello svolgimento dell'attività aziendale:
 - uccidere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
 - distruggere esemplari appartenenti a specie vegetali selvatiche protette;
 - distruggere un habitat all'interno di un sito protetto;



- causare il deterioramento del sito medesimo compromettendone lo stato di conservazione a causa dello svolgimento dell'attività di impresa senza aver preso le necessarie misure a tutela dell'ambiente circostante, anche a fronte del verificarsi di eventuali emergenze;
 - cagionare, abusivamente o per colpa, una compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente ossia del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità o della flora o della fauna selvatica;
 - alterare irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema o alterare l'equilibrio di un ecosistema tanto da rendere il ripristino di questo particolarmente oneroso attraverso l'utilizzo di mezzi eccezionali;
 - ledere la pubblica incolumità - nel senso dell'integrità fisica delle persone.
- Il rischio di commissione delle condotte descritte e, pertanto, l'emergere di responsabilità in capo alla Società, può essere tanto maggiore quanto il processo di identificazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali ovvero la gestione di anomalie degli impianti o di incidenti ed emergenze ambientali risulti assente, carente o inadeguato.

c. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendali che disciplinino le attività connesse all'individuazione e gestione degli impatti sull'ecosistema, sulla biodiversità, sulla flora e sulla fauna, su aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico e/o su aree ed habitat naturali, su specie animali e vegetali protette e/o sulla pubblica incolumità, derivanti dalle attività svolta dalla Società.

In particolare, tali norme prevedono:

- la definizione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri connessi all'identificazione e valutazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti di LGS, in considerazione di ciascuna attività/servizio svolto dalle *Business Unit* nonché delle attività proprie dell'utilizzatore del sito, sia esso Leonardo S.p.a./Società del Gruppo Leonardo sia un soggetto terzo;
- l'identificazione e la mappatura della presenza di habitat naturali protetti o sottoposti a vincolo e/o specie animali o vegetali protette in prossimità dei siti della Società;
- l'identificazione degli impatti sull'ecosistema, sulla biodiversità, sulla flora o la fauna, su aree naturali protette o sottoposte a vincolo e/o su aree ed habitat naturali, su specie animali e vegetali protette e/o sulla pubblica incolumità;
- la valutazione dei rischi connessi agli aspetti ed impatti ambientali di LGS, in considerazione dei fattori relativi al contesto normativo e territoriale di riferimento, secondo modalità e criteri oggettivi e sulla base degli standard internazionali di riferimento, considerando, ad esempio: i) la sensibilità socio-territoriale del sito; ii) la rilevanza ambientale intrinseca



dello stesso; iii) la storicità inerente eventuali anomalie ed emergenze ambientali; vi) l'efficacia gestionale connessa alla capacità della società di garantire l'effettività dei controlli identificati a presidio della tutela ambientale;

- la definizione di misure di prevenzione e protezione della tutela ambientale o di altri interventi di miglioramento (es. tecnici, strutturali, organizzativi) in considerazione delle risultanze emerse da tale valutazione;
- il periodico aggiornamento del processo di identificazione e valutazioni di aspetti ambientali e di rischi/opportunità connessi in caso di novità/modifiche nelle prescrizioni legislative ed autorizzative, identificazione di nuovi aspetti ambientali o modifica degli aspetti ambientali esistenti, eventi e/o cambiamenti significativi nella struttura organizzativa e dei processi della Società ovvero variazioni ai contratti di locazione e/o di servizio tra LGS e Leonardo S.p.a. o le Società del Gruppo Leonardo o soggetti terzi;
- la condivisione delle risultanze emerse all'interno dell'organizzazione con le B.U./U.O. interessate e con i Vertici aziendali.

10. Gestione di anomalie/emergenze ambientali

a. Attività sensibili

1. Definizione delle modalità operative per la gestione di eventuali anomalie, incidenti o emergenze ambientali e relativo aggiornamento;
2. Informazione, comunicazione ed attuazione delle misure di emergenza al verificarsi di eventi anomali/emergenze ambientali presso i siti di competenza.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Nello svolgimento dell'attività aziendale ed in particolare a seguito del verificarsi di un evento incidentale, cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:
 - delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - di un ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna;
- Nello svolgimento dell'attività aziendale ed in particolare a seguito del verificarsi di un evento incidentale, causare:
 - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile con mezzi eccezionali;
 - l'offesa della pubblica incolumità in ragione dell'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- Nello svolgimento dell'attività aziendale ed in particolare a seguito del verificarsi di un evento incidentale:



- uccidere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
 - distruggere esemplari appartenenti a specie vegetali selvatiche protette;
 - distruggere un habitat all'interno di un sito protetto;
 - causare il deterioramento del sito medesimo compromettendone lo stato di conservazione a causa dello svolgimento dell'attività di impresa senza aver preso le necessarie misure a tutela dell'ambiente circostante, anche a fronte del verificarsi di eventuali emergenze;
 - cagionare, abusivamente o per colpa, una compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente ossia del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità o della flora o della fauna selvatica;
 - alterare irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema o alterare l'equilibrio di un ecosistema tanto da rendere il ripristino di questo particolarmente oneroso attraverso l'utilizzo di mezzi eccezionali;
 - ledere la pubblica incolumità - nel senso dell'integrità fisica delle persone.
- Il rischio di commissione delle condotte descritte e, pertanto, l'emergere di responsabilità in capo alla Società, può essere tanto maggiore quanto il processo di identificazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali ovvero la gestione di anomalie degli impianti o di incidenti ed emergenze ambientali risulti assente, carente o inadeguato.

c. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendale che disciplinino le attività connesse alla gestione di anomalie/emergenze ambientali.

In particolare, tali norme prevedono:

- l'identificazione degli scenari di emergenza ambientale connessi alle attività/processi diretti di LGS;
- l'identificazione degli scenari di emergenza ambientale connessi alle attività/processi attuati per conto di LGS da fornitori di servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria e/o di *facility management* presso i siti di proprietà condotti da Leonardo S.p.a./Società del Gruppo Leonardo, con riferimento particolare agli scenari di assenza di contestuale presidio da parte del personale di Leonardo S.p.a./Società del Gruppo Leonardo, in coordinamento con i rispettivi Datori di Lavoro e con le unità competenti per la gestione delle tematiche ambientali;
- la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse alla gestione degli scenari di emergenza ambientale identificati ed alle relative misure di prevenzione e protezione da adottarsi, anche mediante la predisposizione di appositi "Piani di Emergenza" connessi alle attività/processi diretti di LGS;



- la definizione di modalità di intervento ed individuazione dei canali per la tempestiva comunicazione ed informazione a tutti gli interessati e, ove necessario, alle Autorità competenti, al verificarsi di qualsiasi scenario di emergenza ambientale, sia con riferimento agli scenari connessi alle attività/processi diretti di LGS, che agli scenari di assenza di contestuale presidio da parte del personale di Leonardo S.p.a./Società del Gruppo Leonardo;
- lo svolgimento di prove periodiche di emergenza connesse agli scenari di emergenza ambientale identificati ed all'attuazione degli interventi previsti dai relativi Piani, anche al fine di individuare potenziali ambiti di miglioramento;
- l'informazione di fornitori e appaltatori presenti presso i siti di proprietà di LGS, condotti da Leonardo S.p.a./Società del Gruppo Leonardo o non utilizzati/dismessi, degli scenari di emergenza ambientale e dei relativi criteri e modalità di intervento;
- la segnalazione e comunicazione delle eventuali anomalie/criticità/emergenza ai soggetti responsabili/gestori del sito;
- previsione circa la sospensione relativa alle attività che dovessero risultare in violazione della normativa vigente in materia ambientale attivando le necessarie procedure per la rimozione della violazione riscontrata;
- l'esecuzione immediata delle attività di prevenzione e delle operazioni di messa in sicurezza, così come stabilito dalla normativa vigente ed attivazione delle eventuali comunicazioni alle Autorità Competenti in caso di contaminazioni, anche potenziali, delle matrici ambientali.

11. Sostanze chimiche

a. Attività sensibili

1. Attività di gestione e controllo operativo su appaltatori che eseguono attività di facility management che potrebbero prevedere l'utilizzo di sostanze chimiche

b. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendale che disciplinino le attività connesse alla gestione di anomalie/emergenze ambientali.

In particolare, tali norme prevedono:

- la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire la gestione e il controllo sugli appaltatori che eseguono attività per conto di LGS con riferimento particolare alla gestione delle sostanze chimiche;
- la verifica preliminare circa la lista delle sostanze chimiche in uso per l'erogazione dei servizi di *facility management*;
- la verifica circa la presenza delle schede di sicurezza dei prodotti chimici usati per i servizi di *facility management*;
- la verifica circa l'idoneità e la corretta gestione delle aree adibite a deposito e stoccaggio delle sostanze chimiche (es. sistemi di delimitazione rispetto



a diffusione accidentale, impermeabilizzazione del pavimento, dispositivi di ritenuta delle sostanze in caso di fuoriuscite, ecc.);

- il monitoraggio circa la registrazione delle sostanze chimiche utilizzate attraverso idonea rendicontazione degli utilizzi.

Coerentemente con i principi di comportamento e con i principi di controllo generali, si riportano di seguito i **principi di controllo specifici** in relazione alle aree di attività considerate a rischio (c.d. *strumentali*).

12. Approvvigionamento beni e servizi

a. Attività sensibili

1. Pre-qualificazione e qualificazione dei fornitori e monitoraggio;
2. Predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Accordi Quadro e Contratti;
3. Selezione e Attivazione dei fornitori
4. Predisposizione, negoziazione, autorizzazione ed emissione degli Oda
5. Supervisione e coordinamento delle attività gestite da società esterne, regolate da Accordo Quadro / Contratto di servizio
6. Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- Concorrere con la condotta di un proprio fornitore relativamente allo sviluppo dei prodotti acquistati o allo svolgimento di servizi ambientali, ad esempio consistenti nel raccogliere, smaltire, recuperare, trasportare, commercializzare o effettuare intermediazione di rifiuti, di sua iniziativa o su richiesta di esponenti della Società, in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Codice dell'Ambiente. Inoltre, possono configurarsi circostanze aggravanti qualora alcuno dei reati ambientali previsti dal Titolo VI-bis del codice penale sono commessi in forma associativa e la commissione di detto reato ambientale costituisce finalità dell'associazione.

c. Principi di controllo

Esistenza di normative aziendali che disciplinino le attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi.

In particolare, tali norme prevedono:

- l'identificazione delle classi merceologiche rilevanti anche nell'ambito di acquisti di beni e servizi in materia ambientale (es. laboratori di analisi, trasportatori e smaltitori di rifiuti, ditte di manutenzione e *global services*, ecc.);
- esistenza di un processo di *vendor management* e presidio della relazione con i fornitori attraverso processi strutturati di prequalifica, qualifica e valutazione della performance operativa dei fornitori (*vendor rating*);
- l'esistenza di un processo di pre-qualificazione iniziale e periodico aggiornamento del fornitore attraverso la verifica del possesso di requisiti etico-



legali nonché economico-finanziario, mediante utilizzo di questionari finalizzati all'identificazione di aspetti e informazioni rilevanti, anche connessi alla tutela dell'ambiente in base alla classe di appartenenza e alla categoria merceologica;

- l'esistenza di un processo di qualificazione del fornitore e periodico aggiornamento attraverso la verifica del possesso di requisiti tecnico-professionali, che tengano conto, ad esempio con riferimento a fornitori di servizi ambientali, alla verifica circa il possesso di idonee autorizzazioni e certificazioni in campo ambientale;
- l'individuazione degli aspetti ambientali o degli impatti sull'ambiente connessi ad attività svolte da fornitori che questi ultimi devono osservare per la fornitura di beni e servizi (es. adozione di Sistemi di Gestione Ambientali Certificati), anche in base alla categoria merceologica di appartenenza degli stessi;
- l'esistenza di una *Black List* di Gruppo che prevede il relativo inserimento di fornitori per cause verificatesi in fase di prequalifica, qualifica o durante lo svolgimento delle procedure di selezione e/o nel corso dell'affidamento che tengano conto anche della capacità di questi ultimi nella tutela dell'ambiente;
- la valutazione dell'affidabilità dei fornitori attraverso un processo di monitoraggio che prevede la rilevazione e misurazione delle prestazioni dei fornitori (con particolare riferimento alla qualità delle forniture, alla professionalità e all'affidabilità tecnica del fornitore) anche con riferimento alle categorie merceologiche rilevanti in materia ambientale;
- la predisposizione periodica, anche in funzione delle categorie merceologiche e di frequenze di rilevazione differenziate a seconda delle categorie merceologiche, di report di *vendor rating* concernenti gli esiti del monitoraggio;
- la definizione di piani di miglioramento comunicati al fornitore interessato, sulla base del piano di monitoraggio, finalizzato alla rilevazione di indicatori di performance da migliorare con i relativi target e il periodo massimo concesso per l'attuazione delle azioni di miglioramento rilevate;
- la definizione di un processo di selezione del fornitore generalmente basato sullo svolgimento di una gara competitiva che prevede la partecipazione di una pluralità di fornitori ed in cui l'allineamento tecnico-economico delle offerte sia effettuato attraverso una griglia di valutazione predefinita i cui parametri dipendono dalla specifica merceologia e che comunque tengono conto dei requisiti tecnici del prodotto/servizio, dei requisiti economici o di requisiti del fornitori (es. incluse eventuali certificazioni ed autorizzazioni in materia ambientale, ecc.);



- lo svolgimento, per le categorie merceologiche considerate ad alto rischio (es. manutenzioni, vigilanza, rifiuti e pulizie) di verifiche reputazionali aggiuntive tramite la raccolta e l'elaborazione di informazioni tratte da fonti aperte di elevato profilo e l'interrogazione di database specialistici;
- la previsione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili, l'attribuzione di responsabilità in materia ambientale (es. responsabilità in materia di gestione dei rifiuti e definizione del ruolo di produttore, obblighi in caso di eventi contaminanti, obbligo di informativa alla Committente, titolarità di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata, ecc.) che vincolano il contraente allo svolgimento di tutte le attività condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti;
- la previsione di specifiche clausole contrattuali, con il supporto della competente funzione legale, nell'ambito dei rapporti con i fornitori riguardo norme e prescrizioni a cui attenersi nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società;
- la previsione di clausole contrattuali con cui i fornitori dichiarano di conoscere e si obbligano a rispettare i principi contenuti nei seguenti documenti adottati dalla Società: Codice Etico di Leonardo, Modello organizzativo 231, Codice Anticorruzione di Leonardo, Informativa sulla Privacy, Termini e Condizioni; nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- la previsione formale di responsabilità e modalità operative da adottare in caso di acquisti da effettuarsi in caso di gestione delle urgenze e delle emergenze in materia di ambiente (es. incendi, allagamenti, attentati, eventi terroristici, azioni delittuose, catastrofi naturali, altre emergenze ambientali ed altri eventi assimilabili);
- il monitoraggio del rispetto delle clausole contrattuali e delle modalità di gestione degli aspetti ambientali da parte di fornitori e appaltatori con riferimento alle attività da questi condotte per conto di LGS;
- il monitoraggio delle prestazioni erogate dai fornitori in modo sistematico e tracciabile anche mediante l'utilizzo di *check list* e del sistema informatico di gestione delle istanze;
- la definizione di *key performance indicator* e connessi ai *service level agreement* per la misurazione delle prestazioni del fornitore.

Si riportano di seguito ulteriori protocolli di controllo trasversali a tutte le attività sensibili individuate.

COMPETENZE E FORMAZIONE



Esistenza di una normativa aziendale che regolamenti il processo di formazione in materia ambientale definendo ruoli, responsabilità e modalità operative. Tale norma prevede:

- l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi, con particolare riguardo alle figure coinvolte nella gestione delle attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza necessaria per svolgere l'attività affidata;
- l'identificazione periodica delle necessità formative;
- la predisposizione di un "Piano di Formazione" a cadenza stabilita;
- la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.
- le necessarie attività di sorveglianza e vigilanza (es. sorveglianza emissioni in atmosfera, tenuta di serbatoi, reti e vasche, verifica fughe di gas lesivi dell'ozono, vigilanza ditte terze, terreni non presidiati, ecc.);
- le modalità di registrazione e archiviazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l'andamento delle prestazioni e della conformità ai requisiti normativi (es. certificati analitici, report di analisi in continuo, report di misurazioni, verbali);
- la verifica periodica da parte dell'organizzazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre eventuali prescrizioni autorizzative e relativa registrazione;
- la verifica periodica e sistematica (Audit) del rispetto delle procedure definite in materia ambientale con particolare attenzione a tutte le attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 presso tutti i siti dell'organizzazione.

I6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.



Parte Speciale L

Reati Tributari (art. 25 - quinquiesdecies) e
Reati di contrabbando (art. 25 – sexiesdecies)



PARTE SPECIALE L - REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES) E REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)

L1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01

In relazione ai reati tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000 ed elencati nell'articolo 25 *quinquesdecies* del Decreto, la Società è soggetta alle sanzioni amministrative indicate quando tali reati sono commessi, nell'interesse della Società stessa, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, in quest'ultimo caso qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

La Legge n. 157/2019 articolo 39 comma 2 ha inserito i seguenti reati nel catalogo della Dlgs 231/2001:

- Art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- Art. 3, D.Lgs 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
- Art. 8, D.Lgs 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- Art. 10, D.Lgs 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili);
- Art. 11, D.Lgs 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

Il Decreto Legislativo (D.Lgs. 14 luglio n. 75/2020), di attuazione della Direttiva PIF (Direttiva (UE) 2017/1371), ha integrato l'articolo 25-quinquesdecies prevedendo i seguenti ulteriori reati tributari:

- Art. 4, D.Lgs 74/2000 (Dichiarazione infedele);
- Art. 5, D.Lgs 74/2000 (Omessa dichiarazione);
- Art. 10-quater, D.Lgs 74/2000 (Indebita compensazione).

L'articolo citato prevede, dunque, quanto segue:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*



- e) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) *per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a Euro 10 milioni, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."*

Il Decreto Legislativo (D.Lgs. 14 luglio n. 75/2020), di attuazione della Direttiva PIF (Direttiva (UE) 2017/1371), ha inserito l'articolo 25-sexiesdecies prevedendo che In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed e).

Sulla base delle caratteristiche della Società, si ritengono teoricamente commisibili tutti i reati introdotti dalla Legge n. 157/2019 articolo 39 comma 2; per contro si ritiene che i reati introdotti dal D.Lgs. 14 luglio n. 75/2020 (sia di natura tributaria sia nell'ambito del contrabbando) siano di difficile commissione in quanto la Società opera raramente con l'estero (e solo per operazioni passive) e per importi economici ampiamente inferiori alle soglie previste dal decreto citato (ovvero evasione IVA per almeno Euro 10 milioni).



L2 ESEMPIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO

Dal punto di vista sistematico, il D. Lgs 74/2000 prevede la distinzione degli illeciti fiscali in due grandi macro categorie:

- a) i reati dichiarativi, intendendosi per tali gli illeciti di carattere "formale", strettamente connessi alle dichiarazioni;
- b) i reati non dichiarativi, quelli che, al contrario dei precedenti, non sono correlati alla presentazione di una dichiarazione.

Nell'ambito di quelli dichiarativi, sono poi previste ulteriori distinzioni, a seconda se la dichiarazione presentata possa essere qualificabile in termini di:

- (i) "fraudolenta" dichiarazione (art. 2 e 3 del Dlgs 74/2000), che rievoca un comportamento in qualche modo artificioso del reo;
- (ii) "infedele" dichiarazione (art. 4 del Dlgs 74/2000), di gravità minore, rispetto ai primi, poiché il reo semplicemente omette l'indicazione di elementi attivi che invece dovevano essere rappresentati, o indica elementi passivi fittizi o inesistenti;
- (iii) omessa dichiarazione (art. 5 del Dlgs 74/2000).

L3 AREE A RISCHIO

Prima dell'introduzione dei reati tributari nel D.Lgs 231/2001 in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc.; con l'introduzione dell'articolo 25-quinquedecies le medesime aree aziendali risultano essere quelle maggiormente sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente ed in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA (anche a livello transfrontaliero).

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati tributari, sono di seguito riepilogate:

1. *Gestione delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti delle imposte e delle compensazioni di crediti d'imposta, nonché gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in caso di accertamenti e/o ispezioni;*
2. *Approvvigionamento di beni e servizi;*
3. *Gestione delle risorse finanziarie;*
4. *Gestione dei cedolini e relativi adempimenti fiscali;*
5. *Gestione della contabilità generale;*
6. *Attività di predisposizione e comunicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai soci e/o terzi (bilancio di esercizio e situazioni patrimoniali infrannuali);*
7. *Gestione dei rapporti con Parti Correlate e rapporti infragruppo;*



8. *Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie nonché delle alleanze e partnership strategiche;*
9. *Gestione delle transazioni con controparti estere o con elementi di transnazionalità;*
10. *Definizione del Budget aziendale.*

Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

In relazione ai Reati Tributari i maggiori rischi connessi all'operatività societaria riguardano le ipotesi in cui la Società potrebbe:

- Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione, elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie):
 - emessi da fornitori di beni o servizi / consulenti / professionisti / da terzi / società del Gruppo, a fronte di (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (cc.dd. fatture soggettivamente inesistenti);
 - per operazioni inesistenti (in tutto o in parte) concernenti: (i) le note spese (ad esempio "gonfiate") prodotte dall'Amministratore o dal dipendente - nella particolare ipotesi in cui anche la Società sia consapevole della condotta - in occasione di trasferte; (ii) spese di ospitalità e/o di rappresentanza; (iii) sponsorizzazioni e/o contributi elargiti ad associazioni / enti.
- Fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto:
 - indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero (ii) elementi passivi fittizi ovvero (iii) crediti e ritenute fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
 - erogare prestazioni/forniture in assenza di contratto (e relativa fatturazione) con il cliente, che potrebbe poi incassare mediante mezzi di pagamento non tracciati ovvero registrando tali operazioni in contabilità parallele (tale condotta, quindi, consentirebbe alla Società di indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo, alterando altresì le connesse scritture contabili obbligatorie);
 - indicare nella dichiarazione annuale IVA elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti (tale condotta rileva solo se commesso



- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri - condotte connesse al territorio di due o più Stati membri - e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro).
- Occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi, ad esempio, il libro giornale, il registro delle fatture, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari e al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi.
 - Al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, sottrarre in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario:
 - alienando simulatamente beni;
 - ponendo in essere operazioni straordinarie simulate (scissioni, cessioni di azienda o di ramo d'azienda, cessione dell'avviamento);
 - compiendo altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (effettuando, ad esempio, prelievi dai conti correnti sociali e simulare la destinazione del denaro nelle casse sociali).
 - Indicare nel modello F24 dei crediti insussistenti o non spettanti, che vengono poi portati in compensazione con i debiti indicati nello stesso modello, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (tale condotta rileva solo se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri - condotte connesse al territorio di due o più Stati membri - e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro).
 - Emettere o rilasciare fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio ai fini fiscali) per operazioni inesistenti, anche nei confronti di altre società del Gruppo, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

L4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner (come già definiti nella Parte Generale), qui di seguito tutti definiti i "Destinatari".

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner – di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che



- considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01).

A tal fine, la Società ritiene necessario che i Destinatari seguano le seguenti regole di comportamento:

- gli adempimenti fiscali sono svolti in ottemperanza alle disposizioni della normativa tributaria e in collaborazione con le Autorità fiscali; sono altresì eseguiti nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa applicabile o dall'Autorità fiscale, al fine di garantire la piena compliance alla disciplina di settore, anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità;
- al fine di prevenire eventuali condotte fraudolente, gli adempimenti fiscali e dichiarativi sono posti in essere solo dalle funzioni espressamente autorizzate, nel rispetto del principio di separazione dei compiti;
- gli atti, i fatti e i negozi intrapresi sono rappresentati in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, sono garantite la veridicità e la completezza dei dati esposti;
- sono rispettate le disposizioni normative in materia contabile e fiscale, compresi i termini previsti dalla legislazione applicabile per la presentazione delle dichiarazioni contabili/fiscali e il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- sono garantite la trasparenza nei rapporti con fornitori e consulenti nonché un periodico controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- le scritture contabili obbligatorie e dei documenti di cui è necessaria la conservazione sono archiviati correttamente;
- i Destinatari sono tenuti a collaborare in modo trasparente con le Autorità fiscali, fornendo ad esse, ove necessario per lo svolgimento di verifiche o l'attività di riscossione, tutte le informazioni richieste, in modo veritiero e completo.

Con riferimento alle aree a rischio, la Società ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo specifici di seguito rappresentati. In particolare, impone di rispettare i seguenti divieti di:

- porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale;
- porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad



- un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrapprezzo quantitativa);
- porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
 - effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
 - porre in essere un'operazione societaria finalizzata a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
 - indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
 - occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;
 - effettuare compensazioni di crediti d'imposta inesistenti, per i quali non sussistono gli elementi costitutivi e giustificativi degli stessi;
 - effettuare compensazioni di crediti d'imposta non spettanti, ossia sorti per una errata imputazione di costi inerenti all'attività d'impresa, oppure corretti ma non ancora esigibili perché non iscritti in dichiarazione, oppure esistenti ma non utilizzabili nell'anno perché superata la soglia massima degli importi compensabili;
 - predisporre, comunicare o inviare documenti incompleti, dati falsi o alterati alle Autorità pubbliche competenti in materia;
 - determinare i compensi dei consulenti e dei partners commerciali in modo non tracciabile;
 - mettere a rimborso e/o in deduzione spese in tutto o in parte non sostenute, con particolare attenzione ai beni strumentali all'attività aziendale come ad es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, etc., al fine di poter effettuare pagamenti in modo non documentato o documentare operazioni inesistenti;



- riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti, collaboratori o terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali commettere reati tributari;
- porre in essere alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, anche al fine di sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte anche nell'ambito di una transazione fiscale;
- promettere o corrispondere utilità o altri vantaggi, anche attraverso false fatture o sovrapprezzamenti, a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o comunque legati alla stessa o a privati;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali ed in particolare emettere fatture o documenti per prestazioni inesistenti o non congrue rispetto al servizio reso o al bene consegnato;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società anche attraverso l'utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi preposti;
- procedere indebitamente alla distribuzione di dividendi, alla restituzione di conferimenti o alla liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti, allo scopo di sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte anche nell'ambito di una transazione fiscale;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso, al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti e dalle policy e procedure aziendali o comunque in modo improprio;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o altra giustificazione;
- nell'ambito della gestione dell'affidamento di lavori, servizi o forniture alterare, in fase di contabilizzazione, documenti o informazioni contenute nella documentazione a supporto della prestazione eseguita;
- operare in regime di consolidato fiscale, senza la sottoscrizione di apposito contratto tra le parti coinvolte;
- effettuare operazioni con le altre società del gruppo non a normali condizioni di mercato e senza apposito contratto;



- compiere operazioni con le altre società del gruppo in assenza di apposito supporto documentale e senza la preventiva approvazione da soggetto dotato di idonei poteri;
- non effettuare dei controlli formali e sostanziali circa i flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- effettuare transazioni che comportino il coinvolgimento della Società in condotte fraudolente nell'ambito di sistemi internazionali con lo scopo di evadere l'IVA, anche attraverso l'omissione della dichiarazione IVA annuale;
- effettuare operazioni di carattere transnazionale, con finalità di evasione dell'IVA, che possono comportare l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti.

L5 **PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo;
- Codice Etico;
- Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo
- Procure e deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto;

ed in particolare il Manuale dei Controlli ai sensi della Legge 262/2005, che definisce i controlli rilevanti in relazione al processo di formazione dell'informativa finanziaria periodica a salvaguardia del patrimonio sociale, del rispetto di leggi e regolamenti, dell'efficienza e dell'efficacia delle operazioni aziendali oltre che dell'affidabilità, dell'accuratezza e della tempestività dell'informativa finanziaria. È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

In generale, all'interno della Società è presente (i) un sistema radicato di segregazione delle attività, (ii) un sistema strutturato di poteri autorizzativi e di firma e (iii) un sistema puntuale di tracciabilità delle fasi del processo e di archiviazione della documentazione.

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei protocolli specifici di comportamento e di controllo già riportati nella Parte Speciale Reati verso la PA (PS A), nella Parte Speciale Reati Societari (PS B) e nella Parte Speciale Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (PS F).

La società adotta i seguenti programmi informatici (correlati alle aree a rischio individuate nella presente parte speciale): SAP – PITECO – LUCY STAR – IPMC – HYPERION - SIRE.



Con riferimento ai processi sensibili individuati, la Società ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai seguenti principi di controllo di seguito identificati:

1. Gestione delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti delle imposte e delle compensazioni di crediti d'imposta, nonché gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in caso di accertamenti e/o ispezioni

a. Attività sensibili

1. Determinazione delle imposte dirette e indirette;
2. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento;
3. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.
4. Gestione degli adempimenti tributari e fiscali verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
5. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo, in relazione alle tematiche tributarie e fiscale.

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

Nella gestione della fiscalità e degli adempimenti tributari, tra cui le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), i versamenti e le compensazioni di crediti d'imposta, AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (AFC) assicura i seguenti controlli, anche attraverso l'attività di consulente fiscale:

- monitoraggio delle novità fiscali nazionali ed internazionali, oltre ai documenti di interpretazione di prassi e giurisprudenza, che possono avere un impatto sulla gestione della fiscalità e attuazione delle opportune azioni coinvolgendo le funzioni direttamente interessate dalla novità (anche con il supporto del consulente fiscale esterno);
- verifica del corretto e tempestivo versamento delle imposte da parte del consulente fiscale (per i versamenti che non sono eseguiti direttamente dalla funzioni preposte della società) e monitoraggio dei crediti tributari disponibili e dei limiti previsti per l'utilizzo in compensazione orizzontale degli stessi;
- in caso di presentazione di modello F24 con compensazione di crediti d'imposta, l'attività è affidata a consulente esterno specializzato che, ove richiesto dalla normativa, rilascia il visto di conformità a seguito dei controlli relativi a (i) regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, (ii) corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla



relativa documentazione, (iii) corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili (iv), correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti;

- predisposizione della documentazione necessaria (la società ha creato appositi conti in contabilità per accogliere le poste con indeducibilità parziale/totale ed ha condiviso con il fiscalista una check list di documenti da preparare) a supporto del processo di calcolo delle imposte che è integralmente affidato ad un consulente fiscale, incaricato anche della compilazione dei modelli dichiarativi. Il processo di determinazione del carico fiscale prevede un dialogo continuo tra l'area AFC e il consulente esterno;
- verifica da parte della società di revisione della determinazione del carico fiscale e della compilazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle società sulla base di specifiche attività di controllo, al fine della sottoscrizione della stessa;
- predisposizione della dichiarazione IVA, mediante stampa e analisi dei registri IVA e quadratura dei dati con apposita evidenza;
- caricamento sul portale di Gruppo delle informazioni relative al carico fiscale necessario per la redazione del consolidato di Gruppo (IVA e redditi);
- (con riferimento al consolidato IVA) la società, in adozione della procedura consentita dal Ministero delle Finanze con circolare n. 10 del 13/2/1990 e confermata con la successiva n. 12 del 16/2/1991, ogni anno partecipa alla speciale procedura prevista dall'art. 73 del D.P.R. 633/1972 e disciplinata dal D.M. 13/12/1979, come modificato dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2017, sottoscrivendo una "Dichiarazione di partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo" in cui si conferma la volontà della Società di aderire al consolidato IVA di Gruppo;
- acquisizione della firma da parte di soggetti dotati dei poteri per autorizzazione all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali e verifica della tempestiva trasmissione delle stesse da parte del consulente fiscale;
- con riferimento alle imposte dirette, raccolta e archiviazione della documentazione relativa alla formazione del calcolo delle imposte e a supporto dello stesso, nonché dei file di riconciliazione predisposti dal consulente esterno e relativi ad ogni ripresa fiscale, in coerenza con la normativa tributaria;
- per l'IVA, raccolta e archiviazione della documentazione necessaria alla completa ricostruzione delle attività e dei controlli effettuati sulla formazione della dichiarazione annuale e a supporto della stessa, nonché dei file di riconciliazione e quadratura predisposti.

2. Approvvigionamento di beni e servizi

a. Attività sensibili

1. Pre-Qualificazione e Qualificazione dei fornitori



2. Predisposizione, negoziazione e sottoscrizione di Accordi Quadro e Contratti
3. Selezione e Attivazione dei fornitori
4. Predisposizione e autorizzazione delle Richieste d'Acquisto
5. Predisposizione, negoziazione, autorizzazione ed emissione degli OdA
6. Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento.

b. Principi di controllo

Nell'ambito del processo di gestione degli acquisti di beni e servizi e dei rapporti con i fornitori le competenti Unità Organizzative della DIREZIONE PROCUREMENT, SUPPLY CHAIN & DIGITAL SERVICES svolgono le seguenti verifiche/attività:

- la procedura di acquisto inizia con una RdA che deve essere approvata dall'Ente Richiedente (UO LGS, UO Corporate Center / Divisione Leonardo o UO Società Gruppo Leonardo). L'impostazione è mutuata dal codice degli appalti della PA (hanno predisposto una procedura ad hoc, replicata su SAP) che prevede l'attivazione di procedure di acquisti diverse a seconda dell'importo della RdA;
- (attività svolta dalle UO competenti delle Divisioni / Società per il quale si sta effettuando l'acquisto) acquisizione della certificazione bancaria che attesti le coordinate bancarie del fornitore e di una polizza assicurativa per rispondere di eventuali danni provocati dalla mancata fornitura;
- approvazione delle Ordini di acquisto nei limiti dei poteri di spesa definiti dalle policy interne;
- (attività svolta dall'Ente richiedente ma indicata in quanto rilevante) in caso di acquisti di merci, vengono svolte delle verifiche di corrispondenza tra i dati dell'ordine di acquisto (es. importo, tipologia di acquisto, ecc.) e la merce ricevuta;
- in caso di acquisti di servizi, l'ente richiedente esegue delle verifiche sull'effettiva erogazione della prestazione da parte del fornitore; al termine della verifica viene rilasciata l'entrata prestazione a sistema per la successiva registrazione delle fatture ricevute e del loro pagamento;
- è necessario che per ciascuna operazione di acquisto sia prevista la raccolta di almeno tre preventivi (sono ammesse deroghe nel caso di acquisti di basso importo). La sottoscrizione dell'ordine/contratto deve essere effettuata da un soggetto munito di delega, essendo previsto un impegno finanziario da parte dell'ente;
- i fornitori inseriti in black-list sono bloccati in anagrafica e non è possibile, per nessun buyer di LGS, utilizzarli per alcuna attività di business;
- In caso di acquisto tramite gara, le valutazioni delle offerte ricevute sono effettuate dalla commissione di gara che le valuta sulla base dei criteri di aggiudicazione approvati dalla commissione di gara stessa prima dell'apertura delle offerte;



- Nel caso di acquisti di materiale codificato il limite di tolleranza (tra prezzo/quantità dell'ordine e della fattura) è stabilito in SAP per ciascun materiale codificato da acquistare e tale informazione viene stabilita e mantenuta dalla Divisione / Società richiedente il fabbisogno; nel caso di acquisti di beni / servizi non codificati è possibile acquistare con una tolleranza rispetto al valore economico della RDA per un valore percentuale ricompreso tra il 10% della RDA e l'importo massimo di 500 €. I sistemi SAP LGS e Divisione / Società assicurano il non superamento di tali limiti sia in fase di emissione dell'ordine da parte di LGS sia in fase di accettazione della merce da parte del plant di Divisione.

Le competenti Unità Organizzative della DIREZIONE PROCUREMENT, SUPPLY CHAIN & DIGITAL SERVICES si occupano anche dell'apertura delle anagrafiche dei fornitori e del caricamento delle informazioni tecniche.

La funzione AMMINISTRAZIONE, BILANCIO e FISCALE carica il fornitore (se nuovo) nell'anagrafica contabile, integrando le informazioni presenti con le informazioni di natura contabile e fiscale.

Le anagrafiche dei fornitori sono specifiche di LGS, in quanto è presente una anagrafica centralizzata a livello di Gruppo, ma ogni società ha un codice di abbinamento con la specifica anagrafica.

La funzione AMMINISTRAZIONE, BILANCIO e FISCALE, con frequenza mensile, effettua dei controlli sulle modifiche delle anagrafiche o sulle nuove anagrafiche per riscontrarne il corretto caricamento (o il motivo delle variazioni). Ci sono solo due persone che possono agire sulle anagrafiche (è previsto un blocco informatico per le altre utenze).

La Funzione AMMINISTRAZIONE, BILANCIO e FISCALE svolge le seguenti verifiche:

- verifiche formali sui dati anagrafici del fornitore e sul corretto inserimento di tali dati nell'anagrafica;
- controllo di corrispondenza tra l'intestatario della fattura e l'anagrafica del fornitore al momento della registrazione della fattura;
- verifiche sul corretto trattamento IVA della fattura passiva e sulla corrispondenza degli importi fatturati rispetto all'ordine di acquisto e alla merce ricevuta;
- verifiche sul rispetto dell'obbligo di autofatturazione/integrazione della fattura e sull'avvenuta acquisizione archiviazione della documentazione relativa agli acquisti dall'estero e intracomunitari (es. bolla di accompagnamento);
- monitoraggio del plafond previsto per la ricezione delle fatture in regime di non imponibilità in qualità di esportatore abituale e verifica dell'avvenuta trasmissione delle lettere di intento all'Agenzia delle Entrate;
- in generale, il rispetto di quanto previsto nelle procedure/narrative 262 aziendali.



3. Gestione delle risorse finanziarie

a. Attività sensibili

1. Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti
2. Gestione degli incassi;
3. Gestione dei pagamenti;
4. Gestione della Cassa Contante.

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 23, 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146) e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

Ad integrazione di quanto sopra, la Società ritiene necessario che i soggetti coinvolti nella gestione dei pagamenti rispettino seguano le seguenti regole:

- il pagamento dei fornitori o partner non deve essere effettuato in contanti, se non per i piccoli importi e devono sempre essere supportati da giustificativo;
- il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente indicato nella documentazione contrattuale e opportunamente verificato mediante acquisizione di una certificazione bancaria; il conto corrente non deve essere cifrato, in forme diverse dai codici correnti nelle convenzioni interbancarie (IBAN) e tali da implicare l'anonimato del titolare e deve essere verificato mediante richiesta di certificazione bancaria al fornitore;
- il pagamento deve essere autorizzato nel rispetto del sistema delle deleghe aziendali.

Il flusso per la gestione dei pagamenti è semi-automatico ed è gestito dalla funzione TESORIERIA che estrae dal sistema contabile SAP, il flusso dei pagamenti in funzione dello scadenziario delle partite liquidabili (le partite sono "liquidabili" dopo che la funzione AMMINISTRAZIONE, BILANCIO e FISCALE ha effettuato i controlli, svolti in modo automatico dal programma, ovvero che la fattura coincida con l'ordine emesso e che sia avvenuta "l'entrata merce", il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle procedure/narrative 262 interne). Per procedura interna non sono consentiti i pagamenti prima della scadenza e sono escluse in modo semiautomatico (dal flusso) le fatture "con problemi" (ovvero quelle fatture che non hanno ancora superato il controllo da parte della funzione AMMINISTRAZIONE, BILANCIO e FISCALE).

La funzione TESORERIA controlla lo scadenziario e le eventuali partite specifiche, e prima di rendere le fatture "pagabili" procede con il riscontro del fornitore (DURC, IBAN, etc.). Successivamente elabora la proposta di pagamento che sottopone al responsabile dell'Area AFC per l'autorizzazione finale.



A seguito dell'autorizzazione, la TESORERIA procede con i pagamenti mediante in modo automatizzato avvalendosi dei seguenti programmi: SAP – PITECO – UNIWEB (piattaforma di Unicredit Banca). Il file SEPA generato dai programmi è caricato in UNIWEB e a sua volta produce le disposizioni di pagamento che sono trasmesse alla banca solo previa autorizzazione da parte dei procuratori abilitati (che devono accedere mediante le proprie chiavi di accesso in UNIWEB per autorizzare il flusso).

Sono previste delle verifiche di rispondenza (tra le procure censite in banca e le deleghe caricate a sistema) che vengono operate a livello di sistema direttamente della banca; le deleghe non possono essere inviate se lo stato della distinta è incompleto in quanto non soddisfa le condizioni delle procure trasmesse alla Banca.

L'operatività di questi controlli viene verificata da GIA nel proprio ciclo di test periodico.

A seguito del pagamento, il processo è svolto al contrario mediante il passaggio delle informazioni UNIWEB – PITECO – SAP con chiusura automatica delle posizioni in contabilità.

Al fine di evitare doppi pagamenti, il sistema contabile blocca le fatture già pagate e ne impedisce l'inclusione nel programma successivo.

Il processo relativo alla gestione dei flussi in entrata, tenuto conto che la quasi totalità deriva dai rapporti con Leonardo S.p.a., non è particolarmente complesso.

La società emette periodicamente (in funzione di quanto previsto nei contratti) una fattura per ogni singolo sito. Il processo di fatturazione è automatico (le fatture mensili sono circa 200). Il processo prevede che vi sia l'abbinamento delle singole fatture all'incasso

La funzione TESORERIA attiva la procedura di scambio informativo con le singole Divisioni del Gruppo trasmettendo loro le schede contabili, con lo scaduto del mese e, in funzione dei rapporti di debito/credito redigono delle lettere di compensazione che sono trasmesse, via email, a Leonardo ed alle singole Divisioni. Il processo di addebito/accredito finanziario è effettuato via cash pooling (tramite il gestionale PITECO).

Il programma in automatico recepisce l'importo rilevato dalla Tesoreria Centrale che deve essere poi contabilizzato localmente. La funzione TESORERIA, mediante PITECO visualizza i partitari ed associa i pagamenti alle singole fatture. Solo dopo è possibile procedere con la contabilizzazione in SAP.

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture la funzione PIANIFICAZIONE E CONTROLLO entra nel processo solo con riferimento alle fatturazioni non correlate ad un canone periodico, ovvero per i contratti con un corrispettivo variabile. In questo caso si interfacciano con l'ente tecnico owner del contratto o della fatturazione a SAL per dare successivamente l'autorizzazione,



alla funzione AMMINISTRAZIONE, BILANCIO e FISCALE, all'emissione della fattura.

La funzione PIANIFICAZIONE E CONTROLLO verifica, ex post, le fatture emesse e la relativa contabilizzazione ed esegue un controllo tra il fatturato e quanto previsto nel contratto di riferimento. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO predispone delle rendicontazioni mensili di tipo gestionale e con frequenza trimestrale per i processi civilistici a supporto dei bilanci intermedi. In generale, fermo quanto precedentemente indicato, con riferimento alla gestione dei flussi finanziari è previsto che non vengano accettati pagamenti in contanti né titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Inoltre, pur rappresentando casistiche rare, la società deve:

- effettuare controlli periodici sui casi in cui i pagamenti, da parte dei clienti, non provengano dal cliente stesso ma da un soggetto terzo, provvedendo alle necessarie valutazioni del caso;
- effettuare dei controlli sui flussi finanziari relativi a controparti con sede legale o banche d'appoggio in paradisi fiscali.

4. Gestione dei cedolini e relativi adempimenti fiscali

a. Attività sensibili

1. Gestione amministrativa del personale (elaborazione stipendi);
2. Determinazione delle imposte dirette e indirette;
3. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento.

b. Principi di controllo

Nell'ambito del processo di gestione dei cedolini del personale dipendente e dei relativi adempimenti fiscali, RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' (RUO) assicura i seguenti presidi:

- la gestione dei cedolini è effettuata in automatico da un software di elaborazione paghe che viene alimentato con i dati relativi al personale dipendente;
- sono posti in essere specifici controlli volti a monitorare l'accuratezza e la completezza dei cedolini del personale dipendente, tra cui controlli sui dati trasferiti o inseriti nel software, controlli di accuratezza sui cedolini, verifiche
- controlli sull'accuratezza dei dati contributivi/fiscali in vigore ed inseriti nel software paghe per l'elaborazione dei cedolini a cura dell'Ufficio Payroll;
- le retribuzioni sono autorizzate al pagamento dai soggetti muniti di poteri;
- attraverso il software di elaborazione paghe, mensilmente la funzione SELEZIONE, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE determina le ritenute fiscali e gli oneri contributivi da versare, effettuando controlli e



riconciliazioni con i dati dei cedolini; le ritenute fiscali e gli oneri contributivi sono versati entro i termini di legge.

A livello di processo, tutto ciò che riguarda il costo del personale è inserito nel cedolino è gestito in automatico da RUO. Gli F24 per i pagamenti periodici sono compilati dalla funzione SELEZIONE, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE e processati da AFC.

La funzione TESORERIA esegue il controllo della correttezza dell'importo da pagare via F24 (sia tramite il canale ENTRATEL sia tramite Home banking) con quanto addebitato sul conto corrente bancario.

La funzione AMMINISTRAZIONE, BILANCIO e FISCALE effettua il controllo contabile tra i pagamenti e quanto riportato nei cedolini e F24.

5. Gestione della contabilità generale

a. Attività sensibili

1. Gestione della contabilità generale;
2. Gestione della contabilità fornitori, clienti, cespiti, dipendenti e collaboratori esterni;
3. Rendicontazione e rimborso delle spese sostenute dai dipendenti nelle missioni;
4. Gestione delle spese per ospitalità, rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie, contributi ad associazioni ed enti;
5. Determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate;

b. Principi di controllo

La Società adotta i seguenti presidi:

- implementazione di un sistema di controlli di tipo contabile-finanziario raggruppati nel Manuale dei controlli di Gruppo ai sensi della Legge 262/2005, in cui, per ciascun processo individuato, sono definiti i controlli chiave, le modalità operative e le attività amministrativo-contabili rilevanti per la mitigazione dei rischi;
- segregazione dei compiti, vale a dire la concreta separazione tra le fasi di autorizzazione, esecuzione, contabilizzazione, formalizzazione e controllo, anche nei sistemi informatici che gestiscono e alimentano i dati nella contabilità;
- la contabilità generale è gestita attraverso l'utilizzo di più sistemi informatici (integrati) che garantiscono la segregazione dei ruoli, l'applicazione dei livelli autorizzativi assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, alimentazione automatica di determinati dati;
- le scritture effettuate in contabilità generale, sia per numero di transazioni che per ammontare, avvengono prevalentemente tramite scritture automatiche nei sistemi aziendali; le scritture manuali costituiscono un'eccezione e devono essere opportunamente autorizzate, mantenendo la documentazione a supporto;



- sono effettuate verifiche periodiche dei dati contabili mediante estrazione del bilancio di verifica e riconciliazione degli importi relativi alle principali voci patrimoniali (es. clienti, fornitori, immobilizzazioni, banche, ecc.) rispetto ai dati del periodo precedente e alle movimentazioni intervenute nel periodo;
- la gestione dei rimborsi spese avviene in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile nonché con le regole stabilite dalla procedura aziendale;
- le note spese del personale sono preventivamente autorizzate e le spese devono essere corredate da documenti giustificativi (scontrino fiscale/ricevuta/fattura intestate al dipendente e non alla società); la ricezione, il controllo e l'autorizzazione delle spese effettuate dai dipendenti è demandata alla funzione Selezione, Gestione e Amministrazione del Personale, che controlla l'esistenza di idoneo documento fiscale e lo conserva presso i propri archivi, dando riscontro dell'esito positivo del controllo effettuato mediante la liquidazione della trasferta. Nel raro caso in cui lo strumento della carta di credito venga utilizzato per motivi di urgenza e/o opportunità, preventivamente autorizzate da AFC e da RUO, prevedono l'emissione di fattura intestata alla Società a fronte del pagamento effettuato; i relativi documenti di spesa vengono verificati ed archiviati da AFC-ABF. Anche le piccole spese effettuate per cassa sono sempre supportate da idonea documentazione, verificata ed archiviata da AFC-ABF;
- i documenti fiscalmente rilevanti, tra cui I libri contabili e fiscali obbligatori, scritture contabili e fatture sono oggetto di archiviazione cartacea o sostitutiva e mantenuti per il periodo di tempo definito dalle disposizioni di legge; l'accesso ai documenti archiviati in cartaceo è riservato al personale di AFC; la documentazione contabile e fiscale è resa disponibile su richiesta delle Autorità fiscali.

Inoltre, AFC adotta i seguenti presidi ai fini dell'accuratezza dell'applicazione del corretto trattamento IVA alle transazioni registrate in contabilità, nonché della correttezza e tempestività dei relativi adempimenti:

- verifica del corretto trattamento ai fini IVA applicato alle fatture emesse e ricevute al momento di registrazione dei documenti, con emissione di autofatture/integrazione di fatture, laddove richiesto dalla normativa;
- controlli routinari mensili sui registri IVA acquisti/vendite in relazione alla quadratura degli stessi con la contabilità generale e sui protocolli assegnati;
- accuratezza e tempestività nella trasmissione delle comunicazioni periodiche ai fini IVA richieste dalla normativa;
- verifiche su specifiche tipologie di operazioni che prevedono applicazione di esenzione o non imponibilità IVA, ad esempio a seguito di ricezione delle dichiarazioni di intento;



- verifica preventiva del trattamento IVA di transazioni atipiche e non routinarie, anche con il supporto di consulente fiscale.

6. Attività di predisposizione e comunicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai soci e/o terzi (bilancio di esercizio e situazioni patrimoniali infrannuali)

a. Attività sensibili

1. Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali;
2. Redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali.

b. Principi di controllo

In relazione al processo di predisposizione del Bilancio, si rimanda alla Parte Speciale B – Reati Societari del presente Modello in cui sono descritti le attività e i presidi adottati da AFC. Inoltre, la Società adotta i seguenti presidi:

- segregazione dei compiti, vale a dire la concreta separazione tra le fasi di autorizzazione, esecuzione, contabilizzazione, formalizzazione e controllo, anche nei sistemi informatici che gestiscono e alimentano i dati nel bilancio;
- la redazione del bilancio è gestita attraverso l'utilizzo di più sistemi informatici (integrati) che garantiscono la segregazione dei ruoli, l'applicazione dei livelli autorizzativi assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, alimentazione automatica di determinati dati;
- sono effettuate verifiche periodiche dei dati di bilancio mediante verifica e riconciliazione degli importi relativi alle principali voci patrimoniali (es. clienti, fornitori, immobilizzazioni, banche, ecc.) rispetto ai dati del periodo precedente e alle movimentazioni intervenute nel periodo.

7. Gestione dei rapporti con Parti Correlate e rapporti infragruppo

a. Attività sensibili

1. Gestione dei rapporti con infragruppo.

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 23, 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146) e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

Ad integrazione di quanto sopra, in relazione alla gestione dei rapporti con le società del Gruppo, l'Area AFC, anche attraverso consulente specializzato, assicura i seguenti presidi di controllo:

- nei rapporti infragruppo, sono rispettati rigorosamente i requisiti di certezza, inerenza, determinabilità e congruità di tutti i costi generati da tali



operazioni, conservando copia di tutta la documentazione e corrispondenza idonea a confermare l'effettività, la congruenza e l'utilità della prestazione;

- le transazioni infragruppo sono formalizzate in contratti e indicano espressamente la tipologia di prestazione/fornitura, le modalità di calcolo del costo e le chiavi di allocazione, se previsto, la periodicità di fatturazione e le modalità di pagamento, l'obbligo di produrre la documentazione attestante l'effettività del servizio svolto e i dettagli di calcolo della quantificazione almeno contestualmente all'emissione della fattura;
- in sede di registrazione delle fatture passive per transazioni infragruppo gli importi addebitati vengono riconciliati con la documentazione contrattuale al fine di verificarne la correttezza della quantificazione e il soggetto che ha effettuato la prestazione;
- la trasparenza delle operazioni infragruppo viene, altresì, periodicamente documentata per consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme di attuazione indicate dall'Amministrazione finanziaria.

8. Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie nonché delle alleanze e partnership strategiche

a. Attività sensibili

1. Distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.
2. Gestione delle operazioni straordinarie (acquisto o cessione di partecipazioni in altre società, acquisto o cessione di società o rami d'azienda, fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ristrutturazioni societarie, ecc.)
3. Gestione delle alleanze e partnership strategiche

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 23, 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146) e nella Parte Speciale B Reati Societari (art. 25-ter) e Market Abuse (art. 25-sexies).

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal codice civile e della normativa tributaria.

Fermo restando che dalle analisi condotte le operazioni straordinarie in cui la società è stata coinvolta derivano da decisioni a livello di Capogruppo (ri-



ferimento alle operazioni di conferimento/scissione di asset immobiliari avvenute nel recente passato), al fine di prevenire i rischi fiscali che possono generare i reati in oggetto, AFC assicura i seguenti presidi nella gestione delle operazioni straordinarie e delle transazioni non routinarie (es. ristrutturazioni, operazioni finanziarie non ricorrenti):

- acquisizione preventiva di pareri di consulenti specializzati cui è demandata l'analisi del trattamento fiscale e la segnalazione di eventuali indicatori di rischio fiscale dell'operazione;
- informativa dei rischi fiscali evidenziati dai consulenti e delle relative azioni di mitigazione (es. presentazione di interpello all'Agenzia delle entrate) all'Amministratore delegato;
- archiviazione della documentazione e delle evidenze a supporto dell'analisi del trattamento fiscale dell'operazione e della mitigazione degli eventuali rischi collegati.

9. Gestione delle transazioni con controparti estere o con elementi di transnazionalità

a. Attività sensibili

1. Determinazione delle imposte dirette e indirette;
2. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento.

b. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

Nell'ambito della gestione delle transazioni con controparti estere o con elementi di transnazionalità (storicamente rare), la Società ritiene necessario che tutti i soggetti aziendali coinvolti in tale processo si uniformino ai seguenti principi di controllo al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in oggetto:

- verifica preventiva delle controparti estere in termini di esistenza ed adeguatezza della struttura organizzativa rispetto allo svolgimento dell'attività economica, archiviando le evidenze a supporto;
- controllo della validità della partita IVA delle controparti estere nell'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VAT Information Exchange System – VIES);
- raccolta ed archiviazione della documentazione a supporto dell'effettività e della genuinità dei rapporti intrattenuti con controparti estere o aventi elementi di transnazionalità al fine di poter documentare l'iter autorizza-



tivo e le valutazioni preventive effettuate dalle funzioni preposte sulla congruità del valore economico delle transazioni, nonché l'effettivo svolgimento della prestazione/fornitura nei termini contrattuali;

- nel caso di acquisti e cessioni di beni intra-UE ed extra-UE, raccolta e archiviazione dei documenti di prova che le merci siano effettivamente entrate/uscite dal territorio nazionale (ad es., lettere di vettura CMR o fattura munita del timbro apposto dalla Dogana di confine).

10. Definizione del Budget aziendale

a. Attività sensibili

1. Predisposizione del budget dei costi annuale;
2. Gestione del budget dei costi e approvazione degli extra-budget;
3. Produzione della reportistica e rendicontazione;
4. Analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare (revisione degli obiettivi).

b. Principi di controllo

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza operativa, gestionale e finanziaria di ciascuna società del Gruppo;
- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe, dei soggetti deputati alla gestione del processo di pianificazione e controllo, nonché delle modalità e delle tempistiche di articolazione dello stesso;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo di pianificazione e controllo;
- esistenza di uno specifico protocollo aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi al processo di pianificazione e controllo;
- esistenza di segregazione tra chi predispone il budget ed eventuali richieste di extra-budget e chi verifica e approva il budget e gli eventuali extra-budget;
- formale definizione di un budget annuale, in coerenza con gli obiettivi della Società;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere:
 - del budget/piano pluriennale,
 - degli eventuali extra-budget,
 - delle revisioni del budget,previa verifica della correttezza e completezza dei dati e delle voci contenute negli stessi;
- monitoraggio periodico del budget (anche attraverso l'implementazione di specifici strumenti ed indicatori) ed analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti;



- tracciabilità di ogni fase delle attività, debitamente supportata da adeguate evidenze formali, in modo da poter sempre ricostruire ex post le motivazioni poste alla base delle scelte operate, i soggetti responsabili ed ogni eventuale dato rilevante ai fini della valutazione della correttezza delle scelte;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione al processo di pianificazione e controllo, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

L6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.



Parte Speciale M

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 – *septiesdecies*)
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni
culturali e paesaggistici (art. 25 – *duodevicies*)



PARTE SPECIALE M - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 – SEPTIESDECIES) E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 – DUODEVICIES)

M1 LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01

L. 9 marzo 2022, n. 22, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», che ha introdotto il nuovo art. 25-septiesdecies dei «Delitti contro il patrimonio culturale» e l'art. 25-duodevicies del «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici».

La novella legislativa opera una profonda riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, apportando significative modifiche al codice penale e alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, anche alla luce degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali adottata a Nicosia il 19 maggio 2017, la quale si propone di prevenire e contrastare la distruzione, il danneggiamento e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali e promuovendo, altresì, la cooperazione internazionale sul tema.

La riforma interviene sulle disposizioni penali in materia di tutela dei beni culturali, fino ad oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) con l'obiettivo di ridefinire l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Viene inserito nel codice penale il nuovo Titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", all'interno del quale confluiscono, oltre alle fattispecie di reato già disciplinate dalla legislazione complementare, alcune disposizioni di nuova introduzione.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato – tutti di natura dolosa - incluse negli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies e ritenute applicabili per Leonardo Global Solutions.

In particolare, si ritiene che i profili di rischio maggiormente rilevanti possano essenzialmente concentrarsi su:

a. *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodevicies c.p.)*

Tale fattispecie di reato si realizza quando si distruggono, disperdono, deteriorano o rendono in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Inoltre, tale fattispecie è altresì realizzata nel caso di deturpazione o imbrattamento di bene culturale o paesaggistico proprio o altrui o nel caso in cui il bene culturale è destinato ad un uso incompatibile con il



carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la sua conservazione o integrità.

b. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando, al di fuori dei casi di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), si commettono fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Si segnala, però, che sebbene la Società non operi nei settori maggiormente interessati dalla riforma, è comunque necessario porre attenzione a specifici segmenti della propria attività, che possono essere potenzialmente impattati dal rischio di incorrere nei delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico. Difatti la possibilità di rientrare in possesso di opere d'arte mobili e beni immobili di prestigio, oppure di svolgere l'attività d'impresa in contesti ambientali tutelati dalla Soprintendenza dei beni culturali, e dunque soggetti a vincoli specifici, permane una casistica concreta anche per le società non operanti nei settori direttamente interessati dalla riforma. Pertanto, nell'ottica di ampliare lo spettro di azione delle fattispecie di nuovo conio, seppur a carattere altamente residuale, si considerano rilevanti per la Società anche i seguenti reati:

c. Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando ci si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o ci si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

d. Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si acquistano, si ricevono o si occultano beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o comunque ci si intromette nel farli acquistare ricevere od occultare.

e. Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando, fuori dei casi di ricettazione o concorso nel reato, si sostituiscono o trasferiscono beni culturali provenienti da specifici delitti non colposi ovvero si attua qualsiasi condotta idonea a frapporre ostacoli all'identificazione del bene culturale di provenienza illecita..

f. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando si forma, si altera, si distrugge, si sopprime o si occulta, in tutto o in parte, una scrittura privata vera anche solo



parzialmente, in relazione a beni culturali mobili/immobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza e, dunque, ottenere un ingiusto vantaggio per la Società.

Per scrittura privata deve intendersi qualsiasi documento formato da un privato, o redatto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio fuori dall'esercizio delle sue funzioni o attribuzioni, capace di conservare, attraverso segni grafici di qualunque genere, una dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica.

Tale dichiarazione, per essere attribuibile al soggetto che l'ha espressa, deve essere da lui sottoscritta.

g. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza attraverso diverse condotte. La prima sanzione l'alienazione o l'immissione nel mercato di un bene culturale senza rispettare le procedure normativamente previste. La seconda condotta si realizza quando si omette o non si denuncia tempestivamente (entro 30 giorni) alla soprintendenza degli atti di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, della proprietà o della detenzione di un bene culturale. Infine, la terza condotta si realizza attraverso la consegna di un bene culturale soggetto a prelazione, in pendenza del termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

M2 LA NOZIONE DI BENE CULTURALE

La nozione di "bene culturale" è desumibile dall'art. 2, co. 2, e dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).

In base all'art. 2, co. 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Tra le categorie di cui all'art. 10 rientrano:

- beni culturali *ex lege* che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (co. 2);
- beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12,
- beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13.

L'art. 11 individua, invece, i beni oggetto solo di specifiche disposizioni di tutela, indicate di volta in volta.

a. Beni culturali *ex lege*



L'art. 10, co. 2, considera beni culturali, ex lege, qualora appartenenti a soggetti pubblici (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico):

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;
- b) gli archivi e i singoli documenti;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche (escluse le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente, indicati all'art. 47, co. 2, del D.P.R. 616/1977).

Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (art. 13, co. 2).

b. Beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro

Ai sensi dell'art. 10, co. 1, sono beni culturali le cose (immobili e mobili) appartenenti ai medesimi soggetti pubblici indicati al co. 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse semplice): si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale.

In particolare, il co. 4⁶³ dell'art. 10 elenca le cose che possono essere riconosciute quali beni culturali.

La verifica dell'interesse culturale, disciplinata dallo stesso art. 12, è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBACT. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (c.d. vincolo) i beni sono (definitivamente) soggetti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

c. Beni culturali appartenenti a privati o a chiunque appartenenti

L'art. 10, co. 3, individua altri beni che sono considerati beni culturali a causa dell'interesse particolarmente importante o eccezionale che rivestono (c.d. interesse qualificato), a seguito dell'intervento della dichiarazione di interesse culturale. Si tratta, in particolare, di:

⁶³ a) cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) carte geografiche e spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) fotografie, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) navi e galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; j) architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.



- a) cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall'art. 10, co. 4) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli elencati all'art. 10, co. 1 (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, altri enti ed istituti pubblici, persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) e, dunque, a persone fisiche o a persone giuridiche private con fine di lucro;
- b) archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se tali cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, la dichiarazione di interesse culturale può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;
- d-bis) cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- e) collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

In base all'art. 13, co. 1, la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse (particolarmente importante o eccezionale) richiesto dall'art. 10, co. 3, al fine di sottoporre il bene ai "vincoli" di tutela. Tale procedimento per la dichiarazione di interesse culturale è avviato dal soprintendente, anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato. Per i beni di cui al co. 3, lett. d-bis) la dichiarazione di interesse culturale è adottata dal competente organo centrale del Ministero. La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).

d. Categorie di beni assoggettati a specifiche disposizioni di tutela

L'art. 11 stabilisce che taluni beni (salva la verifica o la dichiarazione di interesse culturale) sono soggetti (solo) a specifiche disposizioni di tutela, puntualmente individuate.

M3 AREE A RISCHIO

I fattori di rischio esistenti in Leonardo Global Solutions S.p.A.



Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'attuazione efficace del Modello necessita di una attività preliminare finalizzata ad individuare, attraverso l'inventariazione e la mappatura delle aree e attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto ed a valutare il sistema di controllo interno e la sua capacità di mitigare i rischi identificati.

La riforma prevista dalla L. 9 marzo 2022 e le fattispecie di reato che ne derivano hanno impattato principalmente le realtà impiegate in specifici settori, come l'organizzazione di aste o gallerie d'arte, ovvero la gestione e la manutenzione di complessi museali e/o architettonici e di beni di interesse culturale e paesaggistici.

Sulla base della composizione del patrimonio immobiliare societario di Leonardo Global Solutions S.p.A., la probabilità di commissione dei reati introdotti dalla Legge n. 9/2022, dato il numero proporzionalmente esiguo di immobili soggetti a vincoli culturali e paesaggistici dello stesso, rimane comunque residuale.

Le aree a rischio individuate, in riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico, sono di seguito riepilogate:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (quali concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, finanziamenti per la produzione di beni e servizi, etc.) e/o autorizzazioni e in sede di accertamenti e/o ispezioni anche in materia ambientale nonché per l'esecuzione di adempimenti presso la Pubblica Amministrazione (comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti, documenti, pratiche, etc.) per l'esercizio di attività aziendali;
2. Acquisizione / cessione di asset in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici;
3. Realizzazione / gestione (ivi compresa la manutenzione ordinaria / straordinaria) di asset ed attività in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientali e vincoli culturali e/o paesaggistici.

M4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner (come già definiti nella Parte Generale), qui di seguito tutti definiti i "Destinatari".

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner – di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septiesdecies e l'art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/01).



A tal fine, la Società ritiene necessario che i Destinatari seguano le seguenti regole di comportamento:

- monitorare costantemente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento al fine di adeguare l'operatività aziendale alle novità normative in materia di gestione dei beni culturali;
- definire misure di prevenzione e protezione dei beni paesaggistici;
- definire le modalità di accesso agli archivi storici mediante adeguate procedure di autorizzazione.

Inoltre, ai Destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- appropriarsi, alienare o immettere sul mercato beni culturali senza la prescritta autorizzazione;
- distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

M5 **PROTOCOLLI DI CONTROLLO**

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo specifici possono essere sintetizzati come segue:

- principio di segregazione dei compiti tra:
 - chi richiede/chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
 - chi esegue e chi controlla;
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante al fine di garantire la tracciabilità del processo;
- tracciabilità e verificabilità di ogni operazione relativa all'area a rischio che deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post;
- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo che preveda compiti, ruoli e responsabilità formalizzati;
- il sistema organizzativo coerente con le attività aziendali e volto ad assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - organigrammi definiti tramite Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative, che indicano le responsabilità attribuite, le aree di attività, il raccordo tra le diverse unità organizzative, le linee di dipendenza gerarchica e funzionale, e che rispecchiano l'effettiva operatività delle funzioni indicate e che devono essere costantemente aggiornati;
 - un sistema dei poteri articolato in:



- poteri di rappresentanza permanente (tramite il conferimento di procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse e alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale) che devono essere costantemente aggiornati in coerenza con le responsabilità previste nell'assetto organizzativo aziendale;
- poteri relativi a singole operazioni (tramite procure conferite in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie di singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi).

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre Unità Organizzative competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e delle procedure, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree di attività considerate a rischio.

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (quali concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, finanziamenti per la produzione di beni e servizi, etc.) e/o autorizzazioni e in sede di accertamenti e/o ispezioni anche in materia ambientale nonché per l'esecuzione di adempimenti presso la Pubblica Amministrazione (comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti, documenti, pratiche, etc.) per l'esercizio di attività aziendali.

a. Attività sensibili

1. Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, in relazione all'ottenimento di provvedimenti amministrativi e/o autorizzazioni a tutela di beni culturali e paesaggistici;
2. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza nell'ambito di attività ispettive, di verifica e di controllo, anche in relazione alle tematiche Ambientali, Salute e Sicurezza.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

- A titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione ai reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico i maggiori rischi connessi all'operatività societaria riguardano le ipotesi in cui la Società potrebbe essere ritenuta responsabile:
 - essendo tenuta alla denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, non presenti, nel termine di trenta giorni, la summenzionata denuncia.

c. Principi di controllo



Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies e art. 10, co. 9, Legge 16.03.2006 n. 146).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Disciplina dell'ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni, affinché le attività aziendali siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti;
- Individuazione dei soggetti incaricati della richiesta di autorizzazioni, titoli, denunce al Ministero dei beni culturali e della loro tenuta e conservazione;
- Verifica dell'ottenimento delle autorizzazioni, rinnovi o variazioni delle stesse, previste durante la realizzazione delle attività.

2. Acquisizione / cessione di asset in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici.

a. Attività sensibili

1. Attività di due-diligence connessa all'acquisizione / cessione di asset in relazione al quale sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici;
2. Assistenza nello svolgimento di attività di due-diligence connessa all'acquisizione/cessione di asset in relazione al quale sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione ai reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico i maggiori rischi connessi all'operatività societaria riguardano le ipotesi in cui la Società potrebbe essere ritenuta responsabile:

- qualora si impossessi di un bene culturale appartenente allo Stato, in quanto rinvenuto nel sottosuolo o nei fondali marini.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale I Reati Ambientali (art. 25-undecies).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Coinvolgimento della competente Funzione Legale nella revisione dei contratti di acquisizione di beni culturali, per lo svolgimento delle verifiche volte a garantire il rispetto della normativa vigente (ad es. catastale, edilizia, urbanistica, ambientale, beni culturali, fiscale, tributario etc.);



- Individuazione di un soggetto dotato delle necessarie competenze atto a vagliare le proposte di acquisizione / cessione dei beni, ivi inclusi quelli con un vincolo culturale e/o paesaggistico.

3. Realizzazione / gestione (ivi compresa la manutenzione ordinaria /straordinaria di asset) ed attività in relazione ai quali sussistono obblighi in materia ambientale e vincoli culturali e/o paesaggistici.

a. Attività sensibili

1. Attività di ampliamento, manutenzione ordinaria e/o straordinaria su asset di competenza;
2. Gestione degli aspetti ambientali relativi a siti non in uso, dismessi e ai terreni di proprietà anche connessi all'erogazione di servizi di facility management;
3. Gestione di eventuali manufatti contenenti amianto;
4. Attività di vigilanza e controllo su fornitori che eseguono attività/servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o lavori;
5. Attività di Audit su fornitori/appaltatori che eseguono attività per conto di LGS atte a verificare e valutare la gestione degli aspetti ambientali connessi alle principali attività di servizio commissionate a terzi;
6. Gestione dei servizi di facility management verso i conduttori dei siti di proprietà di LGS;
7. Gestione dei servizi di facility management e manutenzione ordinaria presso la sede direzionale.

b. Esempi di condotte che possono integrare le fattispecie di reato

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione ai reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico i maggiori rischi connessi all'operatività societaria riguardano le ipotesi in cui la Società potrebbe:

- distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destinare beni culturali a uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

c. Principi di controllo

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale I Reati Ambientali (art. 25-undecies).

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Disciplina delle attività di manutenzione degli immobili e ispezione degli impianti in considerazione delle prescrizioni normative vigenti;



- Identificazione, in relazione agli impatti ambientali e al contesto territoriale di riferimento, dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento delle attività aziendali;
- Disciplina dell'ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni, affinché le attività aziendali siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti;
- Monitoraggio della normativa rilevante in materia di protezione dei beni culturali e paesaggistici;
- Qualora la Società si avvalga di un outsourcer i) svolgimento di un'attività di due diligence del fornitore o appaltatore che tenga conto dei requisiti morali e tecnico-professionali degli appaltatori, compreso il possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa; ii) previsione di clausole contrattuali aventi ad oggetto il rispetto del d.lgs. 42/2004 nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto
- Censimento delle sostanze che possono potenzialmente danneggiare beni culturali e paesaggistici, definendo un piano di controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione degli asset contenenti tali sostanze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Tenuta e aggiornamento di un archivio dei beni culturali nonché dei relativi titoli autorizzativi detenuti dalla Società.

M6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esegue le attività di verifica del rispetto dei protocolli previsti nella presente parte speciale tramite la ricezione di opportuni flussi informativi, nonché tramite incontri con i responsabili di funzione e l'esecuzione di test e controlli a campione.